

**ANNUARIO** del CONTRIBUENTE **2006**



**ANNUARIO** del CONTRIBUENTE **2006**

## PRESENTAZIONE

*L'Annuario del contribuente, giunto ormai alla sua quinta edizione, si presenta, come di consueto, alla stregua di un vademecum delle più importanti informazioni di tipo fiscale in cui vengono approfondite le tematiche di maggiore interesse per i contribuenti senza tralasciare le principali scadenze tributarie.*

*L'intento è di fornire uno strumento per orientarsi tra i vari adempimenti e le molteplici procedure prima di recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate per informazioni più dettagliate.*

*Nonostante un ritocco alla veste grafica, l'impostazione generale è rimasta immutata anche per questa quinta edizione nel tentativo, si spera riuscito, di spiegare con parole semplici, anche con l'aiuto di esempi e fac-simili, il significato di una normativa tuttora fatalmente complessa, nonostante le semplificazioni intervenute negli ultimi anni.*

*Resta fermo, ovviamente, che tutte le informazioni contenute nell'Annuario sono potenzialmente soggette a cambiamenti e, pertanto, conviene sempre seguire gli aggiornamenti che vengono diffusi con i comunicati stampa e attraverso tutti i mezzi di informazione di cui dispone l'Agenzia delle Entrate (sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), televideo Rai pagg. 390/394, Fiscooggi.it).*

*Quest'anno l'Annuario viene stampato in 400.000 copie e come al solito sarà distribuito presso tutti gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.*

*Altre copie saranno prodotte e distribuite tramite periodici a tiratura nazionale.*

*Un'ultima annotazione riguarda il carattere di "prodotto collettivo" che ha assunto questa pubblicazione, infatti tutte le strutture centrali dell'Agenzia delle Entrate hanno contribuito in modo determinante alla stesura dei testi ma, eventuali errori e omissioni, sono esclusivamente ascrivibili alla Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti e Relazioni Esterne, che ne ha curato la pubblicazione .*

Aprile 2006

Antonio Iorio  
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti  
e Relazioni Esterne

## INDICE DEI CAPITOLI

<b>I. I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE</b>	7
Lo statuto dei diritti del contribuente	7
Il diritto di interpello	7
Il garante del contribuente	10
Gli indirizzi dei garanti	11
<b>II. ASSISTENZA E INFORMAZIONE AL CONTRIBUENTE</b>	12
La carta dei servizi	12
L'area servizi degli uffici locali dell'Agenzia	12
Il centro di assistenza multicanale	13
Altri servizi di informazione e comunicazione	14
<b>III. I SERVIZI TELEMATICI</b>	17
Fisconline, Entratel e Siatel	17
Il codice PIN	19
Il cassetto fiscale	20
<b>IV. CODICE FISCALE E TESSERA SANITARIA</b>	22
Il codice fiscale	22
La tessera sanitaria	23
I duplicati	24
<b>V. PARTITA IVA E AVVIO ATTIVITÀ</b>	25
La dichiarazione di inizio attività e l'attribuzione della partita Iva	25
Come si chiude l'attività	27
Il regime fiscale agevolato per le nuove attività	27
<b>VI. LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI</b>	30
Come si individuano gli immobili	30
Come si tassano i fabbricati	32
L'acquisto di un immobile	35
L'acquisto della prima casa	37
Quando si vende un immobile	40
<b>VII. LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI</b>	41
Gli atti da registrare	41
Come si registrano i contratti di affitto e locazione di immobili	41
<b>VIII. EREDITÀ E DONAZIONI</b>	46
Successioni	46
Donazioni	48
Agevolazioni "prima casa"	49
<b>IX. LE DEDUZIONI PER I FAMILIARI A CARICO</b>	50
Le deduzioni per carichi di famiglia	50
Deduzione per gli addetti all'assistenza	54
Le detrazioni in vigore fino al 31 dicembre 2004	55
<b>X. L'IRPEF: ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI. LA "NO TAX AREA"</b>	56
L'Irpef del 2005	56
La clausola di salvaguardia	62
Le regole in vigore per gli anni 2003 e 2004	63
Le regole in vigore fino al 31 dicembre 2002	65

<b>XI. LE DETRAZIONI D'IMPOSTA</b>	68
Le detrazioni d'imposta del 19%	68
Altre detrazioni	74
<b>XII. LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO</b>	77
Contributi, erogazioni e spese deducibili	77
Come si documentano	80
<b>XIII. L'ICI E LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI</b>	81
L'Ici	81
Le addizionali regionali e comunali	86
<b>XIV. LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: MODELLO 730</b>	90
Presentare il 730	90
La documentazione	93
Quando va presentato il 730	93
Come correggere il 730	94
<b>XV. LA DICHIARAZIONE CON IL MODELLO UNICO</b>	95
Chi deve usare il modello unico	95
Come si presenta	96
Termini del modello Unico 2006	98
Modalità di pagamento	99
La scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef	99
La scelta per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef	100
Gli studi di settore	100
Consigli e cautele	102
Come correggere il modello unico	103
Il controllo delle dichiarazioni	104
<b>XVI. IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE</b>	105
Somme dovute in base alla dichiarazione	105
Cartelle di pagamento	108
Altri versamenti	108
Codici tributo e altri codici	109
<b>XVII. COME SI OTTENGONO I RIMBORSI</b>	110
Rimborsi d'ufficio	110
Rimborsi eseguiti su richiesta dell'interessato	110
Interessi	111
Come chiedere informazioni sui rimborsi	112
Cosa occorre fare se...	113
Il rimborso delle tasse automobilistiche	116
I rimborsi Iva	117
I rimborsi per i non residenti	119
<b>XVIII. LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE</b>	121
I redditi di capitale	121
I redditi diversi di natura finanziaria	124
<b>XIX. LE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI</b>	128
Principi e regole di applicazione	128
Come sono irrogate le sanzioni	129
Il quadro delle principali sanzioni amministrative	130

<b>XX. LE SANZIONI PENALI</b>	133
I reati tributari	133
Le principali ipotesi di delitti tributari	134
<b>XXI. LE COMUNICAZIONI E LE CARTELLE DI PAGAMENTO</b>	137
Le comunicazioni	137
Come funziona il sistema	139
Le cartelle di pagamento	141
Come sono fatte e come si pagano	142
Sgravio delle cartelle	144
I controlli sostanziali	145
<b>XXII. COME EVITARE LE LITI</b>	
(Programmazione fiscale, autotutela, acquiescenza, concordato, conciliazione)	147
La programmazione fiscale	147
L'autotutela	151
L'acquiescenza	153
Adesione o conciliazione?	153
L'accertamento con adesione	154
La conciliazione giudiziale	161
<b>XXIII. COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE ("IL RAVVEDIMENTO")</b>	164
Come si applica il ravvedimento in materia di imposte dirette	164
Ravvedimento in materia di IVA	167
Il ravvedimento in materia di successioni e donazioni, di imposta di registro, ipotecaria e catastale	168
Il ravvedimento in caso di errore di compilazione dei modelli di versamento F24 e F23	169
Modalità di pagamento	169
Presentazione della dichiarazione integrativa	170
Altre informazioni sul ravvedimento	170
<b>XXIV. QUANDO SI È COSTRETTI A RICORRERE</b>	172
Il processo tributario	172
Come si svolge il processo	172
<b>FORMULARI</b>	183



## I. I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

### LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

La legge n. 212 del 27 luglio 2000 ha emanato un testo normativo che rappresenta un importante passo in avanti nell'attuazione dei principi costituzionali di democraticità e trasparenza del prelievo fiscale: lo "Statuto dei diritti del Contribuente".

Nello Statuto del Contribuente sono state raccolte per la prima volta una serie di norme che codificano i diritti dei contribuenti nell'ambito dell'attività di accertamento e riscossione esercitata dagli uffici fiscali e, in particolare, le garanzie che il contribuente può far valere in occasione di verifiche da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria civile o della Guardia di Finanza.

Il testo normativo elenca e sancisce una serie di imprescindibili diritti che il contribuente può far valere in suo favore e una serie di doveri cui l'Amministrazione deve attenersi per favorire un rapporto leale e franco con il contribuente.

Rappresenta un sistema generale di garanzie del cittadino e ha pertanto favorito l'instaurarsi di un rapporto di collaborazione partecipativo e interlocutorio tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti.

Lo Statuto disciplina due istituti particolarmente importanti: il **Diritto d'interpello** ed il **Garante del Contribuente**, organo indipendente che svolge funzioni di tutela del contribuente nei confronti dell'attività degli uffici finanziari.

Nel proclamare l'importanza fondamentale del diritto all'informazione lo Statuto del Contribuente ha innescato un processo radicalmente innovativo che ha portato l'Agenzia delle Entrate ad attivarsi nel processo di informatizzazione e modernizzazione di tutti gli strumenti informativi possibili velocizzandoli ed elevandoli qualitativamente.

### IL DIRITTO DI INTERPELLO

#### ISTANZA DI INTERPELLO ORDINARIO PRESENTATA AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 212 DEL 2000

Attraverso l'interpello il cittadino ha la possibilità di interpellare l'amministrazione finanziaria per conoscere la soluzione da dare al suo caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza.

L'interpello è uno strumento prezioso per migliorare il rapporto con l'amministrazione finanziaria: il contribuente non deve più agire "al buio", con il rischio di andare incontro a pesanti sanzioni, ma può acquisire, prima di mettere in atto un certo comportamento, il parere dell'Amministrazione sull'interpretazione da dare alle norme che disciplinano la materia tributaria.

In base allo Statuto e al regolamento, approvato con decreto ministeriale del 26 aprile 2001 n. 209, l'interpello ordinario - in vigore dal 20 giugno 2001 - è soggetto a determinate condizioni e deve svolgersi secondo precise procedure.

#### COSA PUÒ RIGUARDARE L'INTERPELLO

Il contribuente, quando sussistono "obiettive condizioni di incertezza" circa l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, può inoltrare un quesito all'Amministrazione finanziaria che fornisce un parere entro 120 giorni (art. 11 dello Statuto).

In mancanza di una risposta entro il termine predetto, si intenderà che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione prospettata dal richiedente (silenzio-assenso).





I quesiti di competenza dell'Agenzia delle Entrate possono riguardare in particolare:

- le imposte sui redditi;
- l'imposta sul valore aggiunto;
- l'Irap
- l'imposta di registro
- l'imposta di bollo
- le tasse sulle concessioni governative
- l'imposta sugli intrattenimenti ed altri tributi minori.

Per i tributi che non sono di competenza dell'Agenzia delle Entrate il contribuente potrà presentare istanza di interpello all'ente che li gestisce (ad es. l'Agenzia delle Dogane per le accise, i Comuni per l'Ici e per gli altri tributi locali, le Province per i tributi provinciali e le Regioni per quelli regionali).

### QUANDO SI PUÒ PRESENTARE L'ISTANZA DI INTERPELLO

Il contribuente può presentare istanza di interpello (v. facsimile in appendice) all'Amministrazione finanziaria quando:

- è interessato a conoscere l'interpretazione di determinate disposizioni in quanto deve applicarle "al proprio caso concreto e personale";
- esistono obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma che si deve applicare. Queste condizioni mancano se l'Amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione interpretativa di casi analoghi a quello prospettato nell'istanza di interpello mediante circolare, risoluzione o altro provvedimento portato a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nella sezione "Norme, Circolari e Risoluzioni" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- non ha dato ancora attuazione alla norma oggetto di interpello o posto in essere il comportamento rilevante ai fini tributari.

### A CHI SI PRESENTA

L'istanza va presentata alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Fanno eccezione le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale nonché i contribuenti che hanno conseguito, nel precedente periodo di imposta, ricavi per un ammontare superiore a 258.228.449,54 euro, che presentano l'istanza alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate.

Se l'istanza è inviata ad una Direzione non competente, questa è tenuta a trasmetterla tempestivamente a quella competente, dandone contestualmente notizia al contribuente. In questo caso, il termine per la risposta decorre dalla data di ricezione dell'istanza da parte della Direzione competente.

I soggetti non residenti possono presentare l'istanza di interpello direttamente all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Ufficio del Direttore Centrale Viale Europa n. 242, 00144 Roma, oppure alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del proprio rappresentante o incaricato, presso il quale eleggono domicilio per la ricezione dell'atto di risposta, conferendo allo stesso procura speciale.

### L'ISTANZA NON SOSPENDE LE SCADENZE

La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sul decorso dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Pertanto il contribuente non potrà rinviare l'adempimento tributario oggetto dell'istanza (ad esempio versamento Iva, presentazione delle dichiarazioni) alla data in cui l'Agenzia avrà risposto all'interpello.



## RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE

Entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di interpello, la Direzione competente deve rendere al contribuente una risposta scritta e motivata.

La risposta può essere notificata mediante la procedura prevista per gli avvisi di accertamento, oppure comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento o anche per via telematica, al recapito di telefax o di e-mail indicato nell'istanza.

Qualora vengano formulate più istanze di interpello concernenti la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'Agenzia può fornire una risposta collettiva mediante circolare o risoluzione, da pubblicare nella sezione "Norme, Circolari e Risoluzioni" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In tal caso l'Amministrazione è comunque tenuta a fornire risposta scritta a ciascun contribuente per comunicare gli estremi della circolare o della risoluzione contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Qualora il contribuente non ottenga una risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di 120 giorni, si intende che l'Agenzia concorda con la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente (silenzio-assenso). Tuttavia affinché si formi il silenzio/assenso è necessario che:

- il contribuente abbia esposto in modo chiaro ed univoco il comportamento e la soluzione interpretativa che intende adottare;
- l'istanza sia ammissibile.

## EFFETTI DELL'INTERPELLO

La risposta dell'Agenzia delle Entrate ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l'istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale prospettato.

Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate non impegna il contribuente ad adeguarsi. Questi, infatti, è libero di adottare un differente comportamento. Viceversa, limitatamente alla questione oggetto di interpello, la risposta fornita vincola l'operato degli Uffici, i quali non potranno emettere atti di accertamento con essa contrastanti.

## EVENTUALE RETTIFICA DELLA RISPOSTA

L'Agenzia può comunicare al contribuente una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente fornita (in forma esplicita o implicita).

A tal fine è opportuno individuare le differenti situazioni che potrebbero verificarsi.

Se il contribuente, prima della rettifica, ha già messo in atto il comportamento oggetto dell'istanza di interpello, uniformandosi all'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero, in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell'istanza), nessuna pretesa può essere avanzata dall'Amministrazione né per le imposte né per le sanzioni.

Se, invece, il contribuente non ha ancora attuato il comportamento conforme alla prima risposta e, nonostante la mutata interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, dà attuazione alla soluzione interpretativa originaria lo stesso contribuente sarà tenuto a pagare le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi derivanti dalla risposta rettificativa, escluse le sanzioni.

Infine, qualora il contribuente alla data di ricezione della risposta rettificativa abbia già posto in essere il comportamento ma nell'istanza di interpello abbia omissso di indicare la soluzione interpretativa, l'Agenzia recupererà il tributo e gli interessi, escluse le sanzioni.



## IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

È un organo collegiale istituito presso ogni Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate (e presso le analoghe strutture delle province autonome di Trento e Bolzano) e rappresenta un valido strumento di tutela e di mediazione tra i cittadini e l'amministrazione finanziaria.

È composto da tre membri scelti fra altrettante categorie di soggetti particolarmente vicine ai problemi fiscali:

- magistrati, docenti universitari, notai (in questa categoria viene scelto il Presidente);
- dirigenti dell'amministrazione finanziaria o alti ufficiali della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni;
- avvocati, commercialisti, ragionieri, anch'essi a riposo e indicati dai rispettivi ordini professionali.

Gli incarichi hanno durata quadriennale e in considerazione della professionalità, della produttività e attività svolta dal Garante possono essere rinnovati senza alcuna limitazione.

Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto (vedi fac-simile in appendice) dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato:

- presenta richieste di documenti e chiarimenti agli uffici, i quali devono rispondere entro trenta giorni;
- rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi e li richiama al rispetto delle norme dello Statuto o dei termini relativi ai rimborsi d'imposta;
- accede agli uffici stessi per controllare la loro agibilità al pubblico nonché la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza;
- attiva l'autotutela;
- segnala norme o comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti;
- presenta una relazione semestrale al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Annualmente il Garante deve presentare direttamente al Governo e al Parlamento una relazione sull'attività svolta per fornire utili notizie e dati sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti, al fine di tutelare e rispettare i diritti del contribuente nel campo della politica fiscale.

L'incarico di componente del Garante viene conferito dal Presidente della Commissione tributaria regionale; ai suoi titolari sono concessi un compenso e un rimborso spese determinati con decreto ministeriale (art. 20).

L'elenco dei Garanti è riportato nella seguente tabella.

## GLI INDIRIZZI DEI GARANTI

Sede	Presidente	Componente	Componente	Tel. e-mail	Fax	Indirizzo
<b>ABRUZZO</b>	Pr. F. S. d'A. Valva	Dr. L. Asci	Dr. R. Quarchioni	0862/631228-27 dr_abruzzo@finanze.it	0862/63121	Via Filomusi Guelfi - 67100 L'Aquila Palazzo Uffici Finanziari e Tesoro II piano
<b>BOLZANO</b>	Dr. F. Martinoli	Dr. M. Scarantino	Dr.ssa M. Brugger	0471/443221	0471/272642	Piazza Tribunale, 2 - 39100 Bolzano dr.altoadige.garante@agenziaentrate.it
<b>BASILICATA</b>	Dr. F. Lazazzera	Col. A. Mascaro	Dr. G. Iaculli	0971/337231	0971/410176	Via dei Mille - 85100 Potenza
<b>CALABRIA</b>	Dr. C. Salvatore	Dr. S. Timpano	Rag. S. Muleo	0961/720145	0961/720145	Via Mario Greco, 147 88100 Catanzaro
<b>CAMPANIA</b>	Dr. F. D'Alessandro	Gen. D. Barbato	Avv. V. Veneziani	081/5513860	081/4281698	Via Diaz, 11 - 80134 Napoli
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	Dr. P. Iannaccone	Dr. R. Tangari	Avv. F. Pilla	051/600 2831	051/600 2850	Via Larga, 35 - 40138 Bologna garante_emilia@libero.it
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	Dr. A. Marinelli	Gen. E. Boi	Avv. E. Niseteo	040/4198412	040/4198495	Viale Miramare, 7 - 34100 Trieste dr.friulivg.garante@agenziaentrate.it
<b>LAZIO</b>	Dr. T. Figliuzzi	Gen. V. Biscaglia	Avv. G. Colecchia	06/48930340	06/48930340	Galleria Regina Margherita, 7 - 00184 Roma
<b>LIGURIA</b>	Dr. G. Gavotti	Gen. D. Siri	Dr. G. Carbone	010/5548512	010/5548315	Via Fiume, 2 - 16121 - Genova dr.liguria.garante@agenziaentrate.it
<b>LOMBARDIA</b>	Dr. U. Loi	Dr. G. Perrone	Avv. C. Chiaffarelli	02/65504300/01	02/65504899	Via Manin, 25 - 20125 Milano dr.lombardia.garante@agenziaentrate.it
<b>MARCHE</b>	Dr. S. Nardino	Dr. P. Narbone	Avv. C. Perrone	071/2080362	071/55786	Corso Mazzini, 55 - 60100 Ancona dr.marche.garante@agenziaentrate.it
<b>MOLISE</b>	Prof.ssa L. Salvini	Dr. M. Di Nezza	Dr. O. Caputi	0874/411125	0874/435314	Via Scatolone, 4 - 86100 Campobasso garante.molise@libero.it
<b>PIEMONTE</b>	Dr. S. Pieri	Dr. F. Vitullo	Dr. G. Lazzara	011/3032945	011/3163809	Via Sidoli, 35 - 10135 Torino garantecontr.to@libero.it
<b>PUGLIA</b>	Prof. D. Ciavarella	Dr. D. Fulco	Dr. N. Chiechi	080/5210689	080/5210901	P.zza Massari, 50 - 70123 - Bari garantebari@virgilio.it
<b>SARDEGNA</b>	Dr. Pietro Corda	Col.ris. G. Erriu	Dr. S. Ferri	070/4090301	070/4090598	Via Bacaredda, 27 - 09127 Cagliari dr.sardegna.garante@agenziaentrate.it
<b>SICILIA</b>	Dr. B. Pellingra Contino	Dr. S. Forastieri	Dr. F. Pillitteri	091/588317	091/588317	P.zza Marina - Salita Intendenza, 1 - 90133 Palermo dr.sicilia.garante@agenziaentrate.it
<b>TOSCANA</b>	Prof. R. Torrigiani	Dr. N. Battaglia	Dr. R. Lamioni	055/4978213	055/4978295	Via della Fortezza, 8 - 50100 Firenze dr.toscana.garante@agenziaentrate.it
<b>TRENTO</b>	Prof. G. Bronzetti	Gen. V. Laino	Dr. L. Negherbon	0461/263865	0461/265057	Via Vannetti, 15 - 38100 Trento dr.trentino.garante@agenziaentrate.it
<b>UMBRIA</b>	Dr. N. Restivo	Gen. P. Pasini	Avv. E. Taddonio	075/5145991	075/5145994	Via Canali, 12 - 06100 Perugia dr.umbria.garante@agenziaentrate.it
<b>VALLE D'AOSTA</b>	Dr. P. Amati	Dr. P. Scrima	Avv. L. Fournier	0165/306852	0165/238295	P.zza Manzetti, 2 - 11100 Aosta
<b>VENETO</b>	Prof. E. Rosini	Dr. B. Pasdera	Avv. G. Altieri	041/2718309/213	041/2718293	S. Marco, Campo S. Angelo, 3538 - 30124 Venezia dr.veneto.garante@agenziaentrate.it



## II. ASSISTENZA E INFORMAZIONE AL CONTRIBUENTE



L'Agenzia delle Entrate si pone al servizio della collettività mediante un'intensa attività di assistenza e informazione rivolta sia al singolo cittadino che a categorie di cittadini al fine di agevolare l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

### LA CARTA DEI SERVIZI

Nel 2005 è stata realizzata la seconda edizione della Carta dei Servizi, in distribuzione presso tutti gli uffici locali e disponibile sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

La Carta rappresenta il "patto" con cui l'Agenzia dichiara ai contribuenti il proprio impegno a mantenere elevati standard di qualità su determinate prestazioni di servizi.

È strumento di informazione e di comunicazione, descrive i servizi offerti, indica le modalità ed i tempi di fruizione mediante i tre canali operativi dell'Agenzia (uffici, Centri di assistenza multicanale e Internet). Gli utenti possono scegliere il canale di accesso più rapido ed adatto alle proprie esigenze.

L'Agenzia dichiara i livelli di qualità con cui eroga i servizi e si impegna a mantenerli e a migliorarli costantemente. In qualsiasi momento, l'utente può richiedere la verifica degli impegni e grazie al sistema di monitoraggio, attuato ai vari livelli di responsabilità, viene garantito il controllo del rispetto degli standard dichiarati e, se necessario, si interviene per rimuovere eventuali criticità.

La qualità dei servizi può essere migliorata anche attraverso i suggerimenti ed i reclami per disservizi inerenti all'erogazione degli stessi.

Sono a disposizione presso gli Uffici Locali appositi moduli, da compilare e consegnare allo sportello dell'Ufficio locale o da spedire via internet ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)). I suggerimenti saranno tenuti in considerazione nella definizione delle azioni di miglioramento. Per i reclami i contribuenti riceveranno specifica risposta entro 20 giorni lavorativi, escluso il giorno di ricezione, come previsto nella Carta dei servizi.

### L'AREA SERVIZI DEGLI UFFICI LOCALI DELL'AGENZIA

Gli Uffici locali sono moderne strutture, in continuo miglioramento, con sale di attesa e sistemi di gestione delle code. Ad essi sono affidati l'attività di informazione e assistenza ai contribuenti, la gestione dei tributi, l'accertamento, la riscossione e la trattazione del contenzioso.

È possibile prenotare un appuntamento presso gli uffici locali dell'Agenzia telefonando al numero unico 199.126.003 (attivo 24 ore su 24 al costo massimo di 11,88 centesimi di euro al minuto), o via internet collegandosi al sito dell'Agenzia dell'Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it/servizi](http://www.agenziaentrate.gov.it/servizi)), con due modalità:

- seguendo le indicazioni del sistema si sceglie prima l'Ufficio che interessa e poi il servizio tra quelli visualizzati nell'elenco. Una volta scelto il servizio si apre una casella di dialogo che consente di scegliere la data e l'ora dell'appuntamento, che avrà la durata di mezz'ora (gli uffici hanno così modo di organizzarsi per evadere il numero di appuntamenti quotidiani richiesti). A prenotazione effettuata, verrà mandata una e-mail di conferma;
- tramite il proprio "cassetto fiscale", servizio riservato ai possessori di codice PIN, esclusivamente per prenotazioni nel proprio ufficio di competenza (domicilio fiscale) e per chiarimenti sui dati visionati nel cassetto stesso.

**Molti Uffici locali garantiscono l'assistenza a domicilio per agevolare particolari categorie di contribuenti (disabili, ultrasessantacinquenni), impossibilitati a recarsi fisicamente e personalmente presso gli Uffici stessi.**

## IL CENTRO DI ASSISTENZA MULTICANALE

Attraverso il contact center è possibile ottenere numerose informazioni fiscali senza doversi recare presso gli uffici: ad esempio, informazioni relative al Modello 730, al Modello UNICO, ai versamenti, alla situazione dei propri rimborsi Irpef, oppure chiarimenti su cartelle di pagamento, sospensioni, sgravi, eccetera.

Questi i numeri da chiamare:

### 848.800.444 (con operatore)

Il **Centro di assistenza multicanale** (CAM) fornisce assistenza ed informazioni sulle materie fiscali di competenza dell'Agenzia con il seguente orario:

- dal lunedì al venerdì, ore 9.00 - 17.00
- il sabato, ore 9.00 - 13.00.

I CAM - ubicati a Bari, Cagliari, Pescara, Roma, Salerno, Torino e Venezia - sono raggiungibili da qualunque parte del territorio nazionale al costo di una telefonata urbana a tempo (TUT).

Sono attivi, inoltre, 13 mini call center ubicati in altrettanti uffici locali.

I CAM forniscono ai contribuenti informazioni di base sullo stato delle pratiche fiscali, sugli adempimenti tributari (normativa, scadenze) e sulla posizione fiscale del singolo contribuente (dichiarazioni, rimborsi), nonché assistenza sull'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi; nei casi meno complessi, possono correggere eventuali errori e annullare atti amministrativi (es. comunicazioni di irregolarità) di cui accertino l'illegittimità.

### 00390854322008 (accesso dall'estero)

È attiva una linea telefonica appositamente dedicata agli italiani all'estero. La telefonata è a carico del chiamante. Il servizio è attivo negli stessi orari dell'utenza 848.800.444.

### 199.148.398

Questo è il numero per contattare il CAM tramite cellulare. Il costo è a carico del chiamante secondo il piano tariffario applicato dal proprio gestore.

### Prenotazione di richiamata telefonica

Il servizio di "Prenotazione di richiamata telefonica" (Call back) consente di essere richiamati in determinate fasce orarie. Il servizio è rivolto ai contribuenti e non è utilizzabile dagli intermediari.

La prenotazione può effettuarsi telefonicamente, o tramite Internet collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate: il contribuente deve solo compilare una scheda con:

- nome
- cognome
- codice fiscale
- numero al quale desidera essere richiamato (sono esclusi i cellulari)
- fascia preferita per essere richiamato (dalle ore 12,30 alle ore 14,30, o dalle ore 14,30 alle ore 16,30).

Il "call back" farà diversi tentativi di chiamata nella fascia oraria richiesta, ma se non riuscirà a mettersi in contatto con il contribuente (linea occupata e/o mancata risposta), questi dovrà effettuare una nuova prenotazione.

La prenotazione di richiamata telefonica diretta è offerta all'utente solamente quando i tempi di attesa sono superiori agli standard previsti, in tal caso la prenotazione avviene con l'uso della tastiera telefonica (Voice Call back).

### 848.800.333 (servizio automatico)

Fornisce un servizio di informazioni automatiche, quali:

- richiesta del codice personale PIN indispensabile per l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia. Il Codice Pin può essere richiesto anche collegandosi a [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it);





- informazioni preavvisi telematici e sul modello F24 cumulativo. Il servizio è utilizzabile soltanto dagli intermediari;
- informazioni su rimborsi Irpef. Per accedere al servizio è necessario possedere il codice PIN e convertire in cifre il proprio codice fiscale;
- conversione in cifre del codice fiscale;
- verifica delle partite Iva degli operatori comunitari. La verifica si ottiene digitando partita Iva e prefisso telefonico internazionale del Paese di residenza dell'operatore;
- richiesta del duplicato del tesserino del codice fiscale;
- conoscere l'ufficio locale di competenza.

### **800.100.645** (numero verde dedicato ai rimborsi)

Questo servizio è dedicato ai contribuenti in attesa di un rimborso fiscale, al fine di ottenere informazioni sullo stato del rimborso.

### **199.126.003** (costo della chiamata 11,88 centesimi di euro al minuto iva esclusa)

Il **Centro di prenotazione telefonica** (CUP) di appuntamenti permette di prenotare, telefonicamente o via web, presso l'ufficio nel quale recarsi per chiedere assistenza, specificando il servizio, il giorno e l'ora dell'appuntamento. Se si è titolari del codice PIN si può prenotare un appuntamento anche tramite il cassetto fiscale.

### **320.43.08.444**

Inviando un messaggio a questo numero, è possibile richiedere tramite SMS (Short message service) informazioni fiscali veloci e semplici. Gli Sms possono essere inviati in qualunque momento della giornata solo tramite telefoni cellulari (sono eliminati dal sistema gli Sms provenienti da Internet, da telefono fisso o da cellulare con il numero non in chiaro). Il costo, a carico di chi invia il messaggio, varia a seconda del proprio piano tariffario.

È possibile inviare solo messaggi sintetici (160 caratteri o al massimo non superiori a 320 caratteri pari a due Sms) per chiedere determinate informazioni: ad esempio, un codice di un tributo da indicare nei modelli di versamento, il termine di una scadenza tributaria, di una proroga, della presentazione delle dichiarazioni, cioè tutte quelle informazioni che non richiedono una risposta complessa e articolata.

In caso di messaggi cui non si può dare risposta, l'Agenzia invierà un SMS con cui comunicherà che il quesito non può essere trattato tramite questo servizio.

## **WEBMAIL**

**Tale servizio, operativo 24 ore su 24, consente di risolvere in modo rapido eventuali dubbi in materia fiscale.**

**Utilizzarlo è semplice:** basta collegarsi al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), cliccare sulla voce "Servizi", quindi su "Webmail", e aprire la scheda da compilare e inviare.

Per ogni e-mail inviata, il CAM trasmette sempre, in automatico, un messaggio di avvenuto recapito o di invio fallito, nonché la soluzione al problema posto presumibilmente entro 2 giorni lavorativi.

**Viene comunque fornita un'apposita comunicazione anche nel caso in cui il quesito non possa avere risposta.**

Si ricorda che, per conoscere la corretta applicazione delle norme tributarie o l'individuazione dell'esatto trattamento fiscale di casi più particolari, è necessario fare ricorso all'istituto dell'interpello (vedi capitolo I).

## **ALTRI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

### **I SITI INTERNET**

L'Amministrazione finanziaria è stata tra le prime ad utilizzare la rete Internet per rapportarsi coi propri utenti.

Oltre a quelli su rete dedicata e riservati agli intermediari, ed a quelli riservati ai possessori del Codice PIN, l'Agenzia offre una serie di servizi telematici aperti a tutti gli utenti internet.

## WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT

Il sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) è realizzato nel rispetto dei requisiti della normativa sull'accessibilità.

Oltre ad offrire numerosi servizi dedicati, esso consente a tutti i suoi visitatori:

- di accedere agevolmente ad ogni informazione in materia fiscale;
- di interagire in maniera sempre più avanzata con gli operatori dei Contact center, attraverso i servizi di web mail e call back;
- di consultare on-line, nella sezione “Norme, Circolari e Risoluzioni”, la banca dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contenente tutta la normativa fiscale nonché le circolari e le risoluzioni emesse dall'Agenzia;
- di calcolare il bollo auto;
- di conoscere le scadenze degli adempimenti fiscali;
- di prenotare un appuntamento presso un ufficio locale dell'Agenzia;
- di prenotare la richiamata telefonica;
- di scaricare i software e la modulistica messi a disposizione dei contribuenti;
- di richiedere il duplicato del codice fiscale e della tessera sanitaria;
- di verificare le partite IVA comunitarie;
- di consultare le guide dell'Agenzia;
- di iscriversi ad una newsletter quindicinale per ricevere via e-mail tutte le novità sui provvedimenti, le scadenze e i servizi fiscali.

## WWW.FISCOOGGI.IT

La rivista Fiscooggi.it è il periodico telematico che integra la documentazione esistente presso il sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), offrendo, in tempo reale, aggiornamenti sull'attività dell'Agenzia e dei suoi uffici centrali e periferici e commenti sulla normativa e sulla giurisprudenza tributaria.

L'edizione quotidiana di Fiscooggi.it garantisce un'operatività continua che stimola sinergie e contatti tra Agenzia, media, imprese e professionisti.

## WWW.FISCONELMONDO.IT

Il nuovo giornale telematico, raggiungibile all'indirizzo Internet [www.fisconelmondo.it](http://www.fisconelmondo.it) propone, con taglio pratico e divulgativo, approfondimenti monotematici, analisi e commenti sui sistemi tributari europei ed extraeuropei, indicazioni sugli ultimi sviluppi della normativa e della giurisprudenza comunitaria, notizie di politica economica e fiscale. Tra le novità le Schede Paese che permettono di accedere alle principali informazioni istituzionali, economiche e fiscali degli Stati dell'Unione europea, dell'Unione economico-monetaria (Uem) e della comunità internazionale, il servizio newsletter, gratuito e aperto a tutti, e un sistema avanzato per la distribuzione di contenuti sul web (RSS) che permette di ricevere in ogni momento sul computer le ultime notizie pubblicate nell'ambito di una rubrica preselezionata.

## PUBBLICAZIONI

L'Agenzia produce periodicamente e distribuisce gratuitamente ai contribuenti diverse pubblicazioni con le quali vengono fornite informazioni pratiche e aggiornamenti sugli adempimenti e sulle agevolazioni fiscali.

Nel 2005, oltre alla scorsa edizione di questo Annuario del contribuente, sono stati pubblicati e distribuiti, fino ad esaurimento, a tutte le sedi periferiche dell'Agenzia (Direzioni regionali e provinciali, Uffici locali, ma anche loro Sezioni staccate), sei numeri del periodico bimestrale “l'Agenzia Informa”, costituenti altrettante guide monografiche dai seguenti titoli:

- Guida pratica ai principali adempimenti fiscali: come, dove e quando;
- Guida fiscale per la famiglia;
- Guida fiscale alla locazione della casa;
- Guida fiscale al passaggio generazionale dei beni. Successioni, donazioni e cessioni;





- Erogazioni liberali: le agevolazioni fiscali;
- Errori fiscali: conseguenze e rimedi.

Nel 2006 "l'Agenzia Informa" ha pubblicato:

- Guida pratica alle comunicazioni fiscali e alle cartelle di pagamento;
- Le agevolazioni fiscali per i mutui.

Le suddette pubblicazioni sono consultabili anche sul sito Internet dell'Agenzia [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

## MANIFESTAZIONI

L'Agenzia delle Entrate ogni anno organizza su tutto il territorio manifestazioni ed eventi per favorire una maggiore conoscenza ed una migliore visibilità delle attività istituzionali e dei servizi offerti ai cittadini.

Alcune iniziative sono realizzate in occasione degli appuntamenti fiscali di maggiore interesse, per fornire assistenza e informazione direttamente ai contribuenti e facilitare gli adempimenti tributari.

Oltre a conoscere i nuovi servizi telematici dell'Agenzia, i contribuenti possono trovare software, modulistica per la dichiarazione dei redditi, pubblicazioni varie.

L'Agenzia delle Entrate è inoltre presente a FORUM P.A., il principale appuntamento istituzionale della Pubblica Amministrazione.

## TELEVIDEO

Un apposito servizio informativo dell'Agenzia delle Entrate è organizzato sul Televideo Nazionale. L'accordo sottoscritto con la Rai - Radiotelevisione Italiana - prevede la diffusione di notizie sulle iniziative legate alle attività istituzionali dell'Agenzia e sui servizi di pubblica utilità. La rubrica curata dall'Agenzia delle Entrate è inserita in un'apposita area tematica "borsa soldi" dell'indice di Televideo, alle pagine da 390 a 394.

La pagina 391 viene aggiornata quotidianamente, la pagina 392 settimanalmente, la pagina 393 quindicinalmente.



## III. I SERVIZI TELEMATICI



### FISCONLINE, ENTRATEL E SIATEL

I servizi telematici oggi attivi si dividono in tre grandi categorie:

- quelli che possono essere utilizzati dalle medie e grandi imprese e dagli intermediari (consulenti, professionisti, banche, poste, Caf, ecc) tramite la rete **Entratel**;
- quelli che possono essere utilizzati dalle piccole imprese e da tutti gli altri contribuenti, tramite Internet, attraverso il servizio **Fisconline**;
- quelli che possono essere utilizzati dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni, dai Consorzi di bonifica, dalle Comunità montane, dagli altri enti territoriali, dalle Università, dagli Enti per il diritto allo studio universitario, dalle Asl, dalle Aziende ospedaliere, da Ater, da altri enti pubblici tramite il servizio **Siatel**.

Questi sono i principali servizi telematici:

<b>dichiarazioni</b>	la trasmissione on-line delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta la richiesta di annullamento di una dichiarazione trasmessa per errore l'invio di istanze e dati riguardanti condoni o la concessione di crediti d'imposta l'invio telematico delle dichiarazioni di emersione del lavoro irregolare le dichiarazioni relative a formalità Iva (inizio, variazione e cessazione attività)
<b>versamenti e rimborsi</b>	il pagamento delle imposte con F24 on line la richiesta di accreditamento dei rimborsi derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni Unico-Persone Fisiche
<b>registro</b>	la registrazione dei contratti di affitto o locazione di beni immobili il pagamento delle imposte dovute sull'ammontare del canone relativo alle annualità successive alla prima per i contratti di locazione di beni immobili il pagamento delle imposte relative alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili la registrazione di atti notarili la liquidazione on line degli atti giudiziari
<b>altri servizi</b>	il duplicato del tesserino di codice fiscale/tessera sanitaria il servizio di web-mail il "tutoraggio" on line "trova l'Ufficio", il servizio realizzato per conoscere in tempo reale l'ufficio competente, partendo dall'indirizzo di residenza, e/o l'ufficio più vicino a dove ci si trova la prenotazione tramite Internet degli appuntamenti presso gli uffici il calcolo del bollo auto il cassetto fiscale contenente le informazioni anagrafiche e reddituali personali (e dei propri clienti, previa delega, per gli intermediari abilitati) l'indirizzario, cioè la sezione contenente gli indirizzi degli Uffici locali dell'Agenzia (facilmente consultabili grazie ad un motore di ricerca) e quelli delle Direzioni Regionali, dei CAF e dei concessionari della riscossione l'attribuzione del codice fiscale via web da parte dei Consolati italiani all'estero ai contribuenti non residenti in Italia la trasmissione all'Anagrafe Tributaria di dati e notizie, da parte dei gestori di servizi di pubblica utilità, relativi ai contratti di somministrazione di servizi telefonici, idrici e del gas, relativamente alle utenze non domestiche e ad uso non pubblico la trasmissione all'Anagrafe Tributaria, da parte dei soggetti che effettuano erogazioni liberali, dei dati relativi alle erogazioni e ai soggetti beneficiari delle stesse



l'invio di dati relativi alle forniture di documenti fiscali da parte delle tipografie autorizzate alla stampa e dei soggetti autorizzati alla rivendita

la trasmissione dei questionari relativi agli studi di settore

la presentazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori titolari di partita Iva con cui sono state effettuate, nell'anno precedente, operazioni soggette all'obbligo di fatturazione

l'invio, da parte del fornitore dell'esportatore abituale, dei dati ricevuti con la "dichiarazione d'intento" della controparte

le rilevazioni in tema di regimi fiscali agevolati

il contact center

**N.B. dal sito è possibile scaricare gratuitamente la modulistica relativa a quasi tutte le istanze da presentare non per via telematica**

**scadenario** il servizio permette, attraverso un motore di ricerca, di consultare tutte le scadenze fiscali

**documentazione** attraverso il servizio di documentazione tributaria è possibile consultare la banca dati completa della giurisprudenza, normativa e prassi dell'amministrazione finanziaria

attraverso il sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) è possibile consultare le guide monotematiche e gli opuscoli informativi realizzati dall'Agenzia, ed iscriversi alla Newsletter dell'Agenzia

la consultazione delle banche dati del contenzioso tributario (servizio riservato ai professionisti abilitati alla difesa dei contribuenti presso le commissioni tributarie)

## IL SERVIZIO "ENTRATTEL"

Questo servizio è basato su una "Rete Privata Virtuale", cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate esclusivamente agli utenti abilitati.

Entratel è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato al momento del rilascio dell'abilitazione.

La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso ai soggetti non autorizzati. Gli utenti che preferiscono utilizzare collegamenti internet a larga banda (ADSL), possono accedere a Entratel collegandosi al sito <https://entratel.agenziaentrate.it>.

Si avvalgono di questo servizio:

- i soggetti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali, tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770, semplificato o ordinario) in relazione ad un numero di soggetti (dipendenti e percipienti) superiore a venti;
- gli incaricati (commercialisti, ragionieri, avvocati, revisori contabili, etc.) di cui all'art 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/98;
- le Banche e Poste italiane S.p.A., per le proprie dichiarazioni e per quelle presentate dai contribuenti ai loro sportelli;
- le società che trasmettono per conto delle società del gruppo di cui fanno parte;
- le Amministrazioni dello Stato;
- i soggetti delegati per la registrazione telematica dei contratti di locazione e coloro che si considerano intermediari esclusivamente a tal fine (agenzie immobiliari, agenzie che svolgono attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, gli iscritti agli albi dei geometri).

Per accedere a Entratel, occorre richiedere la preventiva abilitazione mediante apposita domanda ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, della regione in cui ricade il domicilio fiscale dell'interessato, ovvero alle Direzioni regionali che offrono tale possibilità.

La modulistica per la richiesta dell'abilitazione, completa delle relative istruzioni, è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), sezione "Servizi telematici > Entratel > Accedi al servizio", oltre che presso gli Uffici locali.

Tali moduli possono anche essere ottenuti via fax contattando il numero di telefono 848.800.333.

Gli Uffici competenti, effettuati gli opportuni controlli sulle autocertificazioni presentate dai richiedenti, rilasciano un'attestazione di accesso al servizio e le avvertenze per un corretto utilizzo del medesimo.

## IL SERVIZIO “FISCONLINE”

Tutti coloro che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti e i soggetti, non sostituti d'imposta, che hanno l'obbligo di presentare telematicamente altre dichiarazioni (es. dichiarazione Iva annuale, purché il volume d'affari realizzato sia superiore a 10.000 euro) devono avvalersi **obbligatoriamente** di questo servizio.

Tutti gli altri contribuenti (non tenuti ad utilizzare Entratel) possono, **facoltativamente**, presentare le proprie dichiarazioni o eseguire altri adempimenti fiscali per via telematica previa attribuzione del codice Pin.

Per accedere ai servizi web tramite Fisconline, è necessario innanzitutto:

- avere a disposizione l'attrezzatura informatica di base (computer, modem, stampante);
- ottenere il PIN, un codice segreto personale di accesso al sistema.

## IL SERVIZIO SIATEL (Accesso ai dati dell'Anagrafe tributaria per Comuni, Regioni, Province, ASL ed altri Enti Pubblici)

Il servizio permette ai Comuni, alle Regioni, alle Province ed ad altri enti pubblici di accedere gratuitamente via web ai dati anagrafici, alle dichiarazioni dei redditi e agli atti del registro dei contribuenti, sia persone fisiche che società, e ai dati delle Commissioni Tributarie.

Gli Enti interessati devono inviare, per posta o per fax, all'Ufficio Sistemi e Processi la seguente documentazione:

- lettera di richiesta di accesso;
- modulo di autorizzazione all'accesso a SIATEL sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente;
- scheda del soggetto o dei soggetti che l'Ente intende abilitare a SIATEL.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto e verificato la documentazione, fornirà una password di accesso e le istruzioni per l'attivazione del servizio.

## IL CODICE PIN

Il codice PIN è il codice identificativo, formato da dieci cifre, di accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate erogati mediante Fisconline.

Per ottenerlo direttamente al proprio domicilio occorre innanzitutto disporre di un personal computer e di un accesso ad Internet.

Dopo essersi collegati al sito web [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) è sufficiente selezionare l'icona “Servizi telematici” e scegliere un servizio qualsiasi di Fisconline, oppure è possibile collegarsi direttamente al sito <http://fisconline.agenziaentrate.it> e poi cliccare sulla voce “Se non hai il Pin richiedilo”.

Il sistema propone una semplice scheda da riempire con i dati necessari e, dopo aver eseguito alcuni controlli, fornisce subito le prime 4 cifre delle dieci che compongono il codice PIN. Entro pochi giorni dalla richiesta, l'interessato riceve al proprio domicilio, tramite il servizio postale, le restanti sei cifre e la password per poter accedere a Fisconline.

In caso di mancato recapito (ma anche di altri disguidi, come ad esempio, nell'ipotesi in cui la domanda di abilitazione non sia stata accolta dal sistema per dati non corrispondenti a quelli presenti nell'Anagrafe Tributaria, o problemi nella stampa della prima parte del codice Pin), l'interessato è tenuto a recarsi personalmente presso l'ufficio locale dell'Agenzia territorialmente competente, che provvederà, previa identificazione dell'interessato, ad effettuare le operazioni necessarie per l'attribuzione di un nuovo codice PIN.

Qualora l'autorizzazione sia richiesta da soggetti diversi dalle persone fisiche, l'istanza va inoltrata via web dal rappresentante legale, il quale deve essere già in possesso di un proprio codice PIN. Il titolare di codice PIN, al suo primo accesso al servizio, dovrà modificare la password, originariamente attribuita, necessaria per accedere alle sezioni pro-



tette di Fisconline.

Per fare ciò si deve selezionare l'icona "Se hai già il Pin accedi ai servizi" del sito <http://fisconline.agenziaentrate.gov.it>.

Il codice PIN può essere richiesto anche telefonicamente al numero 848.800.333, seguendo le istruzioni fornite dal sistema.

In alternativa alle modalità appena illustrate, è possibile recarsi presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate per ricevere le prime quattro cifre del codice PIN, la relativa password ed ogni altra informazione tecnica utile all'utente per poter ottenere la seconda parte del codice PIN.

**Si fa presente che, per motivi di sicurezza, il codice Pin assegnato scade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ultima utilizzazione o, in caso di non utilizzo, del rilascio. Per evitare, quindi, di dover chiedere una nuova attribuzione del Pin, è sufficiente utilizzare i servizi di Fisconline almeno una volta all'anno.**

Pertanto, nei primi mesi di ogni anno, vengono disabilitati automaticamente:

- a) i codici PIN attribuiti nell'anno appena trascorso e mai utilizzati;
- b) i codici PIN attribuiti negli anni precedenti e non utilizzati nel corso dell'anno appena trascorso.

*L'Agenzia delle Entrate dà notizia della disabilitazione dei Pin a coloro i quali hanno fornito l'indirizzo di posta elettronica.*

I contribuenti italiani, persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono ottenere il codice PIN inoltrando una richiesta via web al Consolato Italiano presso il quale risultano iscritti all'anagrafe consolare. Basta connettersi al sito <http://fisconline.agenziaentrate.gov.it>, cliccare sulla voce "Se non hai il Pin richiedilo" e scegliere l'opzione "Richiesta del Pin" seguita da "Cittadini italiani residenti all'estero". Dopo aver ottenuto la risposta online devono inviare via fax al Consolato copia della richiesta del Pin accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Viceversa, i cittadini italiani temporaneamente non residenti e non iscritti all'anagrafe consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono recarsi personalmente al Consolato, dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.

L'autorità consolare, effettuati gli opportuni controlli, provvede ad attribuire la prima parte del codice PIN e la relativa password e a recapitarli al richiedente.

Dopodiché, il contribuente non residente può ottenere direttamente le restanti sei cifre, accedendo al sito web di Fisconline.

Le persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere on-line il codice PIN solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti possono rivolgersi ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

## IL CASSETTO FISCALE

Il cassetto fiscale è un servizio telematico, caratterizzato dalla massima trasparenza e da una forte interattività tra l'utente e l'Amministrazione finanziaria. Questo servizio permette ai contribuenti di consultare, direttamente da casa e in tutta sicurezza, le informazioni relative alle proprie posizioni fiscali.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 20,00; il sabato dalle ore 8,00 alle 19,30.

I cittadini, in pratica, attraverso il "Cassetto fiscale", possono interrogare l'Anagrafe tributaria per ottenere informazioni personali relative a:

- codice fiscale;
- dati anagrafici e di residenza;
- denominazione;
- partita Iva;
- domicilio fiscale;

- sede legale;
- descrizione dell'attività della ditta individuale;
- dichiarazioni presentate;
- rimborsi di imposte dirette;
- andamento dei versamenti tramite modelli F24 e F23;
- dati patrimoniali (atti del registro).

Se l'utente dovesse riscontrare delle incongruenze nelle informazioni visualizzate, può prenotare un appuntamento con un funzionario dell'Agenzia e avere chiarimenti.

È importante ricordare che i dati personali, presenti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate, sono protetti per tutelarne la riservatezza e la possibilità di interrogarli è riservata al diretto interessato.

Come per gli altri servizi il contribuente dovrà indicare al sistema il proprio codice fiscale quale nome utente, la password e, successivamente, il codice PIN.

Il cassetto fiscale può essere utilizzato anche dagli intermediari che possono ottenere informazioni sia sui loro dati fiscali personali sia su quelli dei propri clienti, ovviamente previo conferimento di idonea delega da parte di questi ultimi.

Gli intermediari interessati devono:

- presentare, dopo avere compilato gli appositi modelli disponibili sul sito Entratel, la richiesta e le condizioni generali di adesione, recandosi allo sportello di qualsiasi ufficio dell'Agenzia della propria regione;
- presentare allo stesso ufficio (anche via posta, fax o e-mail) le deleghe dei propri clienti, redatte su apposito modello anch'esso scaricabile da Entratel, corredate di fotocopia del documento d'identità del delegante;
- adottare, preventivamente e pena la revoca della convenzione, i prescritti sistemi di sicurezza informatica e protezione della privacy.



## IV. CODICE FISCALE E TESSERA SANITARIA




### IL CODICE FISCALE

#### COS'È E A COSA SERVE

Il codice fiscale consente di identificare esattamente un soggetto nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. Affinché un codice fiscale possa considerarsi valido deve essere registrato negli archivi dell'Anagrafe Tributaria gestiti dall'Agenzia delle Entrate. L'omessa o errata indicazione del codice fiscale o l'utilizzo di codici fiscali autonomamente calcolati e non registrati in Anagrafe Tributaria può causare l'irricevibilità o l'inefficacia di domande ed atti presentati ad uffici pubblici che ne richiedono l'obbligatoria indicazione, oltre a comportare l'applicazione delle sanzioni previste al riguardo dalla vigente normativa. Solo la corretta indicazione del codice fiscale, effettivamente registrato in Anagrafe Tributaria, permette la puntuale individuazione del soggetto e lo scambio di informazioni tra le banche dati delle diverse amministrazioni. Nei confronti dei cittadini consente inoltre l'erogazione dei servizi che ne richiedono l'obbligatoria indicazione.

Il codice fiscale delle persone fisiche è costituito da un'espressione alfanumerica di 16 caratteri, così composta (vedi figura):



- le prime tre lettere sono le prime tre consonanti del cognome; se questo ha meno di tre consonanti, queste sono seguite dalle prime vocali fino ad avere tre caratteri; se il cognome ha due caratteri, il terzo sarà la lettera X;
- lo stesso criterio vale per il nome, che fornisce le seconde tre lettere; se questo è formato da più di tre consonanti, si prendono la prima, la terza e la quarta;
- i primi due numeri sono le ultime due cifre dell'anno di nascita;
- il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita;
- i successivi due numeri sono il giorno di nascita, che per i soggetti di sesso femminile è aumentato di 40 unità;
- i caratteri da 12 a 15 indicano il luogo di nascita (codice del Comune o dello Stato estero);
- l'ultimo carattere (casella di controllo) è calcolato dall'Anagrafe Tributaria secondo uno specifico algoritmo.

#### CHI LO RILASCIATA

I cittadini sprovvisti del codice fiscale sono tenuti a richiederne l'attribuzione ad un qualsiasi **Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate**. Nella richiesta di attribuzione, presentata sul modello AA4, il cittadino deve indicare le corrette generalità anagrafiche ed il corretto *domicilio fiscale*, presso il quale verrà recapitato il tesserino plastificato una volta attribuito il codice fiscale.

Unitamente alla richiesta, i cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.

I cittadini provenienti dai Paesi non facenti parte della Unione Europea esibiscono in alternativa:

- il passaporto valido, con relativo visto ove prescritto, o altro documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane;
- l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese di appartenenza (con relativa foto dell'interessato);

- il permesso di soggiorno valido;
- la carta d'identità del comune di residenza.

L'attribuzione del numero di codice fiscale può essere effettuata anche dai Comuni (ai neonati al momento della prima iscrizione nei registri d'anagrafe) attraverso il sistema di interscambio con l'Anagrafe Tributaria e dai Consolati (per i cittadini residenti all'estero) se collegati al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. Di recente sono state messe a disposizione dei Consolati (sul sito [www.fisconline.agenziaentrate.gov.it](http://www.fisconline.agenziaentrate.gov.it)) ulteriori funzioni per migliorare i servizi forniti e aggiornare le informazioni anagrafiche. Ad esempio, il Consolato può:

- inoltrare, su istanza del cittadino, la richiesta di duplicato del tesserino plastificato del codice fiscale;
- aggiornare direttamente i dati negli archivi dell'Anagrafe Tributaria, in caso di variazione di residenza all'estero o di decesso di un cittadino al quale è stato attribuito il codice fiscale.

In ogni caso la generazione del codice fiscale, la produzione e l'invio del tesserino plastificato rimangono a cura dell'Agenzia delle Entrate e nessun soggetto esterno, tranne la Sogei - Società Generale d'Informatica, è autorizzato dall'Agenzia delle Entrate a produrre programmi software per il calcolo del codice fiscale e tanto meno a stampare il relativo tesserino.

### OMOCODIA, COS'È E COME SI RISOLVE

Può accadere, che due (o più) soggetti abbiano dati anagrafici tali da generare lo stesso codice fiscale (OMOCODICI).

In questi casi l'Agenzia delle Entrate provvede ad attribuire a ciascun soggetto un nuovo codice fiscale, calcolato a partire dal codice fiscale "base" comune a più soggetti. La distinzione avviene effettuando, nell'ambito dei sette caratteri numerici, sistematiche sostituzioni di una o più cifre, a partire da quella più a destra, con corrispondenti caratteri alfabetici.

Una volta generato il codice fiscale "omocodice" per ciascuno dei soggetti interessati dall'omocodia, il codice fiscale "base" (generato dall'algoritmo standard di calcolo) non deve essere più assolutamente utilizzato da nessuno dei soggetti perchè non sarebbe possibile, né per l'Anagrafe Tributaria né per ogni altro soggetto pubblico o privato che lo utilizzi, distinguerne il soggetto di riferimento.

Sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile (alla voce Servizi - codice fiscale) il programma di controllo della correttezza formale del codice fiscale; questo può essere utilizzato e integrato da Enti e Amministrazioni nei propri sistemi informativi, per la verifica di codici fiscali, anche se generati da una risoluzione di omocodia.

### LA TESSERA SANITARIA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, sta completando la consegna della Tessera Sanitaria (TS) a tutti i cittadini aventi diritto all'assistenza sanitaria.

La Tessera Sanitaria contiene, oltre ai dati anagrafici e assistenziali, il codice fiscale sia in formato alfanumerico che in formato "codice a barre" (bar-code) e sostituirà gradualmente il tesserino plastificato di codice fiscale. Essa assume, quindi, la duplice veste di sostitutivo del tesserino di codice fiscale, da utilizzare in tutti i casi nei quali occorra esibire il codice fiscale stesso, e di strumento di accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

La Tessera, che ha una validità di 5 anni, salvo diversa indicazione da parte della Regione/ASL di assistenza, può essere utilizzata sull'intero territorio nazionale e permette di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell'Unione Europea, in sostituzione del modello cartaceo E111.

In prossimità della scadenza, l'Agenzia delle Entrate provvede automaticamente ad inviare, all'indirizzo di residenza risultante nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria al momento della spedizione, la nuova Tessera a tutti i soggetti per i quali non sia decaduto il diritto all'assistenza.

Se i dati anagrafici riportati sulla tessera sono errati, il cittadino può rivolgersi ad un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per chiedere la correzione. Allo stesso modo, in caso di smarrimento o furto, il cittadino potrà richie-



derne un duplicato.

Per ogni ulteriore informazione si può telefonare al numero verde: **800-030-070** o consultare il sito **www.sistemats.it**.

## I DUPLICATI

Se il tesserino viene smarrito o rubato, se ne può chiedere un duplicato all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

In alternativa, il duplicato si può richiedere:

- direttamente via Internet nel sito dell'Agenzia delle Entrate (alla voce Servizi – codice fiscale – richiedi il duplicato del codice fiscale); le richieste effettuate via Internet vengono evase con l'invio del duplicato di Tessera Sanitaria se il cittadino ha già ricevuto la Tessera Sanitaria o con l'invio del duplicato del tesserino di codice fiscale se il cittadino non ha ancora ricevuto la Tessera Sanitaria.
- chiamando il servizio automatico d'informazioni (numero telefonico 848-800333).

Il nuovo tesserino plastificato sarà recapitato entro breve tempo all'ultimo domicilio fiscale risultante all'Anagrafe Tributaria. In caso di mancata ricezione è opportuno rivolgersi ad un Ufficio locale dell'Agenzia per verificare (ed eventualmente aggiornare) il proprio domicilio fiscale.

## COME SI OTTIENE IL CODICE FISCALE

PRESSO GLI UFFICI LOCALI  
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

sul modulo reperibile presso l'Ufficio  
si compila la richiesta **in ogni sua parte**

esibire **un documento di identità**

per i nuovi nati	per i MINORI	per gli STRANIERI	
		extracomunitari	comunitari
<b>UFFICIO ANAGRAFE</b> (se collegato con l'anagrafe tributaria) rilascia il codice all'atto dell'iscrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità <b>del genitore</b></li> <li>• documento <b>del minore</b></li> <li>• o autocertificazione del genitore</li> </ul>	<b>passaporto o permesso di soggiorno</b>	<b>documento d'identità</b>





## V. PARTITA IVA E AVVIO ATTIVITÀ

### LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ E L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA

Quando si intraprende un'attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, occorre segnalarlo all'Agenzia delle Entrate presentando un'apposita dichiarazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.

La dichiarazione va presentata anche dai soggetti non residenti che istituiscono una stabile organizzazione in Italia o che nominano un rappresentante fiscale ovvero che intendono identificarsi direttamente nel territorio dello Stato, siano essi persone fisiche che soggetti diversi.

Al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, viene attribuito dall'Agenzia delle Entrate il numero di partita Iva, che resta invariato fino alla cessazione dell'attività.

Il numero di partita IVA è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell'Ufficio, l'ultimo è un carattere di controllo.

N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
(I)							(II)			(III)	

(I) Numero progressivo (II) Codice ufficio (III) Carattere di controllo (calcolato sulla base dei primi dieci)

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la partita IVA e il codice fiscale generalmente coincidono, fatta eccezione per quei soggetti che all'inizio dell'attività sono già in possesso di un codice fiscale: in tal caso viene attribuito un numero che assume esclusivamente valore di partita IVA.

Il numero di partita IVA attribuito deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

Le dichiarazioni di inizio attività devono essere redatte sui modelli AA9/7 e AA7/7, disponibili in formato elettronico e prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), alla voce Modulistica - altri modelli).

In particolare deve essere utilizzato:

- il modello AA9/7, dalle persone fisiche (ditte individuali e lavoratori autonomi);
- il modello AA7/7, dagli altri soggetti (società, associazioni, enti);
- il modello ANR/1 dai soggetti non residenti (persone fisiche e soggetti diversi) che intendono identificarsi direttamente in Italia.

Le dichiarazioni **modelli AA7/7 e AA9/7**, possono essere presentate o trasmesse presso un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate con le seguenti modalità:

1. direttamente, in duplice esemplare, anche a mezzo di persona incaricata munita di delega. All'atto della presentazione della dichiarazione, il contribuente (titolare dell'impresa individuale o rappresentante legale della società) deve esibire un proprio documento di riconoscimento. Se la dichiarazione è presentata su delega, la persona delegata è tenuta ad esibire oltre al proprio documento, un documento del delegante che può essere presentato anche in copia fotostatica;
2. a mezzo posta, in unico esemplare. La spedizione deve avvenire mediante raccomandata alla quale deve essere allegato un documento di riconoscimento in copia fotostatica. La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui è spedita la raccomandata e la prova dell'avvenuta presentazione è data dalla ricevuta di spedizione;
3. in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, ovvero nell'ambito dei gruppi di società, tramite una società del gruppo avente i requisiti per la trasmissione delle dichiarazioni annuali. La



dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude il procedimento di trasmissione all'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione di avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia. Se il contribuente si rivolge agli intermediari per la presentazione della dichiarazione, questi sono tenuti a rilasciare al contribuente:

- immediatamente, una copia della dichiarazione di inizio di attività, attestante la data di consegna, con l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti;
- successivamente, una copia della dichiarazione trasmessa e la comunicazione dell'Agenzia che conferma l'avvenuto ricevimento dei dati trasmessi (contenente, in caso di dichiarazione di inizio attività, il numero di partita Iva nonché l'indicazione dell'Ufficio delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente).

4. presso l'Ufficio del registro delle imprese, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura, esclusivamente da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese o alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), utilizzando la modulistica dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di società di persone occorre inoltre consegnare copia autenticata dell'atto costitutivo o del contratto di società; per le società di capitali occorre la copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto.

Le dichiarazioni modello ANR/1 dei soggetti non residenti che intendono identificarsi direttamente (al momento, solo gli operatori dei paesi dell'UE) devono essere presentate con data anteriore a quella di effettuazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA.

Il modello ANR/1 deve essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona appositamente incaricata) o tramite servizio postale e mediante raccomandata, esclusivamente al Centro Operativo di Pescara, competente a gestire i rapporti di tali soggetti dal 1° gennaio 2006. La dichiarazione di identificazione diretta non può essere inviata telematicamente.

Il modello ANR/1 deve essere accompagnato dalla copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante e dalla certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell'IVA posseduta nello Stato di appartenenza. Contestualmente all'attribuzione della partita Iva, ai soggetti identificati direttamente viene consegnata la busta contenente il pincode di abilitazione al servizio telematico Entratel.

## CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI - (Modd. AA7/7 e AA9/7)

Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

- i dati anagrafici del soggetto, il tipo e l'oggetto dell'attività;
- il luogo o i luoghi in cui viene esercitata l'attività anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili;
- il luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri e le scritture contabili obbligatorie;
- il codice fiscale del titolare e, per i soggetti diversi, il codice fiscale di almeno una persona che ne ha la rappresentanza;
- l'indirizzo del sito web e i dati identificativi dell'internet service provider (per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico);
- il volume d'affari presunto, se il contribuente ritiene di potere usufruire di regimi speciali semplificati in ragione della modesta entità del volume d'affari;
- eventuali altri dati richiesti dal modello.

La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente o dal suo rappresentante legale. In caso di trasmissione telematica la firma deve essere apposta sulla dichiarazione conservata dal contribuente.

## COSA FARE QUANDO VARIANO I DATI DICHIARATI

In caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività (ad esempio del domicilio fiscale) il contribuente deve presentare la dichiarazione di variazione dati utilizzando sempre il modello AA9/7 per le persone fisiche, AA7/7 per i soggetti diversi. Le dichiarazioni devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di avvenuta variazione, con le stesse modalità previste per l'inizio attività.

La dichiarazione di variazione dati non può essere presentata all'Ufficio del registro imprese.

In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto risultante dalla trasformazione.

Per la modifica del codice di attività economica occorre fare riferimento alla nuova classificazione delle attività economiche "Atecofin 2004" pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2004.

Le dichiarazioni di variazioni dati dei soggetti non residenti identificati direttamente, devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di avvenuta variazione, utilizzando il modello ANR/1, al Centro Operativo di Pescara, sia direttamente (anche a mezzo di persona appositamente incaricata) o tramite servizio postale e mediante raccomandata, ovvero tramite il servizio telematico Entratel.

## COME SI CHIUDE L'ATTIVITÀ

In caso di cessazione dell'attività è necessario presentare la relativa dichiarazione (mod. AA9/7 per le persone fisiche, AA7/7 per le società), entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, con le stesse modalità previste per l'inizio attività.

I soggetti diversi da persona fisica che intendono cessare l'attività rientrando nel campo di applicazione dell'Iva, continuando ad esercitare attività non soggette ad Iva, presentano il mod. AA7/7 nel quale barrano la casella "P" nel Quadro A per mantenere in vita il codice fiscale attribuito.

Le dichiarazioni di cessazione attività dei soggetti non residenti identificati direttamente, devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di avvenuta estinzione, utilizzando il **modello ANR/1**, al Centro Operativo di Pescara, sia direttamente (anche a mezzo di persona appositamente incaricata) o tramite servizio postale e mediante raccomandata, ovvero tramite il servizio telematico Entratel.

## IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE ATTIVITÀ

In favore di persone fisiche ed imprese familiari che iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo è previsto uno specifico regime fiscale agevolato. Esso è applicabile per il primo periodo d'imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.

### Soggetti ammessi

Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:

- il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un'impresa familiare;
- il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
- è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o di ricavi non oltre un determinato ammontare.

Precisamente, i compensi o ricavi attesi devono essere:

- per i lavoratori autonomi, non superiore a 30.987,41 euro;
  - per le imprese, non superiore a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
- qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo di imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio deve essere:
    - per le imprese, non superiore a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi,
    - per le imprese aventi ad oggetto altre attività, non superiore a 61.974,83 euro;
  - occorre, infine, adempiere regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.



## I vantaggi

Per chi sceglie di avvalersi del regime fiscale agevolato, le agevolazioni consistono in:

a. riduzione del carico fiscale: infatti, è prevista una tassazione forfetaria del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%.

### ATTENZIONE:

*l'imposta è sostitutiva solo dell'Irpef. Pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto. Per le imprese familiari, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore e si calcola sull'intero reddito d'impresa realizzato.*

b. semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto, infatti, l'esonero dai seguenti obblighi contabili:

1. registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'imposta sul valore aggiunto (Iva);
2. liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva;

### ATTENZIONE:

*non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l'iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche). Rimane in ogni caso l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsti, gli obblighi di emissione di fatture e scontrini fiscali.*

c. concessione di un credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche: ai contribuenti che si dotano di computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% del loro costo con il limite massimo di 309,87 euro;

d. non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d'acconto;

e. assistenza gratuita fornita direttamente dall'Agenzia delle Entrate (tutoraggio - vedi più avanti): è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell'Unico, liquidazione dei tributi, ecc.).

## Durata e comunicazione dell'opzione

Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d'imposta in cui ha inizio l'attività e per i due successivi.

I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l'apposito modello:

- in sede di presentazione della dichiarazione d'inizio attività;
- o entro 30 giorni dalla data di presentazione della citata dichiarazione;
- entro 30 giorni dall'inizio del periodo d'imposta (per i due periodi d'imposta successivi a quello d'inizio).

La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, con analogha procedura, dandone comunicazione ad un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all'Agenzia delle Entrate anche l'assistenza fiscale nell'adempimento degli obblighi tributari (il cosiddetto servizio di "Tutoraggio" - vedi più avanti).

## Decadenza

L'unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:

- dal periodo d'imposta successivo, nel caso in cui siano superati i limiti di ricavi e compensi di 30.987,41 e/o

61.974,83 euro, ma non oltre il 50% (e quindi fino a 46.481,12 e/o 92.962,24 euro); in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell'agevolazione per l'anno in cui si è verificato;

- a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui si verifica lo splafonamento, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti.

## IL TUTORAGGIO

Si tratta di un servizio di assistenza gratuito grazie al quale il contribuente è esonerato da numerosi adempimenti contabili ed assistito nell'assolvimento dei principali obblighi tributari, con conseguente riduzione del rischio di errori.

Da un punto di vista operativo l'assistenza si svolge, prevalentemente, attraverso collegamenti telematici tra il contribuente e il sistema informativo dell'Agenzia e, in tutti i casi in cui l'informazione richiesta non può essere trattata in maniera automatica, mediante rapporti diretti con l'ufficio o anche mediante la posta elettronica. Ad ogni modo, gli uffici locali aiutano i contribuenti negli adempimenti tributari e forniscono consulenza nelle materie connesse all'applicazione del regime fiscale agevolato.

Per tale scopo, in ciascun ufficio è presente il "tutor", cioè una persona appositamente designata per assistere il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari (tra i quali, ad esempio, la liquidazione delle imposte, la compilazione del modello per il pagamento, la predisposizione della dichiarazione annuale).

### Come chiedere il servizio

Per usufruire del servizio occorre farne richiesta ad un ufficio locale attraverso l'apposito modello.

La richiesta, che è valida fino a revoca, può essere presentata unitamente alla dichiarazione d'inizio attività, ovvero presentata o spedita entro i successivi trenta giorni (per le annualità successive va fatta entro trenta giorni dall'inizio del periodo d'imposta).

La rinuncia all'assistenza fiscale è effettuata secondo le stesse modalità previste per la richiesta ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo.

Una volta richiesta l'assistenza, occorre farsi assegnare un codice personale (codice PIN) ed una password. Il codice PIN per accedere al servizio può essere richiesto direttamente sul sito dell'Agenzia (<http://fisconline.agenziaentrate.it>). La prima parte del codice è comunicata subito al contribuente in via telematica, mentre la seconda parte e la password di accesso sono inviate al suo domicilio, entro pochi giorni, tramite l'ente Poste Italiane Spa.

Il passo successivo consiste nell'acquistare, sempre sul citato sito, il software appositamente predisposto. La procedura informatica consente di comunicare i dati necessari per l'elaborazione della contabilità e per il successivo obbligo di dichiarazione, permettendo allo stesso tempo agli uffici territorialmente competenti di monitorare i dati trasmessi dai contribuenti.

### Tutoraggio: i principali adempimenti dell'assistito

Gli obblighi dei contribuenti che si avvalgono della specifica assistenza consistono essenzialmente:

- nella trasmissione, con cadenza trimestrale, dei dati contabili delle operazioni effettuate nel corso dell'anno. Le trasmissioni devono essere eseguite:
  - entro il 10 aprile, per le operazioni relative al primo trimestre dell'anno;
  - entro il 10 luglio, per il secondo trimestre;
  - entro il 10 ottobre, per il terzo trimestre;
  - entro il 10 gennaio dell'anno successivo per le operazioni riguardanti l'ultimo trimestre;
- nella trasmissione, alla fine del periodo d'imposta (entro il 10 gennaio di ciascun anno), dei dati analitici delle registrazioni. Tali dati consentono la predisposizione automatica dei quadri della dichiarazione concernenti il reddito d'impresa o di lavoro autonomo;
- nella consultazione delle ricevute ed evasione delle eventuali richieste in esse contenute.





## VI. LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI

### COME SI INDIVIDUANO GLI IMMOBILI

Gli immobili sono individuati dal Fisco attraverso due tipologie di dati:

- quelli che servono ad identificarli fisicamente nelle mappe catastali e nell'archivio informatico;
- quelli di natura censuaria, come la categoria e la rendita, a cui si aggiungono, per la maggior parte delle unità immobiliari, anche la consistenza e la classe.

Questi dati sono attribuiti dagli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio (nei quali sono stati incorporati i soppressi uffici del catasto o U.T.E.) e sono normalmente riportati negli atti notarili con i quali l'immobile viene trasferito.

#### Come si identificano i fabbricati

Il territorio di ogni Comune viene rappresentato su fogli di mappa e suddiviso in particelle. Ogni unità immobiliare è identificata dal nome del Comune, Foglio, Particella e subalterno. Quest'ultimo individua la singola unità nell'ambito del fabbricato costruito sulla particella.

#### Come si classificano i fabbricati

Ai fini della determinazione della rendita dei fabbricati, il territorio dei Comuni più grandi viene diviso in "zone censuarie".

Ciascuna unità immobiliare viene poi classificata mediante alcuni parametri in relazione alle sue caratteristiche e alla sua destinazione e alle tariffe pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale per ogni zona censuaria di appartenenza.

### GRUPPI E CATEGORIE ORDINARIE

Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi/categorie catastali:

COD.	TIPOLOGIA
A/1	abitazioni di tipo signorile
A/2	abitazioni di tipo civile
A/3	abitazioni di tipo economico
A/4	abitazioni di tipo popolare
A/5	abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6	abitazioni di tipo rurale
A/7	abitazioni in villini
A/8	abitazioni in ville
A/9	castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10	uffici e studi privati
A/11	abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
B/1	collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme
B/2	case di cura e ospedali
B/3	prigioni e riformatori
B/4	uffici pubblici
B/5	scuole, laboratori scientifici
B/6	biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7	cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti
B/8	magazzini sotterranei per depositi di derrate
C/1	negozi e botteghe

C/2	magazzini e locali di deposito
C/3	laboratori per arti e mestieri
C/4	fabbricati e locali per esercizi sportivi
C/5	stabilimenti balneari e di acque curative
C/6	stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse
C/7	tettoie chiuse o aperte

## COME SI DETERMINA LA RENDITA CATASTALE

Gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio hanno determinato a suo tempo le tariffe d'estimo tenendo conto:

- del Comune;
- della zona censuaria (che è una sola, in genere, per i Comuni medio piccoli, e più di una per le città più grandi);
- della categoria (ad es. A/2 se l'immobile è di tipo civile, A/3 se di tipo economico, A/4 se di tipo popolare);
- della classe.

Le tabelle delle tariffe d'estimo sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sono consultabili presso gli Uffici dell'Agenzia del Territorio (ex uffici catastali).

Con effetto dall'1/1/2003, per 268 comuni che hanno impugnato le rendite catastali davanti alle commissioni censuarie a seguito della riapertura dei termini per ricorrere (opportunità offerta dall'art. 49 comma 13 L. 449/97), ed hanno vinto il ricorso, le rendite catastali sono variate, nel modo illustrato in allegato al Decreto ministeriale n. 159/2002.

La rendita catastale si ottiene moltiplicando la consistenza (vani, mq o mc) per la tariffa.

Se abbiamo un appartamento di categoria catastale A/2, di classe 5, situato in un Comune medio con zona censuaria unica, è possibile individuare sulla Gazzetta Ufficiale una tariffa che, moltiplicata per il numero di vani, fornisce la rendita catastale dell'immobile.

Per esempio, se la tariffa è di 300 euro e i vani sono 4 la rendita è pari a 1.200 euro.

Per tener conto dell'andamento del costo della vita, le rendite catastali possono "essere rivalutate", ossia aumentate di una determinata percentuale, incrementando così la base per l'applicazione delle imposte.

Dal 1997 le rendite catastali sono state aumentate del 5%.

Nell'esempio visto sopra, la rendita catastale rivalutata sarebbe di 1.260 euro (1.200 + 5%).

La rendita catastale rivalutata rappresenta anche il reddito imponibile ai fini Irpef.

La stessa rendita, moltiplicata per 100 nel caso delle abitazioni (nell'esempio, per un totale di 126 mila euro), costituisce il "valore fiscale" di riferimento ai fini dell'applicazione dell'Ici.

## ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI

I proprietari hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio le nuove costruzioni entro 30 giorni dal momento successivo a quello in cui sono divenute abitabili o comunque idonee per l'uso a cui sono destinate.

Attualmente con la procedura informatica DOCFA il contribuente stesso, con l'ausilio di un professionista abilitato, propone la rendita catastale.





Per gli immobili non ancora censiti, il proprietario può utilizzare, ai fini fiscali, la rendita attribuita a edifici similari. L'ufficio, qualora rettifichi la rendita catastale già attribuita o proposta dal contribuente, ha l'obbligo di notificare all'interessato la nuova rendita avverso la quale può essere presentato, entro 60 giorni, ricorso presso la competente Commissione tributaria.

Per gli atti di accertamento dei Comuni o del fisco non definitivi, basati su rendite attribuite o modificate prima del 2000 (e quindi non notificate direttamente al contribuente) si pagherà solo la differenza di importo senza sanzioni ed interessi.

Non si fa luogo in alcun caso al rimborso di importi comunque pagati.

### **Variazioni e volture**

Chi ha l'obbligo di registrare un atto che trasferisce diritti reali sugli immobili o di presentare una dichiarazione di successione (ordinariamente notaio od erede) è tenuto, entro 30 giorni dalla registrazione, a presentare la domanda di voltura all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio.

La domanda consente la registrazione negli atti catastali del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale.

Detto obbligo può essere assolto dai notai chiedendo la "voltura automatica da nota di trascrizione", mediante la quale l'aggiornamento degli atti del catasto viene effettuato direttamente con l'ausilio dei dati presentati per la trascrizione in conservatoria.

Nel caso di variazioni di carattere oggettivo, e cioè che abbiano riguardato, in modo permanente, la tipologia, la consistenza o la destinazione d'uso dell'immobile, gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di ultimazione dei lavori all'ufficio provinciale dell'Agenzia.

Qualora per la realizzazione di dette variazioni sia prevista la nomina del Direttore dei Lavori sullo stesso ricade l'obbligo già previsto per gli accatastamenti.

Attualmente, le variazioni e le volture possono essere presentate su supporto magnetico, consentendo così l'immediato aggiornamento degli atti.

## **COME SI TASSANO I FABBRICATI**

Gli immobili - terreni e fabbricati - sono soggetti a numerose imposte che colpiscono il loro reddito (Irpef e addizionali all'Irpef), il loro possesso in quanto beni patrimoniali (Ici) e il loro trasferimento, realizzato mediante atto tra vivi - come la donazione o la compravendita - o attraverso la successione ereditaria.

Nel caso di trasferimento mediante compravendita, le imposte applicate sono l'imposta di registro (in alternativa, l'Iva), e le imposte ipotecaria e catastale. Nel caso di trasferimento per donazione (o successione), sono dovute le imposte ipotecaria e catastale più l'imposta di registro se la donazione viene effettuata tra estranei e viene superata la franchigia (vedi Cap.VIII).

Per quanto riguarda l'Irpef, i redditi degli immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore e tassati secondo le aliquote previste per tale imposta (vedi Cap. X).

Poiché le aliquote Irpef sono progressive, uno stesso reddito proveniente da immobili viene, quindi, ad essere tassato in misura più o meno elevata a seconda del reddito complessivo nel quale è venuto a confluire.

Per l'Ici, invece, il patrimonio immobiliare viene tassato di per sé, in modo proporzionale, senza riferimento, salvo casi particolari, alla capacità contributiva di chi lo possiede (vedi Cap. XIII).

### **L'IRPEF SUI FABBRICATI**

L'Irpef è dovuta da tutti coloro che possiedono fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale.



## COME SI DICHIARA IL REDDITO DA FABBRICATI

I redditi dei fabbricati devono essere dichiarati riportandoli nella dichiarazione dei redditi, quadro RB del modello Unico (o nel quadro B, per chi compila il 730).

Oltre alla rendita catastale (rivalutata se si compila il modello Unico), i contribuenti devono aver cura di indicare il periodo e la percentuale di possesso, nonché il tipo di utilizzo dell'immobile.

Se il fabbricato è concesso in affitto, deve essere indicato sempre (mod. Unico e 730) il canone ridotto del 15% (o del 25% per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna), o del 40,5% (mod. Unico, in caso di presentazione del 730 la riduzione sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale) per i canoni convenzionali (se il fabbricato è sito in un comune ad alta densità abitativa), anche nei casi in cui il fabbricato sarà poi tassato in base alla rendita.

Ai fini fiscali il reddito dei fabbricati scaturisce dalla applicazione delle "tariffe di estimo", individuate per ogni Comune in relazione alle caratteristiche catastali degli immobili.

## CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO

### 1. Abitazione principale

Ai contribuenti che hanno la dimora abituale nella casa di proprietà o posseduta a titolo di usufrutto o altro diritto reale spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare dell'intera rendita catastale dell'immobile e delle relative pertinenze.

Sia la casa che le pertinenze diventano così esenti da Irpef.

La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora abituale soltanto dei familiari del contribuente stesso.

La nozione di abitazione principale contiene in sé il concetto di unicità. Pertanto non si possono avere più abitazioni principali. Inoltre, tale nozione deve essere sempre riferita al dichiarante.

Ad esempio, nella ipotesi più ricorrente in cui un genitore cede l'uso della propria abitazione principale al figlio, andando ad abitare in un'altra casa di proprietà, è quest'ultimo immobile che diventa abitazione principale, mentre quella ceduta in uso al figlio perde questa qualifica.

Invece, se il genitore va ad abitare in una casa che non gli appartiene (ad esempio, condotta in locazione), per quest'ultimo, l'immobile occupato dal figlio non perde la qualifica di abitazione principale.

La deduzione spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata.

### 2. Fabbricati concessi in locazione

Il reddito che il proprietario ricava dalla locazione di un fabbricato (reddito effettivo) è tassato in maniera diversa in corrispondenza delle varie tipologie di contratti di locazione. In particolare, se l'immobile è locato:

- **ad equo canone:** il reddito da assoggettare all'Irpef è quello derivante dal canone annuo di locazione, ridotto del 15% a titolo forfetario (o del 25% per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna); si ricorda che dal 30.12.1998 non è più possibile stipulare o rinnovare contratti di tale tipo;
- **in libero mercato:** il reddito è dato dal valore più alto tra la rendita catastale (rivalutata del 5%) e il canone di locazione (aggiornato con le rivalutazioni Istat) ridotto del 15% (o del 25% per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna);
- **a canone convenzionale** (ai sensi della legge 431/98): il reddito da assoggettare all'Irpef, determinato con le stesse modalità previste per i fabbricati affittati ad uso abitativo in libero mercato, è ridotto ulteriormente del 30% se il





fabbricato è sito in uno dei Comuni ad alta densità abitativa (art. 1, decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazione dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni).

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con delibera del 13 novembre 2003 - pubblicata nella G.U. n. 40 del 18/2/2004 - ha aggiornato l'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa. Il canone "convenzionale" è quello determinato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale (legge 431/98).

Per usufruire dell'ulteriore riduzione del 30 per cento, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'Ici e il Comune in cui l'immobile è situato.

#### **ATTENZIONE:**

La percentuale di ulteriore riduzione è aumentata al 70%, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2005 e il 31 marzo 2005, per i proprietari di immobili locati a persone in condizioni di disagio abitativo conseguente a sfratto esecutivo che beneficiano della sospensione della procedura esecutiva di rilascio in quanto sono presenti nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni o persone con handicap grave (che non dispongono di altra abitazione o delle risorse reddituali per averla).

Per i medesimi soggetti, relativamente all'anno 2006, il reddito derivante dalla locazione di immobili non concorre, ai soli fini dell'Irpef e dell'Ires, alla formazione del reddito imponibile per tutta la durata del periodo di sospensione legale della procedura esecutiva di rilascio.

Il canone di locazione va dichiarato anche se non è stato percepito effettivamente.

La legge prevede, però, che i canoni non percepiti (per l'ammontare accertato dal giudice) non concorrono a formare il reddito a partire dal termine del procedimento di convalida di sfratto per morosità.

Inoltre, nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell'affittuario anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti.

In tutti questi casi il reddito dei fabbricati è determinato sulla base della sola rendita catastale.

#### **Le nuove disposizioni sui redditi derivanti dalle locazioni**

Dal 1° gennaio 2005 sono in vigore nuove misure per combattere il fenomeno delle locazioni sommerse.

Ai fini dell'accertamento dell'Irpef dovuta sui redditi dei fabbricati derivanti da immobili locati, è stato introdotto un meccanismo analogo a quello previsto per l'accertamento di valore nelle compravendite che esclude la possibilità per l'ufficio di rettificare il reddito se il contribuente dichiara l'importo maggiore tra:

- il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15%;
- il 10% del valore catastale dell'immobile.

La modalità di determinazione del valore su base catastale, prevista per l'imposta di registro in caso di cessione dell'immobile, rileva quindi anche per l'accertamento dei redditi di fabbricati. Pertanto, ai fini delle imposte dirette il valore dell'immobile dovrà essere determinato applicando alla rendita i moltiplicatori previsti ai fini dell'imposta di registro, rivalutati al 20%. In materia di locazione, quindi, il moltiplicatore è in ogni caso 120.

**Un esempio:** contribuente che dichiara nel contratto di locazione un canone mensile di 800 euro per la locazione di un fabbricato la cui rendita catastale rivalutata è pari a 750 euro.

Il canone annuo di locazione ridotto del 15% sarà:  $800 \times 12 = 9.600 - 1.440$  (15% di 9.600) = 8.160

Per determinare il 10% del valore dell'immobile, si dovrà effettuare il seguente calcolo:  $750 \times 120 = 90.000 \times 10\% = 9.000$

Dal raffronto tra i due valori ottenuti, emerge che quello maggiore è il 10% del valore catastale dell'immobile. Pertanto, qualora il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi questo importo (in luogo del canone riportato nel contratto di locazione, ridotto del 15%), l'Ufficio non potrà più rettificare, per l'immobile locato, il reddito dichiarato.

Un'altra previsione è quella che riguarda i casi di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili. In tali ipotesi, oltre alle sanzioni per la mancata registrazione, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; quale importo del canone, su cui pagare l'imposta, si presume, ai fini della determinazione del reddito, il 10% del valore catastale dell'immobile.

### ATTENZIONE:

tali disposizioni non si applicano nei confronti di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone "concordato" cioè quelli stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/98 (art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3).

### 3. Immobili tenuti a disposizione

Per i fabbricati ad uso abitazione posseduti in aggiunta a quello utilizzato come abitazione principale, il reddito viene determinato applicando alla rendita catastale l'aumento di 1/3, a meno che non siano stati concessi in uso gratuito a un familiare che vi trasferisca la residenza.

### 4. Immobili di nuova costruzione

Questi fabbricati divengono "produttivi" di reddito, e devono quindi essere dichiarati, a partire dalla data in cui possono essere utilizzati per l'uso cui sono destinati (e, comunque, a decorrere dal momento in cui vengono utilizzati, se anteriore).

### 5. Immobili di interesse storico e/o artistico

Il reddito relativo agli immobili ad uso abitativo e non, riconosciuti di interesse storico e/o artistico, di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (attualmente l'interesse storico e/o artistico degli immobili è riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), deve essere determinato applicando la più bassa fra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è situato l'immobile, a prescindere dall'eventuale locazione del bene ad un canone inferiore.

## L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE

In caso di acquisto di un immobile si applicano l'imposta di registro o alternativamente l'Iva (a seconda del venditore) e le imposte ipotecaria e catastale.

Quando il venditore è un soggetto Iva che opera nel settore dell'edilizia (ad esempio, un'impresa di costruzioni), sul prezzo di acquisto indicato nell'atto di compravendita bisognerà corrispondere:

- Iva al 10% (4% se trattasi di prima casa);
- Imposta di registro in misura fissa: 168 euro;
- Imposta ipotecaria in misura fissa: 168 euro;
- Imposta catastale in misura fissa: 168 euro.

Negli altri casi (ad es., nell'acquisto da un privato o da un'impresa diversa da quelle sopra indicate) le imposte da corrispondere sono:

- Registro, 7% (3% se trattasi di prima casa);
- Ipotecaria, 2% (in misura fissa se si tratta di prima casa);
- Catastale, 1% (in misura fissa se si tratta di prima casa).

Per la compravendita di terreni edificabili ed agricoli le aliquote dell'imposta di registro sono dovute rispettivamente nella misura dell'8% e del 15%.

### LA BASE IMPONIBILE AI FINI DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE E DELL'IVA

Per le cessioni soggette all'Iva la base imponibile è costituita dal corrispettivo pattuito tra le parti.

La base imponibile per l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale è data dal valore dell'immobile dichiarato nell'atto.





A questo ultimo criterio di determinazione della base imponibile, di carattere generale, dal 1° gennaio 2006 se ne è aggiunto un altro, limitato però alle **sole cessioni di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze poste in essere tra privati**, vale a dire tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.

In alternativa al citato criterio, la Finanziaria per il 2006 ha previsto che la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali possa essere costituita dal valore catastale dell'immobile, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.

Per poter fruire dell'applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell'immobile, l'acquirente deve farne esplicita richiesta al notaio. Il nuovo sistema di tassazione prevede, inoltre, una riduzione del 20% dell'onorario del notaio, che come è noto, viene calcolato sul valore dell'immobile indicato nell'atto.

Ribadiamo che **sono escluse da tale previsione le cessioni di tutti gli immobili ad uso diverso da quello abitativo e loro pertinenze (terreni, negozi, uffici, ecc.)**.

I contribuenti che si avvalgono delle nuove disposizioni sono esclusi dalla programmazione dei controlli relativi alle vendite immobiliari nonché dalla rettifica del valore.

Per chi decide di non avvalersi del nuovo sistema, la tassazione continuerà ad essere applicata con le regole precedentemente previste e cioè con applicazione delle imposte sul valore commerciale del bene (normalmente rappresentato dal prezzo convenuto).

Si ricorda, in tal caso, che:

- se l'ufficio ritiene che il valore dei beni trasferiti è superiore a quello indicato nell'atto, provvede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta dovuta (nonché delle sanzioni e degli interessi) e notifica al contribuente, entro due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale, un apposito avviso;
- nel caso, però, che il contribuente abbia dichiarato in atto un valore non inferiore a quello determinato su base catastale, l'ufficio non può procedere alla rettifica di valore, salvo che da altri atti e documenti non risulti un corrispettivo superiore.

Tale disposizione non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. In questo caso è, infatti, possibile procedere comunque all'accertamento.

Le imposte (registro, imposte ipotecaria e catastale) vengono versate dal notaio al momento della registrazione.

### Come si determina il valore catastale

Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:

- 110, per la prima casa
- 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A,B,C (escluse le categorie A/10 e C/1)
- 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
- 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25%.

Ai soli fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, i suddetti coefficienti sono stati rivalutati sia dalla legge finanziaria 2004 che dal decreto legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito dalla legge del 30 luglio 2004 n. 191.

## I VALORI DEI MULTIPLICATORI CATASTALI DAL 1992 AD OGGI

IMMOBILI	FINO AL 31/12/2003 <sup>(1)</sup>	DAL 01/01/2004 AL 31/07/2004 <sup>(2)</sup>	DAL 01/08/2004 <sup>(3)</sup>
prima casa	100	110	110
fabbricati cat. A, B, C (escluso A/10 e C/1)	100	110	120
uffici A/10 e cat. D	50	55	60
negozi (C/1) e cat. E	34	37,4	40,8
terreni non edificabili	75	82,5	90

(1) Decreto ministeriale del 14 dicembre 1991

(2) Art. 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

(3) Decreto legge n. 168 del 12 luglio 2004 convertito nella legge n. 191 del 30 luglio 2004

### Immobili non censiti

Per i trasferimenti di immobili non censiti le parti possono utilizzare la rendita presunta (ovvero la rendita proposta) per determinare il valore catastale.

In questo caso è necessario manifestare espressamente nell'atto l'intenzione di avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 12 della legge 154/88. La rendita catastale attribuita verrà notificata dall'Ufficio del territorio al contribuente.

Nel caso in cui il valore determinato sulla base della rendita attribuita sia superiore a quello dichiarato in atto, il contribuente dovrà pagare l'imposta dovuta e i relativi interessi, a partire dalla registrazione dell'atto.

## L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

### Venditore operante nel settore dell'edilizia

L'Iva si paga con l'aliquota ridotta al 4%.

L'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale si pagano nella misura fissa pari a 168 euro ciascuna.

L'acquisto della prima casa gode di particolari agevolazioni:

- sia l'imposta di registro che in alternativa l'iva si pagano con aliquote ridotte;
- le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.

Le agevolazioni sono previste per quegli atti che comportano l'acquisto della proprietà, nuda proprietà, diritto d'abitazione, uso e usufrutto.

Per usufruire delle agevolazioni "prima casa" non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari.

### Nelle altre ipotesi

L'imposta di registro si paga con l'aliquota del 3% in luogo del 7%.

Le imposte ipotecaria e catastale si pagano ognuna in misura fissa di 168 euro.

## I VANTAGGI DELLA PRIMA CASA

IMPOSTA	PRIMA CASA	ALTRE
<b>Acquisto da privato</b>		
REGISTRO	3%	7%
IPOTECARIA	168 euro	2%
CATASTALE	168 euro	1%
<b>Acquisto da impresa edilizia</b>		
IVA	4%	10%
REGISTRO	168 euro	168 euro
IPOTECARIA	168 euro	168 euro
CATASTALE	168 euro	168 euro





### Requisiti per i benefici

I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono:

- l'abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal D.M. 2.8.69 (v. G.U. n. 218 del 27/08/69);
- l'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune in cui ha sede o dove l'acquirente svolge la propria attività principale; per i cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.

Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

Inoltre nell'atto di acquisto il compratore deve dichiarare:

- di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa;
- di impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi nel Comune dove è situato l'immobile oggetto dell'acquisto, qualora già non vi risieda.

### ALCUNI CASI PARTICOLARI

#### Coniuge in regime di comunione legale

Nel caso in cui due coniugi in comunione legale acquistino un appartamento da adibire ad abitazione principale ma solo uno dei due possedga i requisiti soggettivi per fruire dell'agevolazione "prima casa" (in quanto, ad esempio, l'altro ha già fruito dell'agevolazione in relazione ad un immobile acquistato prima del matrimonio ovvero in regime di separazione dei beni), il beneficio si applica nella misura del 50%, cioè limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti.

#### Titolari di nuda proprietà su altra abitazione

L'agevolazione "prima casa" compete anche all'acquirente o ai coniugi che siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge.

Tuttavia, il beneficio spetta solo se la nuda proprietà sia stata acquistata senza fruire in precedenza dell'agevolazione "prima casa".

#### Cittadino italiano non più residente

Anche chi è emigrato all'estero può acquistare in regime agevolato un immobile, a prescindere dalla sua ubicazione sul territorio nazionale.

Ovviamente, in tal caso, l'agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti e, in particolare, a condizione che l'immobile sia acquistato come "prima casa". Non è necessario per l'acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato.

#### Acquisto di pertinenze della prima casa

Le agevolazioni per la prima casa competono allo stesso modo per l'acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

- c/2 cantina o soffitta
- c/6 garage o box auto
- c/7 tettoia o posto auto

### Decadenza dall'agevolazione

La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'imposta stessa.

L'acquirente decade dai benefici per le seguenti cause:

- quando le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto siano false;
- quando non trasferisce la residenza nel Comune ove è situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto;
- quando vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire in tempi "ragionevoli" a propria abitazione principale. Non sono agevolati i meri progetti di future (ed eventuali) sistemazioni abitative, ma attuali e concrete utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazione da parte di acquirenti.

### IL CREDITO DI IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA

La normativa vigente prevede un credito d'imposta per le persone che hanno ceduto l'abitazione a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti per la prima casa ai fini dell'imposta di registro e dell'Iva, ed entro un anno dalla vendita acquistano un'altra abitazione non di lusso costituente prima casa.

Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio prima casa, ed è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'Iva dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione con atto soggetto ad Iva anteriormente al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. prima casa) ma comunque non prima dell'entrata in vigore della Legge 168/82 e a condizione che l'acquirente fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della prima casa.

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).

Per fruire del credito d'imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.

Se, per errore, la citata dichiarazione è stata omessa, è comunque prevista la possibilità di poter integrare l'atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d'imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l'effettiva sussistenza dei requisiti.

### Quando non spetta

Oltre al caso in cui il contribuente sia decaduto dall'agevolazione "prima casa" in relazione al precedente acquisto, il credito d'imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:

- se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio "prima casa";
- se il nuovo immobile acquistato non abbia i requisiti "prima casa".
- se l'immobile alienato sia pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte (come, ad esempio, nel caso di donazione il cui destinatario sia una persona diversa dal coniuge, dal parente in linea retta o da quello entro il quarto grado, ed il valore della quota spettante a ciascun beneficiario sia superiore all'importo di 180.759,91 euro).





## QUANDO SI VENDE UN IMMOBILE

Dalla cessione di un immobile può derivare una plusvalenza, vale a dire una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso.

Detto valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, ovvero di terreni edificabili, è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria "redditi diversi" e, come tale, assoggettato a tassazione con le normali aliquote Irpef.

Fanno eccezione a tale regola:

- gli immobili pervenuti per successione o donazione;
- le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

In materia di tassazione di queste plusvalenze, la legge finanziaria per il 2006 ha introdotto un sistema alternativo a quello vigente. Infatti, il venditore ha ora la facoltà di chiedere all'atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un'imposta, sostitutiva di quella sul reddito, del 12,50%.

Il notaio stesso provvederà all'applicazione ed al versamento dell'imposta sostitutiva, ricevendo immediatamente dal venditore il relativo pagamento, e comunicherà all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita.

La tassazione descritta (imposta sostitutiva del 12,50%) non può essere chiesta dal cedente quando oggetto di cessione è un terreno edificabile su cui sono stati eseguiti lavori di lottizzazione o un fabbricato costruito sul terreno stesso.

Nei confronti dei contribuenti che si avvalgono delle disposizioni sopra illustrate sono previste limitazioni all'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.





## VII. LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

### GLI ATTI DA REGISTRARE

**Gli atti da registrare in termine fisso** come, ad esempio, quelli indicati nella tabella seguente devono essere registrati obbligatoriamente entro il termine di 20 o 30 giorni.

**Gli atti da registrare “in caso d’uso”** sono invece quegli atti che devono essere registrati solo quando vengono depositati presso le cancellerie giudiziarie per l’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo.

In particolare devono essere registrati in caso d’uso (se stipulati per scrittura privata non autenticata), i contratti soggetti ad Iva, purchè tutte le pattuizioni contenute nel contratto siano soggette a detta imposta.

### TERMINI DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

CATEGORIE DI ATTI	TERMINE DALLA DATA DEL CONTRATTO (GIORNI)
vendite di beni immobili	20
contratti preliminari	
fideiussioni	
accolli di debiti	
cessioni di azienda	
locazioni di immobili	30

### COME SI REGISTRANO I CONTRATTI DI AFFITTO E LOCAZIONE DI IMMOBILI

I contratti di affitto o di locazione di immobili dopo il versamento dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli atti.

Nel caso in cui si è tenuti o si preferisce osservare le modalità telematiche di registrazione illustrate più avanti, il pagamento delle imposte è contestuale alla registrazione del contratto.

Vanno registrati tutti i contratti di qualsiasi ammontare, purchè di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno.

#### Quanto si paga per la registrazione

<b>Immobili urbani</b>	2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità
<b>Fondi rustici</b>	0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità
<b>Altri immobili</b>	2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità

Per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, l’imposta di registro non può essere inferiore a 67 euro.

Non è sottoposto a imposta di registro il deposito cauzionale versato dall’inquilino, mentre il deposito o le altre forme di garanzia sono soggetti all’imposta di registro (nella misura dello 0,50%) se prestati da un terzo estraneo al rapporto di locazione.



Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti uguali, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell'intera somma dovuta per la registrazione.

Per i contratti di locazione (e sublocazione) di immobili urbani di durata pluriennale è prevista la facoltà di corrispondere al momento della registrazione l'imposta di registro commisurata all'intera durata del contratto, cioè calcolando il 2% sul corrispettivo dovuto per l'intera durata del contratto, oppure di versarla anno per anno, applicando il 2% sul canone relativo a ciascuna annualità e tenendo conto degli aumenti ISTAT, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.

Chi sceglie la prima ipotesi può usufruire dello sconto che consiste in una detrazione dall'imposta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.

Nel caso si scelga la seconda ipotesi, l'imposta per le annualità successive può anche essere di importo inferiore a 67 euro.

Se il contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo relativo all'intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.

Per le risoluzioni (disdette anticipate del contratto) e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta si paga nella misura fissa di 67 euro.

In tutti gli altri casi (es. locazione di immobili non urbani), l'imposta si applica (nella misura del 2%) all'importo dei canoni ancora dovuti.

Se il contratto di locazione è stipulato tra soggetti Iva (con scrittura privata non autenticata), non è soggetto a registrazione in termine fisso.

Se registrato, volontariamente o in caso d'uso, si applica l'imposta fissa di 67 euro.

## GLI SCONTI PER IL VERSAMENTO PLURIENNALE

DURATA CONTRATTO (ANNI)	METÀ DEL TASSO D'INTERESSE LEGALE (2,5%)	DETRAZIONE %
6	1,25%	7,5 %
5	1,25%	6,25 %
4	1,25%	5,0%
3	1,25%	3,75 %
2	1,25%	2,5 %

I contratti di affitto di fondi rustici, oltre che in via ordinaria, possono essere registrati presentando, entro il mese di febbraio, una denuncia riepilogativa dei contratti posti in essere nel corso dell'anno precedente.

In tal caso l'imposta si applica (con l'aliquota dello 0,50%) alle somme dei corrispettivi (moltiplicati per il numero delle annualità) dichiarati nella denuncia e non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro.

Qualora uno o più contratti siano registrati senza ricorrere alla modalità della denuncia annuale, l'imposta di registro è applicata a ciascun contratto, sempre con obbligo di versamento di almeno 67 euro.

## LE NOVITÀ PER LE LOCAZIONI

Al fine di evitare che vengano registrati contratti di locazione per un importo inferiore a quello realmente pattuito, la legge finanziaria per il 2005 ha stabilito che gli uffici non possano procedere ad accertamenti nei confronti di contribuenti che, ai fini della determinazione dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione, dichiarino un canone almeno pari al 10% del valore catastale dell'immobile. Il valore catastale dell'immobile si determina applicando alla rendita catastale i moltiplicatori rivalutati al 20%: per i fabbricati locati il moltiplicatore è in ogni caso 120.

La modalità di determinazione del valore su base catastale prevista per l'imposta di registro rileva anche al fine dell'accertamento dei redditi di fabbricati.

Per le annualità successive alla prima restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta da parte dell'ufficio.

In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, oltre alle sanzioni per la mancata registrazione, si presume, salvo documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; quale importo del canone, su cui pagare l'imposta, si presume, ai fini della determinazione del reddito, il 10% del valore catastale dell'immobile (determinato applicando alla rendita i moltiplicatori previsti ai fini dell'imposta di registro, rivalutati del 20%). Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone "concordato" stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

## IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

A meno che non si ricorra alla registrazione telematica, illustrata più avanti, prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione e affitto di beni immobili le parti contraenti devono calcolare l'imposta dovuta e versarla presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio postale utilizzando il mod. F23.

I codici tributo da utilizzare per il versamento di tale imposta sono i seguenti:

- 107T - "imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo" (da utilizzare nel caso in cui si versi in un'unica soluzione l'imposta relativa all'intera durata del contratto);
- 115T - "imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità" (da utilizzare nel caso in cui si versa l'imposta relativa solo al primo anno di durata del contratto);
- 112T - "imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive" (da utilizzare nel caso in cui si versa l'imposta relativa ad uno degli anni di durata del contratto successivi al primo).

La copia dell'attestato di versamento va poi consegnata entro 30 giorni dalla data del contratto (per gli immobili urbani) all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione compilata sull'apposito stampato in distribuzione presso l'Ufficio.

Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di contratti già registrati, i contraenti devono versare l'imposta dovuta entro 30 giorni utilizzando il mod. F23 (nel quale occorre indicare con precisione gli estremi di registrazione del contratto stesso: anno, serie e numero di registrazione separati da una barra) e, entro 20 giorni dal pagamento, presentare l'attestato dell'avvenuto versamento allo stesso ufficio dove precedentemente era stato presentato il contratto.

## COSA SERVE PER LA REGISTRAZIONE

La registrazione di un atto privato può essere effettuata in qualsiasi ufficio dell'Agenzia (quindi non necessariamente nell'ufficio di competenza territoriale rispetto al proprio domicilio fiscale), ma è importante presentarsi al front-office dell'Ufficio portando già con sé:

- almeno due copie, con firma in originale, dell'atto o contratto da registrare;
- marche da bollo da 14,62 euro da applicare su originali e copie ogni 4 facciate di 100 righe su ogni copia (come la carta bollata);
- lo stampato meccanografico per la richiesta di registrazione mod. 69 (che si può scaricare da Internet o prendere in Ufficio, compilarlo e consegnarlo contestualmente);
- l'elenco atti presentati per la registrazione mod. RR (la cui compilazione, anche questa effettuabile contestualmente, non è obbligatoria, com'è ovvio, se l'atto è uno);
- ricevuta di pagamento dell'imposta (copia mod. F23 preso in Ufficio, compilato con il codice tributo correttamente indicato, e presentato in banca o alle poste per il pagamento).



Nulla di quanto sopra elencato è necessario qualora si adottino le modalità telematiche illustrate nel paragrafo successivo.

### ATTENZIONE:

dal 23 maggio 2005 è in vigore il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo. L'imposta di bollo può essere assolta mediante pagamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, un apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo. Al momento dell'emissione del contrassegno il rivenditore stampa sulle etichette i seguenti dati:

- denominazione e valore facciale del contrassegno;
- dati identificativi del rivenditore;
- codice di sicurezza;
- data e ora dell'emissione.

## LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO DI IMMOBILI

La procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione, che consente il contestuale pagamento on-line delle imposte di registro, di bollo e di eventuali interessi e sanzioni, è:

- **obbligatoria** per i possessori di almeno 100 immobili (per i quali dal 2000 era facoltativa);
- **facoltativa** per tutti gli altri contribuenti.

Le registrazioni e i pagamenti possono essere effettuati o tramite intermediario abilitato (commercialisti, Caf, agenzie immobiliari, organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, consulenti del lavoro, agenzie che svolgono attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, ecc.), oppure direttamente dal contribuente o da un suo delegato, avente adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa.

Coloro che intendono effettuare la registrazione via Internet devono innanzitutto provvedere, se già non lo posseggono, a richiedere il codice personale riservato (Pin), che consente di accedere al servizio Fisconline, oppure le chiavi per l'utilizzo del servizio Entratel. Le procedure per acquisire il Pin sono indicate nel capitolo III.

Per i versamenti on-line occorre essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate. L'elenco delle banche convenzionate è disponibile al seguente indirizzo:

[www.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/banche/index.htm](http://www.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/banche/index.htm).

È inoltre possibile effettuare on-line il pagamento delle imposte relative ai canoni di locazione per le annualità successive alla prima, per le proroghe, anche tacite, per le cessioni e le risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili registrati a partire dal 1° gennaio 1980.

In ogni caso, la data della disposizione di pagamento è uguale alla data di registrazione, o, per le annualità successive, alla data, anche successiva alla data di trasmissione del file, indicata dal contribuente all'interno del file trasmesso.

La registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i dati trasmessi pervengono correttamente all'Agenzia delle Entrate.

## COME SI REGISTRANO I CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

(qualora non si utilizzi la registrazione telematica)

entro 30 giorni dalla data dell'atto (o dalla decorrenza, se anteriore)

presso

**UFFICIO DELLE ENTRATE**

<b>compilando</b>	▶	Il modello 69 (disponibile presso l'Ufficio)	
<b>presentando</b>	▶	<p><b>CONTRATTO DI LOCAZIONE</b> almeno <b>due copie del contratto</b> da registrare <b>con firme in originale.</b> Applicare, per ogni 4 facciate di 100 righe su ogni copia, una marca da bollo da 14,62 euro</p>	<p><b>QUIETANZA</b> quietanza di pagamento dell'imposta</p>
<b>pagando</b>	▶	<p>presso i concessionari, le banche o gli uffici postali, un importo pari al 2% del canone annuo utilizzando il modello F23. Il codice tributo da indicare se si paga per la prima annualità è 115T; se si paga per l'intero periodo è 107T</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per il primo anno l'importo minimo dovuto è di 67 euro</li> <li>• il pagamento compete in parti uguali a locatore e conduttore</li> </ul> <p>entrambi rispondono in solido dell'intero pagamento</p>



**UFFICIO DELLE ENTRATE**

allo sportello si ottiene la **ricevuta della avvenuta presentazione**  
le copie registrate si ottengono nel tempo comunicato all'atto della consegna





## VIII. EREDITÀ E DONAZIONI

### SUCCESSIONI

#### L'ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA

Sui beni caduti in successione non è più dovuta l'imposta sulle successioni, indipendentemente dal valore dell'asse ereditario netto (differenza tra il valore complessivo dei beni e diritti che costituiscono l'attivo ereditario e il totale delle passività e degli oneri deducibili) e dal grado di parentela intercorrente tra il defunto e i beneficiari.

Tuttavia, per i beni immobili o diritti reali immobiliari compresi nell'attivo ereditario, restano ancora dovute l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale previste dai commi I e II del D.Lgs n. 347 del 31 ottobre 1990 nella misura del 2% del valore degli immobili e nella misura dell'1% di detto valore. Per ciascun tributo è previsto un importo **minimo** di versamento che ammonta a **168** euro.

Il **valore catastale** si ottiene moltiplicando la rendita catastale (maggiorata del 5%) per i seguenti coefficienti:

- 110, per la prima casa e relative pertinenze;
- 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C (escluse le categorie A/10 e C/1);
- 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
- 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale **rivalutato** del 25%.

#### QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione di successione deve essere presentata solo nel caso in cui nell'eredità siano inclusi beni immobili siti nel territorio italiano e diritti immobiliari su questi.

La presentazione deve essere effettuata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che corrisponde alla data del decesso del contribuente (art. 39, comma 14-sexies, L. 326/2003). È necessario compilare l'apposito modulo (modello 4) reperibile presso ogni Ufficio locale o sul sito internet dell'Agenzia ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) e successivamente presentarlo all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto. In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulta nulla.

Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio finanziario nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana; se non si è a conoscenza di quest'ultima la denuncia va presentata all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di "ROMA 6", sito in Roma, via Canton n. 20 CAP 00144.

È bene ricordare che prima di presentare la dichiarazione di successione occorre provvedere all'autoliquidazione e al pagamento, utilizzando il modello F23, dei seguenti tributi:

- imposta ipotecaria;
- imposta catastale;
- imposta di bollo (per ogni formalità di trascrizione richiesta);
- tassa ipotecaria (per ogni ufficio del Territorio territorialmente competente).

Inoltre entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell'Agenzia del Territorio.

#### Persone obbligate alla presentazione della dichiarazione

Sono obbligati a presentare la dichiarazione gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali, gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o in caso di dichiarazione di morte presunta, gli amministratori dell'eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori fallimentari.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse.

Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (Ici).

Spetta, infatti, agli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.

Nel caso di **rinuncia dell'eredità** o dell'avvenuta nomina di un curatore, l'erede o il legatario, per usufruire dell'esonero di presentazione della dichiarazione, deve darne notizia all'Ufficio delle Entrate competente mediante lettera raccomandata.

Alla comunicazione deve essere allegata una copia autenticata della dichiarazione di rinuncia all'eredità, oppure una copia dell'istanza di nomina del curatore, autenticata dal cancelliere dell'**ufficio giudiziario competente**.

## COME E QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

presso **UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

quando nell'eredità ci sono immobili

va presentata sul **modello 4** reperibile presso l'Ufficio, e può essere sottoscritta anche da uno solo degli eredi

alla dichiarazione si allegano, in carta semplice:

**CERTIFICATO DI MORTE o  
AUTOCERTIFICAZIONE**

**STATO DI FAMIGLIA**  
del defunto e degli eredi (o autocertificazione)

PRIMA DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SI DEVE

DOPO LA DICHIARAZIONE SI DEVE

autoliquidare e **versare** con il modello F23:

- l'imposta ipotecaria • l'imposta catastale
- la tassa ipotecaria • l'imposta di bollo
- Alla dichiarazione di successione deve essere allegato il prospetto di liquidazione.

**entro i 30 giorni** successivi alla presentazione della dichiarazione, **presentare la richiesta di voltura** degli immobili presso gli **Uffici del territorio** (ex catasto)

**I dati catastali relativi agli immobili verranno invece acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate.**

### ATTENZIONE:

Prossimamente sarà attivata la procedura di presentazione della dichiarazione di successione in via telematica che consentirà di effettuare automaticamente anche la voltura degli immobili.





## DONAZIONI

La donazione è l'atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa una obbligazione. La donazione è uno dei sistemi più utilizzati per trasferire i propri beni ai figli o ad altri familiari quando si è ancora in vita.

L'imposta sulle donazioni è soppressa sia per le donazioni o le altre liberalità di beni e diritti, sia per la rinuncia pura e semplice agli stessi diritti.

Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione entro 20 o 60 giorni dalla data **in cui è avvenuta la donazione**, a seconda che l'atto sia stato formato (firmato o redatto) in Italia o all'estero.

A differenza delle successioni, tuttavia, per le donazioni occorre effettuare una distinzione basata sul rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario.

Non è dovuta alcuna imposta per le donazioni effettuate a favore di:

- coniuge
- parenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote)
- altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; fratelli; cugini).

**Le imposte sono dovute se a beneficiare della donazione sono:**

- il convivente
- i cognati
- i suoceri
- i generi e le nuore.

Se la donazione consiste in un bene immobile, le uniche imposte dovute sono **l'imposta ipotecaria** (necessaria per procedere alla trascrizione dell'atto nei pubblici registri immobiliari), nella misura del **2%** del valore dell'immobile; e **l'imposta catastale** (richiesta per la voltura dell'atto), nella misura dell'**1%** del valore dell'immobile.

Valgono in proposito le medesime considerazioni svolte per le successioni.

Quando il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate, per l'individuazione delle imposte da versare, occorre far riferimento al valore dell'immobile. E precisamente:

- se detto valore non è superiore a 180.759,91 euro (franchigia) sono dovute le sole imposte ipotecaria e catastale;
- se invece è superiore a 180.759,91 euro, sono dovute, sull'eccedenza, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita (imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale).

### ATTENZIONE:

L'importo della franchigia è elevato da **180.759,91** euro a **516.456,90** euro per le **persone con handicap riconosciuto grave**.

Chi riceve più donazioni può fruire della franchigia una sola volta, in presenza di più attribuzioni ricevute dalla medesima persona.



**ESEMPIO**

In una donazione tra estranei, costituita da un appartamento il cui valore è di 100.000 euro, l'atto è esente dall'imposta di donazione e paga soltanto le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%).

Ma una seconda donazione da parte dello stesso donante in favore dello stesso donatario, costituita da un altro immobile il cui valore è di 120.000 euro, paga, oltre alle imposte ipotecaria e catastale sul valore dell'immobile trasferito, anche l'imposta di donazione sull'importo di 39.240,09 euro, pari alla differenza tra il totale del valore delle due donazioni tra gli stessi soggetti e l'importo della franchigia (100.000 + 120.000 – 180.759,91).

**AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”**

Qualora oggetto della successione o donazione sia un immobile che possa definirsi “prima casa” sono previste alcune agevolazioni.

Quando all'interno dell'asse ereditario vi è un immobile (che non abbia caratteristiche di lusso o in caso di più eredi) che andrà destinato come prima casa, si possono richiedere le agevolazioni per la prima casa.

Le agevolazioni consistono nel pagare l'imposta ipotecaria e catastale in maniera fissa (168 euro per ciascuna imposta) invece che applicare le percentuali, rispettivamente del 2% e dell'1% sul valore dell'immobile. Per le donazioni di “prima casa” soggette all'imposta di registro si applica l'aliquota agevolata del 3% (invece del 7%) unitamente alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Le agevolazioni prima casa spettano qualora in capo al beneficiario (ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, in capo ad almeno uno di essi), sussistano tutti i requisiti necessari e le condizioni per acquistare a titolo oneroso la prima abitazione con le agevolazioni “prima casa” (per ulteriori informazioni sui requisiti “prima casa” vedi il Capitolo VI).





## IX. LE DEDUZIONI PER I FAMILIARI A CARICO

Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale, purché fruiscono di redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo della “no tax area” e degli oneri deducibili:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- i seguenti altri familiari, solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:
- genitori (anche adottivi);
- ascendenti prossimi, anche naturali;
- coniuge separato;
- generi, nuore e suoceri;
- fratelli e sorelle;
- discendenti dei figli.

### LE DEDUZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

In sostituzione del regime di detrazioni operante fino al 31 dicembre 2004, dal 2005 per i familiari a carico sono riconosciute le seguenti deduzioni dal reddito imponibile dichiarato ai fini Irpef:

- **3.200** euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- **2.900** euro per ciascun figlio e per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

In determinati casi sono previste per il figlio a carico deduzioni maggiori. In particolare:

- **3.450** euro, per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni;
- **3.200** euro, per il primo figlio, se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato;
- **3.700** euro, per il figlio portatore di handicap.

Gli importi sopra indicati rappresentano il limite massimo e solo teorico delle deduzioni spettanti, dato che l'importo effettivo si determina utilizzando una formula analoga a quella prevista per la no-tax area. Le deduzioni, quindi, diminuiscono con l'aumentare del reddito posseduto, fino ad annullarsi del tutto.

Ad esempio, un lavoratore dipendente con moglie e due figli a carico ha una potenziale deduzione di 9.000 euro (3.200 + 2.900 + 2.900); questo importo è però solo teorico, poiché l'ammontare effettivo spettante varia in funzione del reddito e sarà sempre minore man mano che il reddito cresce.

### QUANDO SPETTA E COME VA DIVISA LA DEDUZIONE

Le deduzioni vanno rapportate a mese e competono dal mese dell'anno in cui si verificano a quelle in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.

La deduzione per il coniuge e per i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se nel corso dell'anno il reddito del familiare ha superato il limite di 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili e della “no tax area”.

Ai fini del calcolo del tetto di 2.840,51 euro vanno considerate anche la rendita dell'abitazione principale, e le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Queste retribuzioni sono esenti dall'Irpef e non sono quindi comprese nel reddito complessivo di coloro che le percepiscono ma sono rilevanti ai fini dell'eventuale attribuzione delle deduzioni per carichi di famiglia.

Vanno inoltre considerati a tali fini i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto, dai lavoratori dipendenti che prestano l'attività in Paesi limitrofi o di frontiera (c.d. frontalieri) come, ad esempio, Montecarlo e San Marino.

La deduzione per i figli a carico deve essere divisa tra i genitori, anche se separati, in proporzione all'onere sostenuto da ciascuno (in pratica, può essere ripartita tra di loro in modo discrezionale).

La deduzione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Quando l'altro genitore è deceduto e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, egli ha diritto per il primo figlio alla deduzione prevista per il coniuge a carico (3.200 euro), per gli altri figli alla deduzione per loro prevista.

Se si usufruisce per il primo figlio della deduzione prevista per il coniuge a carico, non si ha diritto, solo per questo figlio, alla deduzione per i minori di tre anni.

Nel caso in cui per un figlio spetta la deduzione prevista per il coniuge a carico, è possibile calcolare la deduzione più favorevole al contribuente tra quella prevista per il coniuge e quella prevista per il figlio a carico.

Le deduzioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

La deduzione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

Anche per gli altri familiari a carico (con redditi non superiori a 2.840,51 euro, purché conviventi o beneficiari di assegno alimentare) la deduzione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.

#### Tab. 5 - LE DEDUZIONI PER I FAMILIARI A CARICO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2005

coniuge	3.200 euro
figlio	2.900 euro
figlio minore di tre anni	3.450 euro
primo figlio (in mancanza dell'altro coniuge)	3.200 euro
figlio portatore di handicap	3.700 euro
altri familiari a carico	2.900 euro

#### COME CALCOLARE LA DEDUZIONE PER I FAMILIARI A CARICO

Per determinare l'importo effettivamente spettante, è necessario eseguire il seguente calcolo:

$$78.000 + \text{oneri deducibili} + \text{deduzione teorica} - \text{reddito complessivo}$$

$$78.000$$

Se il risultato che si ottiene da tale calcolo:

- è maggiore o uguale ad 1, la deduzione spetta per intero;





- è pari a zero o negativo, la deduzione non spetta;
- è compreso tra 0 e 1, la deduzione spetta parzialmente e si calcola moltiplicando il coefficiente ottenuto (tenendo conto dei primi quattro decimali e applicando la regola del troncamento) per la deduzione teorica.

### ESEMPIO 1

Contribuente con moglie e due figli a carico e che ha un reddito complessivo nel 2005 di 40.000 euro. Supponiamo, inoltre, che abbia sostenuto spese deducibili dal reddito per 2.000 euro.

Questo il calcolo della deduzione:

$$(78.000 + 2.000 + 9.000 - 40.000) : 78.000 = 0,6282 \times 9.000 = \mathbf{5.653,80}$$

A fronte di una deduzione teorica di 9.000 euro (3.200 per il coniuge e 5.800 per i figli), l'importo realmente spettante ammonta, in questo esempio, a 5.654 euro.

### ESEMPIO 2

Coniugi con due figli a carico al 50% e, quindi, aventi diritto ciascuno ad una deduzione teorica di 2.900 euro (50% di 5.800 euro). Supponiamo che:

- il primo coniuge abbia conseguito nel 2005 un reddito complessivo di 50.000 euro e sostenuto spese deducibili dal reddito per 1.000 euro;

- il secondo coniuge abbia invece un reddito da lavoro dipendente di 25.000 euro e spese deducibili per 500 euro.

Questo il calcolo della deduzione:

Primo coniuge:

$$(78.000 + 1.000 + 2.900 - 50.000) : 78.000 = 0,4089 \times 2.900 = \mathbf{1.185,81}$$

Secondo coniuge:

$$(78.000 + 500 + 2.900 - 25.000) : 78.000 = 0,7230 \times 2.900 = \mathbf{2.096,70}$$

In questo esempio, la deduzione complessiva spettante ai due coniugi è pari a 3.283 euro (1.186 + 2.097).

Poiché anche nel nuovo sistema di determinazione dell'imposta rimane la possibilità di ripartire in modo discrezionale la percentuale del carico familiare, per conseguire risparmi d'imposta è importante valutare l'opportunità di ripartire la deduzione teorica in misura diversa.

Supponendo che nell'esempio 2 i figli siano posti totalmente a carico del secondo coniuge, questi ha diritto alla seguente deduzione:

$$(78.000 + 500 + 5.800 - 25.000) : 78.000 = 0,7602 \times 5.800 = \mathbf{4.409,16}$$

Pertanto, attribuendo tutta la deduzione teorica al secondo coniuge, il nucleo familiare può usufruire una deduzione complessiva maggiore, rispetto all'esempio 2, di 1.126 euro (4.409 - 3.283). Questo potrebbe portare ad un risparmio d'imposta totale il cui ammontare dipende, comunque, dalla capienza del reddito e dall'aliquota marginale di tassazione di ciascun coniuge.

Guardiamo il seguente prospetto:

	figli al 50%		figli al 100% del coniuge B		figli al 100% del coniuge A	
	coniuge A	coniuge B	coniuge A	coniuge B	coniuge A	coniuge B
Reddito complessivo	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
No tax area	0	2.596	0	2.596	0	2.596
Deduzione per i due figli	1.186	2.097	0	4.409	2.587	0
Oneri deducibili	1.000	500	1.000	500	1.000	500
Reddito imponibile	47.814	19.807	49.000	17.495	46.413	21.904
Imposta	14.037	4.556	14.500	4.024	13.491	5.038
<b>IRPEF totale dei due coniugi</b>	<b>18.593</b>		<b>18.524</b>		<b>18.529</b>	

Come si vede, il risparmio maggiore si ottiene attribuendo i figli a carico al coniuge con reddito inferiore. Non è conveniente invece suddividere la deduzione al 50% poiché si pagherebbe una maggiore imposta totale per 69 euro (18.593-18.524).

Ma non sempre è così. Come vedremo nell'esempio successivo, a volte si consegue un risparmio d'imposta attribuendo il figlio a carico del coniuge che ha il reddito maggiore.

### ESEMPIO 3

Consideriamo due coniugi con due figli a carico, maggiori di tre anni, e supponiamo che:

- il primo coniuge abbia conseguito nel 2005 un reddito complessivo di 45.000 euro;
- l'altro, abbia invece un reddito di 25.000 euro derivante da lavoro dipendente;

	figli al 50%		figli al 100% del coniuge B		figli al 100% del coniuge A	
	coniuge A	coniuge B	coniuge A	coniuge B	coniuge A	coniuge B
Reddito complessivo	45.000	25.000	45.000	25.000	45.000	25.000
No tax area	0	2.452	0	2.452	0	2.452
Deduzione per i due figli	1.335	2.078	0	4.372	2.885	0
Reddito imponibile	43.665	20.470	45.000	18.176	42.115	22.548
Imposta	12.419	4.708	12.940	4.180	11.815	5.186
<b>IRPEF totale dei due coniugi</b>	<b>17.127</b>		<b>17.120</b>		<b>17.001</b>	

Come si vede, il risparmio maggiore si ottiene attribuendo i figli a carico al coniuge con reddito superiore ed è pari a 119 euro (17.120 – 17.001) rispetto all'imposta che si pagherebbe attribuendo la deduzione interamente al coniuge B. Non conviene, invece, suddividere la deduzione al 50% poiché non si conseguirebbe alcun risparmio.

Quando i due coniugi si collocano nella stessa fascia di reddito, generalmente conviene attribuire al coniuge con il reddito più basso l'intera deduzione.

### ESEMPIO 4

Consideriamo due coniugi con due figli a carico, maggiori di tre anni, e supponiamo che:

- il primo coniuge abbia conseguito nel 2005 un reddito complessivo di 26.000 euro;
- l'altro, abbia invece un reddito di 20.000 euro;
- entrambi i redditi derivino da lavoro dipendente.





	figli al 50%		figli al 100% del coniuge B		figli al 100% del coniuge A	
	coniuge A	coniuge B	coniuge A	coniuge B	coniuge A	coniuge B
Reddito complessivo	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000	20.000
No tax area	2.163	3.894	2.163	3.894	2.163	3.894
Deduzione per i due figli	2.041	2.264	0	4.744	4.298	0
Reddito imponibile	21.796	13.842	23.837	11.362	19.539	16.106
Imposta	5.013	3.184	5.483	2.613	4.494	3.704
<b>IRPEF totale dei due coniugi</b>	<b>8.197</b>		<b>8.096</b>		<b>8.198</b>	

Come si vede, il risparmio maggiore si ottiene attribuendo i figli a carico al coniuge con reddito inferiore ed è pari a 102 euro (8.198 – 8.096) rispetto all'imposta che si pagherebbe suddividendo la deduzione al 50%. Non conviene invece metterli a carico del coniuge A, poiché non si conseguirebbe alcun risparmio.

## DEDUZIONE PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA

Dal 2005 è possibile usufruire anche di una nuova deduzione di 1.820 euro per le spese pagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale, o di quella dei familiari (indicati nell'articolo 433 del codice civile), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La deduzione diminuisce con l'aumentare del reddito e spetta anche se il familiare non è a carico.

Per il calcolo dell'importo effettivamente spettante valgono le stesse regole viste sopra per la determinazione degli importi spettanti per i familiari a carico.

In particolare, le deduzioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, a cui occorre aggiungere la stessa deduzione teorica, quelle per carichi familiari e gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del TUIR, e sottrarre il reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro.

$$\frac{78.000 + \text{oneri deducibili} + \text{deduzioni teoriche (per carichi familiari e badante)} - \text{reddito complessivo}}{78.000}$$

Se il risultato del rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se è pari a zero o minore di zero, la deduzione non compete; se è compreso tra zero ed 1, per il calcolo della deduzione vengono computate le prime quattro cifre decimali del coefficiente ottenuto.

Qualora la spesa sostenuta per l'assistenza non raggiunge il limite di 1.820 euro, l'importo da indicare al numeratore sarà pari all'ammontare della spesa stessa.

In caso di coesistenza di oneri per gli addetti all'assistenza personale e di quelli per i familiari, gli stessi devono essere congiuntamente considerati al numeratore della frazione.

La deduzione per gli addetti all'assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

## LE DETRAZIONI IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 2004

In favore dei contribuenti con familiari a carico fino al 2004 erano previste riduzioni dell'Irpef.

Riportiamo, di seguito, tali detrazioni, ricordando che di esse i contribuenti dovranno tener conto in sede di presentazione della prossima dichiarazione dei redditi (quella relativa all'anno 2005), qualora dovesse risultare più vantaggioso determinare l'imposta secondo le vecchie regole (possibilità offerta dalla cosiddetta clausola di salvaguardia).

### DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO (valide fino al 31/12/2004)

REDDITO	DETRAZIONE
fino a 15.493,71 euro	546,18
oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 euro	496,60
oltre 30.987,41 e fino a 51.645,69 euro	459,42
oltre 51.645,69 euro	422,23

### DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO E ALTRI FAMILIARI A CARICO (valide fino al 31/12/2004)

REDDITO COMPLESSIVO DI CIASCUN CONIUGE	DETRAZIONE PRIMO FIGLIO E ALTRI FAMILIARI A CARICO	DETRAZIONE FIGLI SUCCESSIVI
fino a 51.645,69 euro	303,68	336,73
oltre 51.645,69 euro	285,08	285,08

Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni la detrazione spettante è incrementata di euro 123,95.

### AUMENTI DELLA DETRAZIONE PER CASI PARTICOLARI

A seconda del reddito complessivo di ciascun genitore e del numero dei figli l'importo della detrazione spettante per ciascun figlio sale a 516,46 euro; si ha diritto a tale incremento quando si ha:

- reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro ed un figlio a carico;
- reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro e due figli a carico;
- reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro e tre figli a carico;
- quattro figli a carico, indipendentemente dal reddito.

La detrazione aumentata non è però cumulabile con la detrazione per figli di età inferiore a tre anni.

Inoltre, una particolare detrazione di 774,69 euro spetta per ogni figlio portatore di handicap riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992; tale detrazione è riconosciuta a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, in sostituzione di quella cui si avrebbe diritto in assenza dell'handicap.



## X. L'IRPEF: ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI. LA "NO TAX AREA"



Negli ultimi anni sono stati introdotti sostanziali cambiamenti alla normativa sull'Irpef. Un primo intervento, che ha modificato le regole di determinazione dell'imposta, si è avuto a partire dal 2003 quando è entrato in vigore il primo modulo di riforma dell'Irpef. Il secondo modulo, introdotto con la legge Finanziaria per il 2005 ha apportato ulteriori novità, modificando aliquote e scaglioni di reddito e trasformando le detrazioni per i carichi familiari in deduzioni dal reddito.

In questo capitolo illustreremo le disposizioni in materia di Irpef in vigore dal 1° gennaio 2005, cioè le regole cui il contribuente dovrà far riferimento nel predisporre la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2006 per il periodo d'imposta 2005.

Inoltre, riporteremo le tabelle relative alle aliquote, alle detrazioni e agli scaglioni di reddito in vigore:

- per gli anni 2003 e 2004;
- fino al 31 dicembre 2002.

Tali riferimenti saranno utili a tutti i contribuenti per determinare l'Irpef dovuta secondo i precedenti sistemi di calcolo e confrontarla con quella calcolata con le regole in vigore dal 1° gennaio 2005. In tal modo, essi avranno la possibilità di applicare il regime più vantaggioso (facoltà offerta dalla cosiddetta **clausola di salvaguardia**).

### L'IRPEF DEL 2005

Il secondo modulo di riforma dell'Irpef prevede principalmente:

- nuove aliquote e scaglioni di reddito;
- la trasformazione delle detrazioni per familiari a carico in deduzioni dal reddito;
- la soppressione delle detrazioni, introdotte con il primo modulo della riforma fiscale, che erano concesse in relazione alla tipologia di reddito posseduta (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e impresa) e solo se il reddito complessivo era compreso in determinate fasce;
- l'estensione della clausola di salvaguardia.

Non è stata modificata la "no tax area", cioè la deduzione introdotta nel 2003, allo scopo di assicurare la progressività dell'imposizione, che riduce il reddito da assoggettare a tassazione ed esenta dall'imposta se si possiede un reddito fino a un certo ammontare.

Sono rimaste, inoltre, in vigore le detrazioni d'imposta (spese mediche, interessi su mutui, eccetera) e le deduzioni (contributi previdenziali, assegni al coniuge, eccetera) per oneri sostenuti.

Lavoratori dipendenti e pensionati hanno potuto già verificare gli effetti delle nuove disposizioni (nuove aliquote e deduzioni) dalle buste paga e dalla rata di pensione del 2005. Gli altri contribuenti avranno modo di verificarli con la dichiarazione dei redditi che presenteranno nel 2006 per il periodo d'imposta 2005.

### LE NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

Sono solo tre le aliquote: 23%, 33% e 39%. Sulla parte di reddito eccedente i 100.000 euro è dovuto, oltre al 39% dell'imposta sul reddito, un contributo di solidarietà pari al 4%.

Per quanto riguarda il contributo, la legge stabilisce che, ai fini della dichiarazione, versamento, accertamento, riscossione e contenzioso, ad esso devono applicarsi le disposizioni in materia di imposta sul reddito.

In particolare, come è stato chiarito nella circolare n. 2/E del 3 gennaio 2005:

- il contributo concorre insieme all'IRPEF all'importo sul quale possono essere fatte valere eventuali detrazioni d'imposta;



- l'importo del contributo deve essere considerato nell'imposta italiana che costituisce il limite entro cui può essere attribuito il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- il contributo rileva ai fini della determinazione dell'aliquota media da applicare al TFR e alle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale;
- il contributo concorre alla definizione dell'aliquota media nel calcolo della tassazione separata;
- l'importo del contributo deve essere tenuto in considerazione nella determinazione della misura degli acconti d'imposta;
- il sostituto d'imposta deve operare le ritenute tenendo conto del contributo.

In virtù di tali indicazioni, in sostanza, il contributo di solidarietà va interpretato e gestito a tutti gli effetti come un'ulteriore aliquota d'imposta.

### LA TABELLA IRPEF 2005 PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA

REDDITI	ALIQUOTE	IMPOSTA SUI REDDITI INTERMEDI
fino a 26.000 euro	23%	23% sull'intero importo (pari a 5.980 euro)
oltre 26.000 fino a 33.500 euro	33%	5.980 + 33% sulla parte eccedente 26.000 euro
oltre 33.500 fino a 100.000 euro	39%	8.455 + 39% sulla parte eccedente 33.500 euro
oltre 100.000 euro	39% + 4%	34.390 + 4% sulla parte eccedente 100.000 euro

Per valutare il risparmio d'imposta ottenibile con le nuove aliquote, occorre però considerare il carico familiare.

Infatti, mentre in precedenza per un familiare a carico erano previste, in base al livello di reddito conseguito, detrazioni d'imposta fisse, dal 2005 per il contribuente che con il proprio reddito provvede al mantenimento del coniuge, dei figli o di altri familiari, sono invece previste nuove deduzioni, il cui importo è decrescente man mano che il reddito aumenta (si veda il Cap. IX).

### LA "NO TAX AREA"

La "no tax area" si può definire come quella parte di reddito che non viene sottoposta a tassazione. Si tratta, dunque, di una fascia di esenzione assoluta dall'Irpef.

A tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito posseduto, viene riconosciuta una "deduzione teorica base" dal reddito complessivo di 3.000 euro.

Tale importo aumenta:

- di 4.500 euro per i lavoratori dipendenti
- di 4.000 euro per i pensionati
- di 1.500 euro per i lavoratori autonomi e i titolari di redditi di impresa minore.

Questa ulteriore deduzione va rapportata al periodo di lavoro o pensione nell'anno, tranne che per i titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa minore per i quali si applica a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

Nella seguente tabella si riassumono, a seconda della tipologia di reddito posseduto, le deduzioni complessive teoricamente applicabili a partire dal 2003:

Deduzione complessiva	Beneficiari
3.000 euro	tutti i contribuenti
7.500 euro (3.000 + 4.500)	lavoratori dipendenti o assimilati
7.000 euro (3.000 + 4.000)	pensionati
4.500 euro (3.000 + 1.500)	autonomi e imprenditori minori



## Come si calcola la deduzione

Per calcolare l'importo della deduzione effettivamente spettante occorre partire dal proprio reddito complessivo e seguire il seguente procedimento:

- si sommano al valore di 26.000 euro la deduzione complessiva prevista (a seconda del tipo di reddito posseduto), la deduzione per l'abitazione principale e gli oneri deducibili (contributi previdenziali e assistenziali, assegno al coniuge separato o divorziato, ecc., se non sono stati dedotti nella determinazione del reddito di lavoro dipendente direttamente dal sostituto d'imposta);
- dall'importo ottenuto si sottrae il reddito complessivo;
- si divide il tutto per 26.000.

Il risultato di tale calcolo indica se la deduzione spetta e la misura in cui può essere riconosciuta. In particolare, si possono verificare i seguenti tre casi:

- se il risultato è pari a zero o è negativo, non spetta alcuna deduzione;
- se è maggiore o uguale ad 1, la deduzione spetta per intero;
- se il risultato che si ottiene è compreso tra 0 e 1, la deduzione spetta parzialmente e si calcola moltiplicando il coefficiente ottenuto (tenendo conto dei primi quattro decimali) per la deduzione base (ad esempio, ad un lavoratore dipendente che ottiene un rapporto pari a 0,7356 spetta una deduzione di 5.517 euro, pari a 7.500 x 0,7356).

## La formula per il calcolo della “no tax area”

$$\frac{26.000 + \text{Deduzione complessiva} + \text{Oneri deducibili e deduzione per abitazione principale} - \text{Reddito complessivo}}{26.000}$$



Si ricorda che a partire dal periodo d'imposta 2004 sono state abolite le disposizioni sul credito d'imposta e introdotto un sistema di imposizione parziale dei proventi derivanti dalla partecipazione in società ed enti. Pertanto, se il calcolo della deduzione è effettuato per il periodo d'imposta 2003, al numeratore della formula che precede occorre considerare gli eventuali crediti d'imposta spettanti. In tal caso, la formula è la seguente:

$$\frac{26.000 + \text{deduz. compl.} + \text{oneri deducibili e deduz. abitaz. principale} - \text{reddito compless.} - \text{crediti d'imposta su dividendi}}{26.000}$$

Per effetto dell'introduzione della “no tax area” un lavoratore dipendente che ha un reddito fino a 7.500 euro non paga Irpef, così come un lavoratore autonomo con reddito fino a 4.500 euro (per il pensionato è prevista un'ulteriore agevolazione, come si dirà più avanti).

Questa è l'area vera e propria di esenzione.

Superati tali limiti la deduzione si riduce progressivamente all'aumentare del reddito fino ad azzerarsi del tutto.

Esiste, dunque, una fascia intermedia di reddito in cui è necessario un semplice calcolo matematico per individuare la deduzione spettante.

Ipotizzando l'assenza di oneri deducibili:

- per i lavoratori dipendenti questa fascia intermedia di reddito è costituita dall'intervallo che va da 7.500 euro a 33.500 (26.000 + 7.500); oltre tale soglia non spetta alcuna deduzione;
- per i pensionati la deduzione si annulla in corrispondenza di un reddito complessivo di 33.000 euro (26.000 + 7.000);
- per lavoratori autonomi e imprenditori minori il limite oltre il quale non si ha diritto alla deduzione è di euro 30.500 (26.000 + 4.500);
- per i titolari di redditi diversi il limite oltre il quale non si ha diritto alla deduzione è di euro 29.000 (26.000 + 3.000).

## Qualche esempio sul calcolo della deduzione

### ESEMPIO N. 1

Si consideri un lavoratore dipendente con reddito annuo di **36.000** euro ed oneri deducibili per **1.500** euro. Il calcolo della deduzione è il seguente:

$$\frac{26.000 + 7.500 + 1.500 - 36.000}{26.000} = -0,0385$$

Essendo il risultato del rapporto **minore di 0** non si ha diritto alla deduzione

### ESEMPIO N. 2

Si consideri un pensionato con reddito annuo di **8.000** euro ed oneri deducibili per **1.500** euro. Il calcolo della deduzione è il seguente:

$$\frac{26.000 + 7.000 + 1.500 - 8.000}{26.000} = 1,0192$$

Essendo il risultato del rapporto **maggiore di 1** la deduzione spetta per intero (**7.000** euro)

### ESEMPIO N. 3

Si consideri un lavoratore dipendente con reddito annuo di **20.000** euro ed oneri deducibili per **1.500** euro. Il calcolo della deduzione è il seguente:

$$\frac{26.000 + 7.500 + 1.500 - 20.000}{26.000} = 0,5769 \text{ (coefficiente reale di applicazione)}$$

Essendo il risultato del rapporto **compreso tra 0 e 1** spetta la deduzione.

Nel caso specifico, l'importo che si può dedurre è pari a **4.326,75** euro cioè il risultato del seguente prodotto:

$$7.500 \text{ (deduzione ipoteticamente spettante per i lavoratori dipendenti)} \times 0,5769 \text{ (coefficiente reale di applicazione).}$$

È importante ricordare che:

- in presenza di più tipologie di reddito gli importi delle deduzioni non sono cumulabili e il contribuente può avvalersi di quello più conveniente;
- la **"no tax area"** non va ad incidere sul calcolo dell'addizionale regionale e di quella comunale; quindi, la base imponibile ai fini dell'Irpef è diversa da quella delle addizionali; quest'ultima coincide con il reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale, degli oneri deducibili e della deduzione per carichi familiari. Rimane la regola secondo cui le addizionali non sono dovute qualora per lo stesso anno non è dovuta l'Irpef, anche se per effetto delle nuove deduzioni.



## IL CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA

In base al nuovo sistema, per la determinazione del reddito imponibile occorre sottrarre tre diversi tipi di deduzioni dal reddito complessivo:

1. la prima tipologia è rappresentata dagli **oneri deducibili**, cioè tutte le somme già indicate nell'articolo 10 del Tuir (tra cui, i contributi previdenziali, gli assegni periodici al coniuge, eccetera);
2. la seconda è costituita dalle deduzioni per il tipo di reddito prodotto: la "**no tax area**", che dà diritto, come già visto, a una deduzione decrescente al crescere del reddito;
3. la terza e nuova categoria è quella comprendente le deduzioni **per i carichi familiari e per le spese di assistenza personale**, anche queste decrescenti all'aumentare del reddito, il cui calcolo è stato illustrato nel Cap. IX.

## LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEF

fino al 31 dicembre 2002

**Reddito imponibile** = Reddito complessivo + Credito d'imposta sui dividendi – Oneri deducibili – Deduzione per abitazione principale

dal 1 gennaio 2003

**Reddito imponibile** = Reddito complessivo + Credito d'imposta sui dividendi – Oneri deducibili – Deduzione per abitazione principale – No tax area

dal 1 gennaio 2005

**Reddito imponibile** = Reddito complessivo – Oneri deducibili – Deduzione per abitazione principale – No tax area – Deduzioni per oneri familiari

60

Una volta determinato il reddito imponibile, per arrivare all'imposta netta dovuta basta applicare a tale reddito le nuove aliquote e sottrarre dal risultato le detrazioni spettanti per spese e per alcuni crediti di imposta (ad esempio, per il riacquisto della prima casa o per le nuove assunzioni), secondo le regole comunque già in uso.

### Un esempio sul calcolo dell'Irpef

Consideriamo un contribuente con coniuge e un figlio a carico, che ha conseguito nel 2005 un reddito di lavoro dipendente di 30.000 euro e ha sostenuto oneri deducibili per 2.000 euro.

**Primo passo:** calcolo della deduzione per la progressività dell'imposizione (**no tax area**)

$(26.000 + 7.500 + 2.000 - 30.000) / 26.000 = 0,2115 \times 7.500 = 1.586,25$

**Secondo passo:** calcolo della **deduzione per familiari a carico**

$(78.000 + 2.000 + 3.200 + 2.900 - 30.000) : 78.000 = 0,7192 \times 6.100 = 4.387,12$

**Terzo passo:** determinazione del **reddito imponibile**

$30.000 - 2.000 - 1.586 - 4.387 = 22.027$

Dopo aver calcolato le deduzioni e determinato il reddito imponibile, possiamo calcolare **l'imposta dovuta**

**Irpef dovuta:**  $22.027 \times 23\% = 5.066$

Poiché, come diremo più avanti è possibile, in caso di tassazione più favorevole, applicare le disposizioni in vigore nel 2002 o nel 2004, calcoliamo per il contribuente del nostro esempio quale sarebbe stata la tassazione con i precedenti regimi fiscali.

## CONFRONTO CON I PRECEDENTI SISTEMI DI TASSAZIONE

Con le regole in vigore nel 2002, il calcolo sarebbe stato il seguente		Con le regole in vigore nel 2004, il calcolo sarebbe stato il seguente	
Reddito imponibile (30.000 – 2.000)	28.000	Reddito complessivo al netto degli oneri (30.000 – 2.000)	28.000
		Deduzioni (no tax area)	1.586
		Reddito imponibile (30.000 – 2.000 – 1.586)	26.414
Imposta lorda (scaglione da 15.493,71 a 30.987,41)	7.101	Imposta lorda (scaglione da 15.000 fino a 29.000)	6.760
Detrazioni di lavoro dipendente (fascia da 25.823 a 30.987)	387	Altre detrazioni per redditi di lavoro dipendente (fascia da 29.500 a 36.500)	235
Detrazioni per familiari a carico (496 per il coniuge + 516 per il figlio)	1.013	Detrazioni per familiari a carico (496 per il coniuge + 516 per il figlio)	1.013
Imposta dovuta	5.700	Imposta dovuta	5.512

Dal confronto dell'imposta dovuta con i tre differenti sistemi di calcolo, emerge che sarà più conveniente per il contribuente applicare le regole in vigore dal 1° gennaio 2005.

### Le agevolazioni per i pensionati

Il pensionato non paga alcuna imposta e non è tenuto a calcolarla se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di pensione (corrisposti per l'intero anno) fino a 7.500 euro, redditi di terreni fino a 185,92 euro e il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze. Alle medesime condizioni e nel caso in cui il reddito sia superiore a 7.500 euro ma inferiore o uguale a 7.800 euro, non è dovuta la parte di imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra reddito complessivo (diminuito dei citati redditi dei terreni, dell'abitazione principale e relative pertinenze) e 7.500 euro.

In sostanza, il contribuente è tenuto al calcolo dell'imposta secondo le regole ordinarie; se l'imposta derivante da tale calcolo è superiore alla differenza tra il proprio reddito complessivo (diminuito dei citati redditi dei terreni, dell'abitazione principale e relative pertinenze) e l'importo di 7.500 euro, sarà dovuta per la sola parte corrispondente alla predetta differenza.

Lo scopo di tale salvaguardia è evidente: evitare che i redditi lordi superiori a 7.500 euro e fino a 7.800 euro si riducano, per effetto dell'imposizione fiscale, ad un importo inferiore al limite stabilito per l'esenzione (7.500 euro), e neutralizzare l'incidenza del reddito sia dell'abitazione principale che dei terreni di modico valore.

Un esempio può essere utile per chiarire meglio questa regola.





Si consideri una persona fisica titolare di un reddito complessivo di **8.400** euro costituito dai seguenti redditi: pensione per **7.700** euro - terreni per **100** euro - abitazione principale per **600** euro.

Essendo il reddito di pensione compreso tra 7.500 e 7.800 euro, occorre procedere al calcolo dell'imposta per verificare se è inferiore a **200** euro che, in questo caso, costituisce la differenza tra 7.700 euro (cioè il reddito complessivo del pensionato, al netto dei redditi dei terreni e dell'abitazione principale: 8.400 - 100 - 600) e 7.500 euro (importo massimo previsto dalla norma fino al quale il pensionato non paga l'Irpef).

Per le regole viste in precedenza la deduzione della "no tax area" spettante ammonta a 6.784,40 euro così calcolata:

$$(26.000 + 7.000 + 600 - 8.400) / 26.000 = 0,9692 \times 7.000$$

Il reddito imponibile è dunque pari a **1.015,60** (8.400 - 600 - 6784,40) e l'imposta netta a **233,59** euro (1.015,60 x 23%).

Essendo tale imposta netta superiore a **200** euro, cioè alla differenza di cui sopra (reddito complessivo, al netto dei redditi dei terreni e dell'abitazione principale, e l'importo di 7.500 euro), il contribuente è tenuto a versare la somma derivante da detta differenza.

L'imposta da versare è dunque **200** euro (in luogo di 233,59).

Le agevolazioni disposte per i pensionati sono riconosciute dal sostituto di imposta già in sede di effettuazione delle ritenute, sempre che l'interessato dichiara con autocertificazione che percepisce esclusivamente reddito da pensione di importo non superiore ad euro 7.800, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Se, pur ricorrendone i presupposti, il contribuente non produce al proprio sostituto d'imposta la predetta autocertificazione, potrà comunque beneficiare delle stesse agevolazioni in sede di dichiarazione dei redditi.

## LE ALIQUOTE PER LA TASSAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AGLI ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI NEL 2005.

Sugli importi arretrati erogati a partire dal 1° gennaio 2005 si applicano aliquote e scaglioni di reddito in vigore dal medesimo anno. In caso di erogazione di emolumenti arretrati, ai fini della determinazione dell'aliquota media, il reddito del biennio precedente, che il sostituto d'imposta deve prendere in considerazione, va assunto al netto della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (no-tax area).

## LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui il nuovo regime di tassazione dovesse risultare più sfavorevole rispetto al passato, nella riforma fiscale è stata prevista la possibilità di applicare una duplice clausola di salvaguardia. Nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2005 (Unico 2006) sarà possibile, infatti, compilando un apposito prospetto del modello, liquidare l'imposta dovuta applicando, se più favorevoli, le regole in vigore fino al 31 dicembre 2002 o quelle in vigore nel 2004 (introdotte a partire dal periodo d'imposta 2003).

In sostanza, è attribuita ai contribuenti la facoltà di adottare la situazione più conveniente dopo aver confrontato i risultati del nuovo sistema di imposizione con quelli conseguenti all'applicazione dei precedenti metodi di determinazione dell'imposta.

In caso di presentazione del 730 il calcolo viene effettuato dal Caf, dal professionista o dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza.

Nessun adempimento è richiesto al sostituto d'imposta che, pertanto, sia in sede di effettuazione delle ritenute d'acconto relative ai singoli periodi di paga, sia in sede di conguaglio, non dovrà tener conto di tale clausola.

Il motivo per cui la clausola di salvaguardia è stata estesa anche alle regole del 2004 risiede nel fatto che, come vedremo dopo, in alcune situazioni (ad esempio, per i contribuenti che si collocano in determinate fasce di reddito e che hanno un certo numero di persone a carico) l'applicazione dei regimi di tassazione previsti per gli anni 2002 e 2005 avrebbero comportato il versamento di una maggiore imposta rispetto a quella che risulterebbe dovuta potendo far ricorso alle regole in vigore nel 2004.

## ESEMPIO

Consideriamo un contribuente che nel 2005 ha un reddito complessivo di 80.000 euro e che ha moglie e quattro figli a carico.

Per le regole viste in precedenza, la deduzione per familiari a carico per l'anno 2005 è:

$$(78.000 + 14.800 - 80.000) : 78.000 = 0,1641 \times 14.800 = 2.429.$$

Per gli anni 2002 e 2004 erano invece previste detrazioni d'imposta per un totale di 2.488 euro (422 per il coniuge e 2.066 per i figli). Per il reddito prodotto non spettano le deduzioni della "no tax area".

Calcoliamo, quindi, l'imposta per ciascuno degli anni 2002, 2004 e 2005.

	Reddito complessivo	Deduzione per carichi familiari	reddito imponibile	imposta lorda	Deduzione per familiari	imposta netta
2002	80.000	-	80.000	27.788	2.488	25.300
2004	80.000	-	80.000	27.712	2.488	25.224
2005	80.000	2.429	77.571	25.643	-	25.643

Come si può notare, per il contribuente del nostro esempio, la determinazione dell'imposta con la normativa in vigore nel 2004 (o meglio, nel periodo 1° gennaio 2003/31 dicembre 2004) risulta quella più favorevole (con un risparmio di 76 euro rispetto al 2002 e di 419 euro rispetto al 2005). Pertanto, nella dichiarazione dei redditi che presenterà nel 2006, egli sceglierà il regime di tassazione vigente nel 2004.

La clausola di salvaguardia non si applica relativamente ai redditi assoggettati a tassazione separata, a quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, nonché alle somme soggette a imposta sostitutiva, considerato che per queste tipologie di redditi la modalità di tassazione è diversa da quella ordinaria.

Si ricorda, infine, che la clausola di salvaguardia è stata estesa anche per il 2006.

## LE REGOLE IN VIGORE PER GLI ANNI 2003 E 2004

Rispetto alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2002, con il primo modulo di riforma dell'Irpef erano già state ritoccate le aliquote e gli scaglioni di reddito e sostituite le detrazioni relative alle spese per la produzione del reddito con delle particolari deduzioni. Inoltre, erano state introdotte per la prima volta:

- la "no tax area" (con le regole sopra illustrate);
- la **clausola di salvaguardia**, grazie alla quale il contribuente poteva calcolare l'imposta, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, secondo le aliquote e con l'applicazione delle detrazioni previste per il 2002, se questo era più vantaggioso;
- nuove detrazioni di imposta**, introdotte allo scopo di evitare che dall'applicazione delle nuove aliquote e del nuovo meccanismo di calcolo del reddito imponibile risultasse una maggior imposta rispetto a quella che sarebbe derivata utilizzando le norme in vigore nell'anno 2002.

Per i contribuenti per i quali, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, dovesse risultare più vantaggioso determinare l'Irpef dovuta applicando le aliquote e le detrazioni in vigore per gli anni 2002/2003, si riportano, di seguito, le tabelle relative.





## ALIQUOTE E SCAGLIONI (ANNI 2003-2004)

SCAGLIONI DI REDDITO		ALIQUOTA
	fino a 15.000 euro	23%
oltre 15.000	e fino a 29.000 euro	29%
oltre 29.000	e fino a 32.600 euro	31%
oltre 32.600	e fino a 70.000 euro	39%
oltre 70.000		45%

## LE DETRAZIONI D'IMPOSTA

Si tratta di una detrazione, applicabile in misura fissa, cui si ha diritto solo se il reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze è superiore a determinati livelli e qualora alla sua formazione concorrano uno o più tra questi redditi:

- redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati;
- redditi di pensione;
- redditi di lavoro autonomo o di impresa minore.

Queste le altre detrazioni introdotte dal 2003 (valide fino al 31 dicembre 2004):

Beneficiari	Fasce di reddito complessivo	Detrazione
Lavoratori dipendenti e assimilati	fino a 27.000	0
	oltre 27.000 fino a 29.500	130
	oltre 29.500 fino a 36.500	235
	oltre 36.500 fino a 41.500	180
	oltre 41.500 fino a 46.700	130
	oltre 46.700 fino a 52.000	25
	oltre 52.000	0
Pensionati	fino a 24.500	0
	oltre 24.500 fino a 27.000	70
	oltre 27.000 fino a 29.000	170
	oltre 29.000 fino a 31.000	290
	oltre 31.000 fino a 36.500	230
	oltre 36.500 fino a 41.500	180
	oltre 41.500 fino a 46.700	130
	oltre 46.700 fino a 52.000	25
	oltre 52.000	0
Lavoratori autonomi e imprese minori	fino a 25.500	0
	oltre 25.500 fino a 29.400	80
	oltre 29.400 fino a 31.000	126
	oltre 31.000 fino a 32.000	80
	oltre 32.000	0

Le detrazioni assumono come parametro di riferimento non la specifica categoria reddituale (ad es. il totale del reddito di lavoro dipendente, o di lavoro autonomo) ma l'intero reddito complessivo, al netto della deduzione prima casa e pertinenze.



Inoltre, l'importo della detrazione spettante non deve essere rapportato al periodo di lavoro o di pensione nell'anno ma compete in misura piena.

Tali detrazioni sono alternative tra loro: se il contribuente è, ad esempio, titolare di reddito di pensione e reddito di lavoro autonomo, ha diritto ad una sola delle due detrazioni.

### LA TABELLA IRPEF PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA (anni 2003-2004)

FASCE DI REDDITO	ALIQUOTA	IMPOSTA SUI REDDITI INTERMEDI
fino a 15.000 euro	23%	23% sull'intero importo
oltre 15.000 fino a 29.000 euro	29%	3.450,00 + 29% sulla parte eccedente 15.000,00
oltre 29.000 fino a 32.600 euro	31%	7.510,00 + 31% sulla parte eccedente 29.000,00
oltre 32.600 fino a 70.000 euro	39%	8.626,00 + 39% sulla parte eccedente 32.600,00
oltre 70.000 euro	45%	23.212,00 + 45% sulla parte eccedente 70.000,00

### LE ALIQUOTE PER LA TASSAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AGLI ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI NEL 2003 E 2004

Per gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente erogati nel 2003 e nel 2004 era prevista l'applicazione delle aliquote in vigore al 31 dicembre 2002.

### LE REGOLE IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 2002

Per i contribuenti per i quali, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, dovesse risultare più vantaggioso determinare l'Irpef dovuta applicando le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno 2002, si riportano, di seguito, le tabelle relative.

#### LE ALIQUOTE DEL 2002

REDDITO PER SCAGLIONI	ALIQUOTA
fino a 10.329,14	18%
oltre 10.329,14 e fino a 15.493,71	24%
oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41	32%
oltre 30.987,41 e fino a 69.721,68	39%
oltre 69.721,68	45%



**LE DETRAZIONI PER IL 2002 PER I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

REDDITI		DETRAZIONI
	fino a 6.197	1.146,53
oltre 6.197	e fino a 6.352	1.084,56
oltre 6.352	e fino a 6.507	1.032,91
oltre 6.507	e fino a 7.747	981,27
oltre 7.747	e fino a 7.902	903,80
oltre 7.902	e fino a 8.057	826,33
oltre 8.057	e fino a 8.212	748,86
oltre 8.212	e fino a 8.263	686,89
oltre 8.263	e fino a 8.780	650,74
oltre 8.780	e fino a 9.296	614,58
oltre 9.296	e fino a 9.813	578,43
oltre 9.813	e fino a 15.494	542,28
oltre 15.494	e fino a 20.658	490,63
oltre 20.658	e fino a 25.823	438,99
oltre 25.823	e fino a 30.987	387,34
oltre 30.987	e fino a 31.142	335,70
oltre 31.142	e fino a 36.152	284,05
oltre 36.152	e fino a 41.317	232,41
oltre 41.317	e fino a 46.481	180,76
oltre 46.481	e fino a 46.688	129,11
oltre 46.688	e fino a 51.646	77,47
oltre 51.646		51,65

Si ricorda che in caso di utilizzo di questa detrazione di lavoro dipendente, la stessa deve essere rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno (espresso in giorni).

**DETRAZIONE AGGIUNTIVA PER I PENSIONATI**

Nell'anno 2002 chi possedeva un reddito complessivo composto soltanto da trattamenti pensionistici di importo cumulativo non superiore a 9.812,68 euro (ed, eventualmente, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito di immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze), aveva diritto ad una ulteriore detrazione rapportata al periodo di pensione nell'anno, così modulata:

**per i pensionati di età inferiore a 75 anni**

- 98,13 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera 4.854,69 euro;
- 61,97 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera 4.854,69 euro ma non 9.296,22 euro.

**per i pensionati di età non inferiore a 75 anni**

- 222,08 euro se l'insieme dei redditi di pensione non supera 4.854,69 euro;
- 185,92 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera 4.854,69 euro ma non 9.296,22 euro;
- 92,96 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera 9.296,22 euro ma non 9.554,45 euro;
- 46,48 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera 9.554,45 euro ma non 9.812,68 euro.

Quest'ultima detrazione spettava a decorrere dall'anno d'imposta nel quale era compiuto il settantacinquesimo anno di età.

**DETRAZIONI PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA DEL 2002**

REDDITI		DETRAZIONE
	fino a 4.700	573,27
oltre 4.700	e fino a 4.803	516,46
oltre 4.803	e fino a 4.958	464,81
oltre 4.958	e fino a 5.113	413,17
oltre 5.113	e fino a 7.747	361,52
oltre 7.747	e fino a 7.902	309,87
oltre 7.902	e fino a 8.263	247,90
oltre 8.263	e fino a 8.780	211,75
oltre 8.780	e fino a 9.296	175,60
oltre 9.296	e fino a 9.813	139,44
oltre 9.813	e fino a 15.494	103,29
oltre 15.494	e fino a 30.987	51,65

**ULTERIORI DETRAZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI REDDITO**

Una ulteriore detrazione d'imposta era prevista per i contribuenti che avevano un reddito derivante da contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di durata inferiore all'anno.

Tale detrazione competeva se il reddito complessivo non era superiore a 6.197,48 euro ed era costituito esclusivamente dal reddito citato ed eventualmente dal reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione o di scioglimento del matrimonio.

Gli importi della detrazione sono i seguenti:

Reddito complessivo		Detrazione
	fino a 4.700	207
oltre 4.700	e fino a 5.165	155
oltre 5.165	e fino a 5.681	103
oltre 5.681	e fino a 6.197	52

Inoltre, ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 4.957,99 euro, costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente o assimilati derivanti da contratti a tempo indeterminato con durata inferiore all'anno ed eventualmente dal reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, spettava una detrazione pari a:

Reddito complessivo		Detrazione
	fino a 4.700	155
oltre 4.700	e fino a 4.803	103
oltre 4.803	e fino a 4.958	52



## XI. LE DETRAZIONI D'IMPOSTA

In alcuni casi le norme fiscali concedono riduzioni dell'Irpef ai contribuenti che hanno sostenuto spese di particolare rilevanza sociale.

Tra queste, ad esempio, le spese per motivi di salute, per gli interessi sul mutuo dell'abitazione o per gli studi.

A seconda dei casi, queste spese possono essere fatte valere in due modi diversi nella dichiarazione dei redditi: possono essere "dedotte" dal reddito prodotto (vedi capitolo XII) oppure possono dare diritto a una detrazione d'imposta del 19% o in misura forfetaria.



Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (criterio "di cassa"). Nel caso di importi consistenti che scadono tra dicembre e gennaio (ad esempio, mutui fondiari) è quindi conveniente provvedere al saldo entro il 31 dicembre, in modo da poter applicare la detrazione nella dichiarazione successiva (senza doverla rimandare di un anno ancora).

Le spese, di regola, devono essere sostenute dal dichiarante, nel suo interesse.

Per le spese mediche, le spese relative ad assicurazioni e contributi volontari, nonché quelle di frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria, la detrazione è concessa anche quando la spesa è sostenuta nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestata la ricevuta della spesa.

Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50 per cento tra i due genitori.

Nel caso in cui i genitori intendono ripartire la spesa in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.

Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.

La detrazione è riconosciuta, di norma, solo per le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente.

Nel caso di rimborsi ricevuti da Enti previdenziali o assistenziali (ad es., i rimborsi della ASL o dei fondi assistenziali aziendali che hanno ricevuto dal contribuente o dal datore di lavoro contributi che non hanno concorso alla formazione del reddito del dipendente) le spese mediche non possono essere ritenute "rimaste a carico del contribuente" e, quindi, non danno diritto alla detrazione.

La detrazione spetta invece per le somme rimborsate dalle assicurazioni, nel caso in cui il premio pagato non fruisce del beneficio fiscale (es., polizze sanitarie).

Per la documentazione degli oneri e delle spese detraibili e deducibili vedi cap. XII.

### LE DETRAZIONI D'IMPOSTA DEL 19%

Danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% in misura fissa le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui destinati all'acquisto dell'abitazione principale e quelli per la ristrutturazione di immobili anche diversi dall'abitazione principale stipulati nel 1997, gli interessi passivi sui mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, gli interessi passivi per prestiti e mutui agrari, le spese funebri, le tasse scolastiche e altre spese, tra cui:

- le spese per i mezzi di ausilio e locomozione dei diversamente abili;
- i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (per i contratti stipulati fino al 2000);

- i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001);
- spese veterinarie;
- spese di mantenimento di cani da guida;
- spese per la conservazione del patrimonio storico e artistico;
- erogazioni liberali per lo spettacolo e/o enti lirici;
- erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche;
- erogazioni liberali a favore delle Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
- erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale;
- erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici;
- contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso;
- erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
- erogazioni liberali a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

### LE SPESE SANITARIE

Le spese sanitarie, di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, ecc.) danno diritto alla detrazione di imposta del 19% dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro.

Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre la franchigia: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell'importo ottenuto.

Ovviamente, se le spese sostenute nell'anno non superano l'importo della franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione.

La detrazione si applica sull'intera spesa (senza togliere nessun importo) se questa riguarda i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di handicap, e per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione. Per maggiori dettagli si rinvia a quanto esposto nel relativo capitolo.

Nel calcolo delle spese mediche su cui spetta la detrazione del 19% potranno essere considerate anche le spese mediche rimborsate dalla compagnia assicuratrice a seguito di polizze stipulate dal contribuente o dal suo datore di lavoro (i relativi premi di assicurazione pagati dal datore di lavoro non sono infatti detraibili né deducibili da parte del dipendente), nonché la quota di spese rimborsate per effetto di contributi per assistenza sanitaria che hanno concorso a formare il reddito.

È rimasta invariata la possibilità di ripartire le spese sanitarie in quattro quote annuali di pari importo nel caso in cui queste abbiano superato, nell'anno, il limite di 15.493,71 euro.

Il superamento del limite deve essere verificato considerando l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, senza togliere la franchigia di 129,11 euro.

### SPESE SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIFICA E PER PARTICOLARI TIPOLOGIE

La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute per l'assistenza specifica resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica.

La detrazione spetta, senza limiti di spesa, sull'importo che eccede i 129,11 euro, a tutte le persone che necessitano di assistenza specialistica, ad esempio in conseguenza di traumi da incidente automobilistico.

Inoltre, il contribuente che sostiene spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria per conto del coniuge, dei figli e degli altri familiari, non a carico, che sono titolari di redditi bassi, ma comunque superiori a 2.840,51 euro, può usufruire della detrazione del 19%, sulla parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dai familiari affetti dalle predette patologie, calcolata su un importo massimo della spesa pari a 6.197,48 euro.

Questi ultimi, infatti, possono usufruire della detrazione soltanto nei limiti dell'imposta che devono pagare: se, ad esempio, pagano solo 51,64 euro di imposte, la detrazione verrebbe fatta fino a questa cifra e non oltre.

## INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

La normativa vigente in materia di detrazioni fiscali per gli interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario è piuttosto articolata in quanto nel corso dei vari anni ha subito diverse modifiche con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettano secondo limiti e modalità che variano in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all'anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

### Mutui stipulati dal 1993

Per i mutui stipulati dal 1993, le detrazioni sono concesse solo in relazione all'acquisto dell'abitazione principale.

L'importo massimo complessivo di spesa su cui applicare la detrazione è di 3.615,20 euro.

Pertanto, la detrazione non può essere superiore a 686,89 euro, pari al 19% di 3.615,20 euro.

Il tetto massimo di spesa detraibile deve essere riferito complessivamente a tutti gli intestatari, ed eventualmente a più contratti di mutuo stipulati per l'acquisto.

La detrazione del 19 % per l'acquisto dell'abitazione principale spetta a condizione che:

- l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto (termine elevato da sei mesi ad un anno dal 1.1.2001). La condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d'imposta per il quale si chiedono le detrazioni, con eccezione delle variazioni di domicilio dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro;
- l'acquisto dell'immobile deve avvenire entro un anno (termine elevato da sei mesi ad un anno dal 1.1.2001) antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario.

Ciò significa che si può prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto.

In caso di contitolarità del mutuo, l'importo di 3.615,20 euro, su cui spetta la detrazione del 19%, va suddiviso tra i cointestatari.

In caso di mutuo ipotecario intestato a entrambi i coniugi, in relazione ad entrambe le quote, la detrazione spetta al coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico, purché il mutuo sia stato stipulato a partire dal 1993.

Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia si prescinde dal requisito della dimora abituale relativamente ai mutui ipotecari per l'acquisto dell'unica abitazione di proprietà.

Dal 2001, inoltre, la detrazione spetta anche:

- dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale e comunque entro due anni dall'acquisto, se l'immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un atto equivalente;
- anche nel caso di acquisto di un immobile locato se, entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifica al locatario l'atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l'immobile è adibito ad abitazione principale;
- al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare;
- se il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro oppure in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia affittato.

### ATTENZIONE:

Quando un contribuente contrae un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale la detrazione spettante sui relativi interessi passivi deve essere calcolata esclusivamente sul costo di acquisto dell'immobile che è dato dalla somma del prezzo di acquisto, delle spese notarili e degli altri oneri accessori. Pertanto quando l'ammontare del mutuo supera il prezzo di acquisto dell'immobile, determinato con i criteri appena descritti, sarà necessario determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione.

### Mutui stipulati prima del 1993

Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, le detrazioni spettano per l'acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale.

L'importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun intestatario del mutuo di 3.615,20 euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra propria abitazione.

In quest'ultimo caso, la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

Se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.

Per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991, le detrazioni spettano anche per l'acquisto di immobile non abitativo con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario.

La successiva tabella riassume i limiti di detraibilità dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale che si sono susseguiti negli anni.

### QUADRO RIASSUNTIVO: MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

DATA STIPULA MUTUO ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE	LIMITE DETRAIBILITÀ (AL 19% DI INTERESSI E ONERI AGGIUNTIVI)	TERMINE PER ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE	DATA DI ACQUISTO
prima del 1993	euro 3.615,20 per ciascun cointestatario	8/12/1993	
1993	euro 3.615,20 complessivi (anche se il contribuente dal 9/12/93 ha variato l'abitazione principale per motivi di lavoro)	8/12/1994	sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo
1994/2000		entro sei mesi dall'acquisto	
dal 2001	euro 3.615,20 complessivi	entro un anno (due in caso di ristrutturazione in corso) dall'acquisto	un anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo

### LE DETRAZIONI A FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI

Le spese sostenute per l'acquisto dei veicoli dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare.

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

- i non vedenti e sordomuti
- i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
- i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- i disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra.

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utiliz-



zo da parte del disabile (tipo pedana sollevatrice, ecc..).

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

### ATTENZIONE:

Oltre alla possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto dei veicoli si ha diritto a fruire anche dell'Iva agevolata al 4% anziché al 20%, sull'acquisto di autovetture (aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate), all'esenzione dal bollo auto e dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

- all'accompagnamento;
- alla deambulazione;
- al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

È possibile, infine, fruire della detrazione del 19%, sull'intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) delle spese sostenute per l'acquisto (con l'aliquota agevolata del 4%) dei sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92. Sono tali ad esempio le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.

## ALTRE SPESE

### Premi assicurativi

I contribuenti possono detrarre dall'Irpef, per le polizze stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000, il 19% dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, per un importo complessivo non superiore a 1.291,14 euro. I contratti per l'assicurazione sulla vita devono avere durata non inferiore ai 5 anni e in tale periodo non deve essere consentita la concessione di prestiti.

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2001, la detrazione è consentita sempre entro il limite complessivo non superiore a 1.291,14 euro - solo se il contratto ha per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

In questo caso l'impresa di assicurazione non deve avere la facoltà di recesso dal contratto.

Nel caso di polizze c.d. "miste" è detraibile solo la quota di premio relativa ai rischi sopraindicati.

### Spese di frequenza per asili nido

Limitatamente al periodo di imposta 2005 le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, sono detraibili nei limiti del 19%. Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 632 euro (lo sconto massimo di imposta è perciò pari a 120,08 euro).

Il beneficio fiscale spetta per le rette versate agli asili nido sia pubblici che privati.

La detrazione segue il principio di cassa e compete in relazione alle spese sostenute nel periodo di imposta 2005 indipendentemente dall'anno scolastico cui si riferiscono.

La documentazione della spesa può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento e va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Quando il documento di spesa è intestato al bambino o ad uno solo dei due coniugi è possibile indicare la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto annotandola sul documento stesso.



### Spese veterinarie

I contribuenti possono detrarre dall'Irpef il 19% delle spese veterinarie fino all'importo di 387,34 euro e limitatamente alla somma che eccede i 129,11 euro: la detrazione spetta per le spese mediche sostenute per gli animali detenuti legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (quindi per cani, gatti, volatili in gabbia e cavalli da corsa).

Non spetta, al contrario, per gli animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare; per gli animali allevati o detenuti nell'esercizio di attività agricole o commerciali; per quelli utilizzati per attività illecite e per quelli detenuti in casa illegalmente.

In pratica la detrazione può consentire al massimo un risparmio d'imposta di 49,06 euro, cioè il 19% di 258,23 euro (importo massimo al netto della franchigia di 129,11 euro).

### Contributi alle Onlus

I contribuenti possono detrarre dall'Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro (se effettuate dalle imprese le erogazioni sono deducibili dal reddito).

Le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), figura giuridica apparsa nel 1998 nell'ordinamento italiano, sono enti privati con vocazione solidaristica che operano esclusivamente per il perseguimento di finalità sociali.

La maggior parte di queste organizzazioni deve essere inserita nelle apposite anagrafi regionali gestite dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, ad eccezione delle c.d. Onlus di diritto, che sono iscritte nei registri regionali quando si tratta di organizzazioni di volontariato e presso i Registri prefettizi quando si tratta di cooperative sociali.

Tutte le Onlus possono beneficiare di esenzioni e agevolazioni ai fini dei tributi più importanti.

#### ATTENZIONE:

A partire dal 17 marzo 2005 le liberalità alle Onlus e alle associazioni di promozione sociale, in alternativa alla detrazione sopraillustrata, possono essere dedotte dal reddito complessivo (vedi il capitolo XII).

### Partiti e movimenti politici

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, effettuate mediante versamento bancario o postale.

La detrazione non spetta ai singoli soci per le erogazioni effettuate dalle società semplici.

La detrazione di imposta spetta anche alle società di capitali e agli enti commerciali che possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dell'erogazione ai movimenti e partiti politici, purché compresa tra gli stessi limiti indicati nel periodo precedente.

L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti o partiti; questi possono raccogliere le erogazioni sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che per mezzo di più conti correnti periferici. Non rientra tra le erogazioni liberali detraibili il versamento effettuato per il tesseramento al partito.

### Società di cultura La Biennale di Venezia

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni in denaro effettuate in favore della Società di cultura La Biennale di Venezia per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato.

### Società ed Associazioni sportive dilettantistiche

È possibile detrarre dall'Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non superiore a 1.500 euro.

### Calamità e altri eventi straordinari (Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite)

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate, oltre che per il tramite di Onlus, anche attraverso:

- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedano interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Le erogazioni, cumulate con le eventuali altre erogazioni in denaro a favore delle ONLUS effettuate nello stesso periodo di imposta, non devono superare il limite massimo di 2.065,83 euro.

## ALTRE DETRAZIONI

### DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI INQUILINI

I contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale hanno diritto a una detrazione di imposta, a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge 431/98).

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione d'imposta è di:

- 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

### DETRAZIONE PER TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO

Dal 2001 è prevista una detrazione, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro; nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione alle seguenti condizioni:

- abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
- il nuovo comune si trovi ad almeno cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
- la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione;
- la detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2002 può essere operata la detrazione in relazione ai periodi d'imposta 2002, 2003 e 2004.

Questa detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es., borse di studio).

### EROGAZIONI ALL'OSPEDALE GALLIERA

È detraibile, nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta, l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

## LE AGEVOLAZIONI PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Con la legge finanziaria n. 266 del 23 dicembre 2005 è stato nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2006 il termine per fruire della detrazione d'imposta sulle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Principali condizioni e limiti per fruire della detrazione sono:

- il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro;
- la percentuale di detrazione d'imposta è stata aumentata dal 36% (fino al 31 dicembre 2005) al 41%, salvo successive proroghe anche all'applicazione dell'Iva con l'aliquota ridotta;
- la detrazione deve essere ripartita in 10 anni; tuttavia per gli interventi effettuati da soggetti anziani, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, la detrazione può essere ripartita in un periodo inferiore di tempo rispetto ai dieci anni previsti dalla norma e precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo per i soggetti di età non inferiore rispettivamente a 75 ed 80 anni;
- nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al 1° gennaio 2002, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute.

Con la finanziaria di quest'anno è stata prorogata anche la detrazione d'imposta sull'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative. Anche in questo caso la percentuale di detrazione d'imposta è stata aumentata dal 36% al 41% (salvo successive proroghe anche all'applicazione dell'Iva con l'aliquota ridotta). È pertanto detraibile il 41% di un ammontare pari al 25% del prezzo di acquisto di un immobile ristrutturato da un'impresa o da una cooperativa (nel limite massimo comunque di 48.000 euro).

Gli interventi di ristrutturazione devono concludersi entro il 31 dicembre 2006 e l'assegnazione deve avvenire entro il 30 giugno 2007.

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall'art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457).

In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.

### ATTENZIONE:

Salvo l'emanazione di provvedimenti successivi, non è stata prorogata l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, che ritorna pertanto all'aliquota del 20%.

Tra le spese per le quali compete la detrazione sono comprese inoltre:

- eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione);
- realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

## COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

- 1) Prima dell'inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici locali dell'Agenzia o nel sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), al seguente indirizzo:

**Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara**  
**Via Rio Sparto 21 65100 Pescara.**

Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi verranno comunque fatte pervenire al Centro operativo di Pescara per la successiva lavorazione.

Il contribuente può fruire della detrazione anche se ha erroneamente inviato la prevista comunicazione di inizio lavori ad un ufficio dell'Agenzia diverso da quello competente (Centro Operativo di Pescara), a condizione che conservi ed esibisca, ove richiesta, la ricevuta della raccomandata;

- 2) contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, a cura dei soggetti interessati alla detrazione, deve essere inviata all'Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R.;
- 3) per fruire della detrazione è necessario, infine, che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.



## XII. LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO

### CONTRIBUTI, EROGAZIONI E SPESE DEDUCIBILI

Sono deducibili dal reddito le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari, i contributi per la previdenza complementare e i premi e contributi versati alle forme pensionistiche individuali, le erogazioni liberali alle istituzioni religiose e altri oneri, tra cui:

- assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato;
- assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
- assegni alimentari stabiliti dal giudice e corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del codice civile (ad esclusione delle somme destinate al mantenimento dei figli);
- contributi a consorzi obbligatori;
- contributi a favore del "non profit";
- contributi per i Paesi in via di sviluppo;
- contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale;
- canoni, livelli e censi;
- indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore;
- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere alle funzioni elettorali;
- somme restituite al sostituto d'imposta, se tassate in precedenza;
- il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'adozione di minori stranieri, purché certificate dagli enti autorizzati a curare le relative procedure (v. elenco nel sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it));
- le somme erogate a titolo di liberalità per il pagamento delle spese difensive di coloro che vengono ammessi al gratuito patrocinio.

#### CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

La piena deducibilità senza limiti di importo è consentita solo per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.

A partire dal 2001 è consentita la piena deducibilità anche dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Si tratta dei contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, nonché dei contributi versati al fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, ad esempio dalle casalinghe.

La deducibilità dei contributi facoltativi è, inoltre, consentita anche se essi sono versati dal contribuente per i familiari fiscalmente a carico.

#### CONTRIBUTI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi chiusi e fondi aperti) e dei contributi e premi versati alle nuove forme di previdenza individuale (contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 9ter del decreto legislativo n. 124 del 1993) spetta fino ad un importo complessivo non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque in misura non superiore a 5.164,57 euro.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione non può superare il doppio della quota di Tfr destinata al fondo e sempre nel rispetto dei precedenti limiti.

In caso di versamento di contributi a favore di persone che siano fiscalmente a carico (eventualmente, il coniuge), la deduzione compete, innanzitutto, al soggetto a carico senza l'applicazione del limite percentuale del 12% del reddito ma soltanto di quello dei 5.164,57 euro.





Se il reddito complessivo del soggetto fiscalmente a carico non è del tutto capiente per consentire l'intera deduzione dei contributi, la restante parte può essere dedotta da chi versa i contributi, ma nel rispetto del limite percentuale del 12% del suo reddito e del limite dei 5.164,57 euro complessivi.

Pertanto, il contribuente può dedurre dal reddito imponibile nei limiti e alle condizioni di cui sopra:

- le somme versate alle forme pensionistiche individuali;
- le somme versate alle forme pensionistiche complementari non escluse dal reddito di lavoro dipendente dal sostituto d'imposta;
- le somme versate alle forme di previdenza per i familiari fiscalmente a carico, limitatamente alla parte che non ha trovato capienza nel reddito complessivo di questi.

### ONERI CONTRIBUTIVI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

È possibile dedurre dal reddito complessivo, fino all'importo di 1.549,37 euro, i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.

A partire dal 2005 è stata introdotta una nuova deduzione a favore dei soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana per le spese sostenute per gli addetti alla propria assistenza personale e dei familiari. Questa deduzione tuttavia non si applica automaticamente, sottraendola dal reddito complessivo, ma mediante il meccanismo di calcolo per individuare la deduzione spettante per i familiari a carico (v. cap. IX). La deduzione è cumulabile con quella relativa ai contributi previdenziali.

### CONTRIBUTI A FAVORE DEL "NON PROFIT"

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (in particolare società ed enti commerciali e non commerciali), possono dedurre dal reddito complessivo dichiarato, nel limite del 10% e comunque nella misura massima di 70.000 euro, le liberalità in denaro o in natura erogate a partire dal 17 marzo 2005 a favore dei soggetti di seguito elencati:

- *Onlus*
- *Associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale.*

Gli stessi soggetti (persone fisiche e società), ed entro i medesimi limiti, possono dedurre le erogazioni liberali in denaro erogate a partire dal 15 maggio 2005 a favore di:

- *Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.*

Le erogazioni in favore di *fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica* possono essere dedotte se effettuate dopo l'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua dette fondazioni ed associazioni.

### CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

L'articolo 30 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplina la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, ha previsto la deduzione dal reddito complessivo, entro la misura massima del 2%, dei contributi alle Ong, a condizione che i versamenti vengano eseguiti a favore di organizzazioni riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge citata.

Si tratta dei contributi, delle donazioni e delle oblazioni versati in favore delle organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Le Ong possono richiedere l'idoneità per realizzare programmi di breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo, per selezionare e avviare volontari al servizio civile.

Le erogazioni debbono risultare dalle ricevute di versamento postali o bancarie, che attestano le generalità del soggetto erogante, l'importo versato, la data e il nome dell'organizzazione che riceve il contributo.

### ATTENZIONE:

per i versamenti effettuati in favore delle organizzazioni non governative (comprese nella categoria delle Onlus di diritto) non compete la deduzione se per le stesse somme i contribuenti scelgono di fruire della detrazione d'imposta del 19% prevista per le erogazioni liberali in favore delle Onlus. Tuttavia, per le liberalità effettuate a partire dal 17 marzo 2005, è possibile fruire della deduzione nella misura massima del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro (vedi il paragrafo "contributi a favore del non profit").

L'elenco delle organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, è reperibile nel sito Internet del Ministero degli Esteri ([www.esteri.it](http://www.esteri.it)).

Solo i versamenti eseguiti in favore di queste organizzazioni sono deducibili dal reddito complessivo.

## EROGAZIONI ALLE ISTITUZIONI RELIGIOSE

Le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose sono deducibili dal reddito complessivo fino all'importo per ciascuna erogazione di 1.032,91 euro (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali).

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute in caso di bonifico bancario.

In particolare, sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore:

- della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste Valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana;
- dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane, nonché delle Comunità ebraiche per i contributi annuali;
- dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione.

## SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO PER I DIVERSAMENTE ABILI

Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica (resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica, es.: infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche come prelievi ai fini di analisi e applicazioni con apparecchiature elettromedicali) sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Sono altresì deducibili interamente dal reddito complessivo le spese sostenute per le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale sempreché esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

### ATTENZIONE:

Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.





## COME SI DOCUMENTANO

La documentazione delle spese deducibili (e detraibili) è costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva.

Il contribuente non deve allegare alla dichiarazione alcuna documentazione, che va però conservata in originale per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla (e cioè, per la dichiarazione dei redditi del 2005, modello 730 o UNICO persone fisiche, fino a tutto il 31 dicembre 2010).



## XIII. L'ICI E LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

### L'ICI

L'Ici, imposta comunale sugli immobili viene destinata integralmente ai bilanci dei Comuni che dispongono di un ampio margine di autonomia nella gestione di questo tributo.



### CHI LA DEVE PAGARE

L'imposta deve essere pagata:

- da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento;
- dai concessionari delle aree demaniali.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario.

Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi:

- se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente (ad esempio, per una casa cointestata a marito e moglie, entrambi devono versare l'Ici ma separatamente);
- se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio, con un usufrutto del 25% l'imposta sarà a carico dell'usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se l'usufrutto è totale l'imposta è per intero a carico dell'usufruttuario;
- se l'immobile è in multiproprietà, l'Ici deve essere pagata dall'amministratore del condominio o della comunione, ma per la ripartizione bisogna verificare se la proprietà è ripartita per quota di possesso o per partecipazione societaria od azionaria. Nel primo caso il contribuente dovrà pagare in base alla quota attribuita; nel secondo caso l'imposta dovrà essere versata dalla società proprietaria dell'immobile.

### COME SI DETERMINA IL VALORE DELL'IMMOBILE

Per calcolare l'Ici bisogna prima di tutto definire il valore dell'immobile oggetto di imposizione, ossia quella che di norma si chiama "base imponibile".

A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, di aree fabbricabili o di terreni agricoli.

#### Per i fabbricati

La base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso (v. Cap. VI) aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale. La legge finanziaria 2005 ha previsto che i Comuni potranno chiedere la revisione dei classamenti (categoria e/o classe) dei fabbricati di proprietà privata, siti in microzone comunali per i quali il rapporto tra il valore medio di mercato ed il corrispondente valore medio catastale ai fini Ici, si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali.

La stessa legge finanziaria ha inoltre previsto che i Comuni qualora verificano la presenza di fabbricati non iscritti in catasto o di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione in catasto di atti di aggiornamento.

Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:

- 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1);
- 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);



- 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D sforniti di rendita, interamente appartenenti alle imprese e distintamente contabilizzati, come base imponibile si assume il valore che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con i coefficienti stabiliti ogni anno con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Per i fabbricati di interesse storico/artistico il valore è stabilito assumendo la rendita determinata mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo (aumentate del 5%) di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.

Tale rendita va moltiplicata per cento anche se il fabbricato è classificato nella categoria A10 o C1 o nel gruppo D.

### Per le aree fabbricabili

La base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta.

Il Comune può determinare periodicamente detto valore, suddividendo il territorio per zone omogenee (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 59, lett. g).

Il valore così determinato non potrà essere rettificato con atti di accertamento da parte del Comune qualora venga preso a base dal contribuente per la valutazione della propria area fabbricabile.

Con apposito regolamento, i Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art 59, lett. m), istituto favorevole al contribuente, tendente ad evitare contenziosi con l'Ente stesso soprattutto in materia di aree fabbricabili.

### Per i terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75. Nella determinazione dell'imposta dovuta per i terreni agricoli, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art.9, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504. Ai fini delle suddette agevolazioni per coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

## QUANTO SI DEVE PAGARE

L'imposta si determina applicando alla base imponibile, e cioè al valore calcolato nel modo indicato al paragrafo precedente, l'aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato l'immobile (compresa, normalmente, tra il 4 e il 7 per mille).

I Comuni possono fissare aliquote diverse in relazione al tipo di immobile e prevedere aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, per tre anni dall'inizio dei lavori in favore dei proprietari che eseguono i seguenti interventi:

- recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
- recupero di immobili di interesse artistico o architettonico dei centri storici;
- realizzazione di autorimesse o posti auto;
- utilizzo di sottotetti.

I comuni possono stabilire in via regolamentare aliquote agevolate inferiori al minimo, anche in qualsiasi altro caso. L'imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso nel corso dell'anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero.

### Detrazioni e riduzioni di imposta

Per l'abitazione principale viene concessa una detrazione di imposta di 103,29 euro, rapportata ai mesi nei quali l'immobile è stato utilizzato come dimora abituale.

I Comuni possono elevare la detrazione per l'abitazione principale fino ad abbattere totalmente l'imposta dovuta per questa abitazione.

L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze, indipendentemente dal fatto

che il Comune impositore abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze medesime.

Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell'Ici, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali.

Per i cittadini italiani residenti all'estero, la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si considera "adibita ad abitazione principale" a condizione che non risulti affittata.

Analoga possibilità, se viene deliberata dal Comune, è concessa agli anziani non autosufficienti che acquisiscono la residenza negli Istituti di assistenza e ricovero.

### ESEMPIO di calcolo dell'imposta

Abitazione principale del proprietario con rendita catastale di 1.239,50 euro posseduta per l'intero anno:

- aliquota Ici del 5 per mille;
- detrazione = 103,29 euro;
- valore imponibile:  $1.239,50 \text{ euro} \times 1,05$  (maggiorazione del 5%)  $\times 100 = 130.147,50$  euro;
- imposta dovuta: (5 per mille di 130.147,50 euro) - 103,29 euro = 547,45 euro.

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta al 50%.

Gli oratori godono dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, in quanto sono da considerare come pertinenze degli edifici di culto.

L'esenzione dall'Ici per gli immobili nei quali gli enti non commerciali svolgono le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché le attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana, è stata estesa, dal collegato fiscale per il 2006, anche nel caso in cui dette attività sono esercitate in forma commerciale.

### I Comuni hanno il potere di disciplinare casi particolari di tassazione.

Ad esempio, possono:

- considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito ad un familiare;
- prevedere differenti termini dei versamenti per particolari situazioni;
- introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione;
- introdurre riduzioni o esenzioni per le Onlus e per le famiglie con disabili gravi.

Per conoscere le aliquote e le disposizioni in vigore per il 2006 i contribuenti possono rivolgersi ai rispettivi uffici comunali o consultare, via Internet, il sito:

[www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) ([www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/index.htm](http://www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/index.htm)).

## COME, DOVE E QUANDO SI PAGA

Il pagamento dell'imposta avviene in due rate che scadono, di regola, il 30 giugno e il 20 dicembre.

### Il sistema di calcolo dell'acconto

La prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta e pagata l'anno precedente.

Se il possesso è stato parziale l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi.

L'eventuale conguaglio sarà effettuato dal 1° al 20 dicembre, in occasione del versamento a saldo.

In pratica, con questo sistema il contribuente a giugno ha il vantaggio di non doversi affrettare a rintracciare ed esaminare le delibere dei comuni presso i quali sono ubicate le unità immobiliari da lui possedute.



Pagherà quindi (in caso di possesso per l'intero anno) la metà di quanto pagato l'anno precedente.

Entro dicembre, poi, dovrà accertarsi se sono intervenute modifiche delle aliquote o delle detrazioni: se non sono intervenute, dovrà semplicemente pagare il restante 50%.

Se invece dovesse verificare che, in ipotesi, il Comune ha aumentato l'aliquota, dovrà ricalcolare l'Ici dovuta per l'intero anno (se, ovviamente, il suo possesso si è protratto per tutti i dodici mesi), sottrarre l'acconto pagato a giugno e versare la differenza in saldo.

### ESEMPIO di calcolo della prima rata dell'Ici

Se nel 2005 il contribuente ha versato l'imposta di 150 euro per il possesso di 3 mesi di un'unità immobiliare, per l'anno 2006 dovrà versare un acconto di 300 euro.

Infatti, l'importo dovrà essere prima ragguagliato ai 12 mesi e successivamente diviso per due:

$$\begin{aligned} 150 : 3 &= 50 \\ 50 \times 12 &= 600 \text{ (Ici dovuta per l'intero anno precedente)} \\ 600 : 2 &= 300 \text{ (importo dell'acconto)} \end{aligned}$$

### Come pagare l'Ici nel 2006

#### Versamento entro il 30 giugno 2006:

- 1<sup>a</sup> Rata (acconto) 50%;
- base di riferimento: imposta dovuta nell'anno 2005.

#### Versamento entro il 20 dicembre 2006:

- 2<sup>a</sup> Rata: restante 50%, salvo eventuale conguaglio;
- base di riferimento: aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2006.

Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno.

I versamenti devono essere effettuati a favore del concessionario della riscossione del comune in cui è situato l'immobile, direttamente o tramite conto corrente postale, oppure rivolgendosi alle agenzie degli istituti bancari convenzionati.

Dovunque si paghi il modulo di versamento è identico, ed è distribuito gratuitamente.

I bollettini sono anche inviati a casa dei contribuenti, a cura dei concessionari.

### Versamento Ici con modello F24

Nei Comuni convenzionati è possibile effettuare il versamento dell'Ici utilizzando il nuovo modello F24 Ici.

Ciò consente al contribuente di compensare l'imposta da versare con eventuali crediti maturati per altri tributi erariali (Irpef, Iva ecc.) o, qualora previsto dal Comune, di compensare le imposte dovute con crediti relativi all'Ici dell'anno precedente.

Tale opportunità sarà estesa gradualmente a tutti i Comuni che sottoscriveranno un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

L'elenco dei Comuni attualmente convenzionati, il modello di versamento F24 Ici, le istruzioni per la compilazione, e ulteriori informazioni utili per il versamento, possono essere reperiti dal sito dell'Agenzia.

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella "sezione Ici ed altri tributi locali", sono i seguenti:

- 3901 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per l'abitazione principale
- 3902 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per i terreni agricoli
- 3903 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per le aree fabbricabili
- 3904 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per gli altri fabbricati
- 3905 - imposta comunale sugli immobili (Ici) credito Ici.

Si ricorda che l'utilizzo del modello F24 Ici per il versamento dell'Ici non è un obbligo ma una opportunità, pertanto è sempre possibile eseguire i versamenti Ici con i normali bollettini postali.

### ATTENZIONE:

Il Comune può disporre modalità di pagamento aggiuntive o sostitutive di quelle indicate (ad esempio, versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune). Per maggiori informazioni i contribuenti possono rivolgersi ai competenti uffici comunali.

Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento.

Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune.

Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno, in unica soluzione, entro il 20 dicembre, con applicazione degli interessi del 3% sull'importo il cui pagamento è stato differito.

Questi contribuenti possono versare l'imposta direttamente dall'estero tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente, secondo le modalità previste dal D.M. 4 marzo 1995, reperibile sul sito Internet dell'Agenzia.

### Concessionari

L'elenco dei concessionari della riscossione con i relativi numeri di conto corrente per tutti i capoluoghi di provincia è riportato nel sito Internet dell'Agenzia.

### Ravvedimento

Il bollettino contiene anche una casella dedicata al ravvedimento, da barrare nel caso si vogliano correggere precedenti violazioni.

In questa ipotesi la somma complessiva da versare deve comprendere l'imposta dovuta più la sanzione ridotta e gli interessi.

### Chi deve presentare la dichiarazione

La dichiarazione Ici deve essere presentata entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi (per i Comuni che non abbiano deliberato diversamente) solo per gli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso del 2005, ed in particolare:

- per gli immobili trasferiti nell'anno;
- per gli immobili che nel corso dell'anno sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale;
- per gli immobili sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;
- per gli immobili che hanno perso (o acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'imposta;
- per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio, un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un'area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato).

La dichiarazione non deve essere invece presentata da coloro che possiedono immobili per i quali non si sono avute variazioni nel corso del 2005, o che sono comunque esenti o esclusi dall'Ici.

In particolare, non si è tenuti a presentare la dichiarazione per i fabbricati per i quali l'unica variazione consiste nell'attribuzione o nel cambiamento della rendita catastale.

Per le successioni aperte a partire dal 25/10/2001, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini Ici, in quanto sarà cura degli Uffici delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione trasmetterne una copia ai comuni competenti.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati.





Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).

Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.

La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune oppure può essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi del Comune.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, con raccomandata postale o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

**N.B.** I Comuni possono sostituire l'obbligo di dichiarazione con la presentazione di una semplice comunicazione contenente la "sola individuazione delle unità immobiliari interessate dalle variazioni, senza indicazione del valore". Tra i Comuni di maggiore dimensione che si sono avvalsi di tale facoltà, ricordiamo: Venezia, Firenze, Roma, Palermo.

### Notifiche delle rendite catastali non effettuate

La legge 21 novembre 2000, n. 342 ha stabilito che dal 1° gennaio 2000 le rendite catastali per essere valide devono essere notificate direttamente al contribuente a cura dell'Ufficio dell'Agenzia del Territorio competente.

Perciò il contribuente che non abbia ricevuto la notifica a mezzo posta (e che, quindi, abbia continuato a pagare l'Ici sulla base della rendita presunta) non può essere assoggettato a sanzioni né a interessi.

### Modifiche degli estimi

È bene ricordare che le modifiche apportate alle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di 268 comuni (il cui elenco è allegato al Decreto Ministeriale n. 159 del 2002) ai fini Ici producono effetti dal 1° gennaio 2003.

### Regolarizzazione illeciti edilizi

Per i fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi disciplinata dall'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003, l'Ici con decorrenza dal 1° gennaio 2003 è dovuta sulla base della rendita catastale attribuita a seguito dell'adesione al condono. L'imposta viene calcolata provvisoriamente (in attesa dell'attribuzione della nuova rendita catastale) nella misura di 2 euro per ogni metro quadro di opera edilizia regolarizzata. Con il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, cosiddetto "decreto milleproroghe" è stato spostato al 30 aprile 2006 il termine per l'integrazione della domanda di definizione degli illeciti edilizi e, pertanto, entro questa data i contribuenti possono presentare la dichiarazione ai fini Ici per immobili oggetto di regolarizzazione edilizia.

## LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

Allo scopo di avviare il decentramento fiscale sono state istituite due addizionali all'Irpef, una regionale e una comunale.

L'addizionale regionale è in vigore sin dal 1998, quella comunale decorre, invece, a partire dal periodo d'imposta 1999. Entrambe le addizionali non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'Irpef tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef dopo aver scomputato tutte le detrazioni d'imposta ad essi riconosciute e i crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e quelli per redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo.

I contribuenti soggetti all'addizionale regionale e a quella comunale calcolano l'importo dovuto applicando le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell'Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'Irpef stessa e delle deduzioni per carichi familiari.

L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9% ma può essere elevata dalla regione fino all'1,4% (vedi tabella in fondo al capitolo). Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'Irpef, i comuni, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione possono istituire un'addizionale all'Irpef. La misura massima di tale tributo non può eccedere lo 0,5% e l'incremento annuo non può essere superiore allo 0,2%.

L'elenco dei comuni che hanno deliberato l'addizionale è pubblicato nel sito Internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e riportato annualmente nel modello Unico Persone Fisiche.

### COME SI PAGANO LE ADDIZIONALI

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, le addizionali regionale e comunale all'Irpef vengono determinate dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi e trattate in un numero massimo di 11 rate mensili, entro il mese di novembre, oppure alla cessazione del rapporto se antecedente alla fine del periodo d'imposta.

Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.

In questo caso il contribuente deve individuare la Regione e il Comune a cui accreditare il versamento (dopo aver controllato, nel caso dei Comuni, se questo è dovuto): sono quelli nei quali aveva il domicilio fiscale il 31 dicembre 2005.

Attenzione: gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Pertanto, il contribuente che ha variato il proprio domicilio a partire dal 2 novembre 2005, deve, ai fini delle addizionali, fare riferimento al Comune e alla Regione nei quali aveva il domicilio prima di tale data.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 in via telematica oppure presso uno sportello bancario, postale ovvero di un concessionario per la riscossione.

I codici tributo da utilizzare per il pagamento dell'addizionale regionale sono:

- il 3801 nel caso di versamento in autoliquidazione
- il 3802 nel caso di versamento da parte dei sostituti d'imposta
- il 3803 nel caso di versamento dei sostituti d'imposta a seguito di assistenza fiscale.

Tali codici vanno esposti nella sezione "Regioni" del modello F24, specificando anche il codice della regione di residenza, reperibile nella tabella presente sul sito dell'Agenzia.

Il codice tributo da utilizzare per il pagamento dell'addizionale comunale è il 3817 da evidenziare nella sezione "Ici e altri tributi locali" del modello F24, specificando anche il codice del comune di residenza, identificato con "03" per i comuni della provincia autonoma di Bolzano, "07" per i comuni della regione Friuli Venezia Giulia, "18" per i comuni della provincia autonoma di Trento, "20" per i comuni della regione Valle d'Aosta e "99" per i restanti comuni italiani.



## TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2005

Regione	Scaglioni di reddito	Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni (Regioni Lombardia, Marche)	NOTE
Abruzzo	Per qualunque reddito	0,90%		
Basilicata				
Calabria	Per qualunque reddito	1,40%		
Campania	Per qualunque reddito	0,90%		
Emilia				
Romagna				
Friuli				
Venezia Giulia				
Lazio				
Liguria				
Lombardia	fino a 15.493,71 euro	1,20%	1,20% sull'intero importo	È prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90% per i possessori di solo reddito derivante da pensioni di ogni genere e/ o di sola abitazione principale il cui reddito complessivo ridotto degli oneri deducibili non è superiore ad 10.329,14 euro
	oltre 15.493,71 fino a 30.987,41	1,30%	185,92 + 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71 euro	
	oltre 30.987,41 euro	1,40%	387,34 + 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41 euro	
Marche	fino a 15.500 euro	0,90%	0,90% sull'intero importo	
	oltre 15.000 fino a 31.000 euro	1,20%	139,50 + 1,20% sulla parte che eccede 15.500 euro	
	oltre 31.000 euro	1,40%	325,50 + 1,40% sulla parte che eccede 31.000 euro	
Molise	Per qualunque reddito	1,20%		
Piemonte	fino a 10.672,82 euro	0,90%	0,90% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 10.672,82 l'aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede 10.672,74 euro
	oltre 10.672,82 euro	1,40%	1,40% sull'intero importo	
Puglia	Per qualunque reddito	0,90%		
Sardegna	Per qualunque reddito	0,90%		
Sicilia				
Toscana				
Trentino Alto Adige				



segue **TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2005**

Regione	Scaglioni di reddito	Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni (Regioni Lombardia, Marche)	NOTE
Umbria	fino a 26.000 euro	0,90%	0,90% sull'intero importo	Per i redditi superiori a 26.000 euro l'aliquota del 1,10 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede 26.000 euro
	oltre 26.000 euro	1,10%	1,10% sull'intero importo	
Valle d'Aosta	Per qualunque reddito	0,90%		
Veneto	fino a 29.000 euro	0,90%	0,90% sull'intero importo	È prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90% per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i disabili con redditi non superiori a 32.600 euro;</li> <li>• i contribuenti con un familiare disabile fiscalmente a carico con reddito complessivo non superiore a 32.600 euro.</li> <li>• nel caso di contribuente con reddito imponibile compreso tra 29.001 euro ed 29.147 euro l'addizionale si determina sottraendo dall'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota del 1,40% un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra 29.147 euro ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale.</li> </ul>
	oltre 29.000 euro	1,40%	1,40% sull'intero importo	





## XIV. LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: MODELLO 730

### PRESENTARE IL 730

#### L'ASSISTENZA FISCALE

I lavoratori dipendenti e i pensionati anziché utilizzare il modello ordinario (Unico Persone Fisiche), possono presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730, usufruendo dell'assistenza del proprio datore di lavoro o dell'ente che eroga la pensione, in alternativa possono rivolgersi ad uno dei Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (Caf) costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro o ai professionisti abilitati (il decreto legge collegato alla finanziaria per il 2006 ha esteso tale competenza ai dottori commercialisti, ai consulenti del lavoro, ai ragionieri e ai periti commerciali).

Ai Caf e ai professionisti abilitati deve essere presentata tutta la documentazione necessaria.

Gli indirizzi dei Caf regionali sono riportati nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

I datori di lavoro sono tenuti comunque ad effettuare i conguagli relativi alla dichiarazione 730 presentata al Caf o ai professionisti abilitati. Il datore di lavoro o l'ente pensionistico non hanno l'obbligo, ma solo la facoltà di prestare assistenza fiscale e devono tuttavia comunicare se intendono prestarla o meno entro il 15 gennaio.

#### PERCHÉ CONVIENE IL MODELLO 730

Utilizzare il modello 730 presenta numerosi vantaggi:

- **è più facile da compilare e non richiede l'esecuzione di calcoli;** il contribuente non deve neanche preoccuparsi di far pervenire la dichiarazione all'amministrazione finanziaria. A tutto questo pensano il datore di lavoro o l'ente pensionistico oppure il Caf o il professionista abilitato a cui il contribuente si è rivolto;
- il contribuente **ottiene il rimborso dell'imposta eventualmente trattenuta in più, direttamente nella busta paga o nella rata di pensione**, a partire dal mese di luglio (per i pensionati, il rimborso è effettuato a partire dal mese di agosto o di settembre). Nel caso in cui il contribuente debba, invece, pagare delle somme, queste verranno trattenute direttamente dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre). Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,4%), verrà trattenuta dalle competenze dei mesi successivi. Il contribuente può anche chiedere (barrando una apposita casella della dichiarazione) di rateizzare le trattenute in più mesi, pagando l'interesse dello 0,5% mensile.

#### ATTENZIONE:

A decorrere dal 1° gennaio 2006 non saranno trattenute né rimborsate sulla retribuzione somme per un importo fino a 12 euro.

#### CHI NON PUÒ PRESENTARLO

Non tutti i lavoratori dipendenti e pensionati possono utilizzare il modello 730. In particolare non possono utilizzare questo modello (e devono presentare la dichiarazione col modello UNICO) coloro che possiedono anche redditi di impresa e redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni.

Inoltre, non possono utilizzare il modello 730 i dipendenti da datori di lavoro che non sono obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. lavoratori domestici), coloro che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti, coloro che sono residenti all'estero ed i titolari di redditi derivanti esclusivamente da pensione estera non assoggettata a ritenuta.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il modello 730:

- al sostituto d'imposta solo se il rapporto dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio;
- ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio.

## LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale, il modello 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf o ad un professionista abilitato.

La presentazione congiunta del mod.730 è possibile anche nei casi in cui il coniuge non è fiscalmente a carico e possiede redditi di qualsiasi categoria dichiarabili con il mod.730, ad eccezione, ad esempio, di quelli di lavoro autonomo e d'impresa.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

## I PERCETTORI DI REDDITI DA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Possono utilizzare il mod. 730 anche le persone che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa.

Tuttavia il rapporto di collaborazione deve sussistere almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio e devono essere conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

I collaboratori coordinati e continuativi, però, possono presentare il mod. 730 esclusivamente ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato.

## DICHIARAZIONE DI MINORI E INCAPACI

Anche coloro che devono presentare la dichiarazione per conto dei minori e delle persone incapaci possono utilizzare il mod. 730, se nei confronti del contribuente per il quale viene presentata la dichiarazione sussistono le condizioni per la presentazione di questo modello.

## COME E A CHI SI PRESENTA

Il modello 730 deve essere presentato già compilato al datore di lavoro o all'ente pensionistico senza esibire la relativa documentazione tributaria, che il contribuente dovrà tuttavia conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Chi chiede l'assistenza alla compilazione del modello 730 ad un Caf o ad un professionista abilitato è tenuto al pagamento di un corrispettivo, e a presentare tutta la prevista documentazione (vd. paragrafo la documentazione).

Ad un Caf o ad un professionista abilitato può anche essere consegnato il modello 730 già debitamente compilato. In questo caso al Caf o al professionista abilitato non è dovuto alcun compenso; tali soggetti avranno tuttavia l'obbligo di verificare che i dati in essa esposti siano conformi alla documentazione che il contribuente, anche in questo caso, deve presentare.

In caso di richiesta di compensi indebiti o di rifiuto di prestare l'assistenza fiscale, gli utenti possono rivolgersi



all'Ufficio di vigilanza sui Caf, istituito presso le Direzioni Regionali e presso le Direzioni provinciali di Trento e Bolzano dell'Agenzia delle Entrate.

### L'OPZIONE DELL'8 PER MILLE

Il contribuente può scegliere di destinare una quota pari all'8 per mille dell'Irpef alle istituzioni religiose, per scopi umanitari e religiosi o allo Stato, per scopi di carattere sociale o umanitario.

Questa scelta non aumenta l'imposta che deve pagare il contribuente, ma obbliga lo Stato a destinare alla finalità voluta dal contribuente una parte dell'Irpef riscossa.

### L'OPZIONE DEL 5 PER MILLE

Quest'anno, con riferimento ai redditi del 2005, il contribuente, oltre alla scelta dell'8 per mille, può esprimere anche la scelta di destinare il cinque per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche ad una delle seguenti finalità:

1. sostegno del volontariato, delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute;
2. finanziamento della ricerca scientifica e delle università;
3. finanziamento della ricerca sanitaria;
4. attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Come per la scelta dell'otto per mille il contribuente potrà effettuare la scelta del cinque per mille apponendo la propria firma in uno dei quattro riquadri presenti nell'apposita scheda (modello 730-1 bis) allegata al modello 730. Tale scelta non è alternativa con quella dell'otto per mille e anch'essa non determina maggiori imposte da pagare. Con riferimento alle prime tre finalità il contribuente ha la possibilità di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.

### CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI MODELLO 730

A partire dal 2006 è possibile richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato direttamente dai medesimi su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative ad irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata.

In particolare, è previsto l'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate di un **avviso in via telematica** ai Caf e ai professionisti abilitati i quali portano a conoscenza dei contribuenti interessati gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni in esso contenuti.

Per chiedere di essere informati direttamente dal soggetto che presta l'assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate, occorre barrare l'apposita casella introdotta nel modello prima dello spazio riservato alla firma.

Nel caso in cui l'intermediario accetta di ricevere l'avviso telematico destinato al contribuente, deve comunicare la sua disponibilità barrando l'apposita casella del modello 730-2 che rilascerà al momento della presentazione della dichiarazione. In tal caso dovrà anche risultare barrata nel prospetto di liquidazione, modello 730-3, la casella *"Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione"*.

## LA DOCUMENTAZIONE

### COSA VA DOCUMENTATO

Prima di recarsi al Centro di assistenza fiscale o dal professionista abilitato il contribuente dovrà aver cura di recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.

In particolare, sia che si richieda l'assistenza per la compilazione, sia che si consegni il modello già compilato, andranno esibiti i seguenti documenti anche solo in copia fotostatica:

- il CUD rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico e le altre certificazioni dei sostituti d'imposta dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.;
- fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino il sostenimento di spese, nel corso dell'anno, per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall'imposta lorda;
- altra documentazione necessaria per il riconoscimento di tali spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale, per l'assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice dalla quale risulti l'esistenza dei requisiti richiesti per la relativa detrazione, ecc.;
- per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo per comunicare l'inizio lavori, ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni);
- attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati autonomamente dal contribuente;
- ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un'eccedenza d'imposta che si intende far valere nel modello 730.

### COSA SI PUÒ AUTOCERTIFICARE

È possibile autocertificare di aver sostenuto le spese sanitarie per familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, quando il documento di spesa è rilasciato allo stesso familiare.

È anche possibile autocertificare la sussistenza dei requisiti richiesti per determinati oneri, quando il Caf è già in possesso della documentazione probatoria (es. contratti di mutuo ipotecario o di assicurazione) perché prodotta in anni precedenti.

### COSA NON È NECESSARIO DOCUMENTARE

Vi sono, infine, alcuni dati per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione: ad esempio, i certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati e altri documenti relativi alle detrazioni soggettive spettanti.


## QUANDO VA PRESENTATO IL 730

Il modello 730 può essere presentato entro il 30 aprile al datore di lavoro o al proprio ente pensionistico.

Chi presenta il modello 730 avvalendosi dell'assistenza fiscale di un Caf dipendenti o di un professionista abilitato ha tempo fino al 15 giugno per presentare la dichiarazione.



## COME SI PRESENTA IL MODELLO 730



se la scadenza cade di sabato, di domenica o altra festività, si intende rinviata al giorno lavorativo immediatamente successivo. In ogni caso, per maggiore certezza, si raccomanda di verificare i termini sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) nella sezione "Scadenario fiscale".

## COME CORREGGERE IL 730

Ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori e ai pensionati che hanno utilizzato il modello 730 per dichiarare i loro redditi si consiglia di controllare attentamente il prospetto di liquidazione delle imposte (mod. 730/3) ricevuto dal sostituto d'imposta (entro il 15 giugno) o dall'intermediario (entro il 30 giugno), allo scopo di riscontrare eventuali errori di compilazione o di calcolo.

In questo caso bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l'assistenza affinché, se ci sono errori di calcolo, provveda a correggerli (redigendo un mod. 730 rettificativo) in tempo utile perché se ne possa tenere conto al momento di effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione.

Quando, invece, il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure di esporre degli oneri deducibili o detraibili, vi è la possibilità di:

- presentare entro il 31 ottobre un modello 730 integrativo con la relativa documentazione, quando l'integrazione comporta un maggior rimborso o un minor debito (ad esempio oneri non precedentemente indicati). Anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico, il modello 730 integrativo deve essere presentato ad un intermediario che può chiedere un compenso; oppure presentare un modello Unico Persone fisiche, sempre in caso di maggior rimborso o minor debito
- presentare (obbligatoriamente) un modello UNICO Persone fisiche, entro i termini prescritti, quando l'integrazione comporta un maggior debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati) e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

La dichiarazione integrativa non sospende le procedure di conguaglio (addebito di imposte oppure accredito di rimborsi) da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico.

È possibile correggere la dichiarazione anche dopo la scadenza dei termini di presentazione del Modello UNICO, attraverso il c.d. ravvedimento (v. capitolo XXIII).

## XV. LA DICHIARAZIONE CON IL MODELLO UNICO

### CHI DEVE USARE IL MODELLO UNICO

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata da tutte le persone che l'anno precedente hanno avuto redditi, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, superiori a euro 3000, salvo i casi di esonero indicati nelle istruzioni al modello Unico persone fisiche. Gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni, essendo obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sono, invece, sempre tenuti alla presentazione della dichiarazione.

Il modello Unico comprende, oltre alla dichiarazione dei redditi, la dichiarazione annuale dei contribuenti Iva, la dichiarazione Irap e, facoltativamente, anche il modello 770 dei sostituti d'imposta.

I contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati studi di settore devono compilare l'apposito modello per l'indicazione di dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi.

Il modello Unico agevola chi esercita un'attività economica o professionale, permettendogli di assolvere con un solo adempimento tutti i propri obblighi annuali di dichiarazione al fisco.

I lavoratori dipendenti e i pensionati, dal canto loro, si limiteranno a compilare quella parte di modello che corrisponde al vecchio 740, disinteressandosi delle altre parti del nuovo modello unificato. Meglio ancora trovandosi nelle condizioni richieste possono presentare il 730 con le più vantaggiose modalità.

La dichiarazione deve essere redatta su stampato conforme al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e deve contenere tutti i dati richiesti nel modello.

### I CASI IN CUI I TITOLARI DI PARTITA IVA DEVONO UTILIZZARE LA DICHIARAZIONE UNICA

La dichiarazione unica riguarda tutti i contribuenti titolari di partita Iva con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, tenuti a presentare almeno due delle seguenti dichiarazioni:

- redditi;
- Iva;
- Irap;
- 770 ordinario.

Il modello 770 semplificato deve essere invece presentato separatamente e non può mai essere compreso all'interno del modello Unico.

Non è necessario per l'utilizzo del modello Unico che il contribuente sia tenuto a presentare la dichiarazione Iva.

Ad esempio, un contribuente titolare di partita Iva che però non deve presentarla in quanto effettua solo operazioni esenti, dovrà presentare la dichiarazione unificata (che, in tal caso, comprenderà la dichiarazione dei redditi, quella Irap e, facoltativamente, quella dei sostituti d'imposta mod. 770 ordinario).

I contribuenti che devono presentare la dichiarazione mod. 770 ordinario (quella dei sostituti), indipendentemente dal numero dei soggetti sostituiti, possono scegliere se presentare il mod. 770 separatamente ovvero all'interno del modello Unico.

In quest'ultimo caso (770 ordinario compreso in UNICO) sono tenuti a inoltrare la dichiarazione unificata esclusivamente in via telematica, direttamente oppure tramite gli intermediari autorizzati, in quanto la normativa vigente stabilisce che la dichiarazione Modello 770 possa essere presentata esclusivamente per via telematica.

## COME SI PRESENTA

### DICHIARAZIONE PREDISPOSTA DAL CONTRIBUENTE

I contribuenti persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione Modello Unico 2006, possono presentare la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:

- mediante consegna agli uffici postali ovvero alle banche convenzionate;
- tramite gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate i quali forniscono assistenza ai contribuenti per la compilazione e la trasmissione telematica della dichiarazione;
- tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
- direttamente, tramite il servizio telematico.

Gli uffici postali e le banche convenzionate hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata allo sportello. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente quale prova dell'avvenuta presentazione.

Successivamente, gli uffici postali e le banche trasmetteranno all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni.

Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate consegnano al contribuente la ricevuta una volta perfezionata la trasmissione telematica della dichiarazione.

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni, effettuato da Banche, Poste e uffici dell'Agenzia, è gratuito.

### DICHIARAZIONE PRESENTATA TRAMITE INTERMEDIARIO

Il contribuente, per la predisposizione e la presentazione della dichiarazione, o anche per la sola presentazione, può rivolgersi ad un intermediario il quale ha la facoltà di richiedere un corrispettivo.

In entrambi i casi, l'intermediario deve rilasciargli:

- una dichiarazione datata e sottoscritta, comprovante l'assunzione dell'impegno a trasmettere, per via telematica, i dati contenuti nel modello;
- l'originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatto su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, unitamente alla comunicazione (c.d. ricevuta), che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'acquisizione della ricevuta è importante in quanto l'impegno dell'intermediario a trasmettere la dichiarazione non esclude la responsabilità del contribuente in caso di mancata presentazione all'Agenzia delle Entrate nei termini previsti dalla legge.

In questi casi, il contribuente può rivolgersi ad un altro intermediario per sanare l'inadempienza entro i 90 giorni, dalla scadenza del termine per la presentazione, concessi dalla legge per poter validamente presentare la dichiarazione senza che venga considerata omessa. All'incaricato inadempiente è comunque applicabile, in caso di omesso o tardivo invio, la sanzione da 516 a 5.164 euro.

### TRASMISSIONE TELEMATICA

Possono essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;



- le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico/linguistiche;
- i Centri di assistenza fiscale (Caf) - dipendenti e pensionati;
- i Centri di assistenza fiscale (Caf) - imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Questi soggetti utilizzano il canale telematico ENTRATEL, al quale accedono mediante il rilascio di una apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio, previa richiesta da compilare su appositi modelli che sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia.

Per reperire la modulistica necessaria per presentare la domanda di abilitazione, si può contattare il numero di telefono 848.800.333. Il servizio è automatico: seguendo le istruzioni sarà possibile richiedere moduli e formulari, che saranno trasmessi direttamente al recapito di fax digitato durante la connessione.

### ATTENZIONE

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, direttamente o tramite intermediario:

- i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, ad eccezione delle persone fisiche che, nel periodo di imposta 2005, abbiano realizzato un volume di affari inferiore o uguale a 10.000 euro;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in vigore da gennaio 2004);
- i contribuenti obbligati alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori.

Coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20, devono presentare tutte le dichiarazioni avvalendosi del servizio telematico Entratel. Se presentano, invece, la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20, ovvero non sono tenuti a quest'adempimento, devono avvalersi del servizio Internet per trasmettere le proprie dichiarazioni.

## LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE VIA INTERNET

Il contribuente può trasmettere all'Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione ed eventualmente pagare anche le relative imposte via Internet, senza alcuna spesa e senza muoversi da casa.

Per poter utilizzare questo servizio il contribuente deve richiedere il proprio PIN seguendo le istruzioni contenute nel sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), alla voce "Fisconline" (vedi anche capitolo III).

Si ricorda che il contribuente potrà presentare, utilizzando il suo personale codice PIN, esclusivamente le proprie dichiarazioni.

In ogni caso:

- il dichiarante è tenuto a conservare una copia cartacea della dichiarazione trasmessa;
- le dichiarazioni si considerano presentate nel momento in cui i relativi file vengono ricevuti dall'Amministrazione Finanziaria;
- l'avvenuta presentazione è attestata unicamente dalla ricevuta trasmessa, sempre in via telematica, dall'Amministrazione stessa.

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, tramite il sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) i prodotti informatici che consentono la compilazione delle dichiarazioni:

- Unico persone fisiche;
- Unico società di persone;
- Unico società di capitali;

- Unico Enti non Commerciali;
- Iva annuale;
- 770 ordinario;
- 770 semplificato.

Per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, viene prodotta e resa disponibile sul sito del servizio telematico utilizzato, entro un giorno lavorativo (ma di solito in pochi minuti, o in un tempo più lungo in prossimità delle scadenze):

- un'attestazione relativa al file inviato;
- tante attestazioni quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

Ognuna di queste attestazioni può essere di due tipi:

- una comunicazione di avvenuta presentazione (ricevuta),
- una comunicazione di scarto nel caso in cui i dati non siano corretti.

### Residenti all'estero

Anche il contribuente italiano residente all'estero può trasmettere la propria dichiarazione, qualora debba o voglia farlo, tramite il servizio Fisconline. Per ottenere il codice Pin egli deve, dapprima, inoltrare la propria richiesta via web accedendo alla sezione Fisconline del sito dell'Agenzia e poi presentare o spedire via fax copia della richiesta, cui va allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento, al Consolato italiano competente.

Le persone temporaneamente non residenti e non iscritte all'anagrafe dell'Ufficio consolare di riferimento non possono inoltrare la predetta istanza via fax, ma sono tenute a recarsi personalmente presso il Consolato, per consentire la verifica della propria identità. L'autorità consolare, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pin e la relativa password.

Il contribuente che ha ricevuto la comunicazione contenente i predetti dati, può acquisire e stampare le restanti sei cifre collegandosi col sito dell'Agenzia (Fisconline).

I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può essere recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

## TERMINI DEL MODELLO UNICO 2006

### TERMINI DELLA DICHIARAZIONE

Presentazione	Termini
banca, poste	Entro il 31 luglio 2006
per via telematica	Entro il 31 ottobre 2006

### SE SI RITARDA

La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine è ancora valida, salvo l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa dichiarazione, ridotte a 1/8. La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera omessa a tutti gli effetti ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute sulla base degli imponibili indicati e delle ritenute dei sostituti d'imposta.

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le somme da pagare in base alla dichiarazione modello UNICO presentata dalle persone fisiche, tolti gli acconti già versati e gli eventuali crediti, devono essere versate entro il 20 giugno 2006, oppure entro il 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Il versamento a saldo non va effettuato per gli importi sino a 12 euro.

Nel caso in cui dalla dichiarazione risulti un debito Irpef superiore a 51,65 euro, il contribuente è tenuto a versare anche un acconto per il 2006 in misura pari al 99% del suo ammontare secondo le seguenti modalità:

- se l'acconto dovuto è inferiore a 257,52 euro, in unica soluzione entro il 30 novembre 2006;
- se l'acconto dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, in due rate, di cui la prima, nella misura del 40%, entro il 20 giugno 2006, e la seconda, pari al 60%, entro il 30 novembre 2006.

Si deve tenere conto dei valori espressi in centesimi di euro (vedi circolare n. 106/2001).

I contribuenti tenuti al pagamento dell'Iva, se non hanno già effettuato il versamento a saldo entro il 16/3/2006, possono eseguire il pagamento, maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione successiva al 16/3/2006, entro il termine per i versamenti del modello Unico. Oltre questo termine:

- ma entro 30 giorni, si paga la sanzione pari al 3,75% dell'imposta (cioè 1/8 della minima prevista, che è il 30% dell'imposta), oltre agli interessi di mora calcolati al tasso legale (2,5%, dall'1/1/2006);
- oltre 30 giorni, ma entro i termini della presentazione della dichiarazione, si paga la sanzione pari al 6% dell'imposta dovuta (cioè 1/5 del 30%), sempre oltre gli interessi di mora.

I versamenti vanno eseguiti presso gli sportelli di qualunque concessionario, banca convenzionata, o presso le agenzie postali, utilizzando l'apposita modulistica unificata (mod. F24) che riporta, su distinte sezioni, gli importi a debito e a credito rispettivamente per il fisco, l'Inps, le regioni e gli enti locali e gli altri enti previdenziali e assicurativi.

È prevista la possibilità, presso gli sportelli abilitati, di usare strumenti di pagamento quali carte di credito e bancomat.

I pagamenti potranno essere effettuati anche con assegni seguendo le modalità indicate nel relativo capitolo.

### RATEAZIONE

Il contribuente può pagare in rate mensili le somme dovute sia a titolo di saldo delle imposte dell'anno precedente che di acconto per l'anno in corso delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

L'acconto di novembre, però, non si può rateizzare.

In occasione del pagamento di ciascuna rata il contribuente deve indicare, nel modello di versamento F24, la rata che sta versando ed il numero complessivo delle rate.

In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno.

Agli importi rateizzati si applica il tasso di interesse dello 0,5% mensile.

## LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF

Il contribuente può scegliere di destinare una quota pari all'8 per mille dell'Irpef alle confessioni religiose, per scopi umanitari e religiosi, o allo Stato, per scopi di carattere sociale o umanitario.

Questa scelta non aumenta le imposte da pagare, ma obbliga lo Stato a destinare alla finalità indicata una parte dell'Irpef riscossa.

La scelta viene effettuata mettendo la propria firma, nell'apposito riquadro, accanto all'istituzione voluta. È ammessa la scelta per una sola istituzione.

## COME VIENE SPESO L'8 PER MILLE

Gli obiettivi cui è destinata la spesa sono:

### LE ISTITUZIONI DESTINATARIE DELL'8 PER MILLE

Ente	Finalità della spesa
Stato	scopi di interesse sociale e di carattere umanitario
Assemblee di Dio in Italia	interventi sociali e umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo
Chiesa Cattolica	scopi di carattere religioso
Chiesa Evangelica Luterana in Italia	sostentamento dei ministri di culto e interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali, in Italia e all'estero
Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero
Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno	interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali, in Italia e all'estero
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane	tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, interventi sociali ed umanitari contro il razzismo e l'antisemitismo

La ripartizione avviene in proporzione alle scelte espresse.

Le quote di imposta relative ai contribuenti che non effettuano la scelta sono ripartite tra le istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse.

Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese sono invece devolute alla gestione statale.

## LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

Con riferimento ai redditi del 2005, il contribuente, oltre alla scelta dell'otto per mille, può esprimere anche la scelta di destinare il cinque per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche ad una delle seguenti finalità:

- sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché delle associazioni di promozione sociale;
- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Tale scelta non è alternativa con quella dell'otto per mille e anch'essa non determina maggiori imposte da pagare. Con riferimento alle prime tre finalità il contribuente ha la possibilità di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef a condizione che sia compreso nei relativi elenchi pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

## GLI STUDI DI SETTORE

Gli studi di settore sono uno strumento utilizzabile per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi dalle singole attività economiche. Sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati: sia quelli di carattere fiscale, che dati di tipo "strutturale" che caratterizzano l'attività e il contesto economico in cui questa si svolge.

La loro finalità è quella di determinare il “ricavo potenziale” delle imprese e dei lavoratori autonomi all'interno dei singoli settori economici, tenendo conto non solo di variabili di natura contabile ma anche di variabili strutturali, nonché di informazioni qualitative in grado di influenzare il risultato di una impresa.

Gli studi di settore si applicano alle piccole e medie imprese con ricavi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro ed agli esercenti arti e professioni con compensi di ammontare non superiore allo stesso valore.

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore si considera parte integrante della dichiarazione dei redditi e va presentato e inviato entro gli stessi termini previsti per la dichiarazione. Il modello non va presentato qualora operi una causa di esclusione dagli studi stessi. Se vi è, invece, una causa di inapplicabilità (per cui si rendono applicabili i parametri), occorre compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.

Si fa presente che, in caso di omessa presentazione del modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 2.065,00, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.

I contribuenti che svolgono attività per le quali sono applicabili gli studi di settore debbono verificare se i ricavi o compensi che dichiarano sono congrui rispetto a quelli determinati in base agli studi di settore in occasione della presentazione della dichiarazione.

A seguito delle novità introdotte dalla legge Finanziaria 2005, per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore, ovvero le modifiche conseguenti all'evoluzione dei medesimi, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini IRAP, a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore.

Ai fini dell'IVA, per i medesimi periodi d'imposta di cui al periodo precedente, è possibile adeguarsi alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore stessi senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando il codice tributo 6494.

La stessa legge finanziaria ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito. La maggiorazione stessa non è dovuta se la predetta differenza non supera il 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

Il contribuente deve effettuare i calcoli utilizzando il software Ge.Ri.Co (Gestione dei Ricavi o Compensi) nella versione corrispondente a quella del periodo d'imposta nel quale si presenta la dichiarazione: Ge.Ri.Co. 2006 per la dichiarazione Unico 2005.

I dati che devono essere immessi nel software Ge.Ri.Co. sono gli stessi da indicare nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante del modello di dichiarazione.

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel software Ge.Ri.Co., reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria, è possibile verificare la posizione del contribuente.

L'applicazione è prelevabile dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio).

L'applicazione Ge.Ri.Co. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi o compensi dichiarati;

- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

### Novità Finanziaria 2006

Con la Finanziaria per il 2006 viene introdotta la programmazione fiscale, alla quale possono accedere i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri in corso al 1° gennaio 2004.

La programmazione fiscale si perfeziona con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle Entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta.

L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente all'Agenzia entro il 16 ottobre 2006.

## CONSIGLI E CAUTELE

Nonostante le semplificazioni apportate negli ultimi anni, la compilazione della dichiarazione può creare ancora dei problemi; è quindi opportuno leggere attentamente le istruzioni perché gli errori possono portare all'applicazione di sanzioni anche rilevanti e, nella migliore delle ipotesi, comportare la necessità di rispondere alle richieste di chiarimenti rivolte dall'Amministrazione finanziaria.

Si consiglia inoltre di:

- utilizzare solo i righe che interessano la propria situazione personale;
- controllare attentamente l'esattezza del codice fiscale;
- verificare le spese sostenute nell'anno solare precedente per individuare quali di esse danno diritto a una deduzione dal reddito o a una detrazione. Alcune spese sono, infatti, deducibili solo nella determinazione del reddito d'impresa e, quindi, non da tutti i contribuenti;
- controllare le deduzioni o detrazioni per carichi familiari (è prevista una sanzione penale per chi indica erroneamente l'esistenza di persone a carico diverse dal coniuge).

Infine, è sempre opportuno riprendere in mano la dichiarazione dell'anno precedente per verificare se si è chiusa a credito e (in caso affermativo) se è stato chiesto il riporto del credito, da utilizzare nella dichiarazione dell'anno successivo.

### Attenzione agli errori!

Ogni anno molti contribuenti commettono uno o più errori nel compilare la dichiarazione.

Alcune volte si tratta di errori sostanziali, come l'aver esposto detrazioni o deduzioni non spettanti; più frequentemente, però, si tratta di errori dovuti a disattenzione o dimenticanza.

Ci si sbaglia spesso, ad esempio, nel riportare le cifre dei vari quadri in quelli di riepilogo finale, nel trascrivere i dati relativi ai versamenti, nel riportare i crediti dei precedenti periodi di imposta.

Perciò non si può che ripetere la raccomandazione di compilare con la massima attenzione i modelli: un buon sistema per evitare gli errori consiste nell'utilizzare il programma per la compilazione e l'invio della dichiarazione via Internet.

Ricordiamo che presso gli uffici locali vengono organizzati, nel periodo della dichiarazione, speciali servizi di assistenza, cui ci si può rivolgere per chiarimenti, informazioni e calcolo, e un servizio per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti che non esercitano attività professionale o di impresa.

Inoltre, anche presso il numero 848.800.444 si possono ottenere informazioni riguardo la dichiarazione dei redditi.

## COME CORREGGERE IL MODELLO UNICO

### CORREZIONI ENTRO I TERMINI DI PRESENTAZIONE

I contribuenti che presentano il modello Unico relativo ai redditi e si accorgono di avere ommesso di dichiarare dei redditi o di riportare delle spese detraibili o deducibili possono presentare purché entro il termine di presentazione della dichiarazione una seconda dichiarazione dei redditi “rettificativa” di quella appena consegnata o spedita.

Sul modello deve essere barrata l'apposita casella “Correttiva nei termini”.

### VERSAMENTI E CREDITI

Se i nuovi calcoli della dichiarazione rettificativa hanno determinato una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute entro i termini previsti.

Se scaturisce un maggior credito o una minore imposta, può optare per la richiesta di rimborso o per il riporto a credito per l'anno successivo, ovvero può utilizzarlo in compensazione.

### CORREZIONI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario), ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) è la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria.

Possono essere oggetto d'integrazione anche le dichiarazioni originarie presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, che sono considerate valide fatta salva l'applicazione delle sanzioni per la tardiva presentazione.

### Dichiarazione integrativa da ravvedimento

Eventuali errori od omissioni nella dichiarazione originaria, che hanno generato un minor reddito, possono essere corretti, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si è verificato, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, attraverso il c.d. ravvedimento.

I contribuenti che si avvedono di aver commesso errori ed omissioni che non influiscono sull'azione di controllo (errori meramente formali) possono comunque regolarizzare la propria posizione mediante dichiarazione integrativa o comunicazione da trasmettere al competente ufficio.

Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo Ravvedimento del capitolo XXIII.

### Dichiarazione integrativa a proprio favore

È possibile integrare anche a proprio favore le dichiarazioni per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior reddito o, comunque un maggior debito o un minor credito d'imposta, mediante una successiva dichiarazione da produrre entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo.

Le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni e il maggior credito d'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione.

### Dichiarazione integrativa a proprio sfavore (in aumento)

È possibile correggere errori ed omissioni cui consegua una maggiore imposta o un minor credito, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro “i termini per l'accertamento” previsti dall'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.

Sul maggior reddito è applicabile la sanzione per infedele dichiarazione prevista dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997, per cui non è contemplata alcuna riduzione.

Il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa anche nel caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

**ATTENZIONE:**

è bene ricordare che per i contribuenti che non si sono avvalsi di una delle regolarizzazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), e cioè concordato anni pregressi, dichiarazione integrativa e condono tombale, per le annualità antecedenti al 2003 i termini di decadenza previsti per i controlli sono prorogati di due anni.

## IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

Il controllo delle dichiarazioni avviene attualmente in più fasi: il controllo automatizzato, il controllo formale e il controllo sostanziale.

Un controllo di congruità viene effettuato, in via preliminare, dagli stessi intermediari che provvedono alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni, per mezzo di un software "diagnostico" distribuito dall'Amministrazione finanziaria.

**ATTENZIONE:**

a partire dal 2006 (ai sensi dell'art. 2-bis, legge n.248 del 2005) è possibile richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato direttamente dai medesimi su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative ad irregolarità nella liquidazione (controllo automatico) della dichiarazione presentata. In particolare, è previsto l'invio di un avviso in via telematica ai professionisti e agli altri soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione i quali portano a conoscenza dei contribuenti interessati, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni in esso contenuti. Per chiedere che la comunicazione contenente gli esiti della liquidazione della dichiarazione presentata venga inviata, per via telematica, all'intermediario incaricato dal contribuente a trasmettere telematicamente la stessa, occorre barrare la casella "Invio avviso telematico all'intermediario" che è stata introdotta nel frontespizio della dichiarazione nel riquadro "Firma della dichiarazione". L'intermediario che accetta di ricevere l'avviso telematico destinato al contribuente, deve a sua volta comunicare la sua disponibilità barrando la casella "Ricezione avviso telematico" che è stata introdotta nel frontespizio della dichiarazione nel riquadro "Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione".

Informazioni ulteriori sui controlli sono contenute nel Cap. XXI.



## XVI. IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

### SOMME DOVUTE IN BASE ALLA DICHIARAZIONE

#### COME SI EFFETTUANO I VERSAMENTI

Per le imposte, gli eventuali contributi, le ritenute e gli interessi dovuti in base alla dichiarazione, nonché per il pagamento delle somme dovute (compresi interessi e sanzioni) in caso di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e ravvedimento, il versamento può essere effettuato per via telematica (F24 on line) oppure presso qualsiasi sportello di:

- banche convenzionate;
- uffici postali;
- concessionari della riscossione.

Per i versamenti unitari di tributi, contributi e premi il modello da utilizzare per tutti i contribuenti (titolari e non di partita Iva) è il mod. F24.

È importante indicare esattamente il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l'anno d'imposta per il quale si versa il saldo o l'acconto (lo stesso anno nel corso del quale si esegue il versamento).

Si può pagare in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:

- con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con carta POSTAMAT, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali presso gli uffici postali;
- con assegni bancari e circolari nelle banche;
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.

Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero.

#### ATTENZIONE:

nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso. In caso di rateizzazione delle imposte, le banche sono tenute ad accettare i versamenti relativi agli interessi anche se questi sono di importo inferiore a 2,07 euro, purché siano pari almeno a 1,03 euro.

Le imposte risultanti dalla dichiarazione possono essere pagate anche presso gli sportelli Bancomat delle banche convenzionate.

Dal 1° gennaio 2006 non va eseguito alcun versamento se l'importo risultante dalla dichiarazione dei redditi, riferito alla singola imposta o addizionale, non è superiore a 12 euro.

#### QUANDO SI EFFETTUANO I VERSAMENTI

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle scadenze di versamento e dei relativi codici tributo, relativi agli adempimenti più ricorrenti, effettuati in base alle risultanze della dichiarazione dei redditi.





## TERMINI DEI PRINCIPALI VERSAMENTI (CON MODELLO F24)

Tipo versamento	Entro il 20 giugno 2006	Entro il 20 luglio 2006 con maggiorazione 0,40%	Entro il 30 novembre 2006
Saldo Irpef 2005	4001	4001	
Acconto Irpef 2006 (prima rata)	4033	4033	
Acconto Irpef 2006 (seconda rata o unica soluzione)			4034
Saldo Irap 2005	3800	3800	
Acconto Irap 2006 (prima rata)	3812	3812	
Acconto Irap 2006 (seconda rata o unica soluzione)			3813
Saldo addizionale regionale 2005	3801	3801	
Saldo addizionale comunale 2005	3817	3817	
Saldo IRES 2006	2003	2003	
Acconto IRES 2006 (prima rata)	2001	2001	
Acconto IRES 2006 (seconda rata o unica soluzione)			2002

## IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE CON IL MODELLO F24 ON LINE

Il modello unificato F24, consente al contribuente di effettuare con un'unica operazione il pagamento delle somme dovute compensando il versamento, ove possibile, con eventuali crediti.

Per utilizzare il pagamento on-line è sufficiente possedere il codice PIN o essere utenti del servizio Entratel e scaricare l'apposito software dal sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Il modulo unificato di versamento per via telematica è compilato a video, in maniera guidata, e il pagamento della somma complessivamente dovuta (senza alcuna limitazione nel numero delle imposte e nel tipo di importo, a credito o a debito) avviene on line, senza recarsi presso gli sportelli bancari, con addebito, alla data di versamento indicata, sul proprio conto corrente (che però deve essere, ovviamente, aperto presso una banca convenzionata con l'Agenzia, il cui elenco è on-line sul sito dell'Agenzia).

In altre parole, il pagamento on-line non viene effettuato mediante carta di credito, ma tramite una sorta di "bonifico virtuale": un ordine di addebito sul proprio conto rivolto dal contribuente alla banca.

Il pagamento delle somme dovute è totalmente sicuro, in quanto i dati viaggiano "cifrati" e possono essere "letti" soltanto dall'Agenzia delle Entrate.

È infatti previsto, come per tutte le altre applicazioni di questo tipo, che l'invio venga effettuato tramite il software File Internet, che "prepara" il file in maniera da proteggere e rendere certa la provenienza dei dati, ivi comprese le coordinate bancarie, la cui indicazione è necessaria se c'è un saldo da versare, e costituisce in pratica l'autorizzazione all'Agenzia a richiedere alla banca l'addebito delle somme dovute ed alla Banca ad effettuarne il prelievo.

Chi utilizza software di compilazione diversi da quello messo a disposizione dall'Agenzia, dovrà installare il programma di controllo "Pagamenti con modello F24", richiamato automaticamente dall'applicazione "File Internet", che ha la funzione di verificare l'aderenza dei dati alle specifiche tecniche previste per il modello F24 telematico, segnalando immediatamente eventuali difformità che potrebbero inficiare l'effettuazione del versamento.

I termini di versamento sono gli stessi previsti per i pagamenti effettuati con i mezzi tradizionali, con il vantaggio che i versamenti possono tranquillamente essere eseguiti prima della scadenza, ma il bonifico verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui il contribuente comunica alla banca l'ordine di addebito sul proprio conto, e comunque con valuta alla data di scadenza anche se nel modello è stata indicata una data precedente.

È quindi consigliabile, e senza controindicazioni, effettuare i pagamenti via Internet alcuni giorni prima della scadenza, in modo da evitare eventuali problemi negli ultimi giorni.

Per ogni pagamento telematico effettuato, sia attraverso il canale Fisconline che il canale Entratel viene predisposta una ricevuta, che è resa disponibile sul sito entro 24 ore lavorative dall'invio dei dati.

Se questi non sono corretti, viene prodotta una comunicazione di scarto. In tal caso occorre rimuovere l'errore e ripetere l'operazione, preparando nuovamente il file da trasmettere.

Alla fine di tutta la procedura, se l'importo complessivo del modello comporta un saldo da versare si riceve dall'Amministrazione finanziaria:

- in via telematica, una seconda ricevuta, consultabile con le stesse modalità della prima, con l'esito dell'addebito comunicato dalla banca su cui si ha il conto corrente;
- tramite Postel, la quietanza del pagamento effettuato.

Come sempre, in tema di ricevute telematiche, queste, e le comunicazioni di scarto, possono essere lette soltanto dal titolare del PIN, per il servizio Fisconline, e dei codici di autenticazione per il servizio Entratel: chi avesse inviato con il proprio codice fiscale un versamento "preparato" con il PIN o con i codici di un'altra persona, verrà avvertito che non può consultare la ricevuta pur avendo effettuato l'invio.

Anche il contribuente italiano residente all'estero può effettuare i versamenti, qualora debba o voglia farlo, tramite il servizio telematico Internet, dopo avere ottenuto il codice Pin.

## F24 CUMULATIVO

È disponibile on-line anche il servizio di pagamento riservato agli intermediari abilitati ad Entratel che consente ai professionisti, alle associazioni di categoria e ai Caf di effettuare i versamenti on-line delle imposte dei loro clienti con addebito diretto sui loro conti correnti.

Il servizio prevede la sottoscrizione da parte dell'intermediario di una apposita convenzione.

Per tale attività l'intermediario riceve dall'Amministrazione finanziaria un compenso che, attualmente, è pari a 0,51 euro per ogni modello F24 compilato.

### Come funziona

Questa applicazione non prevede passaggio di denaro fra intermediario e cliente, né è previsto l'utilizzo di carte di credito o bancomat.

Si tratta, in pratica, di una normale operazione di home-banking, con la quale si ha la certezza che i versamenti saranno puntuali con addebito delle somme dovute solo alla data della scadenza prevista. Ed in più offre un servizio di archiviazione e visualizzazione di tutti i versamenti effettuati.

L'intermediario, acquisita l'autorizzazione dai propri clienti, attraverso la comunicazione degli estremi del conto corrente su cui effettuare l'addebito, prepara il modello F24 di ognuno di loro indicando tutti i versamenti di imposte, contributi ed eventuali tributi locali.

I singoli modelli vengono poi inseriti in un unico F24 cumulativo, insieme con le coordinate bancarie di ogni contribuente.

Dopo l'invio il sistema fornisce tre tipi di ricevute: le prime due direttamente on-line all'intermediario di cui una cumulativa relativa all'operazione, l'altra più dettagliata sull'esito dei singoli addebiti; la terza, cartacea, verrà inviata, tramite Postel, all'indirizzo del cliente che avrà così la possibilità di verificare il buon esito dell'operazione.

I vantaggi del nuovo sistema di pagamento:

- il professionista ha l'opportunità di offrire alla propria clientela un nuovo servizio;
- il cliente può delegare il pagamento al proprio consulente senza correre il rischio di dovergli consegnare somme di denaro;
- l'intermediario può annullare i versamenti disposti on-line fino a cinque giorni prima della data di effettivo pagamento;





- per l'Amministrazione il vantaggio è quello di eliminare inutili passaggi dei modelli attraverso banche o poste con la conseguente riduzione di errori derivanti dalla trasmissione dei dati.

## PAGAMENTI DALL'ESTERO

Coloro che risiedono fuori dal territorio nazionale e che non sono titolari di conti correnti presso banche in Italia o presso le Poste Italiane S.p.a., possono effettuare i versamenti tramite bonifico attraverso una banca estera in euro a favore di una banca nazionale.

Nel bonifico, nello spazio causale, è necessario evidenziare i seguenti dati:

- il codice fiscale e i dati anagrafici del versante
- l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento
- "Bilancio Stato" capitolo xxxx articolo yy.

A titolo esemplificativo, di seguito si fornisce un elenco dei capitoli articoli del Bilancio dello Stato di più frequente utilizzo:

- capitolo 1023 articolo 13 - Irpef saldo
- capitolo 1023 articolo 14 - Irpef 1° e 2° acconto
- capitolo 1024 articolo 02 - Ires saldo
- capitolo 1024 articolo 08 - Ires 1° e 2° acconto
- capitolo 1026 articolo 06 - Ritenute interessi di capitale (non residenti)
- capitolo 1027 articolo 00 - Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società con sede legale all'estero
- capitolo 1203 articolo 01 - Iva scambi interni.

## CARTELLE DI PAGAMENTO

Per informazioni sulle cartelle di pagamento vedere il Capitolo XXI.

## ALTRI VERSAMENTI

Mediante il modello F24 è anche possibile pagare altre tipologie di imposte quali ad esempio:

- l'imposta sugli intrattenimenti
- le imposte sulle scommesse e sui giochi
- le accise e le imposte di consumo
- altre tipologie.

È inoltre possibile pagare i contributi previdenziali dovuti alle varie casse di previdenza (INPS, INAIL, INPGI, ENPALS).

Si ricorda che, il modello F24 può essere utilizzato anche per il versamento dell'Imposta comunale sugli immobili e di altri tributi locali (TARSU, TOSAP, ecc.) limitatamente ai comuni che hanno stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate (l'elenco dei comuni è disponibile sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)).

Tutti gli altri versamenti, sia che si tratti di somme dovute agli uffici finanziari (ad esempio a titolo di imposte di registro, di altri tributi indiretti, e delle relative sanzioni) che di pagamenti dovuti sulla base di atti emessi da altri uffici ed enti (quali processi verbali, ordinanze, ingiunzioni, inviti di pagamento), devono essere effettuati utilizzando il modello F23.

## COME SI PAGA CON IL MODELLO F23

Il versamento deve essere eseguito presso qualsiasi concessionario, banca o ufficio postale.

Il modello F23 può anche essere riprodotto e compilato meccanicamente, utilizzando stampanti che garantiscano la conformità al modello ministeriale, ed è disponibile anche su Internet e sugli sportelli selfservice.

Per i pagamenti richiesti direttamente dagli uffici finanziari o da altri enti, il modello F23 viene inviato già precompilato al contribuente.

I versamenti si effettuano, oltre che per contanti, con gli stessi mezzi di pagamento indicati nei paragrafi precedenti.

Per i contratti di locazione e di affitto, i pagamenti delle imposte per gli adempimenti ad essi connessi possono essere eseguiti on-line semplicemente utilizzando il software “Contratti di locazione”, disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), ed il proprio codice PIN o le chiavi di accesso ad Entratel.

## CODICI TRIBUTO E ALTRI CODICI

Nel compilare i modelli di versamento occorre fare attenzione a indicare con esattezza i codici necessari per imputare correttamente le somme versate.

I codici sono reperibili sul sito Internet dell'Agenzia, tramite un agevole sistema di ricerca.



## XVII. COME SI OTTENGONO I RIMBORSI

Con il termine rimborsi fiscali si intende la restituzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di importi che il contribuente ha versato spontaneamente in eccesso.

Nel caso in cui, invece, il contribuente paga delle somme in seguito ad una cartella di pagamento successivamente annullata è il concessionario della riscossione che restituisce quanto pagato dopo che l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come non dovute le somme versate.

I rimborsi fiscali trattati in questo capitolo sono solo quelli che derivano da un eccesso di versamenti spontanei (ad esempio con un modello F24), quelli che risultano dalle dichiarazioni dei redditi, quelli richiesti con una domanda di rimborso agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, eccetera.

A seconda dei casi, i procedimenti di rimborso possono iniziare d'ufficio oppure su richiesta degli interessati.

### RIMBORSI D'UFFICIO

Sono eseguiti d'ufficio, cioè senza alcuna necessità che il contribuente si attivi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, i rimborsi che risultano dalla dichiarazione dei redditi, quando il dichiarante, nella compilazione del quadro RX del modello Unico, ha optato per la richiesta del rimborso e non ha optato per la compensazione o per il riporto del credito all'anno successivo.

Se il contribuente non effettua alcuna scelta in relazione all'opzione al quadro RX del modello Unico, il credito viene considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione. L'importo in questione, invece, potrà essere rimborsato solo previa espressa richiesta del contribuente all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e dopo la verifica da parte di quest'ultimo che lo stesso credito non sia stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o nelle dichiarazioni successive.

### RIMBORSI ESEGUITI SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO

Per tutte le altre ipotesi di versamenti in autotassazione non dovuti o comunque eseguiti in eccesso rispetto a quanto dovuto è necessaria, di regola, una domanda del contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un determinato termine dal versamento (cfr. tabella).

#### DOMANDA DI RIMBORSO - TERMINE DI DECADENZA

imposte sui redditi (Irpef, Irpeg, Ilor, ecc.)	
versamenti diretti	48 mesi
ritenute operate dal sostituto d'imposta	
ritenute dirette operate dallo Stato e altre P.A.	
imposte indirette (registro, successioni e donazioni, Invim, bollo, ecc.)	36 mesi

L'istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Ad essa devono essere allegati le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.

Alla domanda di rimborso (vedi modelli in Appendice) possono seguire tre risultati da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che:

- accoglie la domanda;
- rigetta la domanda. In questo caso, il contribuente può proporre un motivato ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto;



- non risponde. Se l'Amministrazione non risponde, il contribuente deve intendere che la domanda di rimborso è stata respinta (nel caso dei rimborsi è previsto l'istituto del silenzio-rifiuto). L'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria quando siano trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale.

## INTERESSI

Unitamente alla somma da rimborsare, sono corrisposti anche gli interessi nella misura fissata dalle leggi tributarie. Gli interessi decorrono per semestre intero, escluso il primo, dalla data di versamento errato o dalla data di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il rimborso o della domanda con la quale il rimborso è stato richiesto a quella dell'ordinativo del rimborso che viene altresì escluso.

I tassi semestrali applicati sono contenuti nella tabella.

### TASSI SEMESTRALI

da	a	Tasso
01/04/79	31/12/87	6,0 %
01/01/88	31/12/93	4,5 %
01/01/94	31/12/96	3,0 %
01/01/97	30/06/03	2,5 %
01/07/03	Oggi	1,375%

### COME VENGONO EROGATI I RIMBORSI

L'Agenzia delle Entrate, una volta riconosciuto il diritto al rimborso, lo eroga secondo diverse modalità a seconda delle preferenze espresse dal contribuente ed a seconda dell'importo da erogare.

Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso, qualunque ne sia l'importo, viene accreditato su quel conto corrente fino a revoca o modifica dei dati del conto corrente che sono stati forniti;

In caso contrario, il rimborso è erogato con metodi diversi in dipendenza dell'importo che si sta erogando:

- per gli importi fino a 1.549,37 euro comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale presso il quale, con il modulo allegato, potrà riscuotere il rimborso in contanti. All'impiegato dell'ufficio postale deve presentare un documento d'identità. Se si presenta in qualità di delegato, insieme alla delega compilata in ogni sua parte, deve presentare anche il documento d'identità del delegante. L'impiegato dell'ufficio postale deve fare e trattenere una fotocopia di tali documenti d'identità;
- per gli importi da 1.549,37 euro a 25.822,84 euro comprensivi di interessi, al contribuente arriva una comunicazione contenente un modello da compilare e consegnare, entro il termine indicato, ad un ufficio postale. Con quel modello comunica le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale. Se il contribuente non consegna il predetto modello e non fornisce le coordinate bancarie, il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.
- per gli importi superiori a 25.822,84 euro il rimborso è erogato unicamente mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale, pertanto, se il contribuente non fornisce le coordinate del proprio conto, l'Agenzia delle Entrate non può erogare il rimborso.

#### ATTENZIONE:

La comunicazione delle coordinate bancarie o postali presso cui il contribuente desidera l'accredito dei rimborsi può essere effettuata in ogni momento, a prescindere dall'ammontare del rimborso che ci si aspetta ed a prescindere dal ricevimento dell'invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

## CONSIGLI PER RIDURRE I TEMPI

Diamo alcuni consigli per accelerare per quanto possibile i tempi dei rimborsi in base alla normativa attuale.

### Utilizzare il 730

I lavoratori dipendenti, i pensionati ed altre categorie di contribuenti, possono utilizzare il modello 730. In questo modo hanno la possibilità di ottenere l'accredito del rimborso direttamente sulla prima busta paga a partire dal mese di luglio, o sul primo rateo di pensione utile a partire dal mese di agosto o di settembre.

### Richiedere anche on line l'accredito dei rimborsi su conto bancario

Per velocizzare i rimborsi è possibile richiedere l'accredito sul proprio c/c bancario dei rimborsi.

La richiesta può essere effettuata presso qualsiasi ufficio locale che provvederà alla trasmissione delle coordinate bancarie del richiedente.

È possibile richiedere l'accredito sul proprio c/c bancario dei rimborsi anche via internet: possono presentare questa richiesta le persone fisiche che hanno ottenuto il codice PIN necessario per avvalersi di Fisconline e degli altri servizi telematici resi disponibili dall'Amministrazione finanziaria (per le procedure da seguire per ottenere il codice Pin, vedi Cap. III).

Tutti i contribuenti in possesso di codice PIN e titolari di conto corrente su una delle banche abilitate (l'elenco è consultabile sul sito dell'Agenzia [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)), possono comunicare on line le proprie coordinate bancarie (codice ABI, codice CAB, numero conto, codice CIN) autorizzando l'Agenzia ad effettuare l'accreditamento dei rimborsi spettanti, che potranno così ottenere in tempi più brevi.

Secondo la procedura, disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), alla voce "servizi", per effettuare la richiesta, occorre come sempre indicare nome utente (codice fiscale) e password, digitare il codice PIN, e selezionare l'operazione da eseguire, a scelta tra:

- comunicazione degli estremi del conto corrente;
- annullamento di una precedente comunicazione effettuata via Internet;
- visualizzazione dell'ultima comunicazione effettuata via Internet.

Si rammenta che è necessario che il beneficiario del rimborso coincida con l'intestatario (o uno degli intestatari nel caso di c/c cointestato) del conto corrente ove si desidera l'accredito dei rimborsi spettanti. In caso contrario il rimborso non verrà accreditato.

È utile infine far presente che l'Agenzia delle Entrate, Poste Italiane S.p.a. ed i rispettivi funzionari non usano altri metodi per recepire le coordinate bancarie.

Pertanto, è necessario segnalare immediatamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o agli organi di polizia ogni tentativo di ricevere notizie con metodi che appaiono singolari e comunque diversi da quelli elencati precedentemente.

## COME CHIEDERE INFORMAZIONI SUI RIMBORSI

Per ottenere informazioni sui rimborsi risultanti dalla dichiarazione senza doversi recare presso gli uffici, il contribuente può utilizzare il servizio telematico "Cassetto fiscale" a cui si accede con lo stesso codice PIN utilizzato per Fisconline (cfr. Cap. III).

### Call Center rimborsi

È attivo il numero verde 800.100.645, un servizio di informazione aggiuntivo a quelli già forniti dall'Agenzia che permette ai contribuenti in attesa di un rimborso fiscale di ottenere specifiche informazioni circa la loro situazione evitando di recarsi negli uffici.

Gli operatori del call center rimborsi rispondono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 ed il sabato dalle 9 alle 13.



## Rimborsi IRPEF - ILOR - CSSN anteriori al 1997

I contribuenti che non avessero ancora ricevuto rimborsi anteriori al 1997 possono contattare il Centro operativo di Pescara per il tramite del call center rimborsi chiamando il numero verde 800.100.645 oppure inviando preferibilmente un fax ai numeri 08552145 / 0855772257, o una e-mail all'indirizzo di posta elettronica cop.rimborsi@agenziaentrate.it.

## COSA OCCORRE FARE SE...

### 1. NON È POSSIBILE RISCOUTERE IL RIMBORSO PERCHÉ...

#### a. Il vaglia risulta “estinto”

Il vaglia che non viene per qualunque motivo recapitato al titolare torna alla Banca d'Italia che lo trattiene in giacenza per un periodo di 60 giorni durante il quale può essere ancora riscosso presentando presso una filiale della Banca d'Italia, presente in ogni capoluogo di provincia, una denuncia di mancato recapito.

Trascorso tale periodo il vaglia viene dichiarato estinto.

Una volta che il vaglia sia stato dichiarato estinto, è necessario che l'interessato presenti un'istanza in carta libera, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate che eseguirà le verifiche e le correzioni necessarie per una corretta nuova emissione del rimborso.

È bene ripetere che per evitare questi inconvenienti è sempre consigliabile chiedere l'accredito dei rimborsi sul c/c bancario.

#### b. L'accredito risulta “non effettuato”

In caso di mancata coincidenza tra beneficiario del rimborso e intestatario del conto corrente, oppure in caso di conto corrente chiuso o di coordinate bancarie comunicate o acquisite in modo errato, l'accredito della somma non va a buon fine.

La banca quindi restituirà all'erario la somma che non ha potuto accreditare al beneficiario. Il rimborso, previa l'introduzione delle correzioni necessarie, verrà emesso una seconda volta dall'Agenzia delle Entrate.

Se anche quest'ultimo accredito non andasse a buon fine, il contribuente per ottenere il rimborso, dovrà presentare apposita istanza, comunicando le corrette coordinate bancarie all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente che provvederà alla nuova emissione del rimborso.

#### c. È scaduto il termine per riscuotere la somma in contanti alle poste

I rimborsi sono riscuotibili presso gli sportelli postali per un periodo di 6 mesi dall'emissione; trascorso inutilmente il termine di scadenza, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente corregge gli eventuali errori che possano aver causato il disguido, se necessario invita gli interessati per verificare le cause della mancata riscossione e rende possibile una seconda erogazione del rimborso qualora anche la seconda volta il rimborso non venga incassato, il contribuente per ottenere il rimborso, dovrà presentare apposita istanza.

### 2. IL RIMBORSO È MINORE (O MAGGIORE) DI QUANTO CI SI ATTENDEVA

#### Minor rimborso

Il rimborso richiesto con la dichiarazione può essere ridotto a seguito dei controlli (automatici e formali) dell'Agenzia delle Entrate, i cui esiti sono comunicati al contribuente (vedi capitolo XXI).

In questi casi si consiglia di ricontrollare attentamente la dichiarazione e la comunicazione che l'Agenzia delle Entrate invia per posta e, in caso di diversità o errori, di chiedere chiarimenti all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o, telefonicamente, tramite il n. 848.800.444.

Nel caso in cui si è convinti che l'Agenzia delle Entrate ha commesso un errore, e questo non venga riparato, è possibile presentare ricorso (v. Cap. XXIV). Il ricorso contro un “minor rimborso” però può essere presentato solo dopo aver ricevuto concretamente il rimborso minore di quello atteso.



### Maggior credito

In altri casi il credito a favore del contribuente può essere maggiore di quello atteso per motivi eguali e contrari a quelli visti prima.

Il sistema dei controlli automatici infatti non corregge solo gli errori commessi dal contribuente a suo vantaggio, ma anche quelli a suo danno.

Anche in questi casi si consiglia di controllare attentamente la comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate rende noti gli esiti del controllo automatizzato.

L'aumento del credito potrebbe essere dipeso da un'informazione errata che, a sua volta, potrebbe aver indotto in errore i programmi informatici che provvedono al controllo delle dichiarazioni.

In questo caso è necessario contattare il numero verde 848.800.444 o un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per verificare la natura dell'errore.

Questo permetterà ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate di correggere quell'errore ed evitare che abbia conseguenze negative su altre dichiarazioni oppure consentirà di confermare la correttezza del controllo e rendere possibile l'erogazione del maggior rimborso.

In ogni caso, senza l'intervento di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, non viene erogato alcun "maggior" rimborso.

### 3. NON VI È ESATTA CORRISPONDENZA TRA I DATI DEI CONTRIBUENTI TITOLARI DEL RIMBORSO E I DATI ANAGRAFICI (NOME E COGNOME) PRESENTI NEL MODULO DI RIMBORSO RISCOUOTIBILE PRESSO GLI UFFICI POSTALI

Qualora nel modulo di rimborso da riscuotere presso gli uffici postali siano contenuti dati anagrafici errati tali da non permettere la riscossione del credito, per poter ottenere il pagamento, il contribuente dovrà recarsi presso il competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate: il funzionario dell'ufficio, previa identificazione e controllo del codice fiscale del contribuente e della spettanza del rimborso, rilascerà un modello di rettifica del modulo di riscossione del rimborso con i dati anagrafici corretti.

Qualora, invece, il contribuente intestatario del mandato di riscossione si renda conto di non essere titolare del rimborso potrà recarsi presso gli uffici locali dell'Agenzia facendo presente la mera coincidenza di nome e cognome (omonimia) e la mancata corrispondenza tra intestatario ed effettiva spettanza del rimborso.

Può accadere che l'addetto dell'ufficio postale rilevi inesattezze che non riguardano i dati anagrafici ma altri elementi del modulo di riscossione, come ad esempio l'ammontare degli interessi, il numero che identifica il modulo ecc. In questi casi l'inesattezza potrebbe essere imputabile a momentanei disguidi di carattere informatico. Generalmente è sufficiente rivolgersi ad un altro ufficio postale o tornare allo stesso ufficio ma qualche giorno dopo seppur entro il termine indicato.

### 4. I MODULI DEI RIMBORSI DA RISCOUTERE PRESSO LE POSTE RISULTANO SMARRITI, O DISTRUTTI

Nei casi di distruzione accidentale o di smarrimento del modulo di riscossione, in assenza del quale non è possibile riscuotere il rimborso presso gli uffici postali, il contribuente dovrà recarsi presso il proprio ufficio locale dell'Agenzia rilasciando una dichiarazione sottoscritta dell'avvenuta distruzione o dello smarrimento del modulo di riscossione. L'ufficio, previo riscontro dell'identità e della titolarità al rimborso, compilerà e sottoscriverà un modulo, in carta libera, al quale dovrà essere allegata la stampa dell'interrogazione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, contenente i dati del rimborso, debitamente firmata e timbrata.

Tale ultimo documento costituisce parte integrante dell'attestazione e ha valore di autorizzazione alla riscossione del rimborso presso qualsiasi ufficio postale.

## 5. IL VAGLIA O IL RIMBORSO POSTALE RISULTANO GIÀ RISCOSSI

Nel caso in cui il contribuente venga a sapere, da un ufficio o da un call center dell'Agenzia delle Entrate, che il suo rimborso è stato riscosso ma è sicuro di non averlo incassato, deve presentare una denuncia all'Autorità Giudiziaria tramite un organo di polizia.

Se si tratta di un vaglia della Banca d'Italia il contribuente può rivolgersi ad una filiale della Banca d'Italia, presente in ogni capoluogo di provincia, per visionare il vaglia e ottenere la copia della girata dell'incasso. Qualora il contribuente non riconosca come propria la firma apposta sulla girata, può presentare la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Se invece si tratta di un rimborso riscosso in contanti presso un ufficio postale, il contribuente potrà recarsi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate che provvederà a richiedere all'amministrazione postale la copia della ricevuta di riscossione del rimborso. Anche in questo caso, qualora il contribuente non riconosca come propria la firma apposta sulla quietanza, può presentare una denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Una volta espletate le attività istruttorie da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, il contribuente potrà chiedere una nuova emissione del rimborso tramite apposita istanza da presentare presso il competente ufficio locale dell'Agenzia.

Una volta espletate le attività istruttorie da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, il contribuente potrà chiedere una nuova emissione del rimborso tramite apposita istanza da presentare presso il competente ufficio locale dell'Agenzia.

## 6. IL DESTINATARIO È DECEDUTO E IL RIMBORSO DEVE ESSERE RISCOSSO DAGLI EREDI PRESSO L'UFFICIO POSTALE

Per i pagamenti riscuotibili presso le poste intestati a persone decedute, gli eredi devono produrre, presso i competenti uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, un'autocertificazione in cui dichiarino il loro status di eredi e l'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, se dovuta (vedi formulario in appendice).

Si precisa che, qualora fossero presenti più eredi e si volesse far riscuotere il rimborso ad uno solo di essi in nome e per conto degli altri, occorre che quest'ultimo si presenti all'Ufficio locale competente munito delle deleghe alla riscossione sottoscritte da tutti gli altri coeredi, corredate dalla fotocopia dei documenti di riconoscimento.

L'ufficio, previo riscontro dell'idoneità dell'attestazione e dell'assolvimento degli eventuali obblighi, rilascerà l'autorizzazione al pagamento della somma (nel caso di più eredi ad uno solo di essi) presso qualsiasi ufficio postale.

I rimborsi resteranno in giacenza presso gli uffici postali non oltre i sei mesi indicati nella comunicazione originariamente pervenuta per posta.

## 7. IL DESTINATARIO È DECEDUTO E IL VAGLIA DEVE ESSERE RISCOSSO DAGLI EREDI

Per la riscossione di vaglia intestati a persone decedute, è sufficiente che gli eredi, ovvero altro soggetto munito di delega e di fotocopia del documento di ciascun delegante, si rechino presso una filiale della Banca d'Italia presente in ogni capoluogo di provincia ed esibiscano la documentazione prevista e cioè un'autocertificazione attestante il proprio "status" di eredi, copia della denuncia di successione, se dovuta, e il vaglia da riscuotere.

## 8. IL RIMBORSO RISULTA DA UNA DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEI REDDITI

In caso di separazione o divorzio, il rimborso risultante da una precedente dichiarazione congiunta, può essere attribuito a ciascun coniuge personalmente. Pertanto, il coniuge separato o divorziato che intende avvalersi di questa opportunità può chiedere all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate l'attribuzione della quota di sua competenza.

Questo vale per le sole dichiarazioni dei redditi presentate fino al 1997 perché dal 1998 è stata eliminata la dichiarazione congiunta. Dal 1999 l'unica possibilità di presentare la dichiarazione congiunta riguarda i contribuenti che presentano il modello 730, per il quale non si pongono problemi di rimborso.

## IL RIMBORSO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE

I motivi per i quali un contribuente può trovarsi nella condizione di chiedere un rimborso di tasse automobilistiche sono diverse, per esempio:

- ha più volte eseguito lo stesso versamento - duplicazione di versamento;
- ha commesso errori nel determinare la tassa ed ha versato più di quanto dovuto;
- ha eseguito un versamento pur non essendovi più tenuto ad esempio perché ha subito il furto del veicolo, il veicolo era stato venduto, ecc.

### Il diritto al rimborso

La domanda di rimborso deve essere presentata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva eseguirsi il pagamento.

### Dove si presenta la domanda di rimborso

Le regioni, destinatarie dei pagamenti, in alcuni casi gestiscono direttamente le questioni che riguardano pagamenti e rimborsi, in altri casi hanno stipulato una convenzione con l'Agenzia delle Entrate. Per questo la domanda di rimborso deve essere presentata:

- se il pagamento è stato eseguito a favore di una delle Regioni a Statuto ordinario la domanda di rimborso, per i versamenti effettuati dal 1° gennaio 1999 in poi, va presentata all'Ufficio Tributi della Regione destinataria dei pagamenti eseguiti
- se il pagamento è stato eseguito a favore di una delle Regioni a Statuto Speciale e cioè a favore di Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, la domanda di rimborso va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate del comune della regione destinataria dei pagamenti eseguiti
- se il pagamento è stato eseguito a favore di una delle Province autonome di Trento e Bolzano la domanda di rimborso va presentata all'Ufficio Tributi della Provincia destinataria dei pagamenti eseguiti.

### La domanda di rimborso

La domanda di rimborso va presentata in carta semplice.

Nella domanda devono essere chiaramente indicati i dati anagrafici, il codice fiscale del richiedente, il motivo per il quale si chiede il rimborso, l'anno di riferimento e gli elementi identificativi del veicolo.

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la documentazione che è diversa a seconda del motivo della domanda:

#### se la domanda è presentata per pagamenti duplicati occorre allegare:

- l'originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare (generalmente si intende che il bollo da rimborsare è quello versato per ultimo)
- la fotocopia leggibile della ricevuta di versamento del bollo valido (generalmente si intende che il bollo valido è il primo che è stato versato)
- la fotocopia leggibile della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce il bollo valido.

#### se la domanda è presentata perché, con un unico versamento, si è pagato più del dovuto:

- la fotocopia leggibile della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso
- la fotocopia leggibile della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce il bollo dovuto.

#### se la domanda è presentata perché in caso di versamento non dovuto:

- originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare
- la fotocopia leggibile dell'atto da cui risulti che il pagamento non era dovuto (es. denuncia di furto, copia dell'atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).

## I RIMBORSI IVA

### RIMBORSI IVA ANNUALI

Il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale può essere utilizzato in compensazione, cioè speso per pagare altre imposte, ovvero chiesto a rimborso, purché sia di importo superiore a 2.582,28 euro e ricorrano le seguenti fattispecie:

- 1) ALIQUOTA MEDIA PIÙ BASSA: il contribuente esercita prevalentemente o esclusivamente attività che comportano operazioni imponibili soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle applicate sugli acquisti e importazioni;
- 2) PRESENZA DI OPERAZIONI NON IMPONIBILI: è il caso del contribuente che effettua esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e servizi internazionali per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni attive;
- 3) IVA SU ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI, STUDI E RICERCHE (beni ad utilizzo durevole impiegati nell'esercizio dell'attività): in questo caso il rimborso è pari all'imposta relativa all'acquisto o importazione dei beni ammortizzabili e servizi di studio e ricerca;
- 4) PRESENZA DI OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL'IMPOSTA: il contribuente effettua in maniera prevalente operazioni carenti del principio della territorialità dell'imposta, opera cioè al di fuori del territorio dello Stato Italiano;
- 5) SOGGETTI NON RESIDENTI: la richiesta di rimborso deve essere fatta dal rappresentante fiscale per gli operatori esteri che lo hanno nominato o dagli stessi operatori se identificatisi direttamente in Italia. L'argomento è trattato in maniera più approfondita al successivo paragrafo "rimborsi Iva ai soggetti non residenti";
- 6) CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, a soggetti extra UE e cessioni intracomunitarie effettuate da produttori agricoli ed ittici compresi nella prima parte della tab. A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, in questo caso l'importo del rimborso deve essere calcolato applicando le percentuali di compensazioni applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio italiano.

Il suddetto limite di 2.582,28 euro può non essere rispettato in alcuni casi:

- a) CESSAZIONE ATTIVITÀ: in questo caso il rimborso può essere chiesto senza limiti e senza condizioni;
- b) MINORE ECCEDEXENZA DETRAIBILE DEL TRIENNIO: il contribuente può chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale se anche nelle dichiarazioni dei due anni precedenti risultavano dei crediti. Esiste però una limitazione: il rimborso non deve superare il minore degli importi delle predette eccedenze.

### COME SI CHIEDE IL RIMBORSO DEL CREDITO DELL'IVA ANNUALE

Il rimborso del credito dell'IVA annuale deve essere esposto nella dichiarazione annuale IVA, ma la richiesta a rimborso deve essere effettuata utilizzando esclusivamente il modello VR.

Quando la dichiarazione è unificata, il rimborso IVA è esposto nel quadro RX dell'Unico, se la dichiarazione IVA è presentata autonomamente (per le fattispecie del caso, si può far riferimento alle istruzioni al modello di dichiarazione Iva), il rimborso sarà esposto nel quadro VX.

Il modello VR deve essere presentato presso il concessionario della riscossione competente per la provincia nella quale si risiede dal 1° febbraio e fino al termine della presentazione della dichiarazione Iva annuale anche in forma unificata che è:

- 31 luglio se la dichiarazione IVA annuale viene presentata tramite una banca convenzionata o un ufficio postale,
- fino al 31 ottobre se la dichiarazione viene presentata in via telematica.

Sono considerate valide le richieste presentate entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche in forma unificata.

In questo caso verranno applicate delle sanzioni a meno che il contribuente spontaneamente non abbia eseguito un "ravvedimento operoso".

### CHI EROGA IL RIMBORSO

I rimborsi IVA fino ad un importo pari a 516.457 euro possono essere liquidati direttamente dal Concessionario che ha ricevuto il modello VR, se tale modalità è stata appositamente indicata nel modello VR.

È importante ricordare che l'art. 34 della Legge 388/2000 ha fissato in euro 516.457 il limite massimo di crediti compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 ovvero rimborsabili ai titolari di conto fiscale per ciascun anno solare.

Il suddetto limite va perciò inteso cumulativamente per i rimborsi e per le compensazioni eseguite col modello F24, ad eccezione di quelle espressamente escluse dal computo del limite di compensabilità (es. agevolazioni fiscali, crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta).

La parte del rimborso che eventualmente eccede il limite detto prima, viene liquidata dagli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate mediante emissione di disposizioni di pagamento che vengono inviate al concessionario, il quale provvede all'erogazione del rimborso.

In caso di attività cessata, il rimborso annuale, da richiedere sempre con modello VR, viene liquidato dall'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, con emissione di ordinativo di pagamento da erogarsi con i fondi messi a disposizione dell'ufficio stesso.

### GARANZIE NECESSARIE E MOTIVI DI ESONERO

Per ottenere il rimborso dell'IVA è necessario presentare, unitamente al modello VR, un'idonea garanzia a copertura del rimborso richiesto.

La garanzia può essere rappresentata da:

- cauzione in titoli di stato o titoli garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
- fideiussione rilasciata da azienda o istituto di credito o da impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità;
- polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione;
- garanzie prestate da consorzi o cooperative di garanzia collettive per PMI imprese;
- garanzia prestata dalla capogruppo mediante diretta assunzione dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare (lettera di patronage).

La garanzia ha effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'azione di accertamento dell'ufficio.

Nel caso in cui la garanzia sia rappresentata da polizza fideiussoria, qualora la comunicazione di avvenuto pagamento del rimborso si produca trascorsi sei mesi dall'emissione della garanzia, la società/banca emittente ha facoltà di dichiarare la cessazione dell'impegno assunto con il rilascio della stessa. In ogni caso la garanzia cessa automaticamente decorsi dodici mesi dal suo rilascio se in tale periodo non abbia avuto luogo l'esecuzione del rimborso.

La garanzia copre l'importo costituito da:

- somma richiesta a rimborso
- interessi a favore del contribuente sul capitale da rimborsare.

Dal calcolo dell'importo da garantire, maggiorato dagli interessi al saggio corrente, dalla data di erogazione del rimborso fino al termine di decadenza dell'accertamento, va detratta l'eventuale franchigia del 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente.

Per rendere meno onerosi i costi che le imprese sostengono per l'ottenimento dei rimborsi Iva, è prevista la possibilità di esonero dalla presentazione della garanzia nelle ipotesi di rimborsi richiesti per aliquota media, operazioni non imponibili e operazioni non soggette all'imposta, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'attività sia esercitata da almeno 5 anni;
- b) non siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica superiori:
  - 1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 51.646 euro;
  - 2) al 5% degli importi dichiarati se questi non superano 516.457 euro;
  - 3) al 1%, o comunque a 51.646 se gli importi dichiarati superano 516.457 euro.
- c) sia prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il cui contenuto è disciplinato dall'art. 38-bis, comma 7 del D.P.R. n. 633 del 1972.

L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente.

Ulteriori cause di esonero dalla presentazione della garanzia, indipendentemente dalla tipologia di rimborso richiesto (aliquota media, Iva su acquisto beni ammortizzabili ecc) sono:

- ammontare del rimborso non superiore al 10% dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati sul conto fiscale, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati nei due anni precedenti la data di richiesta;
- ammontare del rimborso fino a 5.164,57 euro;
- rimborsi richiesti da società di gestione del risparmio;
- rimborsi richiesti da curatori fallimentari fino al limite massimo di 258.228,40 euro.

## RIMBORSI INFRANNUALI

Particolari categorie di contribuenti, che risultano costantemente a credito, possono richiedere il rimborso dell'Iva anche prima che finisca l'anno. Si parla in questi casi di rimborsi infrannuali.

Le richieste hanno cadenza trimestrale e sono relative al primo, al secondo ed al terzo trimestre. Il quarto coincide con la dichiarazione annuale.

Il contribuente può ottenere il rimborso, se il credito è maggiore di 2.582,28 euro, solo nelle seguenti ipotesi:

- 1) ALIQUOTA MEDIA PIÙ BASSA: quando il contribuente esercita prevalentemente od esclusivamente attività che comportano operazioni imponibili soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle applicate sugli acquisti e importazioni;
- 2) PRESENZA DI OPERAZIONI NON IMPONIBILI: quando il contribuente effettua esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e servizi internazionali per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni attive;
- 3) CREDITO DERIVANTE DA ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI, STUDI E RICERCHE: quando il contribuente effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'Iva.

Nella richiesta di rimborso trimestrale non deve essere compresa l'eventuale eccedenza dell'imposta derivante dall'anno precedente, ma solo ed esclusivamente quella derivante dalle operazioni registrate nel relativo trimestre.

## COME CHIEDERE IL RIMBORSO INFRANNUALE

I contribuenti che intendono chiedere a rimborso l'eccedenza di IVA detraibile maturata nel trimestre ne debbono fare richiesta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, presentando apposita istanza, secondo il modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

La richiesta deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Qualora tale termine scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

È in fase di realizzazione l'invio della richiesta con modalità telematiche, tramite Entratel.

## GARANZIE NECESSARIE E MOTIVI DI ESONERO

Le garanzie richieste e i motivi di esonero sono gli stessi dei rimborsi annuali.

Si rinvia quindi a quanto già detto a proposito dei rimborsi Iva annuali.

## RIMBORSI PER I NON RESIDENTI

I soggetti non residenti che hanno nominato il rappresentante fiscale o si sono identificati direttamente possono chiedere i rimborsi Iva annuali nei modi già visti in precedenza, è però loro preclusa la possibilità di richiedere i rimborsi infrannuali.

L'ufficio o concessionario legittimato a ricevere la richiesta di rimborso è quello competente in base alla residenza del rappresentante fiscale, mentre, nel caso dell'identificazione diretta, a partire dal 1° gennaio 2006, l'ufficio compe-



tente per tutti è il Centro Operativo di Pescara e il concessionario competente è il concessionario di Pescara. Ulteriore procedura per chiedere il rimborso dell'Iva è quella che segue.

I soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

- non hanno nominato il rappresentante fiscale;
- non si sono identificati direttamente;
- non abbiano una stabile organizzazione in Italia;
- siano domiciliati o residenti in uno degli Stati membri della Comunità Europea e lì siano assoggettati all'imposta;
- non abbiano effettuato operazioni in Italia ad eccezione:
  - delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili,
  - delle prestazioni indicate al quarto comma, lettera d) dell'art. 7 del D.P.R. n.633 del 1972;

possono ottenere il rimborso dell'imposta, se detraibile in base alle norme generali, relativa a beni mobili o servizi importati o acquistati di importo non inferiore a 200,00 euro riferito a periodi infrannuali.

Se risulta inferiore a suddetto limite, il rimborso spetta annualmente purché di importo non inferiore a 25,00 euro.

Tale modalità si applica anche ai soggetti con una stabile organizzazione nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non sia direttamente parte attiva nelle operazioni che generano il credito da chiedere a rimborso.

A condizione di reciprocità, si applica anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti all'Unione Europea.

La richiesta di tale rimborso deve essere effettuata utilizzando il modello Iva 79, che deve essere presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'istanza al Centro Operativo di Pescara.

All'istanza va allegato un attestato, rilasciato dall'amministrazione dello Stato in cui il soggetto risiede, dal quale risulti la qualità di soggetto passivo dell'Iva in tale Stato e gli originali delle fatture o dei documenti di importazione comprovanti l'ammontare dell'Iva di cui si chiede il rimborso.

Per questo tipo di rimborso non è prevista la presentazione di alcun tipo di garanzia, in caso di indebito rimborso saranno gli stessi soggetti a dover restituire le somme riscosse.

## DOPPIA IMPOSIZIONE

I contribuenti fiscalmente residenti in Italia, che beneficiano di redditi provenienti da un Paese legato al nostro da una Convenzione contro la doppia imposizione, hanno il diritto di chiedere allo Stato estero il rimborso, totale o parziale, dell'imposta eventualmente ivi assolta in misura non corrispondente a quella prevista nel trattato.

I contribuenti residenti devono attivarsi presentando, all'Autorità fiscale dello Stato estero in cui risiede il debitore dei redditi, un'apposita istanza corredata della documentazione comprovante i requisiti per ottenere i benefici convenzionali, vale a dire: residenza ai fini tributari in Italia, certificata dall'Ufficio locale competente per domicilio fiscale del contribuente; dichiarazione di insussistenza di una stabile organizzazione (se impresa) o di base fissa (se professionista) nel paese estero; dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.

In alternativa, i medesimi contribuenti possono chiedere direttamente al soggetto estero che corrisponde i redditi l'applicazione del beneficio convenzionale (nessuna o minore ritenuta), già in sede di pagamento dei redditi stessi, allegando alla relativa istanza la medesima documentazione utilizzabile per la domanda di rimborso.



## XVIII. LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE



Dal punto di vista fiscale, le rendite finanziarie possono generare le seguenti tipologie di redditi tassabili:

- redditi di capitale;
- redditi diversi di natura finanziaria.

Sono “redditi di capitale” gli interessi, gli utili e i proventi derivanti dall'impiego di un capitale (tra cui, ad esempio, gli interessi bancari e i dividendi azionari).

Sono “redditi diversi di natura finanziaria” le plusvalenze derivanti da atti di negoziazione di titoli (i cosiddetti “capital gain”) o da rimborso degli stessi e i proventi aleatori.

### I REDDITI DI CAPITALE

La tipologia dei redditi di capitale può essere sostanzialmente ricondotta a due grandi gruppi:

1. i dividendi e cioè i proventi e gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRES;
2. gli interessi attivi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti.

Esistono, poi, altre tipologie di reddito di capitale tra cui è possibile elencare:

- gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
- le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
- i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
- gli interessi sui finanziamenti eccedenti ai sensi della c.d. “Thin Capitalization”;
- gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti di cointeressenza indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo che l'associato apporti esclusivamente lavoro (in tal caso si rientra nel reddito di lavoro autonomo);
- i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
- i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
- i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
- i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
- i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
- gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto (in tal caso si rientra nei redditi diversi di natura finanziaria).

Si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti commerciali, residenti e non residenti, soggetti all'IRES, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi.

Per quanto riguarda le società non residenti, le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente.

A tale fine l'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi.

### LA TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE

I redditi di capitale sono tassabili sulla base del principio di cassa, senza la possibilità di dedurre gli eventuali costi



che sono stati sostenuti per la loro produzione.

Tuttavia, i redditi per i quali si opta per il risparmio gestito (di cui si dirà appresso) sono tassati in base al risultato della gestione maturata, in deroga al suddetto principio di cassa.

## TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Ai fini della determinazione del regime fiscale applicabile ai dividendi percepiti dalle persone fisiche è necessario distinguere tra:

- dividendi di fonte italiana;
- dividendi di fonte estera.

### Dividendi di fonte italiana

Per i dividendi di fonte italiana è necessario effettuare una distinzione tra:

- dividendi non percepiti nell'esercizio di impresa;
- dividendi percepiti nell'esercizio di impresa.

#### *Dividendi non percepiti nell'esercizio d'impresa*

Nel caso di dividendi non percepiti nell'esercizio d'impresa occorre distinguere ulteriormente tra partecipazioni qualificate e non.

Una partecipazione si definisce qualificata se:

- supera il 2% dei diritti di voto oppure il 5% del capitale o patrimonio nel caso di società quotate in borsa;
- supera il 20% dei voti o il 25% del capitale o patrimonio per le altre società ed i restanti soggetti IRES.

Sono assimilati alle partecipazioni qualificate gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società, ma che non rappresentano una partecipazione al patrimonio della stessa, e i contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili, qualora l'apporto sia superiore al 5% o al 25% del valore netto contabile, a seconda che si tratti o meno di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

La tassazione in capo al socio dei dividendi non percepiti nell'esercizio di impresa avviene nel seguente modo:

- partecipazioni qualificate: i dividendi concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio limitatamente al 40% del loro ammontare;
- partecipazioni non qualificate: sui dividendi si applica una imposta sostitutiva del 12,50%.

#### *Dividendi percepiti nell'esercizio d'impresa*

Nel caso di dividendi percepiti da persone fisiche nell'esercizio di impresa e da società di persone, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio limitatamente al 40% del loro ammontare, a prescindere dal fatto che siano relativi a partecipazioni qualificate e non.

In tal caso, gli utili non costituiscono redditi di capitale, bensì componenti del reddito d'impresa.

### Dividendi di fonte estera

Nel caso di dividendi distribuiti da società o enti non residenti, occorre distinguere tra diverse ipotesi.

#### *Dividendi erogati da società non residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato*

Se i dividendi sono erogati a persone fisiche non imprenditori:

- partecipazioni qualificate: si applica la ritenuta d'acconto del 12,5% sul 40% dei dividendi;
- partecipazioni non qualificate: si applica la ritenuta d'imposta del 12,5% sull'intero importo.

Nel caso in cui, invece, i dividendi sono erogati a persone fisiche imprenditori, a prescindere che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate, concorrono nella misura del 40% alla formazione del reddito imponibile.

*Dividendi erogati da società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato*

Se i dividendi sono erogati a persone fisiche non imprenditori:

- partecipazioni qualificate: si applica la ritenuta d'acconto del 12,5% sull'intero importo dei dividendi;
- partecipazioni non qualificate, non negoziate nei mercati regolamentati: si applica la ritenuta d'acconto del 12,5% sull'intero importo dei dividendi.

Sui dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate negoziate nei mercati regolamentati si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sull'intero importo dei dividendi.

Nel caso in cui, invece, i dividendi sono erogati a persone fisiche imprenditori, a prescindere che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate, concorrono nella misura del 100% alla formazione del reddito imponibile.

Nel caso in cui sia stata presentata istanza di interpello con esito favorevole si applicano le stesse modalità di tassazione dei dividendi erogati da società non residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato.

Le predette ritenute sono applicate sulla quota imponibile degli utili al netto delle ritenute eventualmente applicate nello Stato estero.

**Tavola di riepilogo - tassazione dividendi**

Erogante	Percettore	Tipo di partecipazione	Tassazione
Società/ente residente in Italia	Persona fisica non imprenditore	Qualificata	Concorre al reddito complessivo il 40% dei dividendi
Società/ente residente in Italia	Persona fisica non imprenditore	Non qualificata	Ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sul 100% dei dividendi
Società/ente residente in Italia	Persona fisica imprenditore	Qualificata / Non qualificata	Concorre al reddito complessivo il 40% dei dividendi
Società/ente non residente in paesi "black list"	Persona fisica non imprenditore	Qualificata	Ritenuta a titolo d'acconto del 12,50% sul 40% dei dividendi
Società/ente non residente in paesi "black list"	Persona fisica non imprenditore	Non qualificata	Ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sul 100% dei dividendi
Società/ente non residente in paesi "black list"	Persona fisica imprenditore	Qualificata / Non qualificata	Concorre al reddito d'impresa il 40% dei dividendi
Società/ente residente in paesi "black list"	Persona fisica non imprenditore	Qualificata con interpello favorevole	Ritenuta a titolo d'acconto del 12,50% sul 40% dei dividendi
Società/ente residente in paesi "black list"	Persona fisica non imprenditore	Qualificata senza interpello favorevole	Ritenuta a titolo d'acconto del 12,50% sul 100% dei dividendi
Società/ente residente in paesi "black list"	Persona fisica non imprenditore	Non qualificata, non negoziata, con interpello favorevole	Ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sul 100% dei dividendi
Società/ente residente in paesi "black list"	Persona fisica non imprenditore	Non qualificata, non negoziata, senza interpello favorevole	Ritenuta a titolo d'acconto del 12,50% sul 100% dei dividendi
Società/ente residente in paesi "black list"	Persona fisica non imprenditore	Non qualificata negoziata	Ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sul 100% dei dividendi
Società/ente residente in paesi "black list"	Persona fisica imprenditore	Qualificata / Non qualificata con interpello favorevole	Concorre al reddito d'impresa il 40% dei dividendi
Società/ente residente in paesi "black list"	Persona fisica imprenditore	Qualificata / Non qualificata senza interpello favorevole	Concorre al reddito d'impresa il 100% dei dividendi



## ALTRI REDDITI DI CAPITALE

Nella maggior parte dei casi, i redditi di capitale sono soggetti a ritenuta alla fonte da parte dei sostituti d'imposta che li erogano.

La ritenuta, in via generale, si applica nella misura del 12,50 o del 27 per cento a seconda del tipo di reddito e, come si dirà appresso, a seconda del regime prescelto (ordinario o gestito).

In particolare è possibile individuare le seguenti fattispecie più ricorrenti:

- interessi su depositi e conto correnti bancari o postali: scontano la ritenuta del 27% a titolo d'imposta;
- interessi su mutui, depositi e conto correnti diversi da quelli bancari e postali: sono soggetti alla ritenuta a titolo d'acconto del 12,50%;
- interessi e proventi di obbligazioni, titoli di Stato e titoli similari: se si tratta di proventi su obbligazioni emesse da società quotate in Borsa o da banche, con scadenza inferiore ai 18 mesi sono soggetti alla ritenuta del 27%; se, invece, si tratta di obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi, emesse da società quotate, si applica la ritenuta del 12,50% (a titolo d'imposta per le persone fisiche non imprenditori, a titolo d'acconto per gli imprenditori); se si tratta di obbligazioni emesse da società non quotate, i proventi da esse derivanti sono soggetti alla ritenuta del 12,50% o del 27% a seconda della loro scadenza (superiore o inferiore ai 18 mesi) e del tasso di interesse applicato; infine, sugli interessi e proventi dei titoli di Stato la ritenuta è del 12,50%;
- capitali corrisposti per contratti di assicurazione sulla vita: se si tratta di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001, scontano l'imposta sostitutiva del 12,50% (salvo che siano conseguiti da imprenditori) calcolata sulla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati.

## I REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA

Sono qualificabili "redditi diversi" di natura finanziaria, le plusvalenze e i redditi derivanti dalle seguenti operazioni:

- cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, ossia la cessione di azioni - diverse dalle azioni di risparmio - e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti, nonché le cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite dette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero rappresentino una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri. Sono assimilate alle plusvalenze qualificate quelle realizzate attraverso la cessione di strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società, ma che non rappresentano una partecipazione al patrimonio della stessa, e di contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili, qualora l'apporto sia superiore al 5 o al 25 per cento del valore netto contabile, a seconda che si tratti o meno di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, ovvero qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante;
- cessioni a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti, nonché i titoli, i diritti o i rapporti che danno diritto ad acquistarle, che rappresentino una percentuale di diritti di voto o una percentuale di partecipazione al capitale pari o inferiore a quelle indicate nel punto precedente. Sono assimilate alle plusvalenze non qualificate quelle derivanti dalla cessione di contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili, qualora l'apporto sia non superiore al 5 o al 25 per cento del valore netto contabile, a seconda che si tratti o meno di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, ovvero qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante;
- cessioni a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli o di certificati di massa, diversi da quelli di natura partecipativa (ad esempio, obbligazioni e titoli similari, certificati d'investimento e cambiali finanziarie, titoli atipici quali i certificati rappresentativi di contratti di associazione in partecipazione, titoli rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, certificati di deposito, cambiali e accettazioni bancarie);

- cessioni a titolo oneroso di valute estere e di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, oggetto di cessione a termine o provenienti da depositi o conti correnti;
- cosiddetti "contratti derivati", nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che presenta la caratteristica di poter essere "chiuso" o eseguito in forma differenziale ossia con il pagamento di semplici differenze di prezzo;
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura anticipata di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

Per quanto riguarda le valute estere sono tassate soltanto le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui si sia acquisita o mantenuta la disponibilità per finalità di investimento.

A tal fine è prevista una presunzione assoluta: la finalità di investimento si ritiene sussistere tutte le volte che le valute sono depositate su depositi e conti correnti o hanno costituito oggetto di cessione a termine.

Inoltre, il prelievo di valute dal deposito o conto corrente è equiparato alla cessione a titolo oneroso.

Tuttavia, al fine di evitare la tassazione di fattispecie non significative, la tassazione delle cessioni di valute provenienti da depositi o conti correnti si verifica soltanto nel caso in cui la giacenza massima dei depositi e conti correnti intrattenuti sia superiore a euro 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui.

Le plusvalenze e i redditi derivanti dalle operazioni sopra elencate costituiscono redditi diversi se conseguiti da persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o della qualità di lavoratore dipendente), da società semplici e da soggetti ad esse equiparati, dagli enti non commerciali, sempreché l'operazione non sia effettuata nell'esercizio di imprese commerciali, e dai soggetti non residenti se il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato.

## LA TASSAZIONE DEI REDDITI DIVERSI

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o di cessioni ad esse assimilate concorrono per il 40 per cento del loro ammontare, al netto della relativa quota di eventuali minusvalenze, alla formazione del reddito imponibile.

Concorrono, invece, alla formazione del reddito imponibile per il loro intero ammontare le plusvalenze che derivino dalla cessione di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati e quelle qualificate in società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato.

La particolarità dei redditi diversi di natura finanziaria consiste nel fatto che quelli derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, di titoli o di certificati di massa, diversi da quelli di natura partecipativa, valute estere e metalli preziosi, contratti derivati, rapporti produttivi di redditi di capitale, crediti pecuniari e rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto scontano un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ad aliquota proporzionale nella misura del 12,50 per cento e, pertanto, non sono soggetti alle aliquote progressive applicabili nell'anno in cui essi vengono realizzati.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, è prevista la possibilità per il contribuente di scegliere tra tre differenti regimi: gestito, amministrato e dichiarativo.

È opportuno sottolineare che, adottando uno dei primi due regimi (gestito o amministrato), il contribuente viene sollevato da tutti gli adempimenti di carattere fiscale, che sono, invece, svolti da intermediari autorizzati.

Per questo motivo, relativamente a tali redditi, non è tenuto neppure a presentare la dichiarazione dei redditi.

Scegliendo, invece, il regime della dichiarazione, il contribuente deve compilare un apposito quadro della dichiarazione dei redditi, determinare la base imponibile, calcolare e versare la relativa imposta sostitutiva.

I contribuenti che adottano il regime dichiarativo devono compilare l'apposito quadro anche quando intendono utilizzare, entro i quattro anni successivi, eventuali minusvalenze prodotte dal loro investimento.



Per ulteriori approfondimenti consultare le circolari dell'Agenzia delle Entrate:

- n. 26/E del 16 giugno 2004, avente ad oggetto "Circolari IRES/2. Il nuovo regime di tassazione dei dividendi. Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344";
- n. 52/E del 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Circolari IRES/5. Il nuovo regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344";
- n. 4/E del 18 gennaio 2006, avente ad oggetto "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 34 in materia di tassazione dei dividendi e dei redditi diversi di natura finanziaria. Decreto Legislativo 1° novembre 2005, n. 247.

## IL REGIME DELLA DICHIARAZIONE

È caratterizzato dalla tassazione "al momento del realizzo" dei redditi diversi con imposta sostitutiva dovuta dal contribuente in dichiarazione, dalla compensazione fra plusvalenze e minusvalenze con possibilità di riportare a nuovo le eventuali minusvalenze eccedenti e dal monitoraggio fiscale.

L'imposta sostitutiva dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi.

## IL REGIME OPZIONALE DEL RISPARMIO AMMINISTRATO

È caratterizzato anch'esso dalla tassazione "al momento del realizzo" dei redditi diversi mediante applicazione dell'imposta sostitutiva su ogni singola operazione da parte degli intermediari presso i quali i titoli o gli altri strumenti finanziari sono depositati, e dall'esclusione del monitoraggio fiscale.

L'opzione per l'applicazione del regime amministrato non può essere esercitata con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e a quelle relative a depositi in valuta.

L'opzione si riferisce alle singole plusvalenze realizzate e può essere esercitata a condizione che i titoli, le quote o i certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Con decreto ministeriale sono stati individuati, tra gli intermediari abilitati, anche le società fiduciarie, gli agenti di cambio e le Poste S.p.A. per i titoli dalle stesse collocati.

Il contribuente può esercitare l'opzione mediante comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico all'intermediario e all'apertura del deposito o conto corrente. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo.

Le banche, le SIM e gli altri soggetti autorizzati applicano in tal modo l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento su ogni singola plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente.

Assumono, inoltre, rilevanza, in tale sistema le minusvalenze e le perdite realizzate nell'ambito delle singole operazioni: l'intermediario le computa in diminuzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze o dai proventi realizzati nelle successive operazioni riconducibili al medesimo rapporto effettuate nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il contribuente che revochi l'opzione o chiuda il rapporto con l'intermediario, può recuperare le minusvalenze:

- portandole in deduzione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi; dalle plusvalenze o proventi della stessa natura;
- portandole in deduzione dalle plusvalenze o proventi realizzati nell'ambito di un altro rapporto di amministrazione per il quale eserciti l'opzione.

L'intermediario è tenuto a rilasciare al contribuente apposita certificazione contenente i dati necessari per consentire la deduzione delle minusvalenze.

## IL REGIME OPZIONALE DEL RISPARMIO GESTITO

È un regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria e dei redditi di capitale che si fonda sul criterio della maturazione (e che, quindi, comporta un'anticipazione dell'imposizione rispetto ai regimi della dichiarazione e del risparmio amministrato, i quali si basano invece sull'opposto criterio del realizzo).

Optando per tale regime, l'imposta sostitutiva non viene applicata sulle singole plusvalenze e altri redditi diversi realizzati nell'ambito della gestione, ma sul risultato di gestione maturato al termine di ciascun periodo d'imposta, ad opera di un intermediario abilitato al quale il contribuente abbia conferito l'incarico di gestire masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o da beni non relativi all'impresa.

Tale regime non può trovare applicazione per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, titoli o diritti rappresentativi di una partecipazione qualificata.

Infatti, per queste ultime, la legge prevede soltanto l'assolvimento delle imposte con la dichiarazione annuale dei redditi.

L'applicazione di tale regime comporta, inoltre, l'esclusione del monitoraggio fiscale.

La tassazione sul risultato di gestione maturato nel periodo d'imposta, prevede che sia i redditi diversi che i redditi di capitale conseguiti nella gestione e imputati al patrimonio gestito siano assoggettati a tassazione in base al risultato complessivo maturato, con applicazione dell'imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50% ad opera del gestore.

È, inoltre, consentito compensare i risultati negativi complessivi di un periodo d'imposta con quelli positivi dei periodi successivi.

Sono esclusi dal risultato di gestione i redditi esenti, esclusi da tassazione o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, per i quali rimane fermo il trattamento fiscale previsto specificamente.

Il contribuente può esercitare l'opzione mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nei casi di rapporti già in essere, prima dell'inizio del periodo d'imposta.

L'opzione è vincolante per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo.

Nel caso in cui in un anno il risultato della gestione dovesse risultare negativo, l'importo corrispondente può essere computato in diminuzione del risultato di gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

Il risultato negativo della gestione che risulta alla conclusione del contratto, appositamente certificato dal gestore, può essere fatto valere in dichiarazione o in altro rapporto amministrato o gestito intestato allo stesso contribuente.

L'imposta sostitutiva del 12,50% dovuta sul risultato maturato della gestione viene prelevata e versata dal soggetto gestore.

Qualora non vi siano le disponibilità liquide necessarie per eseguire il versamento dell'imposta, il soggetto gestore può effettuare disinvestimenti di strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito, salvo che il contribuente non fornisca le somme necessarie.



## XIX. LE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI



### PRINCIPI E REGOLE DI APPLICAZIONE

Per la violazione di un adempimento tributario è prevista l'applicazione di una sanzione tributaria consistente, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro (SANZIONE PECUNIARIA).

A questa possono aggiungersi, in determinati casi, SANZIONI ACCESSORIE come, ad esempio, la sospensione dell'attività commerciale, nei casi di ripetuta violazione delle norme su ricevute e scontrini fiscali, ovvero l'interdizione dalla partecipazione a gare o dall'esercizio di cariche sociali.

Per un quadro delle principali sanzioni in vigore, si rimanda alle tabelle alla fine del Capitolo. Le misure edittali delle sanzioni sono aggiornabili ogni tre anni con decreto ministeriale, tenendo conto degli indici Istat.

Le regole in base alle quali si applicano le sanzioni possono essere riassunte nei seguenti punti:

1. le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l'infrazione (*principio di personalità*) salvo l'applicabilità dell'art. 7 del D.L. 269/2003 (v. punto 6). Le sanzioni, quindi, non si trasmettono agli eredi;
2. la somma irrogata a titolo di sanzione non produce in nessun caso interessi;
3. nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della violazione (*principio di irretroattività*);
4. le leggi intervenute dopo il fatto si applicano se più favorevoli al contribuente (*principio del favor rei*), a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo. Perciò, se il fatto commesso non è più qualificato come illecito da una norma successiva, le sanzioni non saranno più applicabili, a meno che non siano già divenute definitive. In questo caso, se rimane un debito residuo, questo non sarà più dovuto (ma non sarà restituito quanto già pagato). Se la nuova norma punisce il fatto con una sanzione più mite, si applica quest'ultima, sempre a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo;
5. non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere in base ai criteri indicati nel codice penale (*principio di imputabilità*) né coscienza e volontà della propria condotta (dolo o colpa);
6. se l'autore della violazione ha agito nell'interesse di una società o ente con personalità giuridica, quest'ultimo soggetto è responsabile del pagamento della sanzione. Ad esempio, in caso di violazione commessa dall'amministratore, è responsabile la società, nei cui confronti verrà emessa la sanzione. Questa disposizione, introdotta con l'art. 7 del D.L. 269/2003, introduce il **principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica** della sanzione amministrativa relativa al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica e quindi capovolge la logica della norma precedente, fondata sul principio di personalità della sanzione mutuato dal diritto penale, per cui il soggetto nel cui interesse veniva commessa la violazione era responsabile solidalmente con il suo autore materiale. Il vecchio principio si applica per tutte le violazioni contestate fino al 2 ottobre 2003, il nuovo per tutte quelle che alla suddetta data non risultano ancora contestate, o per le quali la sanzione non sia stata irrogata, indipendentemente dalla data in cui siano state commesse;
7. le sanzioni non si applicano:
  - nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni;
  - quando la violazione deriva da equivocità dei modelli o delle richieste di informazioni dell'Amministrazione finanziaria;
  - quando le violazioni derivano da ignoranza della legge tributaria non evitabile. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento dei tributi (disposizione aggiunta per effetto dello Statuto del contribuente, che ha introdotto il divieto di sanzionare le violazioni puramente formali);
8. non è punibile il fatto commesso per causa di forza maggiore;



9. in caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate, anche in tempi diversi, si applica un'unica sanzione. In particolare, nel caso in cui le violazioni attengono ad un solo periodo d'imposta, la sanzione viene determinata applicando quella prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.

La sanzione base viene previamente aumentata di un quinto nel caso in cui la violazione rileva rispetto a più tributi. Se invece violazioni della stessa indole vengono commesse in più periodi d'imposta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo. In ogni caso, la sanzione concretamente irrogata non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle varie sanzioni previste per le violazioni commesse, e comunque i cumuli delle sanzioni devono essere tali da mantenere l'ammontare delle sanzioni ad un livello proporzionale all'entità del comportamento deviato, di modo che sia possibile estinguerle senza venire espulsi dal processo produttivo;

10. le sanzioni sono ridotte anche in caso di ravvedimento spontaneo (cd. "ravvedimento operoso", vedi cap. XXIII), di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi (in acquiescenza, accertamento con adesione e conciliazione, secondo le specifiche normative, v. cap. XXII);

11. le sanzioni devono essere sempre adeguate all'effettivo danno subito dall'erario e all'entità soggettiva ed oggettiva delle violazioni, in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni analoghe.

Se circostanze eccezionali rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

## COME SONO IRROGATE LE SANZIONI

In ogni caso, le sanzioni possono essere irrogate con due procedimenti distinti: l'atto di contestazione (art. 16 D.Lgs. 472/97) e l'irrogazione immediata (art. 17).

L'atto di contestazione deve indicare, a pena di nullità (art. 16, comma 2):

- i fatti attribuiti al trasgressore;
- gli elementi probatori;
- le norme applicate;
- i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;
- l'indicazione dei minimi edittali.

L'atto di contestazione deve altresì indicare (art. 16, comma 6):

- l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione e, ancora, l'invito a produrre nello stesso termine le deduzioni difensive;
- l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione immediata.

Se, entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente versa un quarto della sanzione contestata, la controversia è definita, e non possono essere irrogate eventuali sanzioni accessorie. Entro lo stesso termine, in alternativa, il contribuente può presentare deduzioni difensive ovvero ricorrere in commissione tributaria (in quest'ultimo caso l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione). Va ricordato, però, che l'impugnazione non è ammessa in caso di presentazione di deduzioni difensive. L'atto di contestazione, in pratica, cambia natura in seguito al comportamento del contribuente, e dal momento in cui questi presenta le sue deduzioni, non è più in nessun senso atto di irrogazione sanzioni. L'ufficio ha da quel momento un anno di tempo per irrogare le sanzioni con atto apposito (che deve essere motivato anche in relazione alle deduzioni stesse), e solo 120 giorni per notificare eventuali misure cautelari.

In alternativa al suddetto procedimento, ma solo per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, l'ufficio può provvedere all'irrogazione contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. Anche in questo caso il contribuente (cioè, ciascuno dei destinatari del provvedimento anche in solido) può, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, definire il provvedimento pagando un quarto della sanzione irrogata. La definizione si riferisce esclusivamente alle sanzioni e non comporta acquiescenza rispetto al tributo (che, vedremo al



capitolo XXII, comporta invece, oltre alla riduzione delle sanzioni, la rinuncia all'impugnazione e la definitività del provvedimento di accertamento).

Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni riguardanti l'omesso o ritardato pagamento dei tributi, anche se risultanti da liquidazioni eseguite d'ufficio in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Per queste ultime non è ammessa la definizione agevolata.

## COME SONO IRROGATE LE SANZIONI



## IL QUADRO DELLE PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Materia	Violazione	Sanzione
Tutti i tributi eccetto quelli iscritti a ruolo	Omesso versamento delle imposte (saldo o acconto - periodici)	30% dell'imposta dovuta
Tutti i tributi	Omessa dichiarazione	dal 120% al 240% dell'imposta dovuta con un minimo di 258 euro da 258 euro a 1.032 euro, se non sono dovute imposte La sanzione è raddoppiabile per i soggetti tenuti alle scritture contabili
	Dichiarazione infedele	dal 100 al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito
	Mancata ottemperanza a richieste di Uffici finanziari o Guardia di finanza	da 258 a 2.065 euro

segue **IL QUADRO DELLE PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Materia	Violazione	Sanzione
IVA	Omessa fatturazione e registrazione Operazioni imponibili	dal <b>100% al 200%</b> dell'imposta relativa al corrispettivo non fatturato o all'imponibile non registrato (con un minimo di 516 euro)
	Omessa fatturazione e registrazione Operazioni non imponibili o esenti	dal <b>5% al 10%</b> del corrispettivo non fatturato o non registrato (con un minimo di 516 euro)
	Omessa, o infedele comunicazione annuale dati iva	da <b>258 a 2.065 euro</b>
	Mancata emissione o emissione per importi inferiori delle ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto	<b>100%</b> dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e, comunque, non inferiore a 516 euro
Imposte sui redditi e Iva	Omessa tenuta o conservazione della contabilità	da <b>1.032 a 7.746 euro</b> Le sanzioni sono raddoppiate se dalle irregolarità emergono evasioni complessivamente superiori, nell'esercizio, a 51.645,69 euro.
	Omessa o infedele Dichiarazione d'intento	dal <b>100% al 200%</b> dell'imposta (se il contribuente, successivamente alla violazione, ha effettuato forniture in sospensione d'imposta) da <b>258 a 2.065 euro</b> (se il contribuente, successivamente alla violazione, non ha effettuato forniture in sospensione d'imposta)

Materia	Violazione	Sanzione
Imposta di registro	Omissione della richiesta di registrazione	dal <b>120% al 240%</b> dell'imposta dovuta
	Insufficiente dichiarazione di valore	dal <b>100% al 200%</b> della maggiore imposta
	Occultazione di corrispettivo	dal <b>200% al 400%</b> della differenza d'imposta (detratta l'eventuale sanzione per insufficiente dichiarazione di valore)

Materia	Violazione	Sanzione
Imposte ipotecarie e catastali	Omessa richiesta di trascrizione o di annotazioni obbligatorie	dal <b>100% al 200%</b> dell'imposta se soggetta a imposta fissa, sanzione da <b>103 a 2.065 euro</b>



segue **IL QUADRO DELLE PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Materia	Violazione	Sanzione
Imposta di bollo	Omesso o insufficiente pagamento	dal <b>100% al 500%</b> dell'imposta o della maggiore imposta

Materia	Violazione	Sanzione
Obblighi dei sostituti d'imposta	Omessa presentazione della dichiarazione	dal <b>120 al 240%</b> delle ritenute non versate con un minimo di 258 euro, oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato <i>(se le somme dovute e non dichiarate sono state integralmente versate, la sanzione è da <b>258 a 2.065 euro oltre 51 euro per ogni percipiente non indicato)</b>)</i>
	Dichiarazione infedele	dal <b>100 al 200%</b> della differenza non versata con un minimo di 258 euro, oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato <i>(se le somme dovute e non dichiarate sono state integralmente versate, la sanzione è da <b>258 a 2.065 euro oltre 51 euro per ogni percipiente non indicato)</b>)</i>

## XX. LE SANZIONI PENALI

Il sistema delle sanzioni penali tributarie è stato riformato con la legge n. 205 del 1999, che ha delegato il Governo a depenalizzare i reati minori, compresi quelli tributari, ad abolire il principio di ultrattività delle norme penali tributarie e a riformare le sanzioni penali in materia di imposte sui redditi e di Iva.

Con il decreto legislativo n. 507 del 1999, in attuazione della delega, sono stati abrogati i reati minori, ridotte le sanzioni per le minori violazioni ed è stato abolito il principio della ultrattività delle sanzioni tributarie, in base al quale, contrariamente ai principi generali che regolano il diritto penale (il principio di legalità mitigato in ambito penale dal principio del favor rei), in materia tributaria le sanzioni si applicavano ai fatti commessi dopo la loro entrata in vigore anche se successivamente abrogate da una legge intervenuta nel frattempo.

### I REATI TRIBUTARI

Il decreto legislativo n. 74 del 2000 ha abrogato tutte le fattispecie di reato previste dal titolo I del decreto legge n. 429 del 1982 (convertito in legge n. 516 del 1982, c.d. legge “manette agli evasori”) ed ha introdotto i nuovi reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di dichiarazione omessa.

La dichiarazione fraudolenta (distinta in due reati a seconda della natura del comportamento fraudolento, cfr. articoli 2 e 3 del D.Lgs 74 del 2000) è caratterizzata dall'elemento della "frode", consistente in comportamenti ulteriori (documentazione falsa o contraffatta, mezzi fraudolenti di qualsiasi natura) rispetto alla mera presentazione di una dichiarazione non veritiera.

La dichiarazione infedele (articolo 4) coincide con la mancata dichiarazione di elementi attivi (o di elementi passivi fittizi) di ammontare particolarmente rilevante; la dichiarazione omessa infine, si configura (articolo 5) solo una volta superata una soglia di punibilità attualmente attestata a 77.468,53 euro per ciascuna imposta.

Il secondo capo del decreto legislativo 74/2000 racchiude invece i reati collaterali, "in materia di documenti e pagamento di imposte": tra essi l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8), l'occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10), e la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11, reato che si configura con il compimento di atti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, quali una vendita simulata a soggetto terzo).

È stata così superata la configurazione delle fattispecie di reato secondo un approccio meramente casistico, ispirato allo schema dei cosiddetti “reati prodromici”, secondo cui era attribuita rilevanza a comportamenti solo astrattamente idonei alla realizzazione dell'evasione, indipendentemente dall'effettiva lesione degli interessi erariali.

Infine, con l'abolizione del principio di ultrattività delle leggi penali tributarie e in assenza di norme disciplinanti in linea generale il regime transitorio, è rimesso al giudice il compito di valutare nel caso concreto se sussista continuità normativa tra le vecchie e le nuove fattispecie di reato, ai fini dell'applicazione della sanzione più favorevole, secondo il principio generale del favor rei.

Con la legge n. 231 del 2004 Finanziaria per il 2005 è stato reintrodotta il reato di omesso versamento di ritenute certificate. Infatti, il nuovo articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, prevede la pena della reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versi ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta. La sanzione può essere irrogata però solo se il mancato versamento è superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

## LE PRINCIPALI IPOTESI DI DELITTI TRIBUTARI

Ipotesi	Normativa e reo	Sanzioni e norme relative	Note
<p>Art. 2, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<p>Chiunque, al fine di evadere imposte sui redditi o Iva, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi, a prescindere se egli sia o meno il soggetto passivo d'imposta o il titolare dei redditi o l'intestatario dei beni. L'utilizzo dei predetti documenti rileva a prescindere dal loro inserimento in contabilità, quindi anche per soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili. Ciò che rileva è che il soggetto deve sia registrare o detenere i documenti succitati che presentare la dichiarazione dei redditi o annuale Iva (esclusa quella Irap) utilizzandoli, con lo scopo di evadere le imposte (così come definito all'art. 1).</p>	<p>Reclusione da 1 anno e sei mesi a 6 anni (commi 1 e 2), ridotta a reclusione da 6 mesi a 2 anni se la somma degli elementi passivi fittizi è inferiore a 154.937 euro (comma 3). Sono possibili, nell'ipotesi più grave, intercettazioni ambientali, arresto, custodia cautelare, arresti domiciliari e divieto di espatrio.</p>	<p>La dichiarazione fraudolenta si distingue da quella infedele per la sua "insidiosità", così definita per la sussistenza dell'artefazione di un impianto documentale. A seconda, poi, del tipo di artificio si distinguono le ipotesi di cui all'art. 2 da quelle di cui all'art. 3. Per l'art. 2, la frode si considera commessa con la presentazione della dichiarazione annuale, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (comma 2). Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6). In deroga all'art. 110 C.P., non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9 comma 1 lett. b), né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette o chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a).</p>
<p>Art. 3, D.Lgs. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p>	<p>A differenza dell'art. 2, può commettere questo reato solo chi è tenuto alle scritture contabili. Il reato è a formazione progressiva: prima occorre violare gli obblighi contabili (e come nell'art. 2, la condotta per configurare la fraudolenza della dichiarazione, deve essere "insidiosa" nel senso di costituire reale impedimento all'accertamento della realtà contabile), poi presentare la dichiarazione annuale sulla base della contabilità artefatta. Accertata l'insidiosità, gli artifici puniti sono tutti quelli non previsti dall'art. 2, ma qui sono previste due soglie di punibilità: occorre, con mezzi fraudolenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, indicare in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente: - l'imposta evasa è superiore a 77.468 euro (con riferimento a ciascuna delle singole imposte), - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a 1.549.370 euro.</p>	<p>Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (art. 3). Al di sotto della soglia di punibilità, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. 471/1997 per le dichiarazioni infedeli. Sono possibili i provvedimenti indicati al rigo precedente.</p>	<p>Il fatto si considera commesso con mezzi fraudolenti quando l'indicazione non veritiera si fonda su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento (comma 1). Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6). Non danno luogo a fatti punibili: - le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile (art. 7, comma 1); - le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio (art. 7, comma 1); - in ogni caso, le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle ritenute corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate (art. 7 comma 2).</p>

## LE PRINCIPALI IPOTESI DI DELITTI TRIBUTARI

Ipotesi	Normativa e reo	Sanzioni e norme relative	Note
Art. 4, D.Lgs. 74/2000. Dichiarazione infedele	Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente): chiunque al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente) indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi quando congiuntamente: d) l'imposta evasa è superiore a 103.291 euro con riferimento a taluna delle singole imposte; e) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2.065.827 euro.	Reclusione da 1 a 3 anni (art. 5 comma 1). Al di sotto della soglia di punibilità per la configurazione del delitto tributario, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista per la dichiarazione infedele dal D.Lgs. 471/1997. Non sono possibili i provvedimenti indicati al primo rigo.	Il delitto non è punibile a titolo di tentativo (art. 6). Non rilevano penalmente: - le rilevazioni nelle scritture contabili e in bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative i cui criteri concretamente applicati sono comunque indicati in bilancio - le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono meno del 10% da quelle corrette (art. 7 comma 2 – degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate).
Art. 5 D.Lgs. 74/2000. Dichiarazione omessa	Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva (dolo specifico), non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore a 77.468 euro, con riferimento a talune delle singole imposte.	Reclusione da 1 a 3 anni (commi 1 e 2). Al di sotto dei 77.468 euro, vi è comunque illecito amministrativo punibile ai sensi del D.Lgs. 471/97 per dichiarazione omessa. Non sono possibili i provvedimenti indicati al primo rigo	Non si considera omessa, ai fini della configurazione del delitto, la dichiarazione presentata entro 90 gg. dalla scadenza, oppure non sottoscritta, o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Alla scadenza dei 90 giorni, si consuma il reato.
Art. 8, D.Lgs. 74/2000. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Chiunque, al fine di consentire a terzi (dolo specifico) l'evasione dell'imposta sui redditi o dell'Iva, emette o rilascia fatture od altri documenti per operazioni inesistenti. La condotta dolosa è immediatamente reato, a prescindere dall'utilizzazione o meno da parte del soggetto ricevente i documenti falsi. Infatti il reato si consuma all'atto dell'emissione o del rilascio del primo documento falso; la prescrizione del reato decorre a partire dall'emissione o dal rilascio dell'ultimo documento falso.	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture e/o negli altri documenti è inferiore a 154.937 euro per periodo d'imposta la reclusione è ridotta da 6 mesi a 2 anni. Sono possibili i provvedimenti di cui al primo rigo nell'ipotesi più grave.	L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato (comma 2). In deroga all'art. 110 C.P., non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9 comma 1 lett. b), né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette o chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. A).



## LE PRINCIPALI IPOTESI DI DELITTI TRIBUTARI

Ipotesi	Normativa e reo	Sanzioni e norme relative	Note
Art. 10 D.Lgs. 74/2000. Occultamento o distruzione di documenti contabili	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.	Reclusione da 6 mesi a 5 anni. Escluse le intercettazioni ambientali, sono possibili l'arresto facoltativo, la custodia cautelare, gli arresti domiciliari e il divieto di espatrio.	È un reato di evento. È punibile a titolo di delitto tentato nel caso in cui, nonostante l'occultamento o la distruzione, l'ufficio riesca ugualmente a ricostruire analiticamente il reddito o il volume d'affari sulla base di altri elementi. Trattandosi di un reato particolarmente "insidioso" (nel senso su definito) non è prevista alcuna soglia di punibilità.
Art. 10-bis D.Lgs. 74/2000. Omesso versamento di ritenute certificate	Chiunque non versi ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta.	Reclusione da sei mesi a due anni	Il reato si configura se il totale delle ritenute certificate e non versate supera i 50.000 euro per periodo d'imposta. Il momento consumativo del reato coincide con l'inutile decorrenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta. È sufficiente il dolo generico, ossia che il sostituto d'imposta abbia coscienza e volontà di non versare nei termini di legge le ritenute certificate.
Art. 11 D.Lgs. 74/2000. Sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposta	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (cioè, escluso il concorso con la bancarotta fraudolenta documentale), chiunque, al fine (dolo specifico) di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'Iva, ovvero degli interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte, di ammontare complessivo superiore a 51.645 euro, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti su propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.	Reclusione da 6 mesi a 4 anni. Sono possibili i provvedimenti di cui al punto precedente.	È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.





## XXI. LE COMUNICAZIONI E LE CARTELLE DI PAGAMENTO

L'amministrazione finanziaria svolge una continua attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti (dichiarazioni modello Unico, 730, Iva, di successione, ecc.) e sui versamenti di imposta che vengono effettuati direttamente dal contribuente senza necessità di compilare una dichiarazione (come accade, ad esempio, per l'imposta di registro, l'imposta di bollo, le tasse auto).

Se vi è pericolo per la riscossione, inoltre, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale (sia quella dei sostituti d'imposta che Iva, che dei redditi), a controllare la tempestiva effettuazione dei pagamenti relativi a tributi dovuti sia a saldo che in acconto e a procedere all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della imposta dovuta, unitamente ai relativi interessi e sanzioni.

Il controllo delle dichiarazioni può avere varie fasi.

Se, al termine dei controlli, risultano imposte o contributi ancora dovuti, l'Agenzia delle Entrate invia al contribuente una apposita comunicazione che gli dà la possibilità di pagare subito gli importi dovuti, unitamente agli interessi e alla sanzione, usufruendo di una riduzione della sanzione, oppure di far sapere all'ufficio le ragioni per cui ritiene di non dover pagare (ad esempio perché l'addebito è errato, o perché è stato già pagato il tributo cui la comunicazione si riferisce).

Solo se il contribuente non risponde alla comunicazione oppure se l'ufficio, dopo aver ascoltato le sue ragioni, conferma l'addebito e il contribuente non paga quanto richiesto, si procede tramite il concessionario della riscossione all'avvio della procedura esecutiva.

In molti casi, quindi, l'invio delle comunicazioni consente di sanare in via bonaria eventuali incongruenze e di evitare l'emissione delle cartelle e il relativo contenzioso.

Prima di passare alle informazioni riguardanti le cartelle di pagamento vediamo qualche altro dettaglio sul sistema delle comunicazioni al contribuente da parte dell'Agenzia delle Entrate.

### LE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni riguardano l'esito del **controllo automatico** effettuato ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 sulle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1999; provengono direttamente dall'Agenzia delle Entrate ed evidenziano o la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l'eventuale presenza di errori (richiesta di chiarimenti).

Le comunicazioni riguardano anche la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, (determinata sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM del modello unico o nel quadro F del modello 730, nonché di quelli riportati dal sostituto d'imposta sul modello 770). Questo tipo di comunicazioni si distinguono da quelle relative alle dichiarazioni e si aggiungono eventualmente a queste ultime. Può pertanto accadere che il contribuente abbia prima ricevuto la comunicazione di regolarità (o di irregolarità) relativa alla dichiarazione, e che successivamente ne riceva un'altra relativa a somme ancora dovute su redditi soggetti a tassazione separata. Tale comunicazione viene inviata solo nel caso in cui dal controllo emergano somme ancora dovute; per le annualità a partire dall'anno d'imposta 2001 la comunicazione è inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Vengono infine inviate delle comunicazioni riguardanti l'esito del **controllo formale** delle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. n.600 del 1973.

Tale controllo è finalizzato a verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti ovvero forniti da enti previdenziali ed assistenziali, banche ed imprese assicuratrici.

A tal fine il contribuente, tenuto alla conservazione dei documenti probatori dei dati dichiarati (fino alla scadenza



del termine previsto per l'accertamento e cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi), è preventivamente invitato dall'ufficio ad esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione.

Il **controllo formale** consente di:

- escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto;
- escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell'Agenzia;
- determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
- liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, ovvero nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

Le comunicazioni sia degli esiti della liquidazione automatica che del controllo formale non sono veri e propri atti impositivi, anzi la loro funzione è quella di rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella. Non sono pertanto impugnabili autonomamente dinanzi alle commissioni tributarie.

## DICHIARAZIONI PRESENTATE TRAMITE GLI INTERMEDIARI

Per le dichiarazioni (compreso il Modello 730) presentate dal 1° gennaio 2006 in via telematica da intermediari abilitati sono state introdotte nuove modalità di comunicazione degli esiti della liquidazione a seguito di **controllo automatico**.

In particolare, è previsto l'invio di un avviso in via telematica ai professionisti e agli altri soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione i quali portano a conoscenza dei contribuenti interessati gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni in esso contenuti.

L'obbligo per gli intermediari di comunicare al contribuente l'esito della liquidazione sussiste soltanto se lo stesso sia stato previsto al momento dell'incarico, conferito dal contribuente al professionista, di trasmissione della dichiarazione.

Se manca tale previsione o quando la dichiarazione è stata presentata con altre modalità, l'esito della liquidazione deve essere comunicato direttamente al contribuente.

Per chiedere che la comunicazione contenente gli esiti della liquidazione della dichiarazione presentata venga inviata, per via telematica, all'intermediario incaricato dal contribuente a trasmettere telematicamente la stessa, occorre barrare un'apposita casella che è stata introdotta nella dichiarazione.

L'intermediario che accetta di ricevere l'avviso telematico destinato al contribuente, deve a sua volta comunicare la sua disponibilità barrando un'apposita casella nel riquadro riservato all'indicazione dei dati contenuti nell'impegno alla presentazione telematica.

## COME FUNZIONA IL SISTEMA

Dal punto di vista pratico il nuovo sistema funziona nel modo seguente:

### CONTROLLO AUTOMATICO

- tutti i contribuenti la cui dichiarazione, a seguito del controllo svolto in automatico dall'Agenzia delle Entrate, è risultata corretta, ricevono a domicilio una "comunicazione di regolarità"
- i contribuenti nelle cui dichiarazioni è emersa qualche irregolarità tale da dare luogo ad addebiti o a qualche aspetto da approfondire, ricevono una richiesta di chiarimenti, che dà loro la possibilità di pagare le somme indicate (con una riduzione delle sanzioni) oppure di far presenti all'Agenzia le ragioni per cui ritengono infondati gli addebiti
- ai contribuenti che hanno presentato il modello 730 è inviata, eventualmente, la sola comunicazione di irregolarità. Non viene inviata la comunicazione di regolarità perché sono dichiarazioni regolari nel 99% dei casi, essendo dichiarazioni predisposte con procedure informatiche che prevedono la trattenuta delle eventuali imposte dovute direttamente in busta paga
- nel caso in cui risultino somme dovute per redditi soggetti a tassazione separata viene inviata un'apposita comunicazione con richiesta di pagamento senza sanzioni ed interessi.

### CONTROLLO FORMALE

- i contribuenti la cui dichiarazione è oggetto di controllo formale ricevono un invito, anche telefonico, a fornire chiarimenti sui dati dichiarati e ad esibire o trasmettere la documentazione che dimostri la correttezza dei dati stessi, anche nei casi in cui questi ultimi siano risultati difformi dai dati in possesso dell'Agenzia ovvero da quelli trasmessi per legge da altri soggetti
- i contribuenti nelle cui dichiarazioni vengono riscontrati dati parzialmente o totalmente non corretti a seguito dell'esame della documentazione esibita o trasmessa, ovvero quelli che non rispondono alla predetta richiesta di documenti e/o chiarimenti, ricevono una comunicazione degli esiti del controllo formale che fornisce loro la possibilità di pagare le somme indicate (con una riduzione delle sanzioni) oppure di far presente all'Agenzia, mediante l'esibizione dell'idonea documentazione, eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo

## SE IL CONTRIBUENTE RICONOSCE LA VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE

Se il contribuente riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento, entro un certo termine, di una sanzione ridotta, oltre all'imposta oggetto della rettifica e ai relativi interessi.

1. La regolarizzazione da comunicazioni relative ai controlli automatici delle dichiarazioni (ex art. 36 bis D.P.R.600/73 e 54 bis D.P.R. n. 633 del 1972) deve avvenire, entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme ancora dovute, con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30%. Se la comunicazione è arrivata tramite l'invio di un avviso telematico all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento e fruire della sanzione in misura ridotta a 1/3, inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione dell'avviso;



2. La regolarizzazione da comunicazioni relative agli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni (ex art 36 ter, D.P.R. 600/73) deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell'imposta dovuta, dei relativi interessi, e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30%. Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell'ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti del controllo, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, le eventuali residue somme dovute devono essere versate nel termine di 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
3. Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, a partire dall'anno d'imposta 2001, non sono dovuti né interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall'ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento sono dovuti gli interessi e le sanzioni del 30%.

### Come pagare le comunicazioni

I versamenti a seguito di comunicazioni vanno effettuati presso le banche, gli uffici postali o il concessionario per la riscossione con il modello F24 precompilato (l'importo in esso indicato tiene conto della sanzione ridotta).

Se il contribuente vuole avvalersi della facoltà di compensare con eventuali crediti le somme da pagare, deve presentare alla banca, alla posta o al concessionario della riscossione, un modello F24 nel quale, nell'ambito della sezione "erario" devono essere indicati il codice tributo 9001 (per le somme da versare in base alle comunicazioni da liquidazione automatica), 9006 (per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo formale) o 9527 (per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti i redditi soggetti a tassazione separata) e il numero di codice dell'atto, l'importo a debito e l'anno di riferimento indicati nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione.

Le somme richieste dall'amministrazione finanziaria con le comunicazioni non possono essere rateizzate.

Dopo la notifica della relativa cartella di pagamento è possibile chiedere all'ufficio locale competente la rateazione delle somme iscritte a ruolo. In tal caso si perde la possibilità di usufruire delle sanzioni ridotte.

## SE IL CONTRIBUENTE NON È D'ACCORDO CON LA COMUNICAZIONE

### CONTROLLI AUTOMATICI

Il contribuente che ritenga non fondata la pretesa tributaria contenuta nelle comunicazioni derivanti dai controlli automatici può rivolgersi ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati.

Nell'ipotesi che l'Ufficio provveda in via di autotutela alla rettifica parziale della comunicazione degli esiti della liquidazione automatica, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorrerà dalla data di comunicazione della correzione da parte dell'ufficio.

In questo caso al contribuente sarà consegnato un nuovo modello di pagamento con l'indicazione dell'importo rettificato.

Nel caso in cui il destinatario della comunicazione intenda comunque versare (prima di rivolgersi all'ufficio locale) una parte dell'importo richiesto, non dovrà utilizzare il modello F24 precompilato ma dovrà predisporre un altro indicando i codici tributo relativi alle somme da versare, nonché il codice atto entrambi riportati nella comunicazione. Naturalmente anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti vantati nei confronti dell'Erario.

I contribuenti possono rivolgersi anche ai centri di assistenza telefonici (numero 848.800.444) per l'eventuale correzione delle comunicazioni di irregolarità contenenti richieste di pagamento.

La documentazione necessaria per le correzioni può essere trasmessa dai contribuenti ai centri di assistenza multicanale anche tramite fax.

Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione (30 giorni), in assenza del versamento richiesto, l'ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena.

### Controllo formale

Qualora il contribuente ritenga non fondata la pretesa tributaria contenuta nelle comunicazioni derivanti dal controllo formale potrà segnalare all'ufficio che ha trasmesso la comunicazione eventuali dati od elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio stesso.

Nell'ipotesi che l'ufficio provveda in via di autotutela alla rettifica parziale della comunicazione degli esiti del controllo formale, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l'indicazione delle residue somme da versare e potrà usufruire della riduzione della sanzione effettuando il versamento delle somme residue dovute nei trenta giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

Trascorso questo termine l'ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena.

Pertanto il contribuente ha interesse ad anticipare quanto più possibile la segnalazione all'ufficio dei dati erroneamente non considerati.

## LE CARTELLE DI PAGAMENTO

Come anticipato all'inizio del capitolo, le somme che risultano dovute a seguito dei controlli, di qualsiasi tipo, e degli accertamenti effettuati dall'amministrazione finanziaria vengono iscritte a ruolo; il ruolo viene quindi trasmesso ai concessionari della riscossione che provvedono alla successive procedure (preparazione e invio delle cartelle, riscossione delle somme e loro trasferimento all'erario, avvio dell'esecuzione forzata in caso di mancato pagamento).

Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha provveduto a pagare le somme iscritte entro il termine di 60 giorni, il concessionario può:

- applicare misure cautelative ( come il fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dall'articolo 86 del D.P.R. n. 602 del 1973);
- dare direttamente avvio all'esecuzione forzata e cioè al pignoramento dei beni, con la possibilità di sottrarre al contribuente la disponibilità materiale e giuridica degli stessi, come previsto dall'art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973.

In ogni caso, gli uffici dell'Agenzia, potranno sempre segnalare ai concessionari le azioni conservative e ogni altra azione ritenuta proficua.

### I NUOVI TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE

Per quanto riguarda i termini entro cui devono essere notificate al contribuente le cartelle di pagamento per la riscossione di imposte dirette e Iva, la legge n. 156 del 2005 ha previsto delle precise scadenze che non decorreranno più, come avveniva in precedenza, dalla data di consegna del ruolo al concessionario. I nuovi termini di notifica tuttavia non si applicano ai tributi diversi dalle imposte dirette e dall'Iva, come i tributi locali (ad esempio Ici) e ad tutti gli altri crediti di natura pubblicistica.

Questi i nuovi termini di notifica delle cartelle in relazione ai diversi tipi di controllo:

- il termine di scadenza della notifica della cartella di pagamento relativa alle somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (effettuati ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972) è per le dichiarazioni presentate dopo il 1° gennaio 2004 il 31 dicembre del terzo anno successivo a



quello di presentazione della dichiarazione (per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002, i termini di decadenza per procedere alla notifica della cartella di pagamento sono stati prorogati al 31/12/2006, mentre per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003, i termini di decadenza per procedere alla notifica della relativa cartella di pagamento sono stati prorogati al 31/12/2007, dalla legge n. 156 del 2005);

- il termine di scadenza della notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973), è il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- il termine di scadenza della notifica della cartella di pagamento relativa alle somme dovute in base agli accertamenti degli uffici è entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. È bene ricordare che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione oppure entro il 31 dicembre del quinto anno se la dichiarazione è omessa. Tuttavia per i contribuenti che non si sono avvalsi di una delle regolarizzazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), e cioè concordato anni pregressi, dichiarazione integrativa e condono tombale, per le annualità antecedenti al 2003 i termini di decadenza previsti per i controlli sono prorogati di due anni.

### ATTENZIONE:

Per il recupero delle somme erroneamente rimborsate ( maggiorate degli interessi), invece, la relativa cartella di pagamento è notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato disposto il rimborso non spettante o, se risulta più ampio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quella in cui è stata presentata la dichiarazione.

## COME SONO FATTE E COME SI PAGANO

Le cartelle di pagamento notificate dai concessionari della riscossione tramite i propri addetti o spedite per raccomandata, contengono l'invito a pagare entro sessanta giorni le somme "iscritte a ruolo" a carico del contribuente.

Le cartelle di pagamento contengono, tra l'altro, l'Ufficio emittente, la descrizione degli addebiti con le relative motivazioni, le istruzioni sulle modalità di pagamento, nonché l'indicazione delle modalità per ricorrere.

Il contribuente dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta può pagarla presso gli sportelli del concessionario, in banca o agli uffici postali.

## COME CHIEDERE INFORMAZIONI

Se il contribuente desidera invece maggiori informazioni, si potrà rivolgere a qualsiasi ufficio ed ai centri di assistenza telefonica (numero telefonico dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate: **848.800.444**). Tuttavia, se la cartella di pagamento deriva dal controllo formale delle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999 effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973, o a seguito di accertamento il contribuente dovrà rivolgersi all'ufficio che ha emesso il ruolo.

## ATTENZIONE ALL'ENTE IMPOSITORE

Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza dell'Agenzia delle Entrate, anzi molte contengono inviti a pagare somme risultanti da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse comunali, contributi per iscrizione ad albi, ecc. Il contribuente deve quindi fare attenzione a rivolgersi - per informazioni e, soprattutto, per eventuali contestazioni - all'ente che è effettivamente responsabile dell'addebito indicato nel frontespizio della cartella.

**Inutile rivolgersi al concessionario**

Molti contribuenti, una volta ricevuta una cartella, automaticamente si rivolgono per informazioni al concessionario della riscossione che l'ha inviata.

Il concessionario è però un mero esecutore dell'ordine di addebito emesso dall'ente impositore: compila e spedisce la cartella ma non è assolutamente al corrente dei motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta.

Pertanto cercare di telefonare al concessionario o peggio recarsi presso i suoi sportelli e sobbarcarsi magari lunghe file per chiedere informazioni sulle motivazioni della cartella è solo una perdita di tempo.

Al concessionario della riscossione il contribuente si può rivolgere per tutte le informazioni sulla situazione dei pagamenti.

**COSA FARE SE SI RITIENE INFONDATA L'ADDEBITO**

Se il contribuente ritiene l'addebito infondato può presentare all'ufficio che ha reso esecutivo il ruolo un'istanza di annullamento, totale o parziale, dell'addebito.

È bene ricordare che la presentazione dell'istanza in via di "autotutela" non ha effetto sui termini previsti per l'impugnazione; pertanto il contribuente dovrà fare attenzione a non perdere (in attesa di un intervento dell'amministrazione che potrebbe anche non arrivare) la possibilità di rivolgersi al giudice tributario. In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella il concessionario avvia le procedure esecutive. Entro lo stesso termine il contribuente che ritiene infondata la pretesa dell'Amministrazione, se quest'ultima non ha provveduto ad annullare la cartella in via di autotutela, dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria, seguendo le indicazioni riportate nella cartella stessa (v. anche il Cap. XXIV).

**SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE**

Chi ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento se ritiene che può subire gravi danni effettuando il pagamento prima della pronuncia della Commissione Tributaria, può produrre istanza di sospensione a quest'ultima (sospensione giudiziale), oppure, anche contestualmente, all'ufficio locale dell'Agenzia.

L'istanza (v. schema in Appendice) è in carta libera e, possibilmente, deve recare allegata una copia dell'atto impugnato nonché una copia del ricorso prodotto.

**RATEAZIONE**

Il contribuente in situazione di temporanea difficoltà può chiedere all'Ufficio che ha emesso il ruolo il pagamento in forma dilazionata delle somme iscritte nei ruoli ed elencate nella cartella di pagamento.

La richiesta di rateazione (v. schema in Appendice), in carta bollata, accompagnata da idonea documentazione, deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

L'ufficio, esaminata la situazione del contribuente e verificata la sussistenza dei requisiti, può concedere la dilazione fino a 60 rate ovvero sospendere la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate.

Quest'ultima forma di dilazione può essere accordata solo in ipotesi eccezionali nelle quali la situazione di obiettiva difficoltà sia tale (a causa, ad esempio, della necessità di portare a termine altri pagamenti o di una rilevante esposizione debitoria) da non permettere al debitore di sopportare neppure per un anno il pagamento rateale. Resta fermo però che la situazione di difficoltà non deve essere così grave da comportare, anche per il futuro, l'impossibilità di assolvere, pur se ratealmente al debito iscritto a ruolo. Nel caso in cui venga concessa la sospensione, il debitore è tenuto a corrispondere gli stessi interessi dovuti per la rateazione.

Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a 25.822 euro, per ottenere la rateazione è necessario che il contribuente preghi una fideiussione bancaria o assicurativa.



## SGRAVIO DELLE CARTELLE

### SGRAVIO IN CASO DI AUTOTUTELA

Come è stato chiarito nei paragrafi precedenti, se ritiene l'addebito infondato il contribuente può presentare le sue contestazioni all'ufficio impositore (si ripete: NON al concessionario, ma all'Ufficio che ha formato il ruolo) chiedendone l'annullamento.

Se l'Ufficio riscontra che l'atto è effettivamente illegittimo è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull'autotutela (cfr. Cap. XXII) e ad effettuare lo "sgravio", togliendo efficacia alla cartella e interrompendo le procedure di riscossione. Se l'istanza del contribuente è stata prodotta mentre ancora non sono scaduti i termini di impugnativa, l'ufficio competente deve comunicare al contribuente gli eventuali provvedimenti di annullamento, totale o parziale, del ruolo prima della scadenza dei suddetti termini, in modo da evitare l'eventuale instaurazione del procedimento contenzioso su motivi di illegittimità dell'atto che la stessa Amministrazione riconosce fondati.

Se il provvedimento di autotutela comporta l'annullamento parziale della iscrizione a ruolo, l'ufficio competente deve comunicare tempestivamente anche l'ammontare delle maggiori imposte che restano dovute (cioè maggiori rispetto a quanto dichiarato ma minori in relazione all'atto annullato), nonché delle connesse sanzioni.

### SGRAVIO A SEGUITO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto di ottenere lo sgravio entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Contestualmente allo sgravio l'ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione.

Il rimborso viene riscosso presso il concessionario.

Le stesse regole si applicano per la restituzione delle somme versate per le tasse e imposte indirette in conseguenza di un avviso di liquidazione (in questo caso, naturalmente, il rimborso verrà disposto dall'ufficio che aveva ricevuto il pagamento indebito).

Se lo sgravio non viene disposto tempestivamente dall'ufficio che vi sarebbe tenuto, le norme del contenzioso tributario (v. Cap. XXIV) offrono al contribuente degli strumenti efficaci per costringere l'amministrazione a dare esecuzione alla decisione della Commissione tributaria (il c.d. "giudizio di ottemperanza").

Questi strumenti sono attivabili, però, solo nei confronti delle sentenze divenute definitive.

Nella seguente tabella sono riepilogati i termini, le sanzioni e le modalità per la regolarizzazione delle dichiarazioni da inviti per le irregolarità formali, e comunicazioni ai contribuenti.

Non sono comprese le ulteriori possibilità di regolarizzazione delle violazioni relative alle dichiarazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 in materia di ravvedimento operoso.

Si ricorda che ai fini della regolarizzazione delle comunicazioni è sempre dovuta, insieme alla sanzione ridotta, anche l'imposta oggetto della rettifica con i relativi interessi.



## COME SI REGOLARIZZA LA DICHIARAZIONE A SEGUITO DI INVITO E COMUNICAZIONE

TIPO DI COMUNICAZIONE	TERMINE	SANZIONE	PAGAMENTO
<b>Invito per errori formali</b> (che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo)	Entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito	Nessuna sanzione	Nessun pagamento
<b>Comunicazione</b> relativa agli esiti dei controlli automatici ex artt. 36-bis, D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72, delle dichiarazioni presentate a decorrere dall'1/1/1999	Entro 30 giorni dal ricevimento dell'unica o ultima comunicazione	10% dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta ad 1/3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• presso la banca, la posta o il concessionario per la riscossione con il modello compilato allegato alla comunicazione</li> <li>• presso la banca, la posta o il concessionario per la riscossione con il modello F24 compilato dal contribuente che intenda versare solo parzialmente gli importi comunicati</li> <li>• presso la banca la posta o il concessionario per la riscossione con il modello F24 in caso di autotutela parziale</li> </ul>
<b>Comunicazione</b> dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata		Nessuna sanzione per la tassazione separata se il pagamento avviene entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione	
<b>Comunicazione</b> relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999 (controlli formali ex art. 36-ter D.P.R. 600/73)	Entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti	20% della maggiore imposta calcolata (sanzione ordinaria del 30% ridotta ai 2/3)	

## I CONTROLLI SOSTANZIALI

In alcuni casi, il fisco svolge controlli e verifiche di carattere più sostanziale, che qualora vengano rilevate delle irregolarità si concludono con un atto di accertamento unico che riguarda la posizione complessiva del contribuente, considerando in modo unitario le diverse imposte.

In particolare, quando vi è una verifica degli uffici delle entrate o della Guardia di Finanza sulla situazione contabile di un'attività commerciale o professionale, il titolare riceve, in ordine di tempo:

### 1) il verbale di constatazione

nel quale sono raccolte le contestazioni e gli addebiti mossi dai verbalizzanti a conclusione della verifica (e che non è detto siano tutti poi accolti dall'Ufficio);

### 2) l'atto di accertamento

vero e proprio, nel quale sono indicati i tributi e le sanzioni che l'Ufficio ha accertato sulla base dell'esame del verbale di constatazione e degli altri elementi di valutazione in suo possesso: contro tale atto può essere presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale.



**ATTENZIONE:**

È bene ricordare che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione oppure entro il 31 dicembre del quinto anno se la dichiarazione è omessa. Tuttavia per i contribuenti che non si sono avvalsi di una delle regolarizzazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge (finanziaria 2003) n. 289 del 2002, e cioè concordato anni pregressi, dichiarazione integrativa e condono tombale, per le annualità antecedenti al 2003 i termini di decadenza previsti per i controlli sono prorogati di due anni.

**3) la cartella di pagamento**

nella quale sono indicate le somme iscritte a ruolo. Contro tale cartella il ricorso alla Commissione tributaria può essere presentato solo se la stessa non è stata preceduta dall'atto di accertamento ovvero solo per vizi propri della cartella stessa (es. errata notifica o nullità della stessa).

Da notare che nel caso delle tasse auto, contrariamente a quanto accade di solito, l'atto contro cui si può fare ricorso non è l'atto di accertamento (atto n. 2) ma solo la cartella di pagamento (atto n. 3). Occorre quindi evitare di incorrere nell'errore di molti contribuenti, che ricorrono contro il processo verbale e poi, convinti che questo ricorso sia valido, omettono di presentarlo contro la cartella di pagamento.

Come indichiamo negli appositi capitoli, il contribuente che ha ricevuto un atto di accertamento può presentare ricorso oppure (nei casi in cui ciò è permesso) cercare di arrivare a un "accordo" con l'amministrazione finanziaria.

In caso di ricorso il fisco ha il potere, secondo la legge, di riscuotere a titolo provvisorio una parte del tributo accertato e i relativi interessi.

Anche in questa ipotesi, in mancanza di un pagamento diretto, per essere riscosse le somme devono essere iscritte nei ruoli, i quali dovranno poi essere trasmessi ai concessionari, in modo che questi possano predisporre le relative cartelle.

## XXII. COME EVITARE LE LITI (PROGRAMMAZIONE FISCALE, AUTOTUTELA, ACQUIESCENZA, CONCORDATO, CONCILIAZIONE)



Le liti fiscali hanno sempre un costo, anche per chi le vince.

È quindi interesse, sia dell'Amministrazione sia del contribuente, che le controversie siano ridotte al minimo e che il rapporto tributario venga definito al più presto possibile con il pagamento di quanto dovuto, senza dover subire il peso e le incertezze dei giudizi.

In questo capitolo esaminiamo:

1. il nuovo istituto della "Programmazione Fiscale";
2. cosa si può fare nel caso l'Amministrazione finanziaria abbia commesso degli errori (c.d. "autotutela");
3. gli "sconti" che il contribuente può ottenere, pagando subito e rinunciando al ricorso (c.d. "acquiescenza");
4. le procedure da seguire per arrivare all'"adesione" e alla "conciliazione".

### LA PROGRAMMAZIONE FISCALE

Introdotta dalla legge finanziaria per il 2006, l'istituto della "Programmazione fiscale" costituisce una sorta di "accordo" tra contribuenti e Amministrazione mediante il quale si possono determinare preventivamente, per un triennio, i redditi caratteristici per l'attività svolta. Il perfezionamento dell'accordo avviene mediante l'accettazione da parte del contribuente di una proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate sulla base di elementi oggettivi.

Tra i principali vantaggi ottenibili dall'adesione vi è la riduzione dell'imposizione fiscale e contributiva, la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, e la possibilità di adeguare i redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché la base imponibile ai fini dell'IRAP, per gli esercizi 2003 e 2004.

#### I contribuenti interessati

Alla programmazione fiscale possono accedere i titolari di redditi d'impresa (sia quelli soggetti ad Irpef che quelli cui si applica l'Ires) e gli esercenti arti o professioni nei cui riguardi trovano applicazione gli studi di settore o i parametri per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 (in pratica, i soggetti che dichiarano un volume di ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro).

#### I soggetti esclusi

Il nuovo istituto è invece precluso per coloro:

- nei cui confronti sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004;
- che svolgono dal 1° gennaio 2005 un'attività diversa da quella esercitata nel 2004;
- che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o Irapp con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta da parte dell'Agenzia;
- che hanno omesso di presentare la dichiarazione Iva per il periodo d'imposta 2004 o che hanno presentato per tale anno una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della predetta proposta;
- che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.



### Come funziona

Il meccanismo operativo prevede una proposta individuale che l'Agenzia delle Entrate fa al contribuente sulla base delle risultanze degli studi di settore e dei parametri, della coerenza con l'attività svolta, dei dati del settore economico di appartenenza e di qualsiasi altra informazione in proprio possesso. Se la proposta viene accettata il contribuente si impegna a dichiarare gli importi proposti, per tre anni, pervenendo così a definire in via preventiva la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, con esclusione degli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.

L'accettazione della proposta va comunicata entro il 16 ottobre 2006. In alternativa, è possibile anche definire la proposta in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro il citato termine. In tal caso, però, anche con l'assistenza di intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti), occorre dimostrare l'infondatezza della proposta ricevuta.

Se il contribuente ha ricevuto entro il 31 dicembre 2005 un processo verbale di constatazione, un avviso di accertamento o di rettifica, un invito al contraddittorio, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, la proposta viene formulata dall'Agenzia su iniziativa del contribuente.

In altre parole, qualora il contribuente ritenga di aderire alla proposta di adeguamento anche per lo stesso periodo d'imposta oggetto di uno degli atti sopra indicati, dovrà preliminarmente definire l'atto notificato.

Le modalità di invio delle proposte da parte dell'Amministrazione finanziaria nonché quelle di adesione da parte del contribuente saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno invece individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorrerà l'applicazione della programmazione fiscale.

## LA PROGRAMMAZIONE FISCALE

l'Agenzia invia la **proposta**

il contribuente valuta la proposta ricevuta e entro  
il **16 OTTOBRE 2006**

**DECIDE DI ADERIRE**  
comunicando l'accettazione della proposta

**DEFINISCE LA PROPOSTA**  
IN CONTRADDITTORIO

**DECIDE**  
DI NON ADERIRE

## I BENEFICI PER IL CONTRIBUENTE

A fronte dell'impegno assunto, il contribuente beneficerà della riduzione dell'imposizione fiscale e contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile programmata, oltre che della limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione, sia con riferimento all'ambito delle imposte sui redditi che ai fini Iva.

Per il triennio di durata della programmazione fiscale, il contribuente rimane comunque obbligato ad assolvere a tutti gli obblighi formali e sostanziali normalmente previsti dalle disposizioni in materia di Iva.

Per quanto concerne la riduzione fiscale, è previsto che per i periodi d'imposta interessati, relativamente al reddito caratteristico d'impresa o di arti o professioni le aliquote applicabili al reddito complessivo ai fini dell'Irpef, e quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (Ires), sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato che eccede quello pianificato. Per l'Irpef è esclusa da tale previsione l'aliquota del primo scaglione (23%), che, pertanto, rimane ferma in ogni caso.

Inoltre, ai fini IRAP, la parte di reddito dichiarato in eccedenza rispetto a quello programmato non viene sottoposto a tassazione.

**Un esempio:** imprenditore con reddito programmato di 25.000 euro e un reddito dichiarato di 35.000.

La tassazione avverrà nel seguente modo:

- fino a 25.000 euro il contribuente applicherà l'aliquota ordinaria del primo scaglione (23%);
- sull'ammontare di reddito eccedente quello definito (pari a 10.000 euro) applicherà le seguenti aliquote:
  1. 23% sui primi 1.000 euro (l'aliquota del primo scaglione);
  2. 29% sui successivi 7.500 euro, cioè l'aliquota del secondo scaglione (33%) ridotta di 4 punti;
  3. 35% sui residui 1.500 euro (l'aliquota del terzo scaglione - 39% - ridotta di 4 punti).

Ai fini Irapp, non sarà dovuto alcun importo, in quanto la tassazione avviene solo per la base imponibile programmata.

Per i contribuenti che sono assoggettati ad Ires (l'imposta sul reddito delle società) la riduzione dell'aliquota di 4 punti comporterà la tassazione, sulla quota di reddito dichiarato eccedente quello pianificato, sempre con l'aliquota del 29% (invece che del 33%).

Ad esempio, in caso del reddito pianificato pari a 35.000 euro e in presenza di un reddito dichiarato pari a 40.000 euro, l'importo di 5.000 euro sarà tassato applicando l'aliquota del 29% mentre la parte residua (35.000 euro) sosterà l'aliquota ordinaria.

Riguardo all'IVA, all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

Riguardo ai contributi previdenziali, è previsto che la parte eccedente il reddito programmato goda di un regime di esenzione, fatti salvi i minimali reddituali e le prerogative degli enti previdenziali che possono decidere di assoggettare a contribuzione anche l'extra-reddito. In ogni caso i contribuenti possono procedere ugualmente al versamento di detti contributi.

Accanto alla riduzione fiscale e ai benefici di natura contributiva, è prevista, come accennato, la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria alla quale, ai fini delle imposte sui redditi, risultano precluse tutte le tipologie di accertamento previste dell'articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento di tipo analitico, accertamento di tipo induttivo e analitico-induttivo). Rimane però la possibilità di esercitare l'ordinaria attività di controllo (accessi, ispezioni e verifiche, richiesta di dati e notizie relative all'attività del contribuente, ecc.).

Ai fini dell'Iva, a seguito dell'adesione del contribuente è preclusa all'Amministrazione la possibilità di effettuare accertamenti di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 55, secondo comma, del medesimo decreto (accertamenti su base analitico-induttiva e induttiva).

In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunica-



re nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle Entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione (D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218).

Tale disposizione si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

I benefici derivanti dall'adesione alla "Programmazione Fiscale" e, in particolare, la limitazione ai poteri di accertamento, non operano al verificarsi di determinate situazioni. In particolare, quando:

- il reddito dichiarato differisce da quanto effettivamente conseguito (in questo caso operano i benefici ad eccezione della inibizione dei poteri di accertamento);
- non sono stati rispettati gli obblighi previsti dalla normativa sull'Iva;
- sono state constatate condotte del contribuente che integrano fattispecie penali (per i reati di cui agli artt. da 2 a 5, 8, 10, 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000);
- il contribuente non ha tenuto correttamente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi;
- a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'Amministrazione finanziaria, sono emersi dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente per definire la proposta alternativa a quella presentata dall'Amministrazione (a meno che la difformità sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5% degli stessi).

Con riferimento all'inadempimento degli obblighi IVA di cui sopra, va precisato che l'eventuale assolvimento di uno o più degli obblighi sostanziali attraverso il ricorso al ravvedimento operoso sia in linea di principio compatibile con la programmazione fiscale e con gli effetti ad essa ricollegabili; ferma restando, infatti, l'applicazione delle sanzioni ad esso collegate, con il ravvedimento il contribuente si pone pur sempre nella situazione di aver adempiuto direttamente e spontaneamente agli obblighi richiesti facendo venir meno la causa di decadenza dai benefici sopra elencati.

## DECADENZA

Quando l'attività effettivamente esercitata varia nel corso del triennio, l'istituto della Programmazione Fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione.

Il mancato rispetto degli impegni assunti con l'Amministrazione finanziaria deve essere indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e l'Agenzia delle Entrate procederà ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto di programmazione. In caso di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili, trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione.

## ADEGUAMENTO FISCALE PER I PERIODI D'IMPOSTA PRECEDENTI

Un ulteriore beneficio a favore dei contribuenti che aderiscono alla Programmazione Fiscale è rappresentato dalla possibilità di adeguare i redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché la base imponibile ai fini dell'IRAP, per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2005.

In pratica, i destinatari della proposta di Programmazione Fiscale riceveranno anche una proposta per chiudere le posizioni fiscali degli anni 2003 e 2004 (entrambi, ma è possibile chiuderne anche solo uno).

Sugli importi proposti dall'Agenzia a titolo di maggior ricavo o compenso, i contribuenti che accettano detta proposta dovranno versare entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto, senza sanzioni e interessi, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP, pari a:

- 28% per le società di capitali che non hanno optato per l'istituto della trasparenza fiscale;
- 23% per tutti gli altri contribuenti.

Ai fini Iva, occorre versare un importo determinato applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi l'ali-

quota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

Se gli importi da versare per l'adeguamento complessivamente sono superiori a 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, si può versare il 50% dell'importo eccedente entro il successivo 16 dicembre, maggiorandolo degli interessi legali calcolati dal 17 ottobre 2006 al giorno del versamento.

L'omesso versamento nei termini sopra indicati non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

L'accettazione della proposta di adeguamento (che può riguardare anche uno solo dei due periodi d'imposta) non costituisce un obbligo per chi aderisce alla Programmazione Fiscale, ma per poterne usufruire è obbligatorio aver aderito a quest'ultima.

## L'AUTOTUTELA

La Pubblica Amministrazione ha il dovere di applicare la legge correttamente e in modo imparziale.

Quando l'Amministrazione verifica di aver commesso un errore, danneggiando ingiustamente il cittadino, può annullare il proprio operato e correggere l'errore senza necessità di una decisione del giudice.

Questo potere di autocorrezione si chiama "autotutela".

## CHI È COMPETENTE AD ANNULLARE GLI ATTI ILLEGITIMI

L'Amministrazione può provvedere all'autocorrezione in via del tutto autonoma, "d'ufficio", oppure dietro iniziativa del contribuente.

Non è necessario, quindi, che il contribuente abbia presentato una domanda di annullamento né tanto meno che abbia presentato ricorso alla Commissione tributaria.

Competente per l'annullamento dell'atto illegittimo è lo stesso Ufficio che ha emanato l'atto.

Nel caso in cui questo ometta di provvedere all'annullamento di un atto per il quale ricorrano i requisiti per l'esercizio dell'autotutela, può provvedere, in via sostitutiva, la Direzione regionale da cui l'Ufficio dipende ove l'ufficio non abbia proceduto a causa di "grave inerzia".

Il parere preventivo della Direzione Regionale è comunque obbligatorio se l'importo di imposta, sanzioni e oneri accessori supera complessivamente 516.456,90 euro.

## IN QUALI CASI

Il potere di annullamento o revoca dell'atto, sorge in tutti i casi di illegittimità dell'atto o dell'imposizione, come ad esempio nelle ipotesi di:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell'imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;



- mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

L'annullamento dell'atto illegittimo può essere effettuato anche se è pendente il giudizio o se l'atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere e anche se il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.) con sentenza passata in giudicato.

Se sulla questione si è formato un giudicato sostanziale (se, cioè, il contribuente ha impugnato l'atto e i giudici tributari, con decisione non più revocabile, hanno dato ragione all'Amministrazione), l'annullamento è possibile soltanto per motivi di illegittimità del tutto diversi da quelli esaminati e respinti dai giudici.

L'annullamento dell'atto illegittimo comporta automaticamente l'annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad es., il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l'annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l'obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.


### CHE COSA DEVE FARE IL CONTRIBUENTE

L'annullamento dell'atto, come già chiarito, può avvenire sia per iniziativa dello stesso Ufficio che lo ha emanato, sia su domanda del contribuente.

L'istanza non è soggetta al rispetto di forme particolari: è sufficiente, ad esempio, trasmettere all'Ufficio competente una semplice memoria in carta libera (vedi schema in appendice) contenente un'esposizione sintetica dei fatti corredata dalla documentazione idonea a comprovare le tesi sostenute.

Qualsiasi atto può essere oggetto di riesame.

### CHE COS'È L'AUTOTUTELA



In base alla legge, l'Amministrazione non sarebbe obbligata a pronunciarsi sull'istanza di autotutela. Tuttavia, se l'Ufficio non risponde, il contribuente può rivolgersi alla competente Direzione regionale, che se ritiene sussista una "grave inerzia" dell'Ufficio può sostituirlo nel procedere all'annullamento dell'atto illegittimo.

Si rammenta, comunque, che la presentazione di un'istanza per l'autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario, per cui si raccomanda di prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini (vedi Cap. XXIV).



## L'ACQUIESCENZA

La riforma del contenzioso (v. Capitolo XXIV), nell'obiettivo di ridurre il sovraccarico di ricorsi e scoraggiare le liti aventi scopi puramente dilatori, ha reso il ricorso più costoso obbligando, in molti casi, a munirsi di un difensore e più rischioso, prevedendo la possibilità della condanna alle spese nel caso di soccombenza.

Per i contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili, sorge quindi l'interesse ad evitare i rischi di una lite, specie se si considera che con la rinuncia al ricorso è possibile ottenere una riduzione delle sanzioni.

L'art. 15 del D.Lgs. 218 del 1997 prevede infatti la riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate dagli uffici con gli avvisi di accertamento non impugnati per le violazioni concernenti il tributo e per quelle relative al contenuto delle dichiarazioni.

La misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi previsti dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

La riduzione delle sanzioni spetta a condizione che il contribuente:

- rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento;
- rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
- provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

### VERSAMENTI A SEGUITO DI ACQUIESCENZA

Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano presso banche, poste e concessionari, utilizzando:

- il mod. F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Irap, l'Iva e l'imposta sugli intrattenimenti;
- il mod. F23 per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti.

Tali somme possono essere versate, oltre che in unica soluzione, anche ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero, se l'importo da pagare supera euro 51.645,69, in dodici rate trimestrali, sempre di pari importo; per le rate successive alla prima, gravate degli interessi legali, il contribuente è tenuto a prestare garanzia esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria per il periodo della rateazione aumentato di un anno.

### LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

Il D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 prevede, con gli artt. 16 e 17, la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata.

I versamenti devono essere effettuati presso banche, poste o concessionari, utilizzando:

- il mod. F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Irap, l'Iva e l'imposta sugli intrattenimenti;
- il mod. F23 per l'imposta di registro e per gli altri tributi indiretti.

I relativi codici tributo sono reperibili tramite il sito Internet dell'Agenzia.

## ADESIONE O CONCILIAZIONE?

L'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale sono due strumenti che consentono al contribuente di prevenire le vertenze con il fisco o di chiuderle dopo che sono iniziate.

In particolare, con l'adesione si può patteggiare l'imponibile quando si è ricevuto un accertamento o anche prima di averlo ricevuto, quando si è subito un controllo da parte dell'Amministrazione, mentre con la conciliazione si può mettere fine a una controversia già avviata presso la Commissione tributaria provinciale, evitando le lungaggini e le spese dei vari gradi di giudizio.



Entrambi gli strumenti possono essere proposti sia dal contribuente che dal fisco.

## I VANTAGGI

Vediamo, in sintesi, quali sono i vantaggi offerti dai due istituti:

### CON L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE:

- si chiude totalmente la controversia (l'Amministrazione non può fare altri accertamenti sull'imponibile concordato, se non in certi casi tassativamente determinati);
- le pene previste per i reati tributari sono ridotte fino alla metà e non si applicano le sanzioni accessorie, se l'adesione è stata perfezionata prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, con estinzione del debito tributario;
- le sanzioni sono ridotte a un quarto del minimo previsto dalla legge per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta.

### CON LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE:

- è possibile anche una chiusura parziale della controversia;
- si possono definire anche le controversie riguardanti il rimborso delle imposte già pagate;
- le sanzioni sono ridotte ad un terzo delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dall'accordo conciliativo;
- nel caso in cui la violazione tributaria costituisca reato, è possibile la riduzione fino alla metà della pena e la non applicazione delle pene accessorie, se la conciliazione giudiziale è stata perfezionata prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, con estinzione del debito tributario.

## L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

### PER QUALI IMPOSTE È AMMESSA L'ADESIONE

Possono essere "concordate" tutte le più importanti imposte dirette e indirette:

#### IMPOSTE DIRETTE

- Irpef
- Irpeg / IRES
- Irap
- Imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni delle imprese
- Imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione

#### IMPOSTE INDIRETTE

- Iva
- Imposta sulle successioni e donazioni
- Imposta di registro
- Imposta ipotecaria e catastale
- Invim ordinaria e decennale
- Imposta sostitutiva dell'Invim
- Imposta sostitutiva sulle operazioni di credito
- Imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione
- Imposta provinciale sull'immatricolazione di nuovi veicoli.

### QUANDO CI SI FA RAPPRESENTARE

Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore, anche con un incarico speciale relativo solo all'accertamento con adesione.

In questo caso la procura deve essere conferita per iscritto e la firma autenticata.

Non è necessaria l'autentica se la procura è fatta al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o, in caso di società ed enti, ai propri dipendenti.

Si ricorda che entro il quarto grado rientrano fratelli e sorelle, figli e genitori, nipoti, cognati ed altri familiari.

## L'ADESIONE PER LE IMPOSTE DIRETTE E L'IVA

### CHI PUÒ FARLO, PER QUALI CASI

La possibilità di concordare è estesa a tutti i contribuenti persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, compresi i sostituti d'imposta.

L'adesione si può utilizzare anche per definire gli accertamenti induttivi, gli accertamenti sintetici basati sul cosiddetto redditometro, gli accertamenti fondati sui "coefficienti presuntivi", sui parametri o sugli studi di settore.

### GLI EFFETTI SUI CONTRIBUTI E SUI REATI TRIBUTARI

La definizione ha effetto sui contributi assistenziali e previdenziali, che hanno la stessa base imponibile di quella delle imposte sui redditi.

In pratica, il contribuente che concorda con il fisco dovrà poi regolarizzare la sua posizione anche con gli enti previdenziali.

Ai maggiori contributi non vanno però aggiunti interessi e sanzioni.

A seguito della definizione concordata, inoltre, le pene previste per i reati tributari connessi all'avviso di accertamento sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie, se l'adesione è stata perfezionata prima dell'apertura del dibattimento di primo grado con estinzione del debito tributario.

### GLI EFFETTI SULL'IVA

La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto quando l'accertamento riguarda voci che possano riferirsi ad entrambe le imposte.

Per esempio, un accertamento riguardante prestazioni non dichiarate può avere effetti sull'Iva dovuta dall'artigiano o dal professionista.

Viceversa, la definizione di un accertamento riguardante ammortamenti non riconosciuti non assume rilevanza ai fini dell'Iva.

È anche possibile utilizzare l'adesione per definire contestazioni riguardanti solamente l'Iva senza riflessi sull'imposizione diretta, come nell'ipotesi di rettifiche relative all'aliquota adottata oppure al regime di non imponibilità o di esenzione applicato dal contribuente.

### GLI EVENTUALI ACCERTAMENTI SUCCESSIVI ALL'ADESIONE

L'accertamento definito con l'adesione non può essere integrato o modificato dall'ufficio finanziario, a meno che successivamente non emergano nuovi elementi che attestano un'evasione macroscopica.

Perché si possa procedere ad un nuovo accertamento, occorre:

- che i nuovi elementi non fossero conosciuti né conoscibili dall'ufficio al momento della definizione;
- che da essi emerga un maggior reddito superiore al 50% rispetto a quello definito, e comunque non inferiore a 77.468 euro.

A prescindere da queste condizioni, che devono sussistere contemporaneamente, gli uffici possono emettere un nuovo atto impositivo quando l'adesione ha riguardato un accertamento basato sugli studi di settore o sui parametri, per anni d'imposta 1999 e successivi.

Un nuovo accertamento è inoltre possibile in alcuni casi particolari riguardanti le società di persone, le associazioni e le aziende coniugali:



- se la definizione ha riguardato esclusivamente i redditi di partecipazione nei confronti di società di persone ed associazioni professionali, ovvero del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- se viene accertato un maggior reddito nei confronti della società, associazione o azienda coniugale alla quale partecipano soggetti che, limitatamente ai redditi diversi da quelli di partecipazione, hanno già definito la loro posizione individuale. Questi accertamenti possono riguardare, perciò, soltanto il maggior reddito di partecipazione attribuibile al socio, all'associato o al coniuge in conseguenza dell'accertamento effettuato nei confronti della società, associazione o azienda coniugale.

Un nuovo accertamento è possibile, infine, nei confronti di tutti i contribuenti, quando è stato oggetto di definizione un accertamento parziale, anche sulla base di elementi conosciuti o conoscibili al momento dell'adesione.

### SANZIONI

A seguito dell'adesione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto di definizione e il contenuto delle dichiarazioni si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto.

Si ricorda comunque che, in caso di cumulo delle sanzioni derivante dall'applicazione delle regole sulla continuazione delle violazioni, per ciascun tributo oggetto dell'adesione sarà determinata una sanzione unica per tutte le violazioni ad esso riferite nell'ambito del periodo d'imposta interessato dalla definizione.

In tal caso, la continuazione assorbirà esclusivamente le sanzioni inerenti alle violazioni "prodromiche" in rapporto di progressione con quella più grave.

Maggiori delucidazioni su questo punto sono contenute nella circolare 180/E del 10 luglio 1998 (v. sul sito dell'Agenzia).

Sono escluse dalla riduzione le sanzioni applicate per gli errori formali riscontrati in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ed Iva (in base agli articoli 36 bis del D.P.R. 600/73 e 60, comma 6, del D.P.R. 633/72), ossia durante il primo controllo effettuato su queste dichiarazioni, nonché le sanzioni per omessa, incompleta o non veritiera risposta alle richieste dell'ufficio.

### SCRITTURE CONTABILI

L'accertamento con adesione non elimina l'obbligo di conservazione delle scritture e dei documenti contabili riguardanti l'annualità definita.

### LE SOCIETÀ DI PERSONE E LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

L'ufficio competente all'accertamento nei confronti delle società di persone o dell'associazione professionale effettua anche la definizione della quota di reddito attribuibile ai soci o associati, con un unico atto ed in contraddittorio con ciascuno di loro.

L'Amministrazione finanziaria è quindi tenuta a convocare, oltre al rappresentante legale, tutti i soci o associati.

La definizione può essere effettuata anche solo da alcuni degli interessati (il singolo socio o associato può, quindi, definire la propria posizione a prescindere dalla scelta della società o dell'associazione).

Nell'ipotesi in cui solo alcuni dei soggetti interessati abbiano aderito all'accertamento, l'Amministrazione provvederà a notificare, sulla base degli imponibili definiti, atti di accertamento sia ai soggetti che sono intervenuti al contraddittorio e non hanno aderito sia a quelli che, pur convocati, non sono intervenuti.

In tal caso, non essendo applicabile la riduzione prevista per l'accertamento con adesione, le sanzioni verranno irrogate nella misura ordinaria.

### COMPETENZA TERRITORIALE

Sono competenti ad applicare l'accertamento con adesione gli uffici locali dell'Agenzia nel cui territorio di competenza si trova il domicilio fiscale del contribuente.

Se l'adesione riguarda società di persone, associazioni professionali o aziende coniugali gestite in forma associata, l'ufficio competente per la società (o l'associazione, o l'azienda) effettua anche la definizione del reddito attribuibile ai soci o agli associati, con unico atto e in contraddittorio con loro, a prescindere dalla loro residenza.

### COME SI AVVIA L'ADESIONE

L'accertamento con adesione può essere avviato dagli Uffici finanziari o dal contribuente.

Nella prima ipotesi l'ufficio invia al contribuente un "invito a comparire", avente unicamente carattere informativo, nel quale sono indicati i periodi di imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento.

Il contribuente può attivare autonomamente la procedura di adesione quando ha ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire, presentando all'ufficio una domanda in carta libera.

Si sottolinea che l'accertamento non deve essere stato preceduto da un invito a comparire in quanto, se fosse stato inviato tale avviso, il contribuente avrebbe già dovuto presentarsi presso l'ufficio per avviare la procedura su iniziativa dell'ufficio.

Se non lo ha fatto, lasciando cadere nel vuoto la proposta dell'ufficio, non ha più la possibilità di riproporlo.

La domanda, con l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'atto di accertamento, mediante consegna diretta o a mezzo posta (vedi schema in Appendice).

La domanda deve essere presentata all'ufficio entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Nel caso di invio per posta ordinaria vale la data di arrivo all'ufficio, mentre vale la data di spedizione se l'istanza è inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

L'ufficio, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, è tenuto ad invitare, anche telefonicamente, il contribuente a comparire.

Ma il contribuente può avviare di sua iniziativa il procedimento anche in una fase precedente, quando siano stati effettuati nei suoi confronti accessi, ispezioni o verifiche da parte della Guardia di finanza o degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

In questo caso, il contribuente, sempre con una domanda in carta libera presentata con le stesse modalità (vedi schema in Appendice) può chiedere all'ufficio competente di formulare una proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, ma l'ufficio lo inviterà per instaurare il contraddittorio solo se lo ritiene opportuno.

### COSA SUCCEDDE QUANDO L'UFFICIO INVIA UN INVITO A COMPARIRE

Il contribuente può:

- aderire all'invito e partecipare al contraddittorio con l'ufficio;
- non presentarsi, ed attendere l'eventuale avviso di accertamento, riservandosi di impugnarlo davanti alla Commissione tributaria provinciale.

L'ufficio non è obbligato a inviare l'invito a comparire prima dell'accertamento, così come il contribuente non è obbligato a rispondere alla convocazione: se non si presenta, non è soggetto ad alcuna sanzione (quando poi arriverà l'atto di accertamento non potrà però prendere l'iniziativa di proporre l'adesione).

### SOSPENSIONE DEI TERMINI

Allo scopo di non danneggiare il contribuente che ha presentato la domanda di adesione, il termine per impugnare un atto di accertamento presso la Commissione tributaria provinciale è sospeso per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione o spedizione dell'istanza, indipendentemente dalla data in cui si dovesse verificare l'eventuale esito negativo del procedimento.

Il contribuente che entro questo termine non riesce a mettersi d'accordo con l'ufficio non perde quindi la possibilità di ricorrere alla Commissione tributaria provinciale.



Dalla data della domanda è sospeso per 90 giorni anche il termine per il pagamento dell'Iva (o della maggiore Iva) accertata.

Anche l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall'ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione.

#### **ATTENZIONE:**

è possibile chiedere l'accertamento con adesione e poi, se non viene concluso, fare ricorso, ma non il contrario; chi presenta ricorso contro un avviso di accertamento ricevuto non può più definirlo con adesione.

#### **COME SI CONCLUDE L'ADESIONE**

In caso di esito favorevole del contraddittorio, il procedimento si conclude con la redazione di un atto in doppia copia. L'atto conclusivo dell'accertamento con adesione deve indicare:

- gli elementi e la motivazione dell'adesione;
- le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti a seguito della definizione;
- le altre somme eventualmente dovute.

#### **COME SI PERFEZIONA**

L'adesione si perfeziona con il versamento delle somme risultanti dall'accordo.

Questo può essere effettuato:

- in unica soluzione, entro i venti giorni successivi alla redazione dell'atto;
- ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di uguale importo, o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro, delle quali la prima da versare entro il termine di venti giorni dalla redazione dell'atto. Per le rate successive (gravate degli interessi legali) è però necessario che il contribuente presti garanzia esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria attraverso le quali, in caso di mancato versamento delle somme rateizzate nei termini stabiliti, l'Agenzia recupererà le somme dovute.

Entro i dieci giorni successivi al pagamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio competente la quietanza accompagnata, nei casi di rateazione, dalla documentazione relativa alla garanzia, dopodiché potrà ottenere dall'ufficio la consegna della copia dell'atto di adesione.

Nel momento in cui si perfeziona l'adesione non ha più alcuna efficacia l'eventuale avviso di accertamento ricevuto in precedenza.

#### **ATTENZIONE:**

in caso di mancato versamento delle somme dovute (o, in caso di rateazione, della prima rata con presentazione delle garanzie per le successive) se il garante non versa l'importo entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.

#### **COME SI VERSANO LE SOMME DOVUTE**

Il versamento deve essere effettuato, distintamente per ciascun anno definito, presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio postale, utilizzando il mod. F24; i codici tributo da utilizzare sono indicati nel sito Internet dell'Agenzia.

Si rammenta che nella compilazione della delega di pagamento è indispensabile indicare il codice atto riferito all'istituto conciliativo. In mancanza del codice atto, infatti, l'intermediario sarà impossibilitato ad accettare il modello F24, né sarà possibile effettuare personalmente l'invio telematico.

È possibile effettuare la compensazione delle somme comprese le sanzioni, dovute per effetto del concordato con i crediti d'imposta del contribuente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

## L'ADESIONE PER LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Anche se l'ipotesi tipica di accertamento con adesione in materia di imposte indirette riguarda i casi in cui l'ufficio stima il valore di un atto (per esempio, l'accertamento di maggior valore in caso di compravendita), è possibile rinvenirla in tutte le circostanze in cui è attribuito agli uffici un potere di accertamento.

La definizione ha effetto per tutti i tributi dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha determinato l'accertamento.

In ogni caso, il valore definito a seguito del contraddittorio fra l'Ufficio ed il contribuente vincola l'Ufficio solo per la definizione dei tributi trattati.

L'accertamento con adesione non può essere impugnato dal contribuente e non può essere integrato o modificato dall'ufficio.

Né l'Ufficio tributario né il contribuente, in altri termini, possono presentare una ulteriore contestazione per i rapporti tributari definiti.

Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.

L'atto non è divisibile, ai fini dell'accertamento con adesione, quando contiene disposizioni necessariamente connesse.

Se, invece, un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente le une dalle altre per la loro intrinseca natura, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, può formare oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.

Ad esempio, è di regola un atto non divisibile la denuncia di successione, mentre sono divisibili le diverse compravendite eventualmente contenute in un unico atto.

## SANZIONI

Le sanzioni dovute per ciascun tributo, a seguito dell'adesione, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, con modalità simili a quelle previste per le imposte dirette e per l'imposta sul valore aggiunto.

## UFFICI COMPETENTI

Competente per il procedimento di definizione delle imposte indirette è l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

## COME SI AVVIA

Per l'avvio della definizione possono presentarsi due diverse situazioni:

- nel caso in cui è stato notificato un avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire, il contribuente che non abbia già proposto ricorso può presentare all'Ufficio competente una domanda di concordato in carta libera indicando il proprio recapito, compreso quello telefonico. La domanda deve essere presentata all'ufficio entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto. Nel caso di invio per posta ordinaria vale la data di arrivo all'Ufficio, mentre vale la data di spedizione se l'istanza è inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

La presentazione della domanda da parte del contribuente sospende per 90 giorni i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla giurisdizione tributaria. L'Ufficio è tenuto, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, a trasmettere al contribuente, anche mediante telefono, l'invito a comparire;

- nel caso in cui non è stato notificato un avviso di accertamento, il procedimento può essere iniziato (facoltativamente, valutando anche le proprie capacità operative) dall'Ufficio che invia al contribuente un invito a comparire nel quale devono essere indicati:
  - gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce il rapporto tributario per il quale si può arrivare al concordato;
  - il giorno e il luogo della comparizione;
  - gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento.



## COME SI CONCLUDE

In caso di esito positivo del contraddittorio, il procedimento di accertamento con adesione si conclude con la redazione da parte dell'Ufficio di un atto in doppia copia contenente:

- l'indicazione per ogni tributo degli elementi su cui la definizione si fonda e della sua motivazione;
- la liquidazione delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti a seguito della definizione.

## QUANDO CI SONO PIÙ INTERESSATI

La definizione delle imposte indirette, nella quale possono essere coinvolti più contribuenti allo stesso titolo, può essere chiesta ed ottenuta anche da uno solo degli obbligati.

In questi casi:

- l'Ufficio deve inviare l'invito a comparire a tutti gli obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio;
- la definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti con conseguente perdita di efficacia dell'avviso di accertamento eventualmente già notificato;
- la presentazione della domanda di concordato, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione per un periodo di 90 giorni, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione.

## COME SI PERFEZIONA

L'adesione si perfeziona con il versamento delle intere somme dovute o con il pagamento della prima rata e la prestazione di idonea garanzia.

Per i versamenti ed eventuali irregolarità degli stessi si applicano le stesse disposizioni analizzate per le imposte sui redditi e l'IVA.

In dettaglio il versamento delle somme risultanti dalla definizione può essere effettuato:

- in unica soluzione, entro i venti giorni successivi alla redazione dell'atto di adesione;
- ratealmente, in otto rate trimestrali di uguale importo, o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro, delle quali la prima da versare entro il termine dei venti giorni. Per le rate successive (gravate degli interessi legali) è necessario che il contribuente presti garanzia esclusivamente mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria attraverso le quali, in caso di mancato versamento delle somme rateizzate nei termini stabiliti, l'Agenzia recupererà le somme dovute.

Entro i dieci giorni successivi al pagamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio competente la quietanza e, nei casi di rateazione, la documentazione relativa alla garanzia in modo da ottenere da parte dell'ufficio la consegna della copia dell'atto di adesione.

Nel momento in cui si perfeziona l'adesione non ha più alcuna efficacia l'eventuale avviso di accertamento ricevuto in precedenza.

### ATTENZIONE:

in caso di mancato versamento delle somme dovute (o, in caso di rateazione, della prima rata con presentazione delle garanzie per le successive) se il garante non versa l'importo entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.

## MODALITÀ DI VERSAMENTO

Le somme dovute devono essere versate presso qualsiasi concessionario, banca o ufficio postale, utilizzando il modello F23 (il modello F24 per l'imposta sugli intrattenimenti) e indicando il relativo codice atto ed i codici tributo riportati nel sito Internet dell'Agenzia.



## LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Nel caso vi sia un contenzioso aperto con il fisco a seguito di un ricorso presentato a una Commissione tributaria provinciale, la conciliazione giudiziale permette di chiuderlo evitando il rischio e i costi del proseguimento della lite.

Con la proposta di conciliazione (vedi schema in appendice) le parti fissano l'importo del tributo e delle altre somme dovute estinguendo il contenzioso.

La conciliazione può anche riguardare non già la controversia nel suo insieme ma solo alcuni suoi aspetti. In questo caso la controversia prosegue nei modi ordinari, limitatamente alle questioni non conciliate.

### PER QUALI MATERIE È APPLICABILE

La conciliazione è applicabile a tutte le controversie per le quali sono competenti le Commissioni tributarie. Pertanto, il tentativo di accordo conciliativo è consentito anche per le liti in materia di tributi locali.

È possibile conciliare anche le vertenze derivanti da richieste di rimborso nei casi in cui il contribuente, per propria tranquillità, ha preferito pagare per poi contestare davanti al giudice l'illegittimità delle pretese dell'Amministrazione.

In ogni caso, la conciliazione può essere realizzata solo nelle controversie davanti alla Commissione tributaria provinciale e non oltre la prima udienza.

### I BENEFICI

Il contribuente in caso di conciliazione consegue i seguenti benefici:

- le sanzioni amministrative sono ridotte ad un terzo delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione;
- la misura delle sanzioni non può comunque essere inferiore ad un terzo dei minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo;
- in caso di cumulo delle sanzioni derivante dall'applicazione delle regole sulla continuazione delle violazioni, si applicherà una sanzione unica solo per le violazioni espressamente indicate nell'atto di contestazione o nel provvedimento di irrogazione (es.: se nell'atto di contestazione sono indicate violazioni relative a più periodi d'imposta, ma riferite alle sole imposte dirette, la regola del cumulo giuridico si applicherà solo alle imposte dirette anche se le violazioni interessano altri tributi);
- le pene previste per i reati tributari sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie, se l'estinzione dei debiti tributari a seguito della conciliazione avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;
- le spese di giudizio restano compensate;
- si chiude definitivamente la partita con il fisco, se la conciliazione è totale.

Il tentativo di conciliazione non è vincolante, nel senso che il contribuente può tentare l'accordo; qualora non lo raggiunga può sempre proseguire il contenzioso.

Nel caso in cui la violazione configuri una delle condotte criminose punite dalla legge sui reati tributari, la conciliazione giudiziale costituisce una circostanza attenuante che consente la riduzione della sanzione penale fino alla metà e la non applicazione delle pene accessorie (es.: interdizione dagli uffici direttivi delle società e interdizione dai pubblici uffici).

### COME SI CONCILIA

La conciliazione giudiziale può essere realizzata in udienza o fuori udienza.

### FUORI UDIENZA

La conciliazione fuori udienza viene avviata formalmente una volta che sia intervenuto l'accordo tra l'ufficio e il con-



tributente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.

In questa ipotesi lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l'indicazione dei contenuti dell'accordo.

Se l'accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio.

### IN UDIENZA

La conciliazione in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice.

In particolare si può verificare uno dei seguenti casi:

- il contribuente, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata all'Ufficio entro i dieci giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;
- l'Ufficio, dopo la data di fissazione dell'udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
- il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti ad esperire l'accordo conciliativo.

Se l'accordo viene raggiunto e/o confermato, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.

### LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

In caso di esito favorevole, la conciliazione si conclude con la redazione di un atto scritto in doppia copia contenente:

- l'indicazione della Commissione tributaria provinciale alla quale era stato presentato il ricorso;
- l'indicazione dell'ufficio dell'Agenzia e del ricorrente;
- la manifestazione della volontà di conciliare, con l'indicazione degli elementi adottati nella proposta conciliativa e una succinta motivazione;
- la liquidazione delle somme dovute in base alla conciliazione giudiziale;
- la data, la sottoscrizione del titolare dell'ufficio e la sottoscrizione del ricorrente.

### COME SI PERFEZIONA

La conciliazione si perfeziona, e quindi produce i suoi effetti, solo se il contribuente provvede al versamento delle somme dovute secondo le modalità seguenti:

- in unica soluzione, entro venti giorni dalla data del verbale (conciliazione in udienza) o della comunicazione del decreto del Presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza);
- in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di uguale importo, o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro. La prima delle rate deve essere versata entro il termine di venti giorni dalla data del processo verbale o del decreto presidenziale, mentre per le rate successive, che sono gravate degli interessi legali, è necessario che il contribuente presti garanzia esclusivamente con fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, per tutto il periodo di rateazione aumentato di un anno. Gli interessi sulle rate sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio, e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Il contribuente deve consegnare all'ufficio copia dell'attestazione del versamento accompagnata nell'ipotesi di pagamento rateale dalla documentazione della garanzia prestata.

In caso di mancato versamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.

## COME SI VERSANO LE IMPOSTE

Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie è effettuato presso qualsiasi concessionario, banca o ufficio postale, utilizzando il modello F24 per le imposte dirette, per le imposte sostitutive e per l'Iva, il modello F23 per le altre imposte indirette indicando gli appositi codici tributo reperibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate nonché il codice atto relativo all'istituto conciliativo a cui si è aderito.

Per le imposte dirette e per l'Iva è consentito effettuare la compensazione delle somme comprese le sanzioni, dovute per effetto della conciliazione giudiziale, con i crediti d'imposta del contribuente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

## I VANTAGGI DELLA CONCILIAZIONE



## XXIII. COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE (IL "RAVVEDIMENTO")



In base alle norme sul c.d. "ravvedimento" (articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) è possibile regolarizzare le omissioni e le irregolarità commesse, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative, entro determinati limiti di tempo.

### QUANDO NON È POSSIBILE

Il ravvedimento non è consentito:

- quando la violazione è stata già constatata dall'ufficio o ente impositore;
- quando sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche. In questi casi l'esclusione del ravvedimento non è totale, ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di controllo;
- quando sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.) formalmente comunicate all'autore o ai soggetti solidalmente obbligati.

Non sono di ostacolo al ravvedimento indagini di altro tipo, come quelle di natura penale.

## COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

### VIOLAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DI TRIBUTI

L'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione, nonché l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.

In particolare la prevista sanzione del 30% viene ridotta:

- ad 1/8, ossia al 3,75%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
- ad 1/5, ossia al 6%, se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa. Per la regolarizzazione di queste violazioni non è necessario presentare una dichiarazione integrativa;
- ad 1/120, ossia allo 0,25% dell'importo non versato, per ciascun giorno di ritardo, se il pagamento viene eseguito entro 15 giorni dalla scadenza prescritta ed il versamento riguarda crediti assistiti integralmente da garanzia reale o personale.

**ATTENZIONE:** il ravvedimento si perfeziona solo dopo che sono state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge; in mancanza di uno solo dei pagamenti a titolo di imposta, interessi legali e sanzione, il ravvedimento non è valido.

Non sono considerati omessi i versamenti eseguiti tempestivamente ad un ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Il decreto legge 17 giugno 2005 n. 106 (convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156) ha introdotto **una previsione di carattere eccezionale relativamente all'Irap** dovuta per gli anni 2004 e 2005.

In particolare, è stata esclusa la possibilità di ricorrere al ravvedimento:

- per violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'Irap relativa al periodo d'imposta 2004 (che andava effettuato entro il 20 giugno 2005);
- per violazione dell'obbligo di versamento Irap in acconto (entro il 20 giugno 2005 e/o entro il 30 novembre 2005), o a saldo (entro il 20 giugno 2006).

Inoltre, per l'omesso o insufficiente versamento del saldo Irap 2004 e dell'acconto e del saldo Irap 2005 non si potrà fruire neanche della riduzione a 1/3 della sanzione, possibilità prevista nel caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità (vedi cap. XXI).

### VIOLAZIONI DI NATURA FORMALE

Quando si parla di violazioni formali bisogna distinguere tra le due seguenti fattispecie:

- violazioni formali che non hanno conseguenze sostanziali e cioè non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;
- violazioni "meramente formali" che oltre a non avere risvolti sostanziali non arrecano nemmeno pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Infatti, mentre le prime sono punibili (anche se sino all'entrata in vigore dello Statuto del contribuente per esse ci si poteva ravvedere entro tre mesi senza alcuna sanzione) le seconde, su valutazione dell'Ufficio, da effettuare caso per caso, non sono sanzionabili.

Resta salva la facoltà per i soggetti che si avvedono di aver commesso degli errori od omissioni, anche se ininfluenti sull'attività di controllo, di regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che può essere reperito anche via Internet) con riferimento al periodo d'imposta interessato.

Tale regolarizzazione deve essere effettuata comunque prima dell'inizio dell'attività di controllo o verifica.

Per le violazioni formali che siano di ostacolo all'attività di accertamento dell'ufficio, la regolarizzazione, da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla legge, comporta il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Sono così sanabili le infrazioni relative al contenuto della dichiarazione quali, ad esempio:

- l'omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante;
- la compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato con decreto ministeriale;
- la mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute.

### VIOLAZIONI DI NATURA SOSTANZIALE - ERRORI ED OMISSIONI INCIDENTI SULLA DETERMINAZIONE E SUL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

Gli errori o le omissioni relativi alle dichiarazioni validamente presentate (comprese quelle presentate con ritardo non superiore a novanta giorni) possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale si è verificato l'errore o l'omissione.

Entro lo stesso termine deve essere eseguito il pagamento del tributo o del maggior tributo dovuto, dei relativi interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno) e della sanzione ridotta ad un quinto del minimo previsto.

**Sono suscettibili di regolarizzazione:**

- gli errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del DPR 600/73 quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte, indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta. **In questi casi la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 6% (pari ad 1/5 del 30%) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato, oltre al pagamento del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno;**
- gli errori e le omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione, come nell'ipotesi di omessa o errata indicazione di redditi, errata determinazione di redditi, esposizione di indebite detrazioni d'imposta o di indebite deduzioni dell'imponibile. **In queste ipotesi la spontanea regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 20% (pari ad 1/5 della sanzione minima prevista del 100%) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante, oltre al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi.**

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicate ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente



te dovute; in questo caso le misure delle sanzioni ridotte (6% e 20%) saranno rapportate ai rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti.

### PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON RITARDO NON SUPERIORE A NOVANTA GIORNI

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione di 32 euro, pari ad 1/8 di 258 euro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità illustrate nei precedenti paragrafi.

### GLI ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE NEL RAVVEDIMENTO PER LE IMPOSTE DIRETTE

VIOLAZIONI	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA	VERSAMENTI DA EFFETTUARE
Omessi o carenti versamenti di imposte e/o ritenute dichiarate	NO	Imposta, interessi (commisurati all'imposta e al tasso legale, calcolati giorno per giorno), sanzione 3,75% (se entro 30 gg.) o 6% (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione)
Errori formali (che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta, sul pagamento del tributo e che comunque non ostacolano l'attività di accertamento) relativi al contenuto della dichiarazione	SI	NESSUNO
Errori ed omissioni che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta, sul pagamento del tributo e che comunque non ostacolano l'attività di accertamento	A. Errori rilevabili in sede di applicazione dell'art. 36 bis DPR 600/73 (errori di calcolo ecc.) che hanno determinato un minor versamento, diversi da quelli indicati al primo rigo	SI Imposta, interessi, sanzione 6% (1/5 della sanzione ordinaria del 30%); la regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa l'infrazione che si intende sanare
	B. Errori rilevabili in sede di accertamento (omessa e/o errata indicazione di redditi) che hanno determinato un minor versamento, e/o un maggior credito	SI Imposta o minor credito, interessi, sanzione 20%; la regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa l'infrazione che si intende sanare
Omessa presentazione nei termini della dichiarazione	NO Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine	Entro 90 giorni con il pagamento di una sanzione di 32 euro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento delle imposte, se non regolarizzate secondo le modalità illustrate al primo rigo

## IL RAVVEDIMENTO PER LE IMPOSTE DIRETTE

<b>Chi può utilizzarlo</b>	▶	<b>Tutti i contribuenti (persone fisiche e/o giuridiche, sostituti d'imposta)</b>
<b>Errori e/o omissioni sanabili</b>	▶	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Omessi, carenti versamenti di imposte e/o di ritenute dichiarate</li> <li>2. Errori formali che non incidono nella determinazione del reddito</li> <li>3. Errori che incidono nella determinazione del reddito (rilevabili in sede di art. 36 bis e 36 ter DPR 600/73 e/o in sede di accertamento)</li> <li>4. Omessa presentazione nei termini della dichiarazione (sempreché la stessa sia presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni)</li> </ol>
<b>Modalità di pagamento</b>	▶	<b>MOD. F24 in cui va indicato imposta e interessi e, separatamente, la sanzione</b>

Non è prevista alcuna forma di pagamento rateale

## RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI IVA

### OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE

Le violazioni degli obblighi relativi all'omesso o insufficiente pagamento dell'imposta, anche in acconto, risultante dalla dichiarazione annuale o dalle liquidazioni periodiche, possono essere regolarizzate eseguendo spontaneamente, entro i termini stabiliti, il pagamento dell'imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi (calcolati al tasso legale annuo dal giorno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato) e della sanzione in misura ridotta.

In particolare la prevista sanzione del 30% viene ridotta:

- ad 1/8, ossia al 3,75%, se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui l'infrazione è stata commessa;
- ad 1/5, ossia al 6%, se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa (ad esempio, un omesso versamento riguardante la dichiarazione per l'anno 2003, presentata nel 2004, può essere sanato nel termine di presentazione della dichiarazione relativa a quest'ultimo anno, da presentare nel 2005).

Per i contribuenti trimestrali tenuti a maggiorare le somme da versare dell'1%, gli interessi legali e la sanzione ridotta vanno calcolati sulla base dell'importo comprensivo di tale maggiorazione.

Per la regolarizzazione di queste violazioni non è necessario presentare una dichiarazione integrativa.

### OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Se la dichiarazione annuale viene presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni rispetto al termine di scadenza naturale, l'inadempimento può essere regolarizzato con il pagamento della sanzione ridotta a 32 euro, corrispondente ad 1/8 del minimo previsto di 258 euro.

Qualora siano dovute somme a titolo di imposta, l'inadempimento potrà essere regolarizzato con i criteri indicati al paragrafo relativo agli omessi versamenti.

### OMESSA FATTURAZIONE E/O REGISTRAZIONE DI OPERAZIONI IMPONIBILI

Le violazioni relative all'omessa fatturazione o all'emissione di fatture senza indicazione d'imposta o con l'indicazione



di una imposta inferiore, nonché le violazioni per l'omessa registrazione di operazioni imponibili o la registrazione con indicazioni inesatte tali da comportare una imposta inferiore, possono essere regolarizzate in corso d'anno o entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale con il versamento della sanzione ridotta al 20% dell'imposta relativa all'operazione non documentata e comunque non inferiore a 103 euro, pari ad 1/5 della sanzione minima prevista del 100% dell'Iva relativa, con un minimo di 516 euro.

Se la fatturazione o la registrazione tardiva vengono eseguite nello stesso mese o trimestre di competenza, in relazione alla liquidazione periodica, non è dovuta alcuna sanzione.

Se la violazione non ha dato luogo al mancato versamento del tributo, permanendo una posizione creditoria, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della sanzione ridotta come sopra indicata.

Se, invece, la violazione ha comportato un mancato versamento di imposta occorre regolarizzare sia la c.d. violazione prodromica (omessa o irregolare fatturazione e/o registrazione) sia la violazione indotta (omesso versamento). In tale ipotesi, oltre al versamento della sanzione di cui si è detto, devono essere eseguiti i pagamenti dell'imposta non versata, degli interessi legali maturati dal giorno successivo a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata fino a quello in cui viene effettivamente pagata, e della sanzione pari al 6% dell'imposta oggetto di regolarizzazione (pari ad un quinto del 30%).

## IL RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI E DONAZIONI, DI IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE

### OMESSA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE O PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA

Le violazioni relative all'omissione della richiesta di registrazione o della presentazione di atti o denunce possono essere regolarizzate entro novanta giorni dal termine di scadenza previsto con il versamento della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo, ossia ad 1/8 del 120% dell'imposta dovuta o dell'imposta in misura fissa, purché la violazione non sia stata constatata e, comunque, prima di accessi, ispezioni, verifiche. Entro lo stesso termine l'interessato, se si tratta di tributo autoliquidabile, deve versare la sanzione ridotta, il tributo dovuto nonché gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno, e presentare l'atto per la registrazione.

Il ravvedimento può essere effettuato con le stesse modalità anche entro un anno dalla violazione, però con la sanzione ridotta ad 1/5 del minimo del 120% dell'imposta dovuta o dell'imposta in misura fissa.

Nell'ipotesi in cui la liquidazione del tributo debba essere effettuata dall'ufficio il ravvedimento si articola in due fasi:

- entro il termine massimo di un anno e sempreché non sussistano cause ostative, l'interessato deve presentare l'atto o la denuncia per la registrazione;
- i pagamenti devono essere eseguiti entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso contenente la liquidazione dell'imposta dovuta, degli interessi legali maturati dalla data della violazione fino a quella del ravvedimento nonché della sanzione nella misura ridotta, pari al 15% dell'imposta (o al 24%, se l'atto o la denuncia sono presentati oltre novanta giorni ma entro un anno dal termine previsto). Un eventuale mancato pagamento nel termine di sessanta giorni rende inefficace la regolarizzazione e obbliga l'ufficio ad applicare la sanzione nella misura intera.

### INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI VALORE

È possibile presentare una dichiarazione integrativa di valore precedentemente dichiarato in misura inferiore al dovuto. In tal caso, poiché non è prevista l'autoliquidazione dell'imposta da parte dell'interessato, la procedura di regolarizzazione si articola in due fasi:

- entro un anno, e sempreché non sussistano cause ostative, va presentata una dichiarazione integrativa di valore in forma libera allo stesso ufficio presso cui è stato registrato l'atto contenente l'insufficiente dichiarazione;
- entro il termine di due anni dal pagamento dell'imposta, l'Ufficio notifica apposito atto contenente la liquidazione della maggiore imposta dovuta, degli interessi maturati fino al giorno in cui è stata effettuata l'integrazione di valore nonché della sanzione nella misura di 1/5 del minimo, pari al 20%.



Il mancato pagamento nel termine indicato nell'avviso di liquidazione rende inefficace la regolarizzazione e obbliga l'ufficio alla rettifica del valore dichiarato, con applicazione della sanzione nella misura intera.

### PAGAMENTI TARDIVI

Nell'ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto l'infrazione può essere regolarizzata spontaneamente con il versamento della sanzione ridotta:

- ad 1/8 ossia al 3,75%, se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla violazione;
- ad 1/5, ossia al 6%, se avviene entro un anno dalla violazione.

## IL RAVVEDIMENTO IN CASO DI ERRORE DI COMPILAZIONE DEI MODELLI DI VERSAMENTO F24 E F23

Per correggere errori di compilazione del modello di versamento F24 che non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo e che, quindi, si configurano come violazioni formali non soggette a sanzione (ad esempio, errata indicazione del periodo di riferimento, errata attribuzione ad un solo codice tributo dell'importo a debito o a credito relativo a più tributi), i contribuenti possono presentare una istanza di rettifica del modello ad uno qualsiasi degli uffici locali (vedi schema in appendice), contenente gli elementi necessari per consentire la correzione dell'errore.

Precisando che non è mai possibile correggere il codice fiscale indicato in un modello F24, si rammenta che è possibile correggere il periodo di riferimento o il codice tributo o ripartire tra più tributi l'importo a debito o a credito indicato con un solo codice tributo. Non è altresì possibile correggere elementi riguardanti somme versate ad enti diversi dall'Erario.

Ai fini del ravvedimento in caso di errore di codice tributo compiuto nel mod. F23, la comunicazione può essere inviata all'Ufficio periferico il cui codice è stato indicato nel modello stesso ovvero, in caso di soppressione di tale Ufficio in data successiva a quella della violazione, all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate che ne ha assunto le funzioni.

Per quanto riguarda, invece, il ravvedimento per l'errata indicazione del codice ufficio nel mod. F23, il contribuente deve inviare una comunicazione sia all'Ufficio periferico il cui codice è stato indicato erroneamente sul modello di versamento, sia a quello cui il versamento deve essere correttamente abbinato.

Trattandosi di violazioni formali che non comportano alcun debito di imposta gli uffici devono accogliere le istanze senza la necessità di ulteriori adempimenti da parte dei contribuenti.

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

I versamenti da effettuare per usufruire del ravvedimento vanno eseguiti (indicando i codici tributo consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), presso banche, uffici postali o concessionari ed utilizzando:

- per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Iva, l'Irap, e l'imposta sugli intrattenimenti, il mod. F24, nel quale non devono essere indicati né il codice ufficio né il codice atto;
- per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti, il mod. F23, nel quale si deve indicare la causale "SZ" e, nello spazio riservato agli estremi dell'atto, l'anno cui si riferisce la violazione.

In entrambi i casi:

- se il periodo d'imposta da indicare non coincide con l'anno solare, deve essere indicato il primo dei due anni interessati, nella forma AAAA (es.: 2005);
- se sono dovuti interessi, questi, calcolati al tasso legale, devono essere versati cumulativamente con il tributo; qualora il tributo sia stato già pagato, gli interessi devono essere versati utilizzando il codice del tributo cui si riferiscono;



- Le sanzioni vanno versate con un apposito codice tributo reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

È possibile effettuare la compensazione delle somme, comprese le sanzioni, dovute per effetto del ravvedimento, con i crediti d'imposta del contribuente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

## PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Nel caso in cui, ai fini del ravvedimento, è previsto l'obbligo di una dichiarazione integrativa, questa può essere presentata ad un ufficio postale o in via telematica (direttamente o tramite intermediario), entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si sono verificati:

- utilizzando, anche in fotocopia, i modelli di dichiarazione approvati per l'anno di riferimento (disponibili sul sito internet dell'Agenzia);
- riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente rettificato, tenendo conto delle correzioni o integrazioni oppure indicando le sole correzioni o integrazioni che si intendono apportare rispetto alla dichiarazione originaria;
- barrando nella dichiarazione l'apposita casella "Dichiarazione integrativa".

### DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IN DIMINUZIONE

Dal 2002 il contribuente può integrare anche a suo favore le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dei sostituti d'imposta, per correggere errori o omissioni, cioè, che abbiano determinato un maggior reddito, o comunque un maggior debito o un minor credito d'imposta (art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 322/1998).

A questi fini è possibile presentare una dichiarazione integrativa, anche in via telematica, entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo, utilizzando i modelli approvati per il periodo d'imposta cui la integrazione è riferita (reperibili sul sito Internet dell'Agenzia).

Diversamente da quelle operate per il ravvedimento, le correzioni a favore del contribuente, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni.

Il maggior credito d'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa in diminuzione può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso.

La dichiarazione integrativa a favore del contribuente presuppone che la dichiarazione originaria sia stata a suo tempo validamente e tempestivamente presentata.

Possono quindi essere integrate anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza che sono considerate valide salva l'applicazione della sanzione prevista per il ritardo.

Le dichiarazioni presentate oltre i novanta giorni, invece, dovendosi considerare omesse (costituiscono titolo solo per la riscossione delle imposte evidenziate), non possono essere oggetto d'integrazione.

La dichiarazione si considera omessa anche se trasmessa dall'intermediario incaricato con ritardo superiore a 90 giorni.

## ALTRE INFORMAZIONI SUL RAVVEDIMENTO

### F24 A ZERO: OMESSA PRESENTAZIONE

Per l'omessa presentazione dell'F24 contenente i dati relativi alla compensazione eseguita, è prevista la sanzione di 154 euro, ridotta a 51 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Il ravvedimento si perfeziona con la presentazione del modello F24 e il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:

- 10 euro se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- 30 euro se il modello F24 viene presentato entro un anno dal termine per la presentazione del modello stesso.

Nell'ipotesi in cui ci si accorga che la compensazione effettuata con un modello F24 presentato a saldo 0 risulti errata il

contribuente può effettuarla correttamente presentando un ulteriore modello F24. In tal caso è possibile richiedere all'ufficio locale l'annullamento del primo modello F24 errato.

### CONVERSIONE IN EURO DELLE SANZIONI

Ricordiamo che con l'introduzione dell'euro le sanzioni in misura fissa sono state convertite nella nuova moneta con il sistema del troncamento (eliminazione delle cifre decimali), quelle espresse in percentuale con arrotondamento al centesimo.

### INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI

Per la tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati all'invio telematico è prevista la sanzione da 516 a 5.164 euro.

La sanzione può non essere applicata nel caso in cui le dichiarazioni, tempestivamente trasmesse e scartate, vengono ritrasmesse correttamente non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto.

La violazione per tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni non è sanabile, in quanto trattasi di sanzione amministrativa e non tributaria.

### CODICE ATTIVITÀ

Comunicazione errata o mancata del codice di attività: l'indicazione in Unico del codice di attività corretto, accompagnata dalla presentazione del modello di variazione dati all'ufficio finanziario, consente di evitare al contribuente la sanzione da 516 a 2.066 euro, in quanto la violazione commessa non incide sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e, una volta regolarizzata, non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

### RAVVEDIMENTO: CODICI DA UTILIZZARE PER IL VERSAMENTO DELLE SANZIONI

CON MODELLO F24	CON MODELLO F23
Irpef	8901 Imposta di registro 671T
Addizionale regionale all'Irpef	8902 Imposte sulle successioni e donazioni 672T
Addizionale comunale all'Irpef	8903 Invim 673T
Iva	8904 Imposte e tasse ipotecarie e catastali 674T
Irpeg	8905 Imposta di bollo 675T
Sostituti d'imposta	8906 Tasse sulle concessioni governative 678T
Irap	8907 Tasse sul possesso di autoveicoli 679T
Altre II.DD.	8908 Abbonamenti alle radioaudizioni 680T
Imposta sugli intrattenimenti	8909 Abbonamento alla televisione 681T
IVA forfetaria relativa all'imposta sugli intrattenimenti	8910 Altri tributi indiretti 682T
Altre violazioni tributarie relative ad imposte sostitutive, Irap e Iva	8911 Imposte sostitutive di imposte indirette 687T
Anagrafe tributaria e codice fiscale	8912
Imposte sostitutive imposte sui redditi	8913
Irpef, rettifica Mod. 730	8915
Add. reg.le Irpef, rettifica Mod. 730	8916
Add. com.le Irpef, rettifica Mod. 730	8917
Ires	8918
Regolarizzazione operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione	9399



## XXIV. QUANDO SI È COSTRETTI A RICORRERE

### IL PROCESSO TRIBUTARIO

Il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 ha introdotto importanti novità in materia di processo tributario con l'obiettivo di modellarlo sempre più sul processo civile.

Con la mini-riforma del processo tributario il legislatore ha dato il via ad un percorso finalizzato a dare concreta attuazione al principio costituzionale del giusto processo.

Le principali novità, che nel corso del capitolo saranno illustrate in dettaglio, possono essere sintetizzate in un ampliamento della giurisdizione tributaria, in un maggiore riconoscimento del principio dispositivo che governa la raccolta del materiale probatorio nel processo tributario, in una estensione delle modalità di deposito del ricorso in primo grado e dell'appello e, in materia di assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie, nell'eliminazione delle limitazioni di materia previste per i consulenti del lavoro. Infine, è previsto l'obbligo per l'appellante di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Il processo tributario prende il via nei casi in cui il contribuente, convinto della illegittimità della pretesa dell'ufficio decide di rivolgersi alle Commissioni tributarie chiedendo l'annullamento totale o parziale dell'atto fiscale notificato.

Nel valutare l'opportunità di instaurare un contenzioso tributario occorre però tenere presente che la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall'obbligo di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese.

Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio:

- in prima istanza, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente per le controversie proposte nei confronti degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, delle Dogane o del Territorio ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione, che corrisponde al territorio della provincia in cui sono situate;
- in appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale si può proporre impugnazione per le decisioni emesse dalle commissioni tributarie provinciali che hanno sede nella propria circoscrizione.

Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile, inoltre, ricorrere per Cassazione, ma, come verrà detto di seguito, solo in alcuni specifici casi.

Dinanzi alla Commissione tributaria centrale (abolita dalla riforma del 1996) continuano ad essere decisi i giudizi proposti alla data del 1° aprile 1996, fino ad esaurimento delle liti pendenti.

Con l'instaurazione di un giudizio tributario il contribuente può:

- chiedere alla commissione tributaria (ma solo in prima istanza) la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;
- promuovere, in caso di sentenza definitiva favorevole al contribuente, il "giudizio di ottemperanza" per obbligare gli uffici ad adeguarsi alle decisioni emesse dalle commissioni.

La proposizione del ricorso presenta, comunque, numerose insidie: esistono regole tassative da rispettare che possono, in caso di inosservanza, determinare l'inammissibilità dell'atto e, al tempo stesso, sono previste possibilità di estinzione dei giudizi per inattività delle parti.

In definitiva: prima di avviare una lite occorre, sia da parte dell'interessato che dei suoi eventuali difensori, molta cautela ed attenzione nel valutare i costi processuali e gli adempimenti da rispettare.

### COME SI SVOLGE IL PROCESSO

#### LA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI

La competenza delle Commissioni è stata notevolmente ampliata dalle innovazioni introdotte dall'art. 3-bis del D.L. 203/2005.



In base alla nuova formulazione, appartengono alla giurisdizione delle Commissioni tributarie:

- tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate dagli uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio;
- le controversie di natura catastale come quelle concernenti, ad esempio, l'intestazione, la delimitazione, l'estensione, il "classamento" dei terreni e l'attribuzione della rendita catastale, quelle relative al canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Restano escluse dalla giurisdizione delle Commissioni soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo.

### GLI ATTI IMPUGNABILI

Gli atti contro i quali è possibile ricorrere sono:

- l'avviso di accertamento
- l'avviso di liquidazione
- il provvedimento che irroga le sanzioni
- il ruolo e la cartella di pagamento
- l'avviso di mora
- gli atti relativi ad alcune operazioni catastali
- il rifiuto, espresso o tacito, alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori non dovuti
- i provvedimenti che negano la spettanza di agevolazioni nonché i provvedimenti di rigetto delle domande di definizione agevolata dei rapporti tributari
- ogni altro atto espressamente indicato dalla legge come autonomamente impugnabile.

Il termine per ricorrere è di 60 giorni dalla notifica dell'atto. Se è stato notificato un avviso di accertamento e il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione, i termini per ricorrere sono sospesi per 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione o di spedizione della domanda (a meno che l'istanza non sia irricevibile in quanto il contribuente era stato invitato all'adesione prima della notifica dell'accertamento e non aveva aderito).

Per agevolare il contribuente, la legge prevede che tutti gli atti impugnabili debbano contenere le seguenti indicazioni:

- il termine entro il quale il ricorso va proposto
- la Commissione tributaria competente
- le procedure da seguire.

### ASSISTENZA TECNICA

Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 2.582,28 euro è indispensabile l'assistenza di un difensore abilitato.

Per valore si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni (se si tratta solo di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste).

#### Attenzione:

1. il Presidente della Commissione (o della Sezione) o il Collegio possono ordinare alla parte di munirsi dell'assistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non è obbligatoria;
2. per le cause già pendenti davanti alle vecchie Commissioni tributarie l'assistenza tecnica non è obbligatoria ma può essere disposta dalla Commissione;
3. anche quando non è obbligatoria l'assistenza tecnica, il contribuente deve comunque fare attenzione alla complessità degli adempimenti previsti dalla nuova procedura (il contenzioso tributario è di fatto assimilato al giudizio civile), e al rischio che la vertenza subisca un esito negativo a causa di una loro non esatta applicazione.



### Chi è autorizzato a difendere i contribuenti

Sono abilitati a prestare assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali:

- gli avvocati
- i dottori commercialisti
- i ragionieri e periti commerciali
- i consulenti del lavoro, purchè non dipendenti dall'Amministrazione pubblica.

L'art. 3-bis del D.L. n. 203/2005 ha, pertanto, ampliato la categoria dei difensori includendo tra gli stessi anche i consulenti del lavoro che nella precedente formulazione della norma erano abilitati solamente per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi del sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime.

Sono inoltre abilitati, se iscritti nei rispettivi albi professionali:

- gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti estensione, classamento dei terreni e ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrativi dell'Agenzia delle Dogane;
- i periti e gli esperti in tributi in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, D. Lgs. 546/92;
- a certe condizioni, anche altre categorie tra cui i funzionari dell'amministrazione finanziaria e gli ufficiali della Guardia di Finanza a riposo dopo venti anni di servizio, i funzionari abilitati delle associazioni di categoria, i dipendenti delle imprese per le controversie che le riguardano.

#### Assistenza gratuita

Ai non abbienti è assicurata l'assistenza gratuita; alla Commissione per il gratuito patrocinio, istituita presso ogni Commissione tributaria, è affidata la verifica del possesso delle condizioni richieste (che potranno anche essere autocertificate).

## COME SI COMPILA IL RICORSO

### Gli elementi essenziali

Il ricorso deve essere redatto in carta da bollo e contenere una serie di indicazioni:

- la Commissione tributaria a cui ci si rivolge;
- il nome, il cognome (o la ragione sociale o la denominazione) del ricorrente (e, quando c'è, del suo legale rappresentante);
- la residenza (o la sede legale o il domicilio eletto);
- il codice fiscale;
- l'ufficio (o l'ente locale o il concessionario della riscossione) nei cui confronti è proposto;
- gli estremi dell'atto impugnato (avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione sanzioni, ecc.);
- l'oggetto della domanda (ad es., la richiesta di annullamento dell'atto);
- i motivi di fatto e di diritto idonei a provare la sua fondatezza;
- la sottoscrizione del ricorrente;
- la sottoscrizione del difensore, quando è presente, con l'indicazione dell'incarico conferito.

**A titolo indicativo, in Appendice è riportato uno schema di ricorso.**

La mancata indicazione di uno o più degli elementi sopra indicati comporta l'inammissibilità del ricorso. Tuttavia, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso che manca dell'indicazione del solo codice fiscale.

## PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Il ricorso deve essere proposto direttamente alla controparte (ufficio dell'Agenzia, ente locale, concessionario della riscossione) utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità:

- notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario da effettuare osservando le disposizioni del codice di procedura civile (in particolare, articolo 137 e seguenti c.p.c.);
- invio a mezzo servizio postale con plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento;
- consegna diretta all'ufficio finanziario (o all'Ente locale) che ha emesso l'atto contro il quale si ricorre. In tal caso l'impiegato addetto alla ricezione provvede al rilascio di ricevuta.

Nel caso di consegna diretta all'ufficio o invio per posta, deve essere consegnato o spedito l'originale del ricorso in bollo, conservandone copia in carta semplice per la successiva costituzione in giudizio.

Nel caso, invece, di notifica mediante ufficiale giudiziario il ricorrente deve consegnare il ricorso in originale ed in copia conforme all'ufficiale giudiziario, il quale consegnerà copia conforme all'ente impositore che ha emanato il provvedimento impugnato (o non ha emanato l'atto richiesto) e restituirà al ricorrente l'originale con la relata di notifica.

**Ruoli emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate per i seguenti tributi: Imposta sui redditi e relative imposte sostitutive, Iva, Invim, Imposta di registro, Imposta sulle successioni e donazioni, Imposta ipotecaria e catastale, Imposta sulle assicurazioni, Irap, Imposta di bollo, Tassa sui contratti di borsa, Imposta sugli spettacoli e imposta sugli intrattenimenti, Tassa sulle concessioni governative, Tasse automobilistiche.**

### Come presentare il ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso in bollo alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del proprio domicilio fiscale;
- notificare il ricorso all'ufficio locale competente facendolo pervenire:
  - per raccomandata con avviso di ricevimento ma senza busta;
  - tramite l'Ufficiale giudiziario;
  - consegnandolo all'impiegato addetto dell'ufficio, facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

### Come chiedere la sospensione del pagamento

Il contribuente che fa ricorso può presentare domanda in carta semplice, per chiedere la sospensione del pagamento all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo.

Se il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

Se il pagamento della cartella può causare danni gravi ed irreparabili, per ottenere la sospensione del pagamento il contribuente, insieme allo stesso ricorso o separatamente, può presentare domanda motivata alla Commissione tributaria provinciale. Il contribuente deve notificare la domanda all'ufficio contro cui ricorre e deve depositarla presso la segreteria della Commissione.

La Commissione può concedere la sospensione fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

## RUOLI IN MATERIA DI CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE

### Come e a chi presentare il ricorso

Il contribuente in questo caso deve:

- intestare il ricorso in bollo alla Commissione tributaria provinciale di Torino;
- notificare il ricorso spedendolo all'ufficio locale di Torino 1 S.A.T. Sportello Abbonamenti TV senza busta per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite Ufficiale giudiziario o consegnandolo all'impiegato addetto dell'ufficio, facendosi rilasciare la relativa ricevuta.



**Dati da indicare nel ricorso**

Nel ricorso, intestato alla Commissione tributaria provinciale di Torino, il contribuente deve indicare:

- le proprie generalità;
- il codice fiscale;
- il rappresentante legale, se chi fa ricorso è una società o un ente;
- la residenza, o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
- l'ufficio finanziario contro cui ricorre (ufficio locale di Torino 1 S.A.T. Sportello Abbonamenti TV);
- il numero della cartella;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione tributaria provinciale di Torino;
- la firma, che va apposta sia sull'originale che sulle copie.

**Costituzione in giudizio**

Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Torino o trasmetterlo a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. La mancata costituzione in giudizio del contribuente, nei tempi previsti, comporta l'inammissibilità del ricorso.

**Richiesta di sospensione del pagamento**

Il contribuente che presenta ricorso presso la Commissione tributaria provinciale di Torino può presentare domanda in carta semplice per chiedere la sospensione del pagamento all'ufficio locale di Torino 1. Se il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

Se il pagamento della cartella può causare danni gravi ed irreparabili, per ottenere la sospensione del pagamento il contribuente, insieme allo stesso ricorso o separatamente, può presentare domanda motivata alla Commissione tributaria provinciale di Torino.

Il contribuente deve notificare la domanda all'ufficio locale di Torino 1 S.A.T. Sportello Abbonamenti TV e deve depositarla presso la segreteria della Commissione.

La Commissione può concedere la sospensione fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

**QUANDO PRESENTARE IL RICORSO**

Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto (avviso di liquidazione o di accertamento, cartella di pagamento, ecc.).

Può accadere che l'atto di imposizione vero e proprio manchi (come nel caso di una domanda di rimborso a cui l'Amministrazione non ha dato risposta).

In questi casi occorre attendere che si formi il c.d. "silenzio/rifiuto", e cioè che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda di restituzione (a sua volta proposta nei termini stabiliti da ciascuna legge d'imposta, ovvero - in mancanza di disposizioni specifiche - entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione).

A partire dal 91° giorno, e fino a quando il diritto non si prescrive è possibile proporre il ricorso.

I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre.



**ATTENZIONE****a non chiamare in causa inutilmente il concessionario.**

L'esperienza del primo periodo di applicazione del nuovo contenzioso ha messo in evidenza che spesso i contribuenti commettono degli errori nel proporre i ricorsi nei confronti del concessionario della riscossione.

Secondo la procedura, i ricorsi devono essere proposti nei confronti del concessionario della riscossione unicamente se il motivo del ricorso è quello di contestare vizi propri della cartella o dell'avviso di intimazione (come ad esempio errori materiali di compilazione, irregolarità della notifica, ecc.) attribuibili all'attività del concessionario e non a quella dell'ufficio in sede di formazione del ruolo. In tutti i casi, invece, in cui il contribuente vuole contestare il merito della richiesta, il ricorso deve essere presentato nei confronti dell'ufficio impositore (ad esempio, il Comune per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i diversi uffici finanziari nel caso di tributi erariali).

Occorre fare attenzione alla corretta presentazione del ricorso, in quanto il ricorso presentato contro il concessionario della riscossione nei casi in cui questo non deve essere chiamato in causa, oltre a non produrre effetto pratico, può determinare la condanna del contribuente a pagare le spese di giudizio in favore del concessionario convenuto e l'eventuale decadenza dei termini per presentare validamente il ricorso.

**SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO**

Se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, il ricorrente può chiedere alla Commissione provinciale la sospensione della sua esecuzione.

La richiesta motivata può essere inserita nel ricorso o proposta con atto separato (che va notificato alle altre parti e depositato presso la segreteria della Commissione).

Quando la sospensione è richiesta in materia di sanzioni tributarie non penali:

1. il giudice deve necessariamente concederla se il contribuente produce un'idonea garanzia, anche a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa;
2. può essere proposta istanza anche dinanzi alla Commissione tributaria regionale.

**DOPO LA PRESENTAZIONE OCCORRE LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

Entro i 30 giorni successivi alla proposizione del ricorso il ricorrente deve "costituirsì in giudizio".

Questo adempimento è di fondamentale importanza in quanto la sua omissione o, anche, la semplice tardività comporta l'inammissibilità del ricorso.

Una inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio è pronunciabile anche se la parte avversa si è costituita.

La costituzione in giudizio si effettua depositando o trasmettendo a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, alla segreteria della Commissione il fascicolo di parte contenente:

- l'originale del ricorso notificato a mezzo ufficiale giudiziario. Se la presentazione è avvenuta per consegna diretta o a mezzo posta, si deposita una copia del ricorso dichiarata conforme all'originale insieme alla copia della ricevuta di consegna o di spedizione;
- l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato e dei documenti eventualmente prodotti, elencati nel ricorso. Se sorgono contestazioni, il giudice può ordinare l'esibizione in originale di tutti gli atti e documenti;
- il ricorso e tutti gli altri atti e documenti devono essere elencati in un apposito indice, che viene sottoscritto dal segretario della Commissione tributaria previo controllo della regolarità, anche fiscale, degli stessi.

Anche su questo aspetto è intervenuto l'articolo 3-bis del D.L. n. 203/2005 prevedendo, a differenza di quanto disposto in precedenza, la possibilità di effettuare la costituzione in giudizio anche mediante spedizione postale del fascicolo, con raccomandata senza busta con avviso di ricevimento.



### Anche l'Ufficio deve costituirsi

L'obbligo di costituzione in giudizio riguarda anche la parte nei cui confronti il ricorso è proposto, la quale è tenuta a depositare le proprie controdeduzioni.

Tale adempimento è di estrema importanza in quanto tramite esso il ricorrente viene messo in condizioni di conoscere la strategia adottata dalla controparte.

Nelle controdeduzioni la parte resistente è, infatti, tenuta ad esporre le sue difese e a prendere posizione sui motivi del ricorso, indicando le prove di cui intende avvalersi e proponendo eventuali eccezioni processuali e di merito.

La parte resistente è tenuta a costituirsi in giudizio entro il termine (non perentorio) di 60 giorni dalla proposizione del ricorso.

### Le regole per il deposito dei documenti

Il processo tributario è un processo prevalentemente documentale: non è quindi ammessa la possibilità di avvalersi degli altri mezzi di prova ordinariamente riconosciuti come, ad esempio, il giuramento e la prova testimoniale.

Per essere utilizzati nel processo, i documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati (ad esempio, nel ricorso).

È comunque ammesso produrli anche separatamente; in tal caso è però necessario preparare una apposita nota (chiamata "Nota di deposito documenti"), firmarla e depositarla in segreteria (in originale e in tante copie in carta semplice per quante sono le altre parti).

Su questo aspetto si deve segnalare che, in seguito alle nuove norme introdotte dal citato D.L. n. 203/2005, non è più possibile, per le Commissioni, ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia.

### I "motivi" e il divieto delle "memorie integrative"

Uno degli elementi essenziali del ricorso, prescritto a pena di inammissibilità, è costituito dai "motivi", ossia dalla dettagliata esposizione delle proprie ragioni, perché un ricorso privo di motivi, proposto solo per interrompere il termine di decadenza imposto per impugnare l'atto, non è ammesso.

L'esposizione dei motivi che sono a base del ricorso costituisce un elemento di estrema importanza in quanto i motivi non potranno essere integrati in atti successivi.

Fa eccezione il caso in cui l'integrazione sia resa necessaria dal successivo deposito di documenti ad opera delle altre parti.

In questi casi l'integrazione è ammessa entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l'interessato ha notizia del deposito.

**Esempio:** ricorso chiedendo l'annullamento dell'atto per violazione dell'obbligo di motivazione imposto dall'art. 42 comma 3 del DPR 600/73.

Se è stata già fissata l'udienza di trattazione l'interessato deve dichiarare a pena d'inammissibilità, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in udienza pubblica, che intende proporre motivi aggiunti.

Dopo tale adempimento la trattazione o l'udienza devono essere rinviate ad altra data per consentire il deposito della memoria.

L'integrazione dei motivi si effettua mediante un atto che deve avere, per quanto applicabili, i requisiti prescritti per il ricorso.

È invece possibile depositare, anche successivamente al ricorso, documenti e memorie illustrative (atti che senza ampliare l'ambito della controversia si limitano ad illustrare in maniera più approfondita i motivi già esposti nel ricorso).

Nel caso di trattazione della controversia in Camera di consiglio è possibile anche la presentazione di "brevi repliche", con le quali si propongono ulteriori contestazioni alle argomentazioni esposte nelle memorie.

Il deposito delle memorie, dei documenti e delle repliche va effettuato entro precisi termini:

- fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione, per i documenti;
- fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione, per le memorie;
- fino a 5 giorni liberi prima della data di trattazione in camera di consiglio, per le brevi repliche.

## TRATTAZIONE DEL RICORSO E NOTIFICA DELLA SENTENZA

La controversia è trattata di norma in "Camera di consiglio" (senza la presenza delle parti); se una delle parti vuole che il ricorso sia discusso in udienza pubblica deve farne richiesta alla Commissione con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite nei 10 giorni liberi prima della data di trattazione.

L'istanza di pubblica udienza può anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti processuali.

Alla segreteria della Commissione spetta il compito di comunicare alle parti costituite il dispositivo della sentenza. Alla notifica della sentenza possono invece provvedere le parti (sarà la parte che vi ha interesse a notificare la sentenza alle altre). La parte che ha provveduto alla notifica dovrà depositare nella segreteria della Commissione l'originale (o copia autentica) della sentenza notificata.

## PAGAMENTI E RIMBORSI

Quando è prevista la riscossione frazionata del tributo, dopo la notificazione dell'atto di accertamento e prima dell'emanazione della pronuncia di primo grado, è consentita la riscossione parziale e provvisoria delle somme dovute. Così, ad esempio, per le imposte dirette e per l'IVA è prevista l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio della metà di tali somme, mentre per l'imposta di registro si procede all'iscrizione a ruolo di un terzo delle stesse.

Sempre nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo, ma dopo l'emanazione della sentenza, la legge stabilisce la seguente graduazione degli importi da pagare, previa iscrizione a ruolo a titolo provvisorio da parte dell'ufficio:

- a) dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che respinge il ricorso, il ricorrente deve versare i due terzi del tributo, con i relativi interessi;
- b) se la sentenza della Commissione tributaria provinciale accoglie parzialmente il ricorso, il ricorrente deve versare l'intero ammontare risultante dalla sentenza stessa, ma, comunque, non oltre i due terzi dell'importo del tributo controverso;
- c) dopo la sentenza della Commissione tributaria regionale va pagato il residuo ammontare.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.

La stessa graduazione descritta alle lettere a), b) e c), nonché l'obbligo di rimborsare d'ufficio le sanzioni corrisposte in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza di accoglimento della Commissione tributaria provinciale vanno osservati anche in caso di impugnativa concernente le sanzioni amministrative per violazioni tributarie. In tale caso specifico si prescinde, tuttavia, dalla circostanza che sia o meno prevista la riscossione frazionata (art. 19 del DLGS n. 472 del 1997).

Le imposte suppletive devono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.



Nel caso di proposizione di un ricorso contro il rifiuto o il silenzio/rifiuto a provvedere ad un rimborso, se la Commissione condanna l'ufficio al pagamento di somme, e solo se la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria della Commissione che l'ha emessa, a richiesta dell'interessato, rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del Codice di Procedura Civile.

La sentenza delle Commissioni tributarie provinciale e regionale spedita in forma esecutiva è titolo per le azioni esecutive previste dallo stesso C.P.C.

### LA CONDANNA ALLE SPESE

Con la sentenza che definisce il giudizio la Commissione potrà anche condannare la parte perdente al pagamento delle spese (o, a seconda dei casi, dichiararle compensate in tutto o in parte).

### GIUDIZIO DI "OTTEMPERANZA"


Dopo la scadenza del termine entro il quale dovevano essere adempiuti da parte dell'ufficio gli obblighi imposti da una sentenza divenuta definitiva (o, in mancanza del termine, dopo 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario), il contribuente può presentare un ricorso per chiedere che venga data esecuzione alla sentenza.

Il ricorso per l'ottemperanza va indirizzato al Presidente della Commissione tributaria che ha emesso la sentenza passata in giudicato e va depositato in doppio originale presso la segreteria della stessa Commissione tributaria.

Per l'ottemperanza delle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione, il ricorso va presentato al Presidente della Commissione tributaria regionale territorialmente competente e depositato in doppio originale presso la segreteria della stessa Commissione tributaria.

La Commissione tributaria può anche delegare un proprio componente o un Commissario speciale (Commissario "ad acta") perché provveda direttamente all'esecuzione.

## LA RISCOSSIONE FRAZIONATA DEL TRIBUTO



### IL RICORSO IN APPELLO

La sentenza della Commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente.

Il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria provinciale è di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte.

Se la sentenza della Commissione tributaria provinciale non è stata notificata, il termine per proporre appello è di un

anno dalla pubblicazione della stessa sentenza (deposito). A tale termine si aggiungono i 46 giorni previsti dalla legge sulla sospensione feriale dei termini processuali.

Il ricorso in appello è proposto (nelle stesse forme del ricorso alla commissione tributaria provinciale), nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della commissione tributaria regionale adita.

In base alle modifiche introdotte dal D.L. n. 203/2005, è previsto che, ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata. In mancanza di un termine espressamente previsto dalla nuova disposizione, si ritiene che il deposito in questione debba essere effettuato entro lo stesso termine stabilito per la costituzione in giudizio (trenta giorni dalla proposizione dell'appello).

## IL RICORSO IN CASSAZIONE

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale può essere proposto ricorso per Cassazione.

### ATTENZIONE:

ai sensi dell'art. 365 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.

Le sentenze pronunziate in grado d'appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione solo per i seguenti motivi, individuati dall'art. 360 c.p.c., come sostituito dal D.Lgs. n. 40/2006:

1. per motivi attinenti alla giurisdizione;
2. per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
3. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro;
4. per nullità della sentenza o del procedimento;
5. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

### ATTENZIONE:

in base alle modifiche apportate al codice di procedura civile dal decreto legislativo n. 40/2006, nei casi previsti dai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso di cui al precedente n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali l'insufficienza della motivazione la rende idonea a giustificare la decisione.

Infine, la Corte di Cassazione, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.



## **APPENDICE: Formulari**

## SCHEMA DI ISTANZA DI INTERPELLO

IN CARTA  
LIBERA

RACCOMANDATA A.R.(1)

All'Agenzia delle Entrate (2)  
 Direzione Regionale di .....  
 Via .....

Oggetto: istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, Legge 27/07/2000 n° 212.

..l.. sottoscritt.. ....., nat.. a .....  
 il ....., residente in .....via.....  
 C.A.P. .... telefono ....., fax.....,  
 e-mail(3)..... codice fiscale(4) .....,

espone il seguente caso concreto e personale(5):

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente(6):

.....  
 .....

e pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento:

.....  
 .....  
 .....

Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto lo sottopone a codesto Ufficio, con l'avvertenza che qualora non riceva risposta entro il termine di cui all'art. 11 L. 212/2000, si atterrà all'interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.

....., li .....

1. L'istanza, predisposta su carta semplice, può essere consegnata presso la Direzione competente a mano ovvero spedita mediante plico raccomandato (senza busta) con avviso di ricevimento.
2. Nel caso di istanza proposta da amministrazioni centrali dello Stato, da enti pubblici a rilevanza nazionale, o da contribuenti che hanno conseguito nel precedente periodo d'imposta ricavi per un ammontare superiore a 258.228.449,54 euro, indirizzare alla competente Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate.  
 Per i tributi di competenza dell'Agenzia delle Dogane e del Territorio, scrivere alla Direzione Compartmentale competente per territorio della relativa Agenzia. Per i tributi di competenza degli enti locali, rivolgersi all'ente interessato (ad esempio al Comune per l'ICI).
3. È opportuno indicare anche il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica per un più sollecito invio della risposta.
4. Eventualmente, inserire qui "partita IVA.....", e, sempre eventualmente, "rappresentante legale della società .....  
 con sede in ..... codice fiscale ..... e partita IVA .....".
5. Descrivere in modo circostanziato e specifico il caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza da trattare ai fini tributari.
6. Esporre la propria soluzione interpretativa.

**SCHEMA DI ISTANZA AL GARANTE DEL CONTRIBUENTE**IN CARTA  
LIBERA

Al Garante del Contribuente della Regione .....  
Via .....

OGGETTO: Istanza ai sensi dell'art. 13 della Legge 27/07/2000 n.212 e successive modifiche e integrazioni.

Il/la sottoscritt ..... nato/a il .....,  
residente in ..... via .....  
CAP..... tel. .... e-mail.....  
Codice fiscale .....

oppure

Il sottoscritto ..... nella qualità di legale rappresentante  
della società ..... con sede in .....  
via ..... CAP..... Part.IVA .....

Espone

.....  
.....

Chiede

pertanto l'intervento del Garante, ai sensi dell'art. 13 della Legge  
n.212/2000 come modificato dalla legge n. 289/2002.....  
.....

Distinti saluti.

Allegati: 1) .....  
2) .....  
3) .....

Luogo e data .....

Firma

.....



**DOMANDA DI RIMBORSO DELLE IMPOSTE DIRETTE**  
(ex art. 37 e 38 DPR 602/73)IN CARTA  
LIBERA

ALL'UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI .....

Il/la sottoscritt ..... nato/a .....  
il ....., residente in .....  
via ....., Codice Fiscale .....

## PREMESSO

che in data ..... ha versato la somma di euro ..... a titolo  
di ..... (o ha subito ritenute per un totale  
di euro. ....)

## CONSIDERATO

che tali somme sono state indebitamente versate (o ritenute) in quanto:  
(specificare i motivi, documentando quanto richiesto).....  
.....

## CHIEDE

che venga disposto il rimborso di euro ..... oltre agli  
interessi maturati e maturandi.

Si allega copia delle ricevute di versamento.

Luogo e data ..... Firma .....

## RICHIESTA DI RIPRISTINO O RETTIFICA DI RIMBORSI

IN CARTA  
LIBERA

ALL'UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI .....

Il/la sottoscritt ..... codice fiscale .....,  
nato/a il ....../....../..... a .....  
con domicilio fiscale in ..... telefono .....

### CHIEDE

- la rettifica delle generalità sugli ordinativi di pagamento di cui agli allegati avvisi;
- il ripristino dei rimborsi per i quali sono stati emessi gli ordinativi di pagamento di cui agli allegati avvisi divenuti "perenti"agli effetti amministrativi;
- il ripristino dei rimborsi IRPEF relativi agli anni ..... per i quali sono stati emessi vaglia cambiari della Banca d'Italia estinti d'ufficio per mancato recapito;
- il ripristino dei rimborsi IRPEF relativi agli anni ..... per i quali è stato predisposto l'accredito sul conto corrente bancario nel frattempo chiuso o variato o indicato in modo errato;
- la voltura in favore degli eredi di ..... deceduto/a il ....../....../..... a ..... degli ordinativi di cui agli allegati avvisi (1);
- ripristino rimborsi Irpef relativi agli anni ..... non riscossi presso gli Uffici Postali entro i termini di scadenza previsti.

**N.B.:** barrare le caselle che interessano.

Luogo e data ..... Firma .....

(1) Allegare i documenti previsti per la voltura dei titoli.

**ISTANZA DI VOLTURA DEI RIMBORSI INTESTATI A DECEDUTO**IN CARTA  
LIBERA

ALL'UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI .....

Il/la sottoscritt ..... codice fiscale .....,  
nato/a il ..... a .....residente in .....  
via .....

**CHIEDE**

che gli ordinativi di pagamento: - n. .... del ... di euro ..... per imposta.  
- n. .... del ..... di euro.....per interessi  
intestati al de cuius .....siano volturati a favore degli eredi.  
A tal fine il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità e delle san-  
zioni penali previste dall'art.76,del DPR 28 dicembre 2000,n.445 per le false  
attestazioni e le mendaci dichiarazioni

**DICHIARA**

A) il de cuius ..... nato/a a..... il.....  
stato civile ..... è deceduto/a in..... in data.....  
 lasciando disposizioni testamentarie  senza lasciare testamento  
(Notaio ..... in data rep. n. ....  
registrato a ..... il .....)

B) eredi del suddetto sono:

1) .....  
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)

2) .....  
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)

3) .....  
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)

C) i seguenti eredi inabilitati, interdetti o inabili sono legalmente rap-  
presentati ..... da .....  
..... giusta nomina rilasciata in data .....  
..... da .....  
D) gli eredi ..... hanno rinunciato puramente e  
semplicemente all'eredità con dichiarazione resa in data .....  
innanzi a .....

**OPTA**

per una fra le seguenti forme di pagamento:

- titoli di pagamento cointestati a tutti gli eredi aventi diritto, riscuo-  
tibili presso la Banca d'Italia o l'Ufficio postale, con quietanza con-  
giunta dei medesimi;
- accreditamento delle somme sul conto corrente: (ABI ..... CAB..... n.)  
cointestato a tutti gli eredi aventi diritto, aperto presso la Banca ....
- emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia,  
cointestato a tutti gli eredi, aventi diritto, da inviare all'indiriz-  
ZO.....

Allegati: fotocopia del documento di riconoscimento(necessario solo se la  
domanda non viene presentata direttamente).

Luogo e data .....

Firma .....

**AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI EREDI AI FINI DEL RIMBORSO**IN CARTA  
LIBERA**AUTOCERTIFICAZIONE (\*)**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 (e successive modifiche e integrazioni)

Io sottoscritto/a ..... nato/a il .....  
a ..... codice fiscale .....  
residente in ..... Via/piazza .....

Consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

**D I C H I A R O**

A) che il/la Signor/a ..... nato/a il ..... a .....  
è deceduto/a il ..... a .....

B) che gli eredi del defunto/a, oltre a me dichiarante, sono:

- 1) .....  
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)
- 2) .....  
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)
- 3) .....  
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)
- 4) .....  
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)
- 5) .....  
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)

C) che non esiste testamento OPPURE che esiste testamento del defunto/a valido e non impugnato, il cui verbale di pubblicazione è stato registrato (\*\*)

D) che tra gli eredi non esistono incapaci o interdetti OPPURE che gli eredi suindicati ai numeri ..... sono incapaci o interdetti.

E) che nessun erede ha rinunciato all'eredità OPPURE che gli eredi suindicati ai numeri.....  
hanno rinunciato .....  
con atto registrato (\*\*\*)

F) che tra il/la defunto/a ed il coniuge è stata OPPURE non è stata pronunciata sentenza di separazione personale, passata in giudicato, per colpa del coniuge superstite o di entrambi ovvero addebitabile al coniuge superstite o ad entrambi

In fede

Luogo e data.....

Firma.....

AVVERTENZA: Per le dichiarazioni di cui ai punti C, D, E, F cancellare l'ipotesi che non interessa.

(\*) Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido qualora la domanda non venga presentata direttamente.

(\*\*) Indicare gli estremi della registrazione ed allegare copia autentica o estratto autentico del testamento.

(\*\*\*) Indicare gli estremi della registrazione ed allegare copia autentica dell'atto di rinuncia all'eredità.

**SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE**

IN CARTA  
LIBERA

ALL'UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI .....

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DI CARTELLA DI PAGAMENTO (\*) ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 602/1973.

Il/la sottoscritt . . . . nato/a . . . . il . . . . .  
 codice fiscale . . . . .  
 residente a . . . . via . . . . . n. . . . .  
 cap . . . . .

PREMESSO

che in data . . . . gli/le è stata notificata la cartella n. . . . .  
 per un carico tributario di euro . . . . .  
 relativo alle imposte . . . per l'anno . . . . ;  
 che in data . . . . ha proposto ricorso avverso il ruolo alla Commissione  
 tributaria provinciale di . . . . .

VISTA L'ILLEGITTIMITÀ / L'INFONDATEZZA

per i motivi esposti nel ricorso, dell'iscrizione a ruolo delle somme  
 anzidette FA PRESENTE che date le sue condizioni di reddito familiari,  
 subirebbe un danno grave e ingiusto qualora dovesse provvedere attual-  
 mente al pagamento. In particolare specifica che:

. . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

CHIEDE PERTANTO

che sia sospesa in tutto / in parte la riscossione della cartella in  
 oggetto.

Allega:

- 1) fotocopia della cartella completa di relata di notifica
- 2) fotocopia del ricorso alla Commissione tributaria competente e della  
 relativa ricevuta di presentazione.

Luogo e data . . . . .

Firma . . . . .

(\*) Per consentire una decisione più rapida spedire la domanda nello stesso plico del ricorso, oppure allegare una copia del ricorso stesso.

**RATEAZIONE DELLA CARTELLA**

IN BOLLO

ALL'UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI . . . . .

OGGETTO: RICHIESTA DI RATEAZIONE, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Il/la sottoscritt . . . . nato/a . . . . il . . . . .  
 codice fiscale . . . . .  
 residente a . . . . via . . . . n. . . . cap. . . .

CHIEDE LA MASSIMA RATEAZIONE

oppure

CHIEDE LA RATEAZIONE IN NUMERO . . . . . RATE

delle somme iscritte a ruolo, di cui alla/e cartella/e di pagamento n. notificata/e il . . . . . per l'importo di euro . . . . .

Il provvedimento viene richiesto in quanto attualmente le condizioni di reddito non consentono il pagamento delle somme richieste in unica soluzione.

In particolare fa presente che:

. . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

Si allegano copie della/e cartella/e e la documentazione comprovante lo stato di momentanea difficoltà.

Luogo e data . . . . .

Firma . . . . .

**RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA**

IN CARTA  
LIBERA

All'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di .....

Oggetto: Richiesta di annullamento di atto illegittimo

Il/la sottoscritt ..... nat... a .....  
residente in ..... via ..... n. .... tel. ....  
Codice fiscale .....

PREMESSO

che con atto (cartella di pagamento o comunicazione di irregolarità, avviso di accertamento, atto di contestazione, rigetto istanza di rimborso) n.... del ..... notificato/a il ..... in relazione all'anno d'imposta ..... codesto Ufficio ha  
 accertato un imponibile (o un maggior valore) di euro .....  
 chiesto il pagamento di un'imposta di euro .....  
 irrogato sanzioni per euro .....  
 respinto una richiesta di rimborso relativa a .....  
 .....

CONSIDERATO CHE

tale provvedimento appare illegittimo/infondato in tutto/in parte per i seguenti motivi:

.....  
 .....  
 .....  
 .....

CHIEDE

a codesto ufficio di riesaminare il provvedimento sopra indicato e di procedere al suo annullamento (totale o parziale).

Allega: .....

Luogo e data .....

Firma .....

**DOMANDA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE  
DOPO LA NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO**IN CARTA  
LIBERA

ALL'UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI .....

Oggetto: Domanda di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2,  
del decreto legislativo n.218 del 1997.Contribuente .....  
codice fiscale ..... P.Iva .....  
Imposta ..... periodo di  
imposta .....Il/la sottoscritt .....  
in proprio/in qualità di .....

## PREMESSO

che in data ..... gli/le è stato notificato  
l'avviso di accertamento/rettifica protocollo n. ....  
del ..... non preceduto dall'invito a comparire  
previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n.218 del 1997

## CHIEDE

l'accertamento con adesione in relazione al predetto avviso di accertamento/  
rettifica ai fini della sua eventuale definizione in contraddittorio (1)Cognome ..... Nome .....  
Via ..... Città .....  
Recapito telefonico .....

Luogo e data .....

Firma .....

(1) È facoltà del contribuente fornire i motivi ed allegare i documenti su cui si fonda l'istanza.



**DOMANDA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE DOPO VERIFICHE O ISPEZIONI**IN CARTA  
LIBERA

ALL'UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI .....

Oggetto: Domanda di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 1,  
del decreto legislativo n.218 del 1997.Contribuente .....  
codice fiscale ..... P.Iva .....  
Imposta ..... periodo di imposta  
.....Il/la sottoscritt .....  
in proprio/in qualità di .....

## PREMESSO

che in data..... si è concluso/a  
l'accesso/ispezione/verifica effettuata da.....

## CHIEDE

che venga formulata da codesto ufficio la proposta di accertamento con ade-  
sione relativa agli esiti della predetta attività istruttoria ai fini della  
sua eventuale definizione in contraddittorio.Cognome ..... Nome .....  
Via ..... Città .....  
Recapito telefonico .....

Luogo e data..... Firma .....

**PROPOSTA DI CONCILIAZIONE**IN CARTA  
LIBERA

ALL'UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI .....

Il/la sottoscritt .....  
residente in ..... via .....  
codice fiscale .....

## PREMESSO

- che con atto notificato a ..... (indicare le controparti alle quali è stato notificato il ricorso) ..... depositato nella segreteria della commissione provinciale di ..... il ..... è stato proposto ricorso avverso ..... (indicare l'atto impugnato) n. ...., notificato il..... a cura dell'ufficio .....
- che la relativa lite è attualmente pendente presso la commissione tributaria provinciale di .....
- che non è stata ancora fissata la data per l'udienza di trattazione

## CHIEDE

ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 la conciliazione della presente controversia. A tal fine

## PROPONE

di conciliare totalmente/parzialmente la controversia nei modi seguenti:

**(per le imposte dirette)**

- Riduzione del reddito d'impresa accertato in euro ..... a euro .....
- Riduzione del reddito di lavoro autonomo accertato in euro ... a euro ...
- Riduzione del reddito da partecipazione accertato in euro .... a euro ....

**(per l'imposta sul valore aggiunto)**

- Riduzione della maggior imposta accertata in euro ..... a euro .....
- Riduzione della pena pecuniaria irrogata in euro ..... a euro .....

**(per le altre imposte indirette)**

- Riduzione del valore finale accertato da euro ..... a euro .....
- Definizione del valore iniziale accertato in euro .... a euro .....
- Riconoscimento delle spese incrementative non ammesse o parzialmente ammesse in euro.....

Tale richiesta è basata sulle seguenti motivazioni: .....  
.....

Luogo e data.....

Firma eventuale

.....

Firma del difensore  
della parte

.....

**RAVVEDIMENTO PER CORREZIONI DATI MODELLO F24**

IN CARTA  
LIBERA

ALL'UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI .....

OGGETTO: Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24

Il /La sottoscritt .....  
 Residente in .....  
 Via/Piazza .....  
 Codice Fiscale .....

COMUNICA CHE

in data ..... ha effettuato un versamento con il modello F24, per un importo pari a euro ....., riportando erroneamente il codice tributo: ....., e/o l'anno di riferimento ....., in luogo del codice tributo....., e dell'anno di riferimento ..... in quanto trattasi di versamento relativo a .....

Ovvero ha versato erroneamente .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 invece di .....  
 .....  
 .....  
 .....

CHIEDE

pertanto di procedere alla correzione del modello per imputare le somme versate con il modello F24 di cui si allega la copia, secondo le indicazioni sopra comunicate.

Luogo e data ..... Firma .....

Tipo documento..... n. .... rilasciato il..... da.....

**RAVVEDIMENTO PER ERRATO CODICE TRIBUTO O CODICE UFFICIO  
(MODELLO F23)**IN CARTA  
LIBERA

ALL'UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI .....

OGGETTO: Comunicazione ravvedimento per errato codice tributo e/o codice ufficio indicato su modello F23

Il /La sottoscritt .....  
Residente in .....  
Via .....  
Codice Fiscale .....

## COMUNICA CHE

in data ..... ha effettuato un versamento con il modello F23, per un importo pari a euro ....., riportando erroneamente il codice tributo: ....., l'anno di riferimento e il codice ufficio....., in luogo del codice tributo....., dell'anno di riferimento e del codice ufficio....., in quanto trattasi di versamento relativo a .....

Si prega di procedere alla corretta imputazione delle somme versate con il modello F23, di cui si allega copia, secondo le indicazioni sopra comunicate.

Luogo e data ..... Firma .....

(\*) In caso di errore di indicazione del codice ufficio, la richiesta di ravvedimento deve essere indirizzata sia all'ufficio il cui codice è stato indicato erroneamente sia a quello al quale il versamento deve essere correttamente abbinato.

**RICORSO CONTRO LA CARTELLA DI PAGAMENTO**

IN BOLLO

## RICORSO

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI . . . . .

OGGETTO: IRPEF/IRES/IRPEG Anno . . . . .

Il/la sottoscritt nato/a il . . . . . a . . . . .  
 codice fiscale . . . . .,  
 con domicilio fiscale in . . . . .  
 rappresentato/a<sup>(1)</sup> per delega in calce a questo ricorso dal . . . . .  
 presso il suo studio in . . . . via . . . . .

## PREMESSO

che in data ha ricevuto cartella di pagamento relativa alla liquidazione  
 ex art. 36 bis/36 ter D.P.R. n. 600/73  
 della propria dichiarazione dei redditi mod. . . . .  
 relativa all'anno . . . . . presentata in data . . . . .

## RICORRE

ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 546/92  
 e contro l'ufficio<sup>(2)</sup> . . . . .  
 per i seguenti motivi:

- Fatto . . . . .
- Diritto . . . . .

## PER QUESTI MOTIVI

chiede a codesta On.le Commissione tributaria di annullare l'iscrizione  
 a ruolo operata dall'ufficio di cui in premessa e la conseguente cartel-  
 la di pagamento, con condanna dell'Amministrazione ex art. 69, D.lgs. n.  
 546/92 e vittoria delle spese di giudizio.

Allega fotocopia della cartella di pagamento, completa di relazione di  
 notificazione, e copia della documentazione eventualmente contestata.

Luogo e data . . . . .

Firma . . . . .

<sup>(1)</sup> L'obbligo della rappresentanza è previsto nei casi in cui il valore della lite è superiore a 2.582,00 euro.

<sup>(2)</sup> Indicare l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

**L'Annuario del contribuente 2006**

è pubblicato dall'Agenzia delle Entrate

**Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti e Relazioni Esterne**  
**Settore Relazioni Esterne - Ufficio Prodotti Editoriali**

<b>Direttore</b>	Antonio Iorio
<b>Condirettore</b>	Francesco Russo
<b>Coordinatore editoriale</b>	Camilla Ariete
<b>Redazione</b>	a cura dell'Ufficio Prodotti Editoriali

Questa pubblicazione è distribuita gratuitamente,  
fino ad esaurimento, tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate

<b>Progetto grafico</b>	Meta Studio di Mauro Fanti
<b>Stampa</b>	Essestampa - Napoli

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti:  
[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**L'Annuario del contribuente** è consultabile anche su:  
[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)